

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1291)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(GRANELLI)

col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(FORTE)

col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(PANDOLFI)

col **Ministro dei Trasporti**

(SIGNORILE)

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
(GAVA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(ALTISSIMO)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(DE MICHELIS)

col Ministro del Commercio con l'Estero
(CAPRIA)

col Ministro della Marina Mercantile
(CARTA)

col Ministro delle Partecipazioni Statali
(DARIDA)

col Ministro della Sanità
(DEGAN)

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo
(LAGORIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1985

Ratifica ed esecuzione della terza Convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunità Europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con 8 Protocolli, Atto finale e 54 Allegati, firmati a Lomè l'8 dicembre 1984, nonchè dell'Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza Convenzione e dell'Accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985

ONOREVOLI SENATORI. — I. La Convenzione di Lomé può considerarsi uno strumento unico nell'ambito delle relazioni Nord-Sud in quanto comprende, in un solo quadro coerente, tutti i settori della cooperazione: aiuti finanziari ed assistenza tecnica, stabilizzazione dei proventi da esportazione, cooperazione nel settore commerciale, agricolo, industriale e minerario.

La terza Convenzione è stata firmata a Lomé l'8 dicembre 1984. Essa, grazie alla sua rinnovata struttura, alla chiara definizione degli obiettivi e delle priorità, alla revisione dei metodi e delle procedure di cooperazione, alla introduzione di nuovi temi, rappresenta un sostanziale progresso rispetto a Lomé II.

Vi sono inoltre due elementi che costituiscono una importante innovazione: l'inserimento — nel preambolo della Convenzione — di un riferimento al rispetto dei diritti dell'uomo e la introduzione del concetto di un «dialogo sulle politiche» che consentirà la ricerca di una più coerente ed efficace utilizzazione dell'aiuto comunitario nell'ambito delle politiche di sviluppo autonomamente decise dagli Stati ACP.

La nuova Convenzione si articola in cinque parti, che trattano: le disposizioni generali, i settori della cooperazione, gli strumenti di tale cooperazione, le istituzioni e le disposizioni finali. La Convenzione è inoltre corredata dai seguenti Protocolli: protocollo sulle norme di origine; protocollo relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte; protocollo relativo ai privilegi ed alle immunità; protocollo banane; protocollo rum; protocollo relativo al regime fiscale e doganale applicabile ai contratti finanziati dalla CEE; protocollo zucchero; protocollo relativo ai prodotti CECA.

A) PARTE PRIMA: FONDAMENTI DELLA COOPERAZIONE ACP-CEE

Questa parte, di carattere generale, si suddivide in quattro capitoli.

Nel primo (articoli da 1 a 9) sono elencati i principi fondamentali della cooperazione ACP-CEE, gli obiettivi che le parti intendono perseguire e le priorità.

Il secondo capitolo (articoli da 10 a 15) definisce gli orientamenti nei vari settori di cooperazione. Nel terzo (articoli da 16 a 21) sono riportati i principi che regolano i diversi strumenti della cooperazione. Infine nel quarto capitolo (articoli da 22 a 25) è fatto cenno alla struttura istituzionale della Convenzione.

B) PARTE SECONDA: I SETTORI DELLA COOPERAZIONE ACP-CEE

1) Sviluppo agricolo e rurale, conservazione delle risorse naturali (articoli da 26 a 49)

Il principale obiettivo della cooperazione nel settore agricolo è il miglioramento del grado di autosufficienza alimentare degli Stati ACP mediante l'incremento della produttività rurale, la ricerca agricola e lo sfruttamento razionale delle risorse vegetali ed animali. Le azioni per garantire la sicurezza alimentare saranno condotte nell'ambito di «strategie alimentari» definite dagli Stati ACP interessati.

Un Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale permetterà ai Paesi ACP un migliore accesso all'informazione ed offrirà assistenza per la ricerca di soluzioni appropriate ai vari problemi che si possono presentare nel settore agricolo.

La Convenzione prevede inoltre, per la prima volta, la possibilità di fornire ai Paesi ACP prodotti agricoli a prezzi stabili, mediante la prefissazione anticipata per un anno delle restituzioni all'esportazione.

Per quanto concerne l'aiuto alimentare — ad esclusione dei casi di urgenza — si cercherà una maggiore coerenza negli interventi mediante una programmazione pluriennale ed azioni di sostituzione dell'aiuto sotto forma di aiuto finanziario e tecnico.

La nuova Convenzione prevede inoltre la possibilità di intraprendere azioni tematiche su scala regionale tendenti a mantenere o ripristinare i grandi equilibri naturali mediante adeguati dispositivi di prevenzione e d'intervento. In tale contesto è stata accordata priorità alla lotta contro la siccità e la desertificazione. Le azioni da intraprendere verteranno sullo studio dei fenomeni di desertificazione, sul recupero dei suoli degradati, sul rimboschimento e sull'estensione delle attività agro-forestali.

Nel quadro della cooperazione agricola è stato previsto un capitolo speciale in materia di prodotti di base. Fra gli obiettivi di tale cooperazione figurano il miglioramento delle condizioni di produzione e commercializzazione, la trasformazione *in loco* e la formazione degli operatori ACP. Un Comitato per i prodotti agricoli di base sarà incaricato di seguire la cooperazione in questo settore.

2) Sviluppo della pesca (articoli da 50 a 59)

Obiettivo prioritario è di incoraggiare lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche ACP al fine di contribuire maggiormente alla sicurezza alimentare.

La Comunità ed i Paesi ACP riconoscono agli Stati rivieraschi il diritto sovrano nello sfruttamento della loro zona economica, esclusiva conforme al diritto internazionale in vigore ed alle conclusioni della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

L'aiuto comunitario tenderà ad aiutare i Paesi ACP a sviluppare l'infrastruttura necessaria e ad acquistare battelli per la loro flotta.

La nuova Convenzione riconosce il ruolo delle flotte da pesca della Comunità che operano legalmente nelle acque ACP e ribadisce la disponibilità degli Stati ACP a negoziare con la Comunità accordi di pesca basati sul principio della non discriminazione.

3) Sviluppo industriale (articoli da 60 a 74)

In tale settore — che riprende in gran parte le disposizioni di Lomé II — è stata data priorità alle azioni di ripristino delle indu-

strie economicamente valide, al mantenimento delle strutture industriali esistenti, nonché alla formazione appropriata del personale.

Particolare enfasi è stata posta sullo sviluppo delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali, industriali e dei servizi, nonché sulla ricerca e la cooperazione scientifica e tecnologica.

Come nella precedente Convenzione, un Comitato di cooperazione industriale esaminerà lo stato di avanzamento del programma globale di cooperazione industriale e definirà la strategia generale del Centro per lo sviluppo industriale.

Al funzionamento di detto Centro — che svolge azione di informazione e promozione industriale ed organizza contatti fra operatori CEE ed ACP — sono stati apportati miglioramenti per renderlo più funzionale. In particolare è stato creato un consiglio di amministrazione cui spettano le decisioni di orientamento e le principali decisioni in materia di gestione. La nuova Convenzione accorda al Centro una certa autonomia di bilancio (40 milioni di unità di conto per il periodo di validità della Convenzione).

4) Sviluppo del potenziale minerario ed energetico (articoli da 75 ad 83)

Nel campo della cooperazione energetica è stato in particolare posto l'accento sulla programmazione energetica, l'impiego razionale del potenziale ACP e la diffusione di energie nuove e rinnovabili.

Per quanto concerne il settore minerario le parti riconoscono la loro interdipendenza. Le azioni da intraprendere avranno come obiettivo lo sviluppo delle unità minerarie economicamente valide mediante azioni di riabilitazione, mantenimento, razionalizzazione ed ammodernamento. È inoltre previsto il concorso della CEE sotto forma di capitali di rischio per la ricerca e per investimenti preparatori a progetti energetici e minerari.

La BEI, in conformità con il proprio statuto, potrà impegnare risorse proprie, oltre l'ammontare fissato all'articolo 194 della Convenzione, per finanziare progetti d'investimento aventi interesse reciproco per le parti.

5) *Trasporti e comunicazioni (articoli da 84 a 94)*

La nuova Convenzione raggruppa sotto un capitolo *ad hoc* le disposizioni di Lomé II relative ai trasporti ed alle comunicazioni, ampliandole e completandole.

Tali disposizioni pongono in particolare l'accento sul trasferimento di tecnologie, la formazione, i bisogni specifici dei Paesi ACP privi di sbocco al mare o insulari, lo sviluppo delle comunicazioni e telecomunicazioni, in particolare nelle zone rurali.

Per quanto concerne i trasporti marittimi la Convenzione sottolinea il ruolo del codice di condotta delle Conferenze marittime elaborato nel quadro delle Nazioni Unite ed invita gli Stati CEE ed ACP ad aderirvi o a ratificarlo quanto prima possibile.

La CEE riconosce le aspirazioni dei Paesi ACP a partecipare maggiormente ai servizi nazionali dei trasporti marittimi, compresi quelli alla rinfusa, su base economica, commerciale e concorrenziale. Un aiuto finanziario e tecnico sarà accordato per azioni che possano migliorare il sistema dei trasporti marittimi ed accrescere la cooperazione fra operatori economici. Con la nuova Convenzione viene infine instaurato un meccanismo di consultazioni per garantire l'attuazione efficace delle disposizioni concordate.

6) *Sviluppo del commercio e dei servizi (articoli da 95 a 100)*

Lomé III amplia considerevolmente le disposizioni della precedente Convenzione prevedendo, oltre alla promozione commerciale, azioni di cooperazione per rafforzare la capacità autonoma di sviluppo del commercio ACP tramite il miglioramento dei prodotti, l'adattamento degli stessi alle richieste del mercato, la diversificazione dei mercati di sbocco.

La cooperazione è stata anche estesa ai servizi per i quali è previsto il miglioramento delle infrastrutture e l'assistenza tecnica ad istituti di assicurazione e di credito in relazione con lo sviluppo del commercio.

Per quanto concerne il turismo saranno posti in atto interventi per la riabilitazione ed il miglioramento di impianti turistici, non-

ché di luoghi e monumenti d'importanza nazionale. Verranno inoltre curate la formazione di personale, le attività di commercializzazione, l'informazione sul turismo e la cooperazione intra-ACP nel settore. Per progetti di carattere regionale la Convenzione prevede un contributo di 60 milioni di ECU.

7) *Cooperazione regionale (articoli da 101 a 113)*

Le principali innovazioni in questo settore mirano a rendere più efficace l'intervento della Comunità e riguardano soprattutto il campo di applicazione della cooperazione regionale, la definizione del carattere regionale di un'azione e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento.

Il campo di applicazione è stato ampliato per includere azioni che interessano Stati ACP e Paesi in via di sviluppo non vicini.

8) *Cooperazione socio-culturale (articoli da 114 a 128)*

È questo un elemento nuovo nella cooperazione CEE-ACP che riflette una evoluzione delle relazioni fra le parti nella prospettiva di uno sviluppo più autonomo degli Stati ACP, imperniato sull'uomo e radicato nella cultura di ogni popolo.

La Comunità sosterrà le politiche e le misure adottate dai Governi ACP per valorizzare le risorse umane, accrescerne le capacità creative e promuoverne l'identità culturale.

Inoltre sono stati definiti determinati criteri per garantire una migliore presa in considerazione della dimensione culturale e sociale nell'ambito di progetti e programmi di azione nei vari settori della cooperazione ACP-CEE.

C) PARTE TERZA: STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE ACP-CEE

1) *Cooperazione commerciale (articoli da 129 a 146)*

Per quanto concerne il regime generale degli scambi è stato riprodotto il regime altamente preferenziale di cui godevano gli ACP in virtù di Lomé II ed in base al quale tutti i

prodotti industriali e la quasi totalità di quelli agricoli sono ammessi all'importazione nella Comunità in franchigia doganale.

Per i prodotti agricoli per i quali non è previsto il libero accesso la CEE concede un trattamento più favorevole di quello accordato ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita.

Con la nuova Convenzione la Comunità si è inoltre impegnata ad esaminare le richieste di miglioramento dell'accesso al mercato comunitario per quei prodotti per i quali non vi è esenzione e che risultano essere di una certa rilevanza per le esportazioni ACP. Nel prendere una decisione (entro 6 mesi dalla presentazione della domanda ACP) la CEE terrà conto delle concessioni già accordate per lo stesso prodotto a Paesi terzi in via di sviluppo e delle possibilità che offre il mercato fuori stagione.

Per quanto concerne la clausola di salvaguardia il testo della Convenzione mantiene le disposizioni di Lomé II che prevedono la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di salvaguardia nel caso in cui l'applicazione della Convenzione possa ingenerare gravi perturbazioni in un settore economico o compromettere la stabilità finanziaria esterna della Comunità o di uno Stato membro. La Convenzione prevede consultazioni preventive fra le parti per la ricerca di una soluzione soddisfacente. Tali consultazioni non possono comunque essere di ostacolo alla adozione di decisioni immediate qualora queste si rendano necessarie in circostanze eccezionali. In allegato alla Convenzione figura una dichiarazione comune contenente le modalità di applicazione del sistema di consultazione preventiva, che riprende il testo di una dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri ACP-CEE nel maggio 1983.

Le misure relative al regime generale degli scambi di cui sopra sono completate da impegni speciali per il rum e le banane e relativi Protocolli. I testi migliorano, a vantaggio dei Paesi ACP, le disposizioni dei Protocolli di Lomé II. Inoltre la nuova Convenzione mantiene l'*acquis* della precedente per quanto concerne la carne bovina e riconferma, con alcuni miglioramenti, il regime d'importazione del riso.

Al fine di evitare distorsioni di traffico il Protocollo 1 definisce la nozione di prodotti originari ed i metodi di cooperazione fra amministrazioni doganali.

Le regole di origine sono state semplificate notevolmente, ciò che agevolerà ulteriormente le esportazioni ACP. Inoltre, per tener conto di particolari situazioni connesse con l'avvio di un processo di industrializzazione, la CEE accorderà delle deroghe, rinnovabili nel caso in cui il periodo di tempo inizialmente concesso risulti insufficiente a raggiungere il livello di industrializzazione necessario perché il prodotto possa essere considerato «originario».

2) Cooperazione in materia di prodotti di base. STABEX e SYSMIN (articoli da 147 a 184)

Per quanto concerne il sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti agricoli di base (STABEX) la nuova Convenzione amplia la copertura dei rischi derivanti dalla fluttuazione dei prezzi e/o dei quantitativi di alcuni prodotti dai quali le economie degli Stati ACP dipendono in modo preponderante. Le innovazioni riguardano:

l'inclusione di tre nuovi prodotti (banane secche, manghi e olio di karité) nella lista di quelli ammessi a beneficiare del sistema;

l'abbassamento delle soglie di dipendenza e di fluttuazione (dal 6,5 per cento al 6 per cento e per i Paesi ACP più poveri dal 2 per cento all'1,5 per cento);

l'introduzione di un meccanismo per il calcolo dei trasferimenti in ECU che evita una eccessiva fluttuazione dei tassi di cambio;

l'aumento dei fondi da destinare al sistema.

La nuova Convenzione introduce soprattutto una gestione più rigorosa ed un migliore controllo sulla utilizzazione dei finanziamenti STABEX che dovranno essere impiegati in programmi d'intervento atti ad eliminare le cause di riduzione degli introiti da esportazione o in azioni di diversificazione.

Per quanto concerne il SYSMIN (cioè il meccanismo d'intervento con il quale si cerca di garantire una protezione per il mante-

nimento del potenziale di produzione o di esportazione di minerali) sono state apportate solo modifiche minori rispetto a Lomé II al fine di definire più chiaramente le finalità del sistema, il suo campo di applicazione e le procedure di gestione.

3) *Cooperazione finanziaria e tecnica (articoli da 185 a 239)*

Con la cooperazione finanziaria e tecnica la Comunità darà un valido sostegno alle politiche di sviluppo autonomamente decise dagli Stati ACP.

La dotazione finanziaria del VI Fondo europeo di sviluppo (FES) per i 5 anni di validità della Convenzione sarà di 8.500 milioni di ECU, di cui 7.400 milioni a carico degli Stati membri e 1.100 milioni sulle risorse proprie della BEI.

Nel capitolo «Cooperazione finanziaria e tecnica» di Lomé III la ricerca dell'efficacia è imperniata principalmente sul processo di programmazione, totalmente nuovo, che si basa su una vera e propria concertazione tra donatori e Paese beneficiario, tenendo conto della strategia di sviluppo da esso scelta. Lo scopo è di discutere ed individuare, mediante scambi di vedute approfonditi, non solo progetti ed azioni, ma anche settori sui quali va concentrato l'appoggio finanziario della Comunità, obiettivi e priorità di sviluppo, mezzi e misure più idonei alla loro realizzazione.

Per quanto riguarda i settori di applicazione della cooperazione, la grande novità introdotta da Lomé III consiste non più nel limitarsi esclusivamente alla ricerca ed all'attuazione di nuovi progetti d'investimento, ma nell'estendere la fascia degli interventi a programmi settoriali, acquisto di fattori di produzione, azioni di mantenimento delle realizzazioni effettuate in precedenza. La stessa BEI potrà finanziare, oltre alla costruzione di nuovi impianti, anche il ripristino di progetti industriali, energetici e minerari.

In materia di procedure un dialogo costante e più approfondito consentirà ad un Comitato paritetico permanente (composto da ministri, ambasciatori ed esperti) di esaminare sistematicamente le difficoltà concrete di esecuzione, le procedure di attuazione e le

strozzature burocratiche, eliminando, quando sia necessario, la gravosità e le lungaggini procedurali per migliorare l'efficacia delle realizzazioni. Sempre nell'intento di arrivare ad una maggiore efficienza, sono state modificate le norme che regolano la cooperazione tecnica, sia per quanto riguarda la natura di tale cooperazione per adeguarla alle condizioni dell'ambiente locale, sia per quanto concerne le procedure di attuazione per ridurre i costi delle prestazioni.

La Convenzione prevede inoltre azioni di urgenza in caso di catastrofi o calamità naturali. I mezzi d'intervento sono stati estesi e per la prima volta sono state previste azioni d'integrazione e di riadattamento dei profughi.

4) *Investimenti, movimenti di capitali, stabilimento e servizi (articoli da 240 a 254)*

Per quanto concerne il settore degli investimenti la nuova Convenzione ribadisce l'importanza degli investimenti privati e la necessità di adottare misure per promuoverli. Viene posto l'accento sull'importanza di creare nei Paesi ACP condizioni chiare e stabili per favorire tali investimenti ed affermato — in una dichiarazione congiunta — il principio di non discriminazione fra Stati membri nella conclusione di accordi bilaterali di protezione.

La Convenzione prevede inoltre un impegno delle parti ad analizzare un sistema congiunto CEE-ACP di assicurazione e garanzia degli investimenti (complementare ai sistemi nazionali esistenti) e ad elaborare misure per accrescere i flussi di capitali verso i Paesi ACP ed assistere gli istituti di finanziamento nazionali e regionali ACP.

Le disposizioni relative ai pagamenti correnti ed ai movimenti di capitali, nonché allo stabilimento ed ai servizi sono riprese dalla Convenzione precedente.

5) *Disposizioni generali riguardanti gli Stati ACP meno avanzati, privi di sbocco al mare o insulari (articoli da 255 a 264)*

La nuova Convenzione apporta una serie di miglioramenti per rendere più efficace la cooperazione con i Paesi ACP meno avanzati,

insulari o privi di sbocco al mare in ragione della loro particolare situazione che ne frena lo sviluppo.

Alcune delle disposizioni sono nuove in rapporto a Lomé II, quali quelle relative ai trasporti e le azioni tematiche per la lotta contro le conseguenze di calamità naturali (in materia vi è anche una dichiarazione congiunta). Per altri settori, quali ad esempio lo STABEX, sono previsti particolari vantaggi.

D) PARTE QUARTA: LE ISTITUZIONI (articoli da 265 a 281)

La nuova Convenzione mantiene, senza cambiamenti sostanziali, le disposizioni relative al Consiglio dei ministri ed al Comitato degli ambasciatori (articoli 23, 24 e da 265 a 275) e prevede, al luogo dell'Assemblea consultiva, una Assemblea paritetica, organo composto da membri del Parlamento europeo e parlamentari ACP o rappresentanti designati dai Governi ACP.

L'Assemblea paritetica potrà dare incarico a gruppi di lavoro *ad hoc* di effettuare lavori preparatori specifici. È inoltre previsto un sistema di contribuzione della CEE alle spese sostenute dai partecipanti ACP ad attività organizzate dall'Assemblea paritetica (dichiarazione comune allegata all'atto finale).

Per quanto concerne il Consiglio dei ministri è stato rafforzato il suo ruolo di orientamento politico. Il Consiglio potrà affidare a gruppi ministeriali ristretti il compito di preparare le sue delibere su punti specifici, senza pregiudizio alla creazione di comitati o gruppi *ad hoc*, i cui lavori si svolgono sotto l'egida del Comitato degli ambasciatori.

La nuova Convenzione prevede inoltre una maggiore partecipazione all'attività istituzionale degli ambienti economici e sociali.

Per quanto concerne il regolamento delle controversie che possono sorgere dall'applicazione della Convenzione, le disposizioni sono state riprese da Lomé II con alcune modifiche nella procedura di arbitraggio, i cui tempi sono stati ridotti.

Viene infine riconosciuto il ruolo delle istituzioni congiunte per la ricerca di soluzioni in caso di controversia fra le parti nella interpretazione della Convenzione.

E) PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI (articoli da 282 a 294)

Tali disposizioni riprendono in gran parte quelle di Lomé II. Le modifiche rispetto alla precedente Convenzione riguardano:

l'informazione e le consultazioni in caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunità. Al riguardo è stato previsto un esame delle ripercussioni che l'adesione potrebbe avere sul funzionamento della Convenzione;

il rinvio alle disposizioni dei trattati CEE e CECA in ragione del fatto che la nuova Convenzione, al Protocollo n. 8, contiene disposizioni riguardanti i prodotti CECA che, nella precedente, erano oggetto di accordo separato.

II. L'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della terza Convenzione di Lomé contiene le disposizioni in merito alle condizioni in cui verranno delineate le posizioni comuni che i rappresentanti della CEE dovranno prendere relativamente alla formulazione di raccomandazioni, pareri o decisioni in settori di competenza degli Stati membri.

Tale accordo contiene altresì le disposizioni riguardanti l'informazione che uno Stato membro deve fornire agli altri Stati membri ed alla Commissione in merito a trattati, convenzioni, accordi o intese conclusi con uno o più Stati ACP su materie trattate dalla Convenzione.

Infine l'accordo interno stabilisce che controversie che possono sorgere tra Stati membri sulla Convenzione di Lomé III, i Protocolli allegati e gli accordi interni saranno sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità Europee.

III. L'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti comunitari definisce le modalità di gestione degli aiuti che la Comunità concederà agli Stati ACP nel periodo di validità della terza Convenzione di Lomé, nonché la ripartizione del VI Fondo europeo di sviluppo (FES) per i vari settori di intervento.

Il VI FES sarà dotato, complessivamente, di 8.620 milioni di ECU, di cui 7.500 milioni a carico degli Stati membri (articolo 1) e 1.120 milioni a carico della BEI sulle risorse proprie (articolo 3).

Riguardo alla suddivisione di detta somma (articoli 2 e 3) l'accordo interno stabilisce che ai Paesi ACP verranno dati: 4.860 milioni di ECU sotto forma di sovvenzioni; 600 milioni di ECU come prestiti speciali; 600 milioni di ECU sotto forma di capitali di rischio; 925 milioni per trasferimenti STABEX; 415 milioni per interventi SYSMIN. I prestiti della BEI, per 1.100 milioni di ECU, saranno destinati a finanziare progetti prevalentemente nel settore industriale, minerario ed energetico.

Per i Paesi e territori d'Oltremare (PTOM) gli aiuti BEI ammonteranno a 20 milioni di ECU, mentre quelli a carico degli Stati membri si eleveranno a 100 milioni di ECU, di cui 55 milioni sotto forma di sovvenzioni; 25 milioni come prestiti speciali; 15 milioni sotto forma di capitali di rischio; 5 milioni quali interventi STABEX.

L'accordo interno definisce inoltre la ripartizione delle competenze fra la Commissione CEE e la BEI per l'istruzione e l'esecuzione finanziaria dei progetti e programmi di azione nei Paesi ACP e PTOM (articoli 10, 11, 12 e 14), nonché le modalità di gestione del FES relativamente agli impegni di spesa da contrarre per ciascun esercizio finanziario, allo stato dei pagamenti, alle richieste di contributo agli Stati membri, alle eventuali rimanenze del Fondo, ai proventi ed ai redditi delle operazioni di capitali di rischio (articoli da 5 a 9 e 50).

Gli Stati membri sono chiamati a prestare alla BEI una garanzia sui prestiti da questa concessi agli Stati ACP, garanzia che è del 75 per cento dell'importo di tali crediti, ma che può raggiungere in casi specifici il 100 per cento (articolo 8).

L'aiuto che la Comunità concederà a ciascuno Stato ACP sarà oggetto di una «programmazione» (articoli 16 e 17) per l'individuazione dei settori ove si prevede di concentrare l'aiuto CEE e al fine di ricercare una maggiore coerenza e complementarità fra interventi comunitari e quelli bilaterali.

I progetti da finanziare, una volta istruiti dalla Commissione CEE, saranno oggetto di esame da parte del Comitato FES (composto da rappresentanti dei Governi degli Stati membri), che dovrà deliberare sulla concessione dei finanziamenti. L'accordo interno stabilisce, a titolo transitorio e fino a nuova delibera del Consiglio CEE, la ponderazione dei voti attribuita a ciascuno Stato membro in seno al Comitato. I finanziamenti sono approvati qualora si raggiunga la maggioranza qualificata (articoli da 18 a 21).

Analogo Comitato, denominato «Comitato articolo 22», è istituito per l'esame dei progetti che saranno finanziati nei Paesi ACP e PTOM sui fondi gestiti dalla BEI (articoli da 22 a 25).

La Commissione e la BEI sono tenute ad informare il Consiglio CEE sulla gestione degli aiuti da esse rispettivamente gestiti, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate siano state utilizzate dai beneficiari, fornendo altresì una valutazione dell'impatto dell'aiuto comunitario sullo sviluppo economico e sociale nei Paesi ACP.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la terza Convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunità Europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con 8 Protocolli, Atto finale e 54 Allegati, firmati a Lomé l'8 dicembre 1984, nonché l'Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza Convenzione e l'Accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 286 della Convenzione, dall'articolo 8 del primo Accordo interno e dall'articolo 31 del secondo Accordo interno.

Art. 3.

1. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi finanziari a carico dell'Italia, derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata la complessiva spesa del controvalore in lire di 943.800.000 unità di conto europee (ECU), valutato in lire 1.320 miliardi.

2. L'onere è valutato in lire 100 milioni nell'anno 1985, in lire 400 milioni nell'anno 1986, in lire 400 milioni nell'anno 1987, in lire 200 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 250 miliardi nell'anno 1989.

3. All'onere complessivo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto — ai fini del bilancio triennale 1985-1987 — al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo) per l'anno 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. Per ciascun anno, la spesa sarà erogata a seguito di richiesta di contributi da parte della Commissione delle Comunità europee, incaricata della gestione del Fondo europeo di sviluppo (FES) ai sensi dell'Accordo interno finanziario.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, sulla base della citata richiesta di contributi, con l'indicazione delle scadenze di esigibilità indicate dalla Commissione e degli importi richiesti.

6. La procedura di cui sopra è applicabile ai versamenti di contributi richiesti a titolo di precedenti FES dopo la pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TERZA CONVENZIONE ACP-CEE
FIRMATA A LOME' L'8 DICEMBRE 1984

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Sua Maestà la Regina di Danimarca,

Il Presidente della Repubblica federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica ellenica,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente dell'Irlanda,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord,

parti contraenti al trattato che istituisce la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio ed al trattato che istituisce
la Comunità economica europea, in seguito denominata "Comunità",
i cui Stati sono, qui di seguito, denominati "Stati membri",

e il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee,

da una parte, e

Sua Maestà la Regina di Antigua e Barbuda,

Il Capo di Stato delle Bahamas,

Il Capo di Stato delle Barbados,

Sua Maestà la Regina di Belize,

Il Presidente della Repubblica Popolare del Benin,

Il Presidente della Repubblica di Botswana,

Il Presidente del Consiglio Nazionale della Rivoluzione,
Presidente del Burkina Faso, Capo del Governo,

Il Presidente della Repubblica del Burundi,

Il Presidente della Repubblica del Camerun,

Il Presidente della Repubblica di Capo Verde,

Il Presidente della Repubblica Centrafricana,

Il Presidente della Repubblica Federale Islamica delle
Comore,

Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo,

Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,

Il Presidente della Repubblica di Gibuti,

Il Governo del Commonwealth della Dominica,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Segretario Generale del Partito dei lavoratori d'Etiopia,
Presidente del Consiglio Amministrativo Militare Provvisorio
e del Consiglio dei Ministri e Comandante in Capo
dell'Esercito Rivoluzionario dell'Etiopia,

Sua Maestà la Regina di Figi,

Il Presidente della Repubblica del Gabon,

Il Presidente della Repubblica del Gambia,

Il Capo di Stato e Presidente del Consiglio provvisorio
della Difesa nazionale della Repubblica del Gana,

Sua Maestà la Regina di Grenada,

Il Presidente della Repubblica di Guinea,

Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau,

Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale,

Il Presidente della Repubblica cooperativa di Guyana,

Il Capo di Stato della Giamaica,

Il Presidente della Repubblica del Kenya,

Il Presidente della Repubblica di Kiribati,

Sua Maestà il Re del Regno di Lesotho,

Il Presidente della Repubblica del Liberia,

Il Presidente della Repubblica Democratica di
Madagascar,

Il Presidente della Repubblica del Malawi,

Il Presidente della Repubblica del Mali,

Il Presidente del Comitato Militare di Salute Nazionale,
Capo di Stato della Repubblica Islamica di Mauritania,

Sua Maestà la Regina di Maurizio,

Il Presidente della Repubblica Popolare del Mozambico,

Il Presidente del Consiglio Militare Supremo,
Capo di Stato del Niger,

Il Capo del Governo Militare federale della Nigeria,

Il Presidente della Repubblica dell'Uganda,

Sua Maestà la Regina di Papua Nuova Guinea,

Il Presidente della Repubblica del Ruanda,

Sua Maestà la Regina di St. Christophe e Nevis,

Sua Maestà la Regina di Santa Lucia,

Sua Maestà la Regina di St. Vincent e Grenadina,

Il Capo di Stato della Samoa Occidentale,

Il Presidente della Repubblica democratica di
São Tomé e Príncipe,

Il Presidente della Repubblica del Senegal,

Il Presidente della Repubblica delle Seychelles,

Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone,

Sua Maestà la Regina delle Isole Salomone,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Presidente della Repubblica Democratica di Somalia,

Il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan,

Il Presidente della Repubblica del Surinam,

Sua Maestà la Regina Reggente del Regno di Swaziland,

Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,

Il Presidente della Repubblica del Ciad,

Il Presidente della Repubblica del Togo,

Sua Maestà il Re Taufa'ahau Tupou IV di Tonga,

Il Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago,

Sua Maestà la Regina di Tuvalu,

Il Governo della Repubblica di Vanuatu,

Il Presidente della Repubblica dello Zaire,

Il Presidente della Repubblica dello Zambia,

Il Presidente della Repubblica di Zimbabwe,

i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP",

dall'altra,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità economica europea e il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'accordo di Georgetown che istituisce il Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altro ;

SOLLECITI di rafforzare, su un piano di completa uguaglianza tra le parti e nel loro reciproco interesse, la loro stretta e continua cooperazione in uno spirito di solidarietà internazionale ;

DESIDERANDO manifestare la reciproca volontà di mantenere e rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i loro paesi, secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite ;

RIAFFERMANDO il loro attaccamento ai principi di detta Carta e la loro fiducia nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, nonché delle nazioni grandi e piccole ;

RISOLUTI ad intensificare in comune i loro sforzi volti a contribuire alla cooperazione internazionale ed alla soluzione dei problemi internazionali d'ordine economico, sociale, intellettuale ed umanitario, conformemente alle aspirazioni della Comunità internazionale verso un nuovo ordine economico internazionale più giusto e più equilibrato ;

DECISI a portare, attraverso la loro cooperazione un contributo significativo allo sviluppo economico ed al progresso sociale degli Stati ACP, nonché ad un migliore benessere delle loro popolazioni,

HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

François-Xavier DE DONNEA,
Segretario di Stato alla Cooperazione
allo sviluppo ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

K.E. TYGESEN,
Segretario di Stato agli Affari esteri ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Peter SCHOLZ,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario
della Repubblica federale di Germania
presso la Repubblica del Togo ;

Dr Volkmar KÖHLER,
Segretario di Stato parlamentare presso
il Ministro federale della Cooperazione economica ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Théodore PANGALOS,
Segretario di Stato agli Affari esteri ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

Claude CHEYSSON,
Plenipotenziario ;

Christian NUCCI,
Ministro delegato presso il Ministro
delle Relazioni esterne,
Incaricato della Cooperazione e dello Sviluppo ;

PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

Jim O'KEEFFE, T.D.

Segretario di Stato al Ministero degli
Affari esteri ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ;

Mario FIORET,

Sottosegretario di Stato agli Affari esteri ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Robert GOEBBELS,

Segretario di Stato agli Affari esteri ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

Dr W.F. VAN EEKELEN,

Segretario di Stato agli Affari esteri ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD :

The Rt Honourable Timothy RAISON, M.P.,

Ministro aggiunto degli Affari esteri e del
Commonwealth,
Ministro dello Sviluppo d'Oltremare ;

IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Peter BARRY,

Ministro degli Affari esteri dell'Irlanda,
Presidente in esercizio del Consiglio delle
Comunità europee ;

Gaston THORN,

Presidente della Commissione delle Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA :

Ronald SANDERS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione di Antigua e Barbuda presso
le Comunità europee ;

CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS :

Richard C. DEMERITTE,
Alto Commissario presso il Regno Unito ;

CAPO DI STATO DELLE BARBADOS :

The Honourable H.B. St JOHN, QC MP,
Vice Primo Ministro e Ministro del Commercio,
dell'Industria e del Turismo ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI BELIZE :

Rudolph I. CASTILLO, MBE,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario
Capo della Missione di Belize presso
le Comunità europee ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN :

Soulé DANKORO,
Ministro del Commercio, dell'Artigianato e del Turismo ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA :

The Honourable G.K.T. CHIEPE,
Ministro degli Affari esteri ;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA RIVOLUZIONE,
PRESIDENTE DEL BURKINA FASO, CAPO DEL GOVERNO :

Youssouf OUEDRAOGO,
Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo
popolare ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI :

Stanislas MANDI,
Ministro alla Presidenza incaricato delle relazioni
con l'Assemblea Nazionale ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN :

Youssoufa DAOUDA,
Ministro di Stato incaricato del Piano e della
Sistemazione del territorio ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE :

Silvino DA LUZ
Ministro degli Affari esteri ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA :

Guy DARLAN,
Alto Commissario al Piano incaricato della Cooperazione
economica e finanziaria ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE :

Yahaia DJAMADAR,
Ambasciatore itinerante e plenipotenziario ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO :

Pierre MOUSSA,
Ministro del Piano ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO :

Abdoulaye KONE,
Ministro dell'Economia e delle Finanze ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI :

Ahmed Ibrahim ABDI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione della Repubblica di Gibuti
presso la Comunità economica europea ;

GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA :

Romeo Arden Coleridge SHILLINGFORD,
Alto Commissario presso il Regno Unito ;

SEGRETARIO GENERALE DEL PARTITO DEI LAVORATORI D'ETIOPIA,
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMMINISTRATIVO MILITARE PROVVISORIO
E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO
RIVOLUZIONARIO DELL'ETIOPIA :

Ijigu MERSIE,
Ministro incaricato della Pianificazione generale ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI FIGI :

J.D.V. CAVALEVU,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione di Figi presso le Comunità
europee ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON :

Pascal NZE,
Ministro della Pianificazione e della Sistemazione
del territorio ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA :

The Honourable Sheriff Saikouba SISAY,
Ministro delle Finanze e del Commercio ;

CAPO DI STATO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVVISORIO
DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DEL GANA :

Dr Kwesi BOTCHWEY,
Segretario di Stato delle Finanze e della
Pianificazione economica ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI GRENADA :

Oswald Moxley GIBBS, CMG.,
Alto Commissario di Grenada presso il Regno Unito ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA :

Capitano Fode Momo CAMARA,
Ministro della Cooperazione internazionale ;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU :

Bartolomeu Simões PEREIRA,
Ministro del Coordinamento economico del Piano e
della Cooperazione internazionale ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE :

Fortunato NZAMBI MACHINDE,
Ministro dell'Industria, del Commercio e
della Promozione industriale ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUYANA :

Harold SAHADEO,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione di Guyana presso le Comunità
europee ;

CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA :

E. Frank FRANCIS,
Segretario Permanente,
Ministero degli Affari esteri ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA :

The Honorable Philip LEAKEY, M.P.
Ministro aggiunto degli Affari esteri ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI :

The Rt Honourable Timothy RAISON, M.P.,
Ministro aggiunto degli Affari esteri e del
Commonwealth,
Ministro dello Sviluppo d'Oltremare,
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO :

The Honourable Dr K.T. MAPHATHE,
Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL LIBERIA :

The Honourable Emmanuel O. GARDINER,
Ministro del Piano e degli Affari economici ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR :

Georges Yvan SOLOFOSON,
Ministro del Commercio ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI :

E.C. Katola PHIRI,
Ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI :

Avv. Alioune Bondin BEYE,
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione
internazionale ;

PRESIDENTE DEL COMITATO MILITARE DI SALUTE NAZIONALE,
CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA :

Tenente Colonnello Ahmed OULD MINNIH,
Membro del Comitato Militare di salute nazionale,
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI MAURIZIO :

The Honourable Nunkeswarsingh DEERPALSINGH,
Ministro dell'Agricoltura, della Pesca e delle Risorse
Naturali ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL MOZAMBICO :

Rei Baltazar dos SANTOS ALVES,
Ministro delle Finanze ;

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE SUPREMO,
CAPO DI STATO DEL NIGER :

Almoustapha SOUMAÏLA,
Ministro delegato presso il Primo Ministro,
Incaricato del Piano ;

CAPO DEL GOVERNO MILITARE FEDERALE DELLA NIGERIA :

M.S. ADIGUN
Ministro della pianificazione nazionale ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA :

The Honourable Henry Milton MAKMOT,
Vice Ministro delle Finanze ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI PAPUA NUOVA GUINEA :

The Honourable Rabbie L. NAMALIU, CMG. MP.,
Ministro degli Affari esteri e del Commercio ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA :

Ambroise MULINDANGABO,
Ministro del Piano ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS :

Dr Claudius C. THOMAS, C.M.G.,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione di Santa Lucia presso le
Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI SANTA LUCIA :

Dr Claudius C. THOMAS, C.M.G.,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione di Santa Lucia presso le
Comunità europee ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI ST. VINCENT E GRENADINA :

Dr Claudius C. THOMAS, C.M.G.,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione di Santa Lucia presso le
Comunità europee ;

CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE :

The Honourable Tuilaepa SÀILELE,
Ministro delle Finanze ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME E
PRINCIPE :

Dr Carlos Alberto TINY,
Ministro della Cooperazione ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL :

Abdourahmane TOURE,
Ministro del Commercio ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES :

Calyxte D'OFFAY,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Direttore delle Relazioni esterne ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE :

The Honourable Salia JUSU-SHERIFF, M.P.,
Ministro dello Sviluppo e della pianificazione
economica ;

SUA MAESTA' LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE :

The Rt. Honourable Timothy RAISON, M.P.,
Ministro aggiunto degli Affari esteri e del Commonwealth,
Ministro dello Sviluppo d'Oltremare del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SOMALIA :

Mohamed Omar GIAMA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante della Repubblica democratica di Somalia
presso la Comunità economica europea ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN :

MOHAMED EL HASSAN AHMED El HAG,
Ministro della Presidenza per gli Affari generali
del Segretariato ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM :

Imro E. FONG POEN,
Ministro dei Trasporti, del Commercio e dell'Industria ;

SUA MAESTA' LA REGINA REGGENTE DEL REGNO DI SWAZILAND :

The Honourable Mhambi M. MNISI,
Ministro degli Affari esteri ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA :

The Honourable Professor Kighoma A. MALIMA,
Ministro del Piano e degli Affari economici ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD :

Amos REOULENGAR,
Segretario di Stato all'Economia ed al Commercio ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO :

Yaovi ADODO,
Ministro del Piano e dell'Industria ;

SUA MAESTA' IL RE TAUFU' AHAU TUPOU IV DI TONGA :

His Royal Highness Crown Prince TUPOUTO'A,
Ministro degli Affari esteri e della Difesa ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO :

The Honourable Desmond CARTEY,
Ministro dell'Industria, del Commercio e del Consumo ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU :

J.D.V. CAVALEVU,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione di Figi presso le Comunità
europee ;

GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU :

The Honourable Sela MOLISA, M.P.,
Ministro degli Affari esteri e del Commercio ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE :

LENGEMA DULIA YUBASA MAKANGA,
Segretario di Stato per la Cooperazione
internazionale ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA :

The Honourable Leonard.s. SUBULWA, M.P.,
Ministro del Commercio e dell'Industria ;

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE :

The Honourable R.C. HOVE,
Ministro del Commercio e del Commercio estero ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti
in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

PRIMA PARTE
FONDAMENTI DELLA COOPERAZIONE ACP-CEE

Capitolo 1Obiettivi e principi della cooperazione

ARTICOLO 1

La Comunità ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, in seguito denominati "parti contraenti", concludono la presente convenzione di cooperazione per promuovere ed accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP ed approfondire e diversificare le loro relazioni in uno spirito di solidarietà e di mutuo interesse.

Le parti contraenti affermano in tal modo il loro impegno a proseguire, rafforzare e rendere più efficace il sistema di cooperazione instaurato dalle convenzioni precedenti e confermano il carattere privilegiato delle loro relazioni fondato sul loro interesse reciproco e la specificità della loro cooperazione.

Le parti contraenti esprimono la loro volontà di intensificare gli sforzi per creare, nella prospettiva di un ordine economico internazionale più giusto ed equilibrato, un modello di relazioni tra Stati sviluppati e Stati in sviluppo e per agire insieme per affermare sul piano internazionale i principi su cui si fonda la loro cooperazione.

ARTICOLO 2

La cooperazione ACP-CEE, basata su un regime di diritto e sull'esistenza di istituzioni congiunte, si esercita in base ai seguenti principi fondamentali :

- parità dei partner, rispetto della rispettiva sovranità, mutuo interesse ed interdipendenza ;
- diritto di ciascuno Stato di determinare le proprie scelte politiche, sociali, culturali ed economiche ;
- sicurezza delle loro relazioni fondate sull'"acquis" del loro sistema di cooperazione.

ARTICOLO 3

Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro società.

ARTICOLO 4

La cooperazione ACP-CEE sostiene gli sforzi degli Stati ACP per uno sviluppo più autonomo e autogestito, fondato sui loro valori sociali e culturali, le loro capacità umane, le loro risorse naturali ed il loro potenziale economico, allo scopo di promuovere il progresso sociale ed economico degli Stati ACP e il benessere delle loro popolazioni mediante il soddisfacimento delle loro esigenze fondamentali, il riconoscimento del ruolo della donna e la libera esplicazione delle capacità umane nel rispetto della loro dignità.

ARTICOLO 5

Nella prospettiva di uno sviluppo economico più equilibrato ed autonomo degli Stati ACP, nel quadro della presente convenzione sono consacrati sforzi particolari per promuovere lo sviluppo rurale ; la sicurezza alimentare delle popolazioni, il ripristino ed il rafforzamento del potenziale di produzione agricola degli Stati ACP.

ARTICOLO 6

Per rafforzare l'autonomia collettiva degli Stati ACP, la presente convenzione sostiene gli sforzi degli Stati ACP per organizzarsi regionalmente ed intensificare la loro cooperazione a livello regionale e interregionale.

In quest'ambito, la cooperazione annette particolare interesse alla realizzazione delle azioni che maggiormente si prestano ad una dimensione regionale e comportano uno sforzo di lunga durata.

ARTICOLO 7

Le parti contraenti riconoscono la necessità di accordare un trattamento particolare agli Stati ACP meno sviluppati, e di tener conto delle difficoltà specifiche alle quali devono far fronte gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari. Esse accordano un'attenzione particolare al miglioramento delle condizioni di vita degli strati più svantaggiati delle popolazioni.

La cooperazione comporta segnatamente un trattamento particolare nella determinazione del volume delle risorse finanziarie e delle relative condizioni, per consentire agli Stati ACP meno sviluppati di superare gli ostacoli, strutturali o d'altra natura, che si oppongono al loro sviluppo.

Per gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari gli obiettivi della cooperazione mirano a definire e stimolare azioni specifiche intese a risolvere i problemi di sviluppo posti dalle loro situazioni geografiche.

ARTICOLO 8

Per migliorare l'efficacia degli strumenti della presente convenzione, le parti contraenti adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, orientamenti, priorità e misure che favoriscano la realizzazione degli obiettivi fissati nella presente convenzione ed un'attuazione coerente dell'assistenza finanziaria e tecnica e degli altri strumenti della cooperazione.

A tal fine esse convengono di proseguire, in particolare nell'ambito delle istituzioni congiunte, il dialogo per la ricerca delle vie e dei mezzi atti a rendere sempre più efficace l'intervento di tali strumenti.

ARTICOLO 9

Nell'ambito delle rispettive competenze, le istituzioni della convenzione esaminano periodicamente i risultati dell'applicazione della stessa, danno gli impulsi necessari e prendono tutte le decisioni e misure utili al conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.

Nell'ambito delle istituzioni puo' essere trattato ogni problema che possa direttamente ostacolare l'efficace realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.

Nell'ambito del Consiglio dei Ministri si procede a consultazioni, su richiesta di una delle parti contraenti, nei casi previsti dalla presente convenzione o quando sorgano difficoltà di applicazione o di interpretazione delle disposizioni della stessa.

Quando, nell'ambito delle proprie competenze, la Comunità prevede di prendere una misura che potrebbe incidere, nel quadro degli obiettivi della presente convenzione, sugli interessi degli Stati ACP, essa ne informa questi ultimi. All'occorrenza, l'iniziativa dello scambio di informazioni puo' essere presa anche dagli Stati ACP. Su richiesta di tali Stati, si procede tempestivamente a consultazioni, in modo che si possa tener conto delle loro preoccupazioni prima della decisione definitiva.

Capitolo 2Obiettivi e orientamenti della convenzione
nei principali settori della cooperazione

ARTICOLO 10

La cooperazione mira ad appoggiare uno sviluppo degli Stati ACP incentrato sull'uomo e radicato nella cultura di ciascun popolo. Essa sostiene le politiche e misure prese da questi Stati per valorizzare le loro risorse umane, aumentare le loro capacità di creazione e promuovere le loro identità culturali. Essa favorisce la partecipazione delle popolazioni alla concezione ed all'attuazione dello sviluppo.

La cooperazione tiene conto, nei vari settori e nelle varie fasi delle azioni intraprese, della dimensione culturale e delle implicazioni sociali di dette azioni.

ARTICOLO 11

Nel contesto degli sforzi per la protezione dell'ambiente ed il ripristino degli equilibri naturali, la cooperazione contribuisce in particolare alla lotta contro la siccità e la desertificazione e intraprende altre azioni tematiche a tal fine.

ARTICOLO 12

La cooperazione agricola mira in primo luogo a ricercare l'auto-sufficienza e la sicurezza alimentari degli Stati ACP, lo sviluppo e l'organizzazione del sistema produttivo, il miglioramento del tenore e delle condizioni di vita nonché del quadro ambientale delle popolazioni rurali e lo sviluppo equilibrato delle zone rurali.

Le azioni in questo settore sono concepite e attuate a sostegno delle politiche o strategie agro-alimentari definite dagli Stati ACP.

ARTICOLO 13

La cooperazione nel settore delle miniere e dell'energia mira a promuovere ed a accelerare, nel reciproco interesse, uno sviluppo economico diversificato che usufruisca pienamente del potenziale umano e delle risorse naturali degli Stati ACP, a favorire una migliore integrazione di tali settori e di altri e la loro complementarità con il resto dell'economia.

Essa intende creare e rafforzare condizioni ambientali socio-culturali ed economiche e infrastrutture materiali che rispondano a tale obiettivo.

Essa sostiene gli sforzi degli Stati ACP per elaborare ed attuare politiche energetiche adattate alla loro situazione, in particolare per ridurre progressivamente la dipendenza della maggioranza degli Stati ACP dai prodotti petroliferi importati e sviluppare fonti di energia nuove e rinnovabili.

Essa mira a contribuire ad un miglior sfruttamento delle risorse energetiche e minerarie e tiene conto degli aspetti energetici dello sviluppo dei diversi settori economici e sociali, contribuendo in tal modo al miglioramento delle condizioni di vita e di ambiente ed a una migliore conservazione delle risorse della biomassa, in particolare quella del legname combustibile.

ARTICOLO 14

Le parti contraenti, riconoscendo la funzione essenziale che l'industria svolge come motore dello sviluppo economico e sociale, sono decise ad assicurare negli Stati ACP uno sviluppo equilibrato ed autonomo basato sulle priorità stabilite da questi medesimi Stati. Esse convengono di favorire lo sviluppo industriale negli Stati ACP al fine di potenziare i loro sforzi volti a promuovere la loro autonomia collettiva e ad accrescere la loro parte nel commercio mondiale.

ARTICOLO 15

La cooperazione nel settore della pesca ha lo scopo di aiutare gli Stati ACP a valorizzare le loro risorse ittiche al fine di aumentare la produzione destinata al consumo interno, nel contesto degli sforzi intesi ad accrescere la loro sicurezza alimentare e la produzione destinata all'esportazione. Essa è concepita nel reciproco interesse delle parti contraenti e nel rispetto delle loro politiche della pesca.

Capitolo 3Principi applicabili agli strumenti della cooperazione

ARTICOLO 16

Per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, le parti contraenti ricorrono a strumenti di cooperazione che rispondano ai principi di solidarietà e di mutuo interesse e che sono adattati alla situazione economica e sociale degli Stati ACP e della Comunità, nonché all'evoluzione del loro ambiente internazionale.

Tali strumenti sono principalmente diretti, grazie al rafforzamento dei meccanismi e sistemi messi in atto :

- ad aumentare gli scambi commerciali tra le parti contraenti ;
- a sostenere lo sforzo di sviluppo autonomo degli Stati ACP con un rafforzamento della loro capacità nazionale di innovazione, adattamento e trasformazione della tecnologia ;
- ad aiutare gli Stati ACP ad accedere ai mercati dei capitali e ad incoraggiare gli investimenti privati diretti europei a contribuire allo sviluppo degli Stati ACP ;
- a rimediare all'instabilità dei proventi d'esportazione dei prodotti agricoli di base degli Stati ACP e ad aiutare questi ultimi a far fronte a gravi perturbazioni del loro settore minerario.

ARTICOLO 17

Allo scopo di promuovere e diversificare gli scambi commerciali tra le parti contraenti, la Comunità e gli Stati ACP convengono :

- disposizioni generali relative al commercio ;
- disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti ACP ;
- disposizioni dirette a promuovere lo sviluppo del commercio e dei servizi degli Stati ACP, compreso il turismo ;
- un sistema di reciproca informazione e consultazione che assicuri l'applicazione efficace delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale.

ARTICOLO 18

Il regime generale degli scambi, basato sugli obblighi internazionali delle parti contraenti, ha lo scopo di fornire una base sicura e solida per la cooperazione commerciale tra gli Stati ACP e la Comunità.

Esso si basa sul principio del libero accesso dei prodotti originari degli Stati ACP al mercato della Comunità, con disposizioni particolari per i prodotti agricoli e disposizioni di salvaguardia.

In considerazione delle attuali necessità di sviluppo degli Stati ACP, esso non comporta per questi ultimi nessun obbligo di reciprocità in fatto di libero accesso.

Esso si basa anche sui principi della non discriminazione tra Stati membri da parte degli Stati ACP e dell'attribuzione alla Comunità di un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.

ARTICOLO 19

La Comunità contribuisce allo sforzo di sviluppo degli Stati ACP con un apporto di risorse finanziarie sufficienti ed un'assistenza tecnica appropriata, miranti a rafforzare le capacità di detti Stati in materia di sviluppo economico, sociale e culturale, autogestito ed integrato, ed a contribuire al miglioramento del tenore di vita ed al benessere delle loro popolazioni.

Tale contributo è effettuato su base prevedibile e regolare. Esso è accordato alle condizioni più liberali possibili per la Comunità. Esso tiene particolarmente conto della situazione degli Stati ACP meno sviluppati.

ARTICOLO 20

Le parti contraenti convengono di facilitare un maggiore e più stabile flusso di risorse del settore privato verso gli Stati ACP, prendendo misure atte a migliorare l'accesso di questi ultimi ai mercati dei capitali ed a favorire gli investimenti privati europei negli Stati ACP.

Le parti contraenti sottolineano la necessità di offrire a tali investimenti condizioni di trattamento eque e stabili.

ARTICOLO 21

Data la situazione di estrema dipendenza dalle esportazioni di prodotti di base agricoli in cui si trovano le economie di una grande maggioranza degli Stati ACP, le parti contraenti convengono di rivolgere particolare attenzione alla loro cooperazione in questo settore, al fine di sostenere le politiche o strategie definite dagli Stati ACP, per risanare e migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione e la trasformazione locale.

Le parti contraenti convengono inoltre di confermare l'importanza del sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione e d'intensificare la consultazione tra gli Stati ACP e la Comunità nelle sedi e organizzazioni internazionali aventi per compito la stabilizzazione dei mercati dei prodotti agricoli di base.

Dato il ruolo del settore minerario nello sforzo di sviluppo di numerosi Stati ACP e data la reciproca dipendenza in questo settore, le parti contraenti confermano l'importanza del sistema d'aiuto agli Stati ACP che sono confrontati a perturbazioni gravi in questo settore, per ristabilirne la vitalità e per rimediare alle conseguenze di queste perturbazioni sul loro sviluppo.

Capitolo 4Istituzioni

ARTICOLO 22

Le istituzioni della presente convenzione sono il Consiglio dei Ministri, il Comitato degli Ambasciatori e l'Assemblea paritetica.

ARTICOLO 23

1. Il Consiglio dei Ministri è composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee, e, dall'altro, da un membro del governo di ciascuno Stato ACP.
2. Le funzioni del Consiglio dei Ministri sono le seguenti :
 - a) definire i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'attuazione della presente convenzione, in particolare quando si tratti di contribuire alla soluzione di problemi fondamentali dello sviluppo solidale delle parti contraenti ;

- b) prendere qualsiasi decisione di carattere politico per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione ;
- c) prendere decisioni nei settori specifici contemplati dalla presente convenzione ;
- d) provvedere al funzionamento efficace dei meccanismi di consultazione previsti dalla presente convenzione ;
- e) occuparsi dei problemi d'interpretazione eventualmente posti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione ;
- f) risolvere i problemi di procedura o relativi alle modalità d'applicazione della presente convenzione ;
- g) esaminare, a richiesta d'una delle parti contraenti, qualsiasi problema che possa direttamente ostacolare o favorire l'attuazione effettiva ed efficace della presente convenzione o qualsiasi altro problema che possa ostacolare il conseguimento dei suoi obiettivi ;
- h) prendere tutte le disposizioni per stabilire costanti contatti tra gli ambienti economici e sociali della Comunità e degli Stati ACP e organizzare consultazioni regolari con i loro rappresentanti su temi di interesse reciproco, data l'importanza, riconosciuta dalle parti contraenti, che riveste l'instaurazione di un vero dialogo tra tali ambienti e l'ottenimento del loro contributo allo sforzo di cooperazione e sviluppo.

ARTICOLO 24

1. Il Comitato degli Ambasciatori è composto, da un lato, dal Rappresentante Permanente di ogni Stato membro presso le Comunità europee e da un rappresentante della Commissione e, dall'altra, dal Capo della missione di ciascuno Stato ACP presso le Comunità europee.

2. Il Comitato degli Ambasciatori assiste il Consiglio dei Ministri nello svolgimento delle sue funzioni ed esegue i mandati conferitigli dal Consiglio.

Esso segue l'applicazione della presente convenzione ed i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in essa definiti.

ARTICOLO 25

1. L'Assemblea paritetica è composta in numero uguale, da un lato, da membri del Parlamento europeo, per la Comunità, e, dall'altro, da parlamentari o, in mancanza, da rappresentanti designati dagli Stati ACP, per questi ultimi.

2. a) L'Assemblea paritetica, organo consultivo, ha lo scopo, mediante il dialogo, la discussione e la concertazione, di :

- promuovere una maggiore comprensione tra i popoli degli Stati membri, da una parte, e quelli degli Stati ACP, dall'altra ;

- sensibilizzare le opinioni pubbliche sull'interdipendenza dei popoli e dei loro interessi, come pure sulla necessità di uno sviluppo solidale ;
 - riflettere sui problemi attinenti alla cooperazione ACP-CEE e in particolare sui problemi fondamentali dello sviluppo ;
 - promuovere ricerche ed iniziative e presentare proposte per il miglioramento e il rafforzamento della cooperazione ACP-CEE ;
 - incitare le autorità competenti delle parti contraenti ad attuare la presente convenzione nel modo più efficace, per conseguirne pienamente gli obiettivi.
- b) L'Assemblea paritetica organizza regolarmente contatti e consultazioni con i rappresentanti degli ambienti economici e sociali degli Stati ACP e della Comunità, per ottenerne il parere sulla realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.

SECONDA PARTE
I SETTORI DELLA COOPERAZIONE ACP-CEE

TITOLO ISVILUPPO AGRICOLO E RURALE,
CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALICapitolo 1Cooperazione agricola e sicurezza alimentare

ARTICOLO 26

La cooperazione nel settore agricolo e rurale, cioè l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e la silvicoltura, si prefigge in particolare di :

- sostenere gli sforzi degli Stati ACP per aumentare il loro livello di autoapprovvigionamento alimentare, segnatamente rafforzando la loro capacità di fornire alle rispettive popolazioni un'alimentazione sufficiente e di assicurare loro un soddisfacente livello nutritivo ;
- rafforzare la sicurezza alimentare sul piano sia nazionale che regionale ed interregionale ;
- garantire alle popolazioni rurali redditi che consentano di migliorarne in modo significativo il tenore di vita ;
- promuovere un'attiva partecipazione delle popolazioni rurali al proprio sviluppo organizzando le comunità rurali in associazioni e inserendo meglio il contadino nel circuito economico nazionale e internazionale ;
- creare nell'ambiente rurale condizioni ed un contesto di vita soddisfacenti, soprattutto sviluppando attività socioculturali ;

- migliorare la produttività rurale, in particolare col trasferimento di idonee tecnologie e con un razionale sfruttamento delle risorse vegetali ed animali ;
- ridurre le perdite dopo raccolta ;
- diversificare le attività rurali creatrici di posti di lavoro e sviluppare le attività di sostegno della produzione ;
- valorizzare le produzioni mediante la trasformazione in loco dei prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e della silvicoltura ;
- garantire un migliore equilibrio tra le produzioni agricole connesse con l'alimentazione e le produzioni destinate all'esportazione ;
- sviluppare una ricerca agronomica adattata alle condizioni naturali e umane del paese e della regione e rispondente all'esigenza di divulgazione ;
- preservare, nell'ambito degli obiettivi precitati, l'ambiente naturale, in particolare con azioni specifiche di lotta contro la siccità e la desertificazione.

ARTICOLO 27

1. Le azioni che permettono di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 26 devono assumere forme per quanto possibile diverse e concrete, sul piano sia nazionale che regionale e interregionale.
2. Esse sono ideate e eseguite per attuare le politiche e le strategie definite dagli Stati ACP, e nel rispetto delle loro priorità.
3. La cooperazione agricola sostiene tali politiche e strategie conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

ARTICOLO 28

1. Lo sviluppo della produzione passa attraverso l'intensificazione delle produzioni vegetali e animali e implica :

- il miglioramento dei modi di sfruttamento di colture pluviali che preservino la fertilità dei suoli ;
- lo sviluppo delle colture irrigue, in particolare mediante impianti idroagricoli di vari tipi (idraulica di villaggio, regimazione idrica dei corsi d'acqua e sistemazione dei comprensori), che permettano l'utilizzazione ottimale e la gestione economica dell'acqua da parte degli agricoltori e delle collettività locali ; le azioni consisteranno inoltre nel ripristino degli impianti esistenti ;
- il miglioramento e l'ammodernamento di tecniche di coltura, nonché una migliore utilizzazione dei fattori di produzione (varietà e razze migliorate, materiale agricolo, concimi, prodotti sanitari) ;
- nel settore dell'allevamento, il miglioramento dell'alimentazione del bestiame (gestione più adeguata dei pascoli, sviluppo della produzione di foraggi, moltiplicazione e ripristino delle fonti idriche) e delle sue condizioni sanitarie, compreso lo sviluppo delle infrastrutture a tal fine necessarie ;

- una migliore associazione dell'agricoltura e dell'allevamento ;
 - nel settore della pesca, l'ammodernamento delle condizioni di sfruttamento delle risorse della pesca e lo sviluppo della acquacoltura.
2. Lo sviluppo della produzione presuppone inoltre :
- l'espansione delle attività secondarie e terziarie a sostegno dell'agricoltura, quali la fabbricazione, l'ammodernamento, la promozione di attrezzature agricole e rurali, nonché di inputs, ed eventualmente la loro importazione ;
 - la realizzazione e/o il potenziamento di sistemi di credito agricolo adeguati alle condizioni locali per agevolare agli agricoltori l'accesso ai fattori di produzione ;
 - l'incoraggiamento di tutte le politiche e misure di incentivazione a favore dei produttori, adeguate alle condizioni locali, per una maggiore produttività e per migliori redditi degli agricoltori.

ARTICOLO 29

Per valorizzare le produzioni, la cooperazione agricola contribuisce a garantire :

- mezzi adeguati di conservazione e appropriate strutture di magazzinaggio a livello dei produttori ;
- una lotta efficace contro le malattie, i predatori e le altre cause di perdite di produzione ;
- un dispositivo di commercializzazione primaria basato su un'organizzazione adeguata dei produttori che disponga dei necessari mezzi finanziari e materiali, nonché sugli opportuni mezzi di comunicazione ;
- un funzionamento agevole dei circuiti commerciali che tenga conto di ogni forma di iniziativa pubblica o privata e consenta l'approvvigionamento dei mercati locali, delle aree deficitarie del paese e dei mercati urbani, al fine di ridurre la dipendenza dall'esterno ;
- meccanismi che consentano di evitare sia le interruzioni di approvvigionamento (costituzione di scorte di sicurezza) sia le fluttuazioni erratiche dei prezzi (scorte di intervento) ;
- la trasformazione, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti mediante, in particolare, lo sviluppo di unità artigianali e agroindustriali per adattarli all'evoluzione del mercato.

ARTICOLO 30

Le azioni di promozione del mondo rurale riguardano :

- l'organizzazione dei produttori in associazioni o collettività al fine di consentire loro di approfittare al massimo dei mercati, degli investimenti e delle attrezzature di interesse comune ;
- lo sviluppo di attività socioculturali (sanità, istruzione, cultura, ecc.) indispensabili per migliorare il contesto di vita del mondo rurale ;
- la formazione degli agricoltori mediante divulgazioni e inquadramenti adeguati ;
- il miglioramento delle condizioni di formazione dei formatori a tutti i livelli.

ARTICOLO 31

La cooperazione nel settore della ricerca agricola contribuisce :

- a sviluppare, negli Stati ACP, capacità nazionali e regionali di ricerca adeguate alle condizioni naturali e socioeconomiche locali della produzione vegetale e animale ; una attenzione particolare deve essere accordata alle regioni aride e semiaride ;
- in particolare a migliorare le varietà e le razze, la qualità nutritiva dei prodotti e il loro condizionamento, la messa a punto di tecniche e procedimenti a portata dei produttori ;
- a migliorare la diffusione dei risultati della ricerca ottenuti in uno Stato ACP o non ACP e applicabili in altri Stati ACP ;
- a divulgare i risultati di tale ricerca presso il maggior numero possibile di utilizzatori.

ARTICOLO 32

Le azioni di cooperazione agricola vengono eseguite secondo le modalità e procedure fissate per la cooperazione finanziaria e tecnica ed in questo ambito esse possono riguardare anche :

1) a titolo della cooperazione tecnica :

- scambi di informazioni tra la Comunità e gli Stati ACP, nonché fra Stati ACP (sull'utilizzazione dell'acqua, i sistemi d'intensificazione delle produzioni, i risultati della ricerca, ecc.) ;
- scambi di esperienze fra professionisti del credito e del risparmio, delle cooperative, della mutualità, dell'artigianato, della piccola industria in zona rurale, ecc. ;

2) a titolo della cooperazione finanziaria :

- la fornitura di fattori di produzione ;
- il sostegno agli organismi di regolazione dei mercati, in funzione di un'impostazione coerente dei problemi in materia di produzione e commercializzazione ;

- la partecipazione alla costituzione di fondi per i sistemi di credito agricolo ;
- l'apertura di linee di credito a favore di organizzazioni professionali agricole, di artigiani e di piccoli industriali rurali, in funzione delle loro attività (approvvigionamento, commercializzazione primaria, costituzione di scorte, ecc.) e a beneficio delle associazioni che attuano azioni tematiche ;
- sostegno all'associazione di mezzi industriali e di capacità professionali negli Stati ACP e nella Comunità, nell'ambito di unità artigianali o industriali per la fabbricazione di inputs e di materiali, per la manutenzione, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto, la trasformazione dei prodotti, ecc.

ARTICOLO 33

1. Le azioni della Comunità a favore della sicurezza alimentare degli Stati ACP sono realizzate nell'ambito delle strategie o delle politiche alimentari degli Stati ACP interessati e degli obiettivi di sviluppo che essi definiscono.

Esse sono realizzate, in coordinamento con gli strumenti della presente convenzione, nel contesto delle politiche della Comunità e delle misure che rientrano in queste ultime, nel rispetto degli impegni internazionali della medesima.

2. In questo contesto puo' essere attuata una programmazione pluriennale indicativa con gli Stati ACP che lo desiderino, per consentire una migliore prevedibilità del loro approvvigionamento alimentare.

ARTICOLO 34

1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli disponibili, la Comunità si impegna a garantire la possibilità di fissare anticipatamente, a più lungo termine, restituzioni all'esportazione verso tutti gli Stati ACP e per una gamma di prodotti definita tenendo conto del fabbisogno alimentare indicato da tali Stati.

Detta fissazione anticipata può avere la durata di un anno ed è applicata ogni anno durante il periodo di validità della presente convenzione, rimanendo inteso che il livello della restituzione è fissato secondo i metodi normalmente seguiti dalla Commissione.

2. Possono essere conclusi accordi specifici con gli Stati ACP che ne facciano richiesta nell'ambito della loro politica in materia di sicurezza alimentare.

ARTICOLO 35

1. Le azioni di aiuto alimentare sono decise secondo le norme e i criteri di assegnazione stabiliti dalla Comunità per tutti i beneficiari di questo tipo di aiuto.

Fatte salve tali norme e l'autonomia di decisione della Comunità in materia, le azioni di aiuto alimentare si ispirano ai seguenti orientamenti :

a) tranne i casi urgenti, l'aiuto alimentare comunitario, che è una misura transitoria, deve inserirsi nelle politiche di sviluppo degli Stati ACP. Ciò richiede coerenza fra le azioni di aiuto alimentare e le altre azioni di cooperazione ;

- b) se i prodotti forniti a titolo di aiuto alimentare sono venduti, essi devono esserlo ad un prezzo che non disorganizzi il mercato nazionale. I fondi di contropartita che ne risultano vengono utilizzati per finanziare l'attuazione e/o il funzionamento di progetti o programmi che riguardino prioritariamente lo sviluppo rurale ;
- c) se i prodotti forniti sono distribuiti gratuitamente, essi devono contribuire alla realizzazione di programmi alimentari destinati in particolare agli strati vulnerabili della popolazione, oppure valere come compenso di un lavoro ;
- d) le azioni di aiuto alimentare inserite in progetti o programmi di sviluppo o programmi alimentari possono formare oggetto di una programmazione pluriennale ;
- e) i prodotti forniti devono soddisfare in modo prioritario le necessità dei beneficiari. Nella loro scelta occorre tener conto, in particolare, del rapporto fra il loro costo e la loro qualità nutritiva specifica, nonché delle conseguenze di tale scelta sulle abitudini di consumo ;
- f) se la situazione alimentare di uno Stato ACP beneficiario evolve in modo tale da rendere auspicabile la sostituzione degli aiuti alimentari in toto o in parte con azioni rivolte a consolidare l'evoluzione in atto, si possono realizzare azioni sostitutive in forma di aiuti finanziari e tecnici conformemente alla normativa comunitaria in materia. Tali azioni sono decise a richiesta dello Stato ACP interessato.

ARTICOLO 36

Nell'attuazione delle disposizioni del presente capitolo viene rivolta particolare attenzione, a richiesta degli Stati interessati :

- alle specifiche difficoltà che gli Stati ACP meno sviluppati devono affrontare per attuare le politiche o strategie da essi definite per accrescere la propria autosufficienza alimentare e la propria sicurezza alimentare. In questo contesto, la cooperazione riguarda in particolare i settori della produzione (compreso l'approvvigionamento di inputs), dei trasporti, della commercializzazione, del condizionamento e delle infrastrutture d'immagazzinamento ;
- all'instaurazione di un sistema d'immagazzinamento di sicurezza negli Stati ACP senza sbocco sul mare, per evitare i rischi di interruzione dell'approvvigionamento ;
- alla diversificazione delle produzioni agricole di base e al miglioramento della sicurezza alimentare degli Stati ACP insulari.

ARTICOLO 37

1. Il Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale è a disposizione degli Stati ACP per consentire loro un migliore accesso all'informazione, alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nei settori dello sviluppo e della vulgarizzazione agricoli e rurali. Esso opera, nell'ambito delle proprie competenze, in stretta cooperazione con le istituzioni e gli organi menzionati nella presente convenzione.

2. Le funzioni del Centro sono le seguenti :

- a) a richiesta degli Stati ACP, assicurare la diffusione di informazioni scientifiche e tecniche sui metodi e sui mezzi che favoriscono la produzione agricola e lo sviluppo rurale (comprese la pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale nonché la preparazione, l'esecuzione e la valutazione delle azioni di sviluppo agricolo e rurale) ;
- b) orientare verso gli organismi competenti le richieste di informazioni degli Stati ACP o rispondere direttamente alle stesse ;
- c) facilitare ai centri di documentazione regionali e nazionali ACP e agli istituti di ricerca l'accesso alle pubblicazioni scientifiche e tecniche in materia di problemi di sviluppo agricolo e rurale, e alle banche di dati della Comunità e degli Stati ACP ;

- d) facilitare in genere l'accesso degli Stati ACP ai risultati dei lavori effettuati dagli organismi nazionali, regionali ed internazionali e più particolarmente dagli organismi competenti per i problemi tecnici in materia di sviluppo agricolo e rurale, basati nella Comunità e negli Stati ACP, e mantenere i contatti con detti organismi ;
- e) favorire tra i vari protagonisti dello sviluppo agricolo e rurale gli scambi di informazioni sui risultati in loco delle azioni di sviluppo agricolo e rurale ;
- f) favorire ed aiutare l'organizzazione delle riunioni di specialisti, ricercatori, pianificatori e responsabili dello sviluppo per uno scambio di esperienze acquisite in ambienti ecologici specifici ;
- g) facilitare l'accesso del personale ACP addetto alla formazione e alla divulgazione, all'informazione che gli sia necessaria per realizzare i lavori e per orientare le richieste di formazione specifica verso gli esistenti organismi competenti ;
- h) contribuire a facilitare l'adeguamento delle informazioni disponibili alle esigenze dei servizi degli Stati ACP responsabili dello sviluppo, della formazione e della divulgazione ;
- i) facilitare la diffusione dell'informazione sulla ricerca agronomica e la divulgazione, in funzione delle esigenze prioritarie dello sviluppo.

3. Nelle proprie attività il Centro rivolge particolare attenzione alle necessità degli Stati ACP meno sviluppati.
4. Il Centro è sotto l'autorità del Comitato degli Ambasciatori. Il Comitato degli Ambasciatori stabilisce le norme di funzionamento e le procedure di adozione del bilancio del Centro. Il bilancio è finanziato in conformità delle norme previste nella presente convenzione in materia di cooperazione finanziaria e tecnica.
5. a) Il Centro è diretto da un direttore nominato dal Comitato degli Ambasciatori.
b) Il direttore del Centro è assistito da un personale assunto nei limiti previsti dal bilancio adottato dal Comitato degli Ambasciatori.
c) Il direttore del Centro rende conto delle attività del Centro al Comitato degli Ambasciatori.
6. a) Per assistere sul piano tecnico e scientifico il direttore del Centro nella determinazione delle soluzioni adatte dei problemi cui devono far fronte gli Stati ACP, in particolare per migliorare il loro accesso all'informazione, alle innovazioni tecniche, alla ricerca e alla formazione nel settore dello sviluppo agricolo e rurale; nonché nella definizione dei programmi di attività del Centro è istituito un Comitato consultivo, composto su base paritetica di esperti dello sviluppo agricolo e rurale.
b) I membri del Comitato consultivo sono nominati dal Comitato degli Ambasciatori secondo le procedure e i criteri da questo stabiliti.

Capitolo 2Lotta contro la siccità e la desertificazione

ARTICOLO 38

1. Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono che l'esistenza fisica, economica e politica di taluni Stati ACP è minacciata da una siccità endemica e da una sempre maggiore desertificazione, che annullano tutti gli sforzi di sviluppo, in particolare l'obiettivo prioritario dell'autosufficienza e della sicurezza alimentare.
2. Le due parti convengono che la lotta contro la siccità e la desertificazione costituisce per vari Stati ACP un imperativo pressante per il successo di qualsiasi impresa di sviluppo.
3. Lo stesso vale, a più o meno breve scadenza, per gli Stati limitrofi delle zone colpite, per i quali tale fenomeno rappresenta una minaccia reale per il loro fragile equilibrio socioecologico.

ARTICOLO 39

Le due parti riconoscono che l'arresto della degradazione del patrimonio fondiario e forestale, il ripristino degli equilibri ecologici, la salvaguardia e lo sfruttamento razionale delle risorse naturali costituiscono, tra l'altro, obiettivi fondamentali che gli Stati ACP interessati si sforzano di conseguire con l'appoggio della Comunità, soprattutto per migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni.

ARTICOLO 40

1. L'ampiezza nello spazio e nel tempo del fenomeno e l'entità dei mezzi da porre in atto fanno sì che le azioni da realizzare rientrino nell'ambito di politiche globali di lunga durata, ideate ed attuate dagli Stati ACP sul piano nazionale, regionale e internazionale nel contesto di uno sforzo di solidarietà internazionale.

2. A tal fine, le due parti convengono di porre l'accento sulla realizzazione di azioni tematiche appoggiate, oltre che dai mezzi della presente convenzione, da tutti gli altri mezzi che devono essere mobilitati.

3. Il risanamento della situazione e lo sviluppo duraturo dei paesi colpiti o minacciati da queste calamità richiedono un'autentica politica che favorisca il ristabilimento del processo di equilibrio dell'ambiente naturale attraverso un migliore controllo dell'acqua e la lotta contro le pratiche alla base del fenomeno di desertificazione.

ARTICOLO 41

Le azioni da intraprendere, appoggiate eventualmente dalla ricerca, riguardano in particolare :

- 1) il miglioramento della conoscenza e della previsione dei fenomeni della desertificazione attraverso l'osservazione dell'evoluzione del terreno, lo sfruttamento dei risultati acquisiti e una migliore comprensione delle trasformazioni dell'ambiente umano nel tempo e nello spazio ;
- 2) l'inventario delle falde freatiche e della loro capacità di ricarica ai fini di una migliore prevedibilità delle disponibilità idriche, lo sfruttamento delle acque superficiali e delle acque sotterranee, il miglioramento della gestione di tali risorse per il soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni e del bestiame, nonché il miglioramento delle condizioni di previsione meteorologica ;
- 3) l'instaurazione di un sistema di prevenzione e di lotta contro gli incendi della savana e il disboscamento.

ARTICOLO 42

L'accelerazione del processo di ripristino dell'equilibrio ecologico implica in particolare l'introduzione di un aspetto "lotta contro la siccità e la desertificazione" in tutte le azioni di sviluppo agricolo e rurale e comporta tra l'altro :

- 1) - l'estensione dei sistemi agroforestali che conciliano l'attività agricola e forestale, la ricerca e lo sviluppo delle specie vegetali meglio adattate alle condizioni locali ;
 - l'introduzione di tecniche adeguate per aumentare e mantenere la produttività dei terreni con vocazione agricola, delle terre coltivabili e dei pascoli naturali al fine di controllare le varie forme di erosione ;
 - il recupero dei terreni degradati grazie ad azioni di rimboschimento o di sistemazione delle terre che devono beneficiare di operazioni di manutenzione che coinvolgano, per quanto possibile, le popolazioni e le amministrazioni interessate, allo scopo di salvaguardare i progressi compiuti ;
- 2) lo sviluppo di azioni che consentano di risparmiare il legname come fonte di energia, attraverso l'intensificazione della ricerca, l'applicazione e la divulgazione delle fonti di energia nuove e rinnovabili, quali l'energia eolica, solare e biologica, nonché l'utilizzazione di fonti di calore migliorate che abbiano un rendimento termico più elevato ;

- 3) la sistemazione e la gestione delle risorse forestali attraverso la realizzazione a livello nazionale e/o regionale di piani di gestione forestale per ottimizzare lo sfruttamento delle risorse forestali ;
- 4) il proseguimento delle azioni di sensibilizzazione e formazione permanenti delle popolazioni interessate in merito ai fenomeni della siccità e della desertificazione, nonché la vulgarizzazione dei possibili mezzi di lotta.

ARTICOLO 43

La Comunità fornisce il proprio contributo agli sforzi compiuti dagli Stati ACP sul piano nazionale, regionale ed internazionale, nonché alle azioni intraprese dalle organizzazioni intergovernative e non governative nell'ambito delle opzioni e priorità nazionali e intergovernative.

Capitolo 3Cooperazione in materia di prodotti di base agricoli

ARTICOLO 44

In considerazione della situazione di estrema dipendenza delle economie di gran parte degli Stati ACP dalle esportazioni di prodotti di base agricoli e dato il deterioramento della posizione delle esportazioni provenienti dagli Stati ACP constatato sui mercati di tali prodotti e connesso alle fluttuazioni eccessive dei loro prezzi sul mercato mondiale, le parti contraenti esprimono la volontà di proseguire, rafforzare ed intensificare la propria cooperazione in questo settore.

ARTICOLO 45

A questo fine nel settore dei prodotti agricoli di base, la cooperazione deve essere concepita ed attuata a sostegno delle politiche o strategie definite dagli Stati ACP e mirare in particolare a :

- sostenere l'azione degli Stati ACP diretta a ristabilire e migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione e comportante sforzi in materia di ricerca, formazione, investimento, approvvigionamento, produzione di inputs e divulgazione nonché altre attività in settori quali il credito, l'immagazzinamento e la conservazione, i trasporti, ecc.

- aiutare la diversificazione della produzione nell'intento di ridurre la dipendenza dall'esterno e permettere un maggiore adattamento alla domanda del mercato ;

- incoraggiare la trasformazione locale atta a creare un valore aggiunto in condizioni economicamente valide ;
- suscitare azioni specifiche volte a facilitare la commercializzazione dei prodotti ACP ;
- contribuire alla formazione degli operatori ACP per meglio utilizzare i vari meccanismi dei mercati internazionali dei prodotti di base ;
- stimolare e stabilizzare il settore dei prodotti di base agricoli all'interno delle economie degli Stati ACP ;
- incoraggiare un maggior flusso di investimenti privati in questo settore.

ARTICOLO 46

Per conseguire tali obiettivi le parti contraenti convengono :

- a) d'intraprendere un'azione concertata che faciliti la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione nel settore dei prodotti agricoli di base ;
- b) di adoperarsi per creare le condizioni più propizie per lo sviluppo della produzione e il miglioramento della commercializzazione ;
- c) di impiegare giudiziosamente i vari strumenti e risorse della presente convenzione che possono servire a questo settore.

ARTICOLO 47

In considerazione dell'entità e della persistenza dei problemi attinenti ai prodotti agricoli di base, le due parti convengono di far sì che la cooperazione in questo campo sia seguita in modo continuo ed approfondito. A tal fine convengono di istituire un "Comitato dei prodotti agricoli di base" con il compito di :

- a) seguire l'applicazione generale della presente convenzione nel settore dei prodotti agricoli di base ;
- b) esaminare tutti i problemi generali relativi al commercio ACP/CEE dei prodotti di base sottoposti dai sottocomitati competenti previsti dalla presente convenzione ;
- c) raccomandare azioni atte a risolvere tali problemi.

ARTICOLO 48

Il Comitato dei prodotti agricoli di base, il cui regolamento interno è adottato dal Consiglio dei Ministri, è composto da rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità, designati dal medesimo Consiglio dei Ministri. I lavori del Comitato sono soggetti alla supervisione del Comitato degli Ambasciatori conformemente all'articolo 272, paragrafo 2. Esso si riunisce in genere una volta ogni trimestre e se il Consiglio dei Ministri decide in tal senso, secondo le disposizioni dell'articolo 270, esso si riunisce a livello ministeriale.

ARTICOLO 49

Ci si adopera per intensificare le consultazioni tra gli Stati ACP e la Comunità nelle sedi e nelle organizzazioni internazionali aventi il compito di stabilizzare i mercati dei prodotti agricoli di base. A tal fine si può procedere a scambi di idee, a richiesta dell'una o dell'altra parte, quando si prevedano la conclusione o il rinnovo di un accordo internazionale concernente un prodotto agricolo di base. Con tali scambi di idee si mira a prendere in considerazione gli interessi di ciascuna parte se sono prospettati la conclusione o il rinnovo di un accordo.

TITOLO IISVILUPPO DELLA PESCA

ARTICOLO 50

Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono l'urgente necessità di promuovere lo sviluppo delle risorse ittiche degli Stati ACP per contribuire allo sviluppo della pesca nel suo insieme e per stabilire un settore di reciproco interesse per i loro rispettivi settori economici.

La cooperazione in questo settore ha per obiettivo l'utilizzazione ottimale delle risorse ittiche degli Stati ACP ed il riconoscimento, allo stesso tempo, del diritto degli Stati senza sbocco sul mare a partecipare allo sfruttamento delle risorse della pesca marittima e del diritto degli Stati costieri ad esercitare la propria giurisdizione sulle risorse biologiche marine della propria zona economica esclusiva, in conformità del diritto internazionale vigente, in particolare delle conclusioni della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

ARTICOLO 51

Per favorire lo sviluppo dello sfruttamento delle risorse ittiche degli Stati ACP, il settore della pesca beneficia di tutti i meccanismi di assistenza e cooperazione previsti dalla presente convenzione ed in particolare dell'assistenza finanziaria e tecnica, secondo le modalità stabilite nel titolo III della terza parte della presente convenzione.

Gli obiettivi prioritari di tale cooperazione sono i seguenti :

- incoraggiare lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche degli Stati ACP e delle risorse di alto mare per le quali gli Stati ACP e la CEE hanno interessi comuni ;
- aumentare il contributo della pesca allo sviluppo rurale valorizzando il ruolo della pesca in materia di rafforzamento della sicurezza alimentare e di miglioramento dell'alimentazione e del livello di vita rurale ;
- aumentare il contributo della pesca allo sviluppo industriale grazie all'aumento delle catture, della produzione e dell'esportazione.

ARTICOLO 52

L'aiuto della Comunità allo sviluppo della pesca comprende, tra l'altro, un sostegno ai settori seguenti :

- a) la produzione dei prodotti della pesca, compreso l'acquisto di navi, attrezzature e materiale per la pesca, lo sviluppo dell'infrastruttura necessaria alle comunità rurali di pescatori e all'industria della pesca, ed il sostegno ai progetti di acquacoltura, in particolare mediante apertura di speciali linee di credito a favore di appositi organismi ACP incaricati di far pervenire i prestiti alle persone interessate ;
- b) la gestione e la protezione delle attività di pesca, compresa la valutazione delle riserve ittiche e del potenziale dell'acquacoltura ; il miglioramento della gestione e del controllo dell'ambiente e lo sviluppo della capacità degli Stati ACP costieri di gestire le risorse ittiche della loro zona economica esclusiva ;
- c) la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, compreso lo sviluppo delle attrezzature e delle operazioni di trasformazione, cattura, distribuzione e commercializzazione ; la riduzione delle perdite successive alla cattura e la promozione di programmi volti ad incrementare l'uso del pesce e l'alimentazione a base di prodotti della pesca.

ARTICOLO 53

La cooperazione in materia di sviluppo delle risorse della pesca deve rivolgere particolare attenzione alle esigenze di formazione dei cittadini ACP in tutti i settori della pesca, allo sviluppo e al potenziamento delle capacità di ricerca degli Stati ACP nonché alla promozione della collaborazione fra Stati ACP e a livello regionale nella gestione e nello sviluppo della pesca.

ARTICOLO 54

Gli Stati ACP e la CEE riconoscono la necessità di cooperare o direttamente o su base regionale, o all'occorrenza tramite organizzazioni internazionali per promuovere la conservazione e l'utilizzazione ottimale delle risorse biologiche marine.

ARTICOLO 55

La Comunità e gli Stati ACP riconoscono agli Stati costieri il diritto di esercitare diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse ittiche della loro zona economica esclusiva in conformità del vigente diritto internazionale. Gli Stati ACP riconoscono il ruolo che le flotte di pesca degli Stati membri della CEE, legalmente operanti nelle acque soggette a giurisdizione ACP, possono svolgere in materia di partecipazione nello sviluppo economico del potenziale di pesca ACP e più in generale nello sviluppo economico degli Stati ACP costieri. Gli Stati ACP si dichiarano pertanto disposti a negoziare con la Comunità accordi di pesca suscettibili di assicurare, per le attività di pesca delle navi battenti bandiera di Stati membri della Comunità, condizioni soddisfacenti per ambe le parti.

Nel concludere o nell'applicare tali accordi, gli Stati ACP non opereranno discriminazioni nei confronti della Comunità o tra i suoi Stati membri, fermi restando gli accordi speciali stipulati tra paesi in sviluppo di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di pesca reciproci ; dal canto suo, la Comunità non opererà discriminazioni nei confronti degli Stati ACP.

ARTICOLO 56

Se degli Stati ACP situati nella stessa subregione in cui sono situati territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in seguito denominato "trattato", desiderano esercitare attività di pesca nella zona di pesca corrispondente, la Comunità e gli Stati ACP interessati avviano negoziati per la conclusione di un accordo di pesca nello spirito dell'articolo 55, tenendo conto della situazione specifica di detti territori nella sottoregione e dell'obiettivo di rafforzare la cooperazione regionale tra questi ultimi e gli Stati ACP vicini.

ARTICOLO 57

La Comunità e gli Stati ACP riconoscono il valore di un'impostazione regionale per quanto riguarda l'accesso alle zone di pesca e incoraggeranno le iniziative degli Stati ACP costieri intese alla conclusione di accordi armonizzati per l'accesso delle navi alle zone di pesca.

ARTICOLO 58

La Comunità e gli Stati ACP convengono di prendere tutte le misure idonee ad assicurare l'efficacia degli sforzi di cooperazione in materia di pesca nell'ambito della presente convenzione, tenendo in particolare conto della dichiarazione comune sull'origine dei prodotti della pesca.

Per quanto riguarda l'esportazione dei prodotti della pesca verso i mercati della Comunità si terrà debitamente conto dell'articolo 284.

ARTICOLO 59

Le condizioni soddisfacenti per ambe le parti, menzionate all'articolo 55, riguardano in particolare la natura e l'entità delle contropartite di cui gli Stati ACP interessati beneficeranno nel quadro degli accordi bilaterali.

Tali contropartite si aggiungeranno a tutti i contributi per progetti nel settore della pesca eseguiti in applicazione del titolo III della terza parte della presente convenzione.

Tali contropartite saranno fornite in parte dalla Comunità in quanto tale e in parte dagli armatori sotto forma di compensazioni finanziarie, comprendenti diritti per licenze ed eventualmente altri elementi concordati dalle parti all'accordo di pesca, quali sbarco obbligatorio di parte delle catture, impiego di cittadini degli Stati ACP, presenza a bordo di osservatori, trasferimento di tecnologie, aiuti per ricerca e formazione.

Tali contropartite dipenderanno dall'entità e dal valore delle possibilità di pesca offerte nella zona economica esclusiva degli Stati ACP interessati.

Per quanto riguarda la pesca delle specie fortemente migratorie, la natura delle rispettive obbligazioni risultanti dagli accordi, comprese le contropartite finanziarie, dovrà tener conto del carattere particolare di tale pesca.

La Comunità prende tutte le misure necessarie affinché le sue navi si conformino alle disposizioni degli accordi negoziati, nonché alla legislazione e ai regolamenti dello Stato ACP interessato.

TITOLO IIISVILUPPO INDUSTRIALE

ARTICOLO 60

La Comunità e gli Stati ACP, riconoscendo che l'industrializzazione svolge una funzione motrice per la promozione di uno sviluppo economico e sociale equilibrato e diversificato e per la creazione di condizioni favorevoli all'autonomia collettiva degli Stati ACP, convengono di promuovere lo sviluppo industriale negli Stati ACP per offrire loro un quadro che possa potenziare i loro sforzi di sviluppo e aumentare la loro partecipazione al commercio mondiale.

ARTICOLO 61

La cooperazione industriale tra la Comunità e gli Stati ACP mira, in particolare, a sfruttare pienamente, modernizzando le loro società, le risorse umane e naturali degli Stati ACP, creare posti di lavoro, generare e diffondere il reddito, facilitare il trasferimento e l'adattamento delle tecnologie alle condizioni ed esigenze specifiche degli Stati ACP, e favorire le complementarità tra i vari settori industriali, come pure tra questi e il settore rurale, per utilizzarne appieno le potenzialità e promuovere nuove relazioni di complementarità dinamica nel settore industriale tra la Comunità e gli Stati ACP.

La cooperazione industriale tiene conto della necessità di creare e rafforzare condizioni ambientali economiche, tecniche, sociali ed istituzionali propizie all'industrializzazione. Tale cooperazione pone l'accento sullo sviluppo di qualsiasi tipo di industrie appropriate, sulla formazione e sulla cooperazione tra imprese degli Stati membri della Comunità e quelle degli Stati ACP.

Nel perseguire questi obiettivi le parti contraenti attuano, oltre alle disposizioni specifiche concernenti la cooperazione industriale, quelle relative al regime degli scambi, alla promozione commerciale dei prodotti ACP e agli investimenti privati.

ARTICOLO 62

Per l'attuazione della cooperazione industriale, la Comunità contribuisce alla realizzazione dei programmi, progetti ed azioni che le sono presentati ad iniziativa o con l'accordo degli Stati ACP. Essa si serve a tal fine di tutti i mezzi previsti nella presente convenzione e segnatamente di quelli di cui dispone per la cooperazione finanziaria e tecnica, in particolare dei mezzi di competenza della Banca europea di investimento, in seguito denominata "Banca", senza pregiudizio delle azioni dirette ad aiutare gli Stati ACP a mobilitare finanziamenti da altre fonti.

L'attuazione dei programmi, progetti ed azioni di cooperazione industriale comportanti un finanziamento della Comunità è effettuata in conformità del titolo III della terza parte della presente convenzione, tenendo conto delle caratteristiche proprie agli interventi nel settore industriale.

ARTICOLO 63

La Comunità offre agli Stati ACP il proprio appoggio per migliorare il loro quadro istituzionale, rafforzare gli organismi di finanziamento, creare, rinnovare o migliorare le infrastrutture connesse all'industria e sostenere i loro sforzi diretti all'integrazione delle strutture industriali e dei mercati regionali e interregionali.

ARTICOLO 64

In base alla richiesta di uno Stato ACP, la Comunità fornisce l'assistenza necessaria richiesta nel settore della formazione industriale a tutti i livelli e in particolare per la valutazione delle esigenze di formazione industriale e l'elaborazione di programmi corrispondenti, la creazione e il funzionamento di istituzioni ACP nazionali o regionali di formazione industriale, la formazione di cittadini ACP in istituzioni appropriate, la formazione sul luogo di lavoro, sia nella Comunità che negli Stati ACP, nonché la cooperazione tra istituzioni di formazione industriale della Comunità e degli Stati ACP, tra istituzioni di formazione industriale degli Stati ACP e tra queste ultime e quelle di altri paesi in sviluppo.

ARTICOLO 65

La Comunità apporta il proprio sostegno alla creazione ed espansione di qualsiasi tipo di imprese vitali che gli Stati ACP considerino importanti per i loro obiettivi di sviluppo.

La Comunità e gli Stati ACP pongono un accento particolare sul rinnovamento, la rivalorizzazione, il risanamento o la ristrutturazione delle capacità industriali esistenti e vitali, ma provvisoriamente non operanti o non performanti, come pure sulla manutenzione di impianti ed imprese e, a tal fine, la cooperazione industriale concerne segnatamente l'assistenza all'avviamento o al rinnovamento delle imprese e la formazione corrispondente, a tutti i livelli.

Particolare attenzione è accordata :

- alle industrie di trasformazione interna delle materie prime degli Stati ACP ;
- alle agro-industrie ;
- alle industrie d'integrazione idonee a creare connessioni tra i vari settori dell'economia ;
- alle industrie aventi effetti favorevoli sull'occupazione, sulla bilancia commerciale e sull'integrazione regionale.

Il finanziamento da parte della Comunità è assicurato prioritariamente da prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e da capitali di rischio, che sono i modi di finanziamenti specifici per le imprese industriali.

ARTICOLO 66

Nell'interesse comune, la Comunità contribuisce allo sviluppo della cooperazione interaziendale ACP-CEE e intra-ACP mediante attività di informazione e di promozione industriale.

Tali attività hanno lo scopo di intensificare lo scambio regolare di informazioni, organizzare nel settore industriale i necessari contatti tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Comunità e degli Stati ACP, effettuare studi in particolare di fattibilità, facilitare la creazione e il funzionamento di organismi ACP di promozione industriale ed incoraggiare la conclusione di investimenti, di contratti di sotto-trattamento e qualsiasi altra forma di cooperazione industriale tra imprese degli Stati membri della Comunità ed imprese degli Stati ACP.

ARTICOLO 67

La Comunità contribuisce alla creazione e allo sviluppo di piccole e medie imprese artigianali, commerciali, di servizi ed industriali, data la funzione essenziale che esse svolgono nei settori moderni e informali, attraverso la creazione di un tessuto economico diversificato, nello sviluppo generale degli Stati ACP e in considerazione dei vantaggi che esse offrono sul piano dell'acquisizione di competenze professionali, di un trasferimento integrato e adattato di tecnologie appropriate, nonché di un impiego ottimale della manodopera locale. Essa può anche contribuire alla valutazione settoriale e all'elaborazione di programmi di intervento, alla creazione di infrastrutture appropriate e al rafforzamento e funzionamento di organismi di informazione, promozione, inquadramento, formazione, credito o garanzia e di trasferimento di tecnologie.

La Comunità e gli Stati ACP incoraggiano la cooperazione e i contatti tra le piccole e medie imprese degli Stati membri e degli Stati ACP.

ARTICOLO 68

Allo scopo di aiutare gli Stati ACP a sviluppare la loro base tecnologica e le loro capacità interne di sviluppo scientifico e tecnologico e per facilitare l'acquisizione, il trasferimento e l'adattamento della tecnologia in condizioni che permettano di trarne il massimo vantaggio e di ridurre al minimo i costi, la Comunità è disposta, mediante gli strumenti della cooperazione finanziaria e tecnica, a contribuire in particolare :

- a) alla creazione e al rafforzamento di infrastrutture scientifiche e tecniche connesse con l'industria degli Stati ACP ;
- b) all'elaborazione e all'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo ;
- c) all'individuazione e alla creazione di possibilità di collaborazione tra organismi di ricerca, istituti di studi superiori e imprese degli Stati ACP, della Comunità, degli Stati membri e di altri paesi ;
- d) all'elaborazione e alla promozione di attività intese a consolidare le tecnologie locali appropriate e ad acquisire tecnologie straniere adeguate, in particolare quelle di altri paesi in sviluppo ;

- e) all'individuazione, valutazione e acquisizione della tecnologia industriale, compreso il negoziato per l'acquisizione, a condizioni favorevoli, di tecnologie brevetti e altre proprietà industriali straniere, in particolare mediante il finanziamento e/o tramite altre idonee intese con imprese e organismi situati nella Comunità ;
- f) alla fornitura agli Stati ACP di servizi di consulenza per l'elaborazione di regolamentazioni che disciplinano il trasferimento della tecnologia e per la comunicazione delle informazioni disponibili, in particolare per quanto riguarda le condizioni dei contratti relativi alla tecnologia, i tipi e le fonti di tecnologia nonché l'esperienza degli Stati ACP e degli altri paesi nell'utilizzazione di talune tecnologie ;
- g) alla promozione della cooperazione tecnologica tra gli Stati ACP e tra questi ultimi e altri paesi in sviluppo per utilizzare nel miglior modo tutte le possibilità scientifiche e tecniche particolarmente appropriate che tali Stati potessero detenere ;
- h) a facilitare per quanto possibile l'accesso e l'utilizzazione delle fonti di documentazione e di altre fonti di dati disponibili nella Comunità.

ARTICOLO 69

Per consentire agli Stati ACP di trarre pieno profitto dal regime degli scambi e dalle altre disposizioni della presente convenzione, sono realizzate azioni di promozione per la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP, tanto sul mercato della Comunità quanto sugli altri mercati esteri, anche per stimolare e sviluppare gli scambi di prodotti industriali tra Stati ACP. Queste azioni concerneranno in particolare gli studi di mercato, la commercializzazione, la qualità e la normalizzazione di manufatti, in conformità degli articoli 190 e 191 e in considerazione degli articoli 95 e 96.

ARTICOLO 70

1. Un Comitato per la cooperazione industriale, posto sotto il controllo del Comitato degli Ambasciatori, è incaricato di :

- a) fare il punto sull'andamento del programma globale di cooperazione industriale risultante dalla presente convenzione e, se necessario, presentare raccomandazioni al Comitato degli Ambasciatori ;
- b) studiare i problemi e le questioni di politica di cooperazione industriale che gli vengono presentati dagli Stati ACP o dalla Comunità, e formulare qualsiasi proposta appropriata ;

- c) organizzare, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, un esame delle tendenze delle politiche industriali degli Stati ACP e degli Stati membri, nonché degli sviluppi della situazione industriale mondiale, al fine di scambiare le informazioni necessarie per migliorare la cooperazione industriale e facilitare lo sviluppo industriale degli Stati ACP ;
- d) definire la strategia generale del Centro per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 71, nominarne il direttore e il direttore aggiunto, designarne i membri del consiglio di amministrazione, designarne i due revisori dei conti, ripartirne su base annuale la dotazione finanziaria globale prevista all'articolo 73, paragrafo 4 ed esaminare, in base alla relazione annuale del Centro, l'utilizzazione di queste risorse, al fine di valutare la conformità delle attività del Centro con gli obiettivi assegnatigli dalla presente convenzione e riferire al Comitato degli Ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri ;
- e) espletare tutti gli altri compiti che gli saranno affidati dal Comitato degli Ambasciatori.

2. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono adottate dal Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 71

Il Centro per lo sviluppo industriale contribuisce alla creazione ed al rafforzamento delle imprese industriali degli Stati ACP, specialmente incoraggiando le iniziative degli operatori economici della Comunità e degli Stati ACP.

Quale pratico strumento operativo, il Centro apporta assistenza all'individuazione, promozione e attuazione dei progetti industriali economicamente validi che rispondono alle esigenze degli Stati ACP, tenendo conto in particolare delle possibilità dei mercati interni ed esterni per la trasformazione di materie prime locali, servendosi nel contempo, in modo ottimale, dei fattori di produzione di cui sono dotati gli Stati ACP.

Nell'ambito degli sforzi per aiutare a creare e potenziare imprese industriali negli Stati ACP, il Centro prende le misure appropriate, nei limiti delle sue risorse e delle sue funzioni, nel settore del trasferimento e dello sviluppo della tecnologia, della formazione e dell'informazione industriali.

Per attuare le suddette funzioni, il Centro si ispira ad un principio di selettività accordando la priorità alle piccole e medie imprese industriali, alle operazioni di rinnovamento e al pieno sfruttamento delle capacità industriali valide esistenti. Esso pone particolarmente l'accento sulle possibilità di imprese comuni e subappalti.

Le attività del Centro vengono intraprese in stretta cooperazione con gli Stati ACP, gli Stati membri nonché la Commissione e la Banca, nell'ambito delle competenze rispettive. Le attività del Centro formano oggetto di valutazioni periodiche.

ARTICOLO 72

Nel quadro degli obiettivi fissati all'articolo 71, è compito del Centro :

- a) raccogliere e diffondere tutte le informazioni sull'evoluzione dei settori industriali nella Comunità e negli Stati ACP ;
- b) realizzare studi, studi di mercato e valutazioni nonché raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sulle condizioni e possibilità di cooperazione industriale, in particolare sull'ambiente economico e sul trattamento che i potenziali investitori possono attendersi, come pure sulle possibilità di progetti industriali vitali ;
- c) identificare i responsabili delle politiche industriali, i promotori e gli operatori economici e finanziari della Comunità e degli Stati ACP ed organizzare e facilitare qualsiasi forma di contatto e gli incontri tra loro ;
- d) realizzare studi e valutazioni intesi a porre in risalto le possibilità concrete di cooperazione industriale con la Comunità al fine di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP e di facilitare la realizzazione di tali azioni ;
- e) fornire informazioni ed anche servizi di consulenza e competenze tecniche specifiche, ivi compresi gli studi di fattibilità, per accelerare la creazione o il rinnovamento di imprese industriali ;
- f) individuare partner potenziali degli Stati ACP e della Comunità per effettuare investimenti comuni e prestare assistenza per il controllo e l'attuazione ;

- g) individuare e valutare, in base al fabbisogno indicato dagli Stati ACP, le possibilità di una formazione industriale, principalmente sul luogo di lavoro, che risponda alle esigenze sia delle imprese industriali già esistenti che di quelle progettate negli Stati ACP, e, se necessario, partecipare alla loro attuazione ;
- h) individuare, riunire, valutare e fornire informazioni e pareri in materia di acquisizione, adattamento e sviluppo di adeguate tecnologie industriali relative a progetti concreti e, se necessario, portare assistenza per l'attuazione di progetti pilota ;
- i) individuare progetti economicamente vitali negli Stati ACP, istruirli, valutarli, promuoverli e contribuire alla loro attuazione ;
- j) contribuire, in casi appropriati, alla promozione della commercializzazione sul posto e sui mercati degli altri Stati ACP e della Comunità di manufatti ACP per favorire l'utilizzazione ottimale delle capacità industriali installate o da creare ;
- k) individuare e fornire informazioni sulle possibili fonti di finanziamento e, se del caso, fornire assistenza alla mobilitazione di finanziamenti provenienti da tali fonti per progetti industriali negli Stati ACP.

ARTICOLO 73

1. Il Centro è diretto da un direttore, assistito da un direttore aggiunto, entrambi nominati dal Comitato di cooperazione industriale.
2. Un consiglio di amministrazione paritetico è incaricato di :
 - a) consigliare ed appoggiare il direttore per l'impulso da imprimere al Centro, la sua animazione e direzione ;
 - b) prendere le seguenti decisioni ;
 - approvare i bilanci e i conti annuali,
 - definire i programmi d'attività pluriennali ed annuali,
 - approvare la relazione annuale,
 - stabilire le strutture organizzative, la politica del personale e l'organigramma ;
 - c) trasmettere una relazione annuale al Comitato di cooperazione industriale.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da persone dotate di grande esperienza nei settori industriale o bancario privati o pubblici o nella pianificazione e promozione dello sviluppo industriale. Esse sono scelte intuitu personae in funzione delle loro qualifiche fra i cittadini degli Stati parti della presente convenzione, e sono nominate dal Comitato alle condizioni da quest'ultimo definite. Ai lavori del consiglio partecipano un rappresentante della Commissione e un rappresentante della Banca. Il Centro è responsabile del segretariato.
4. La Comunità contribuisce al finanziamento del bilancio del Centro mediante una dotazione a parte, fino a un massimo di 40 milioni DI ECU, prelevata sugli importi destinati, ai sensi dell'articolo 112, al finanziamento dei progetti di cooperazione regionale.
5. Due commissari ai conti verificano la gestione finanziaria del Centro.
6. Lo statuto del Centro, il regolamento finanziario, il regime applicabile al personale e il regolamento interno del Centro sono adottati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato degli Ambasciatori, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

ARTICOLO 74

Nell'applicazione del presente titolo, la Comunità rivolge particolare attenzione alle necessità e ai problemi specifici degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare e insulari, particolarmente nei seguenti settori :

- trasformazione delle materie prime ;
- sviluppo, trasferimento e adeguamento di tecnologia ;
- sviluppo e finanziamento di azioni a favore delle piccole e medie imprese industriali ;
- sviluppo delle infrastrutture industriali e delle risorse minerarie ed energetiche ;
- formazione adeguata nei settori scientifici e tecnici.

Il Centro per lo sviluppo industriale rivolge particolare attenzione ai problemi specifici che si presentano in merito alla promozione delle attività di industrializzazione negli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare e insulari.

A richiesta di uno o più Stati ACP meno sviluppati, il Centro accorda una particolare assistenza per individuare sul posto, istruire, valutare, preparare, promuovere ed aiutare l'attuazione dei progetti industriali in questo o in questi Stati ACP.

TITOLO IVSVILUPPO DEL POTENZIALE MINERARIO E ENERGETICO

ARTICOLO 75

Data la gravità della situazione energetica nella maggioranza degli Stati ACP, dovuta in parte alla crisi provocata in numerosi paesi dalla dipendenza dalle importazioni di prodotti petroliferi e dalla crescente rarefazione della legna da ardere, gli Stati ACP e la Comunità convengono di cooperare in questo settore per trovare soluzioni ai loro problemi energetici.

La cooperazione ACP-CEE attribuisce particolare importanza alla programmazione energetica, alle azioni di conservazione e utilizzazione razionale dell'energia, al riconoscimento del potenziale energetico e alla promozione, secondo condizioni tecniche ed economiche adeguate, di fonti di energia nuove e rinnovabili.

ARTICOLO 76

La Comunità e gli Stati ACP riconoscono i vantaggi reciproci della cooperazione nel settore energetico. Questa cooperazione promuove lo sviluppo delle potenzialità energetiche tradizionali e non tradizionali e l'autosufficienza degli Stati ACP e persegue in particolare gli obiettivi seguenti :

- a) favorire lo sviluppo economico grazie alla valorizzazione delle risorse energetiche nazionali e regionali ;
- b) migliorare le condizioni di vita nelle zone urbane e periferiche nonché nelle comunità rurali tenendo conto del fattore energetico nelle varie azioni di cooperazione ;

- c) proteggere l'ambiente naturale in particolare riducendo gli effetti della crescita demografica sul consumo della biomassa, segnatamente per quanto riguarda la legna da ardere.

ARTICOLO 77

Per raggiungere gli obiettivi summenzionati, le azioni di cooperazione energetica possono, a richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati, concentrarsi :

- a) sulla riunione, analisi e diffusione di informazioni adeguate ;
- b) sul rafforzamento della gestione e del controllo, da parte degli Stati ACP, delle loro risorse energetiche, conformemente ai loro obiettivi di sviluppo, per permettere loro di valutare l'offerta e la domanda in materia di energia e per giungere ad una pianificazione energetica strategica mediante, tra l'altro, un aiuto alla programmazione energetica e un'assistenza tecnica ai servizi responsabili dell'impostazione e dell'esecuzione delle politiche energetiche ;
- c) sull'analisi delle implicazioni, nel settore energetico, dei programmi e progetti di sviluppo, tenendo conto dei risparmi di energia da realizzare e delle possibilità di sostituzione delle fonti primarie in particolare ricorrendo alle energie nuove e rinnovabili ;
- d) sull'attuazione di adeguati programmi di azioni, basati su piccoli e medi progetti di sviluppo energetico in particolare in materia di risparmio e di sostituzione della legna da ardere ;

- e) sullo sviluppo del potenziale di investimento per l'esplorazione e lo sviluppo di fonti di energia nazionali e regionali nonché per lo sviluppo di siti di produzione energetica eccezionale che consentano l'insediamento di industrie ad alta intensità energetica ;
- f) sulla promozione della ricerca, dell'adeguamento e della diffusione delle tecnologie adeguate nonché della formazione necessaria per far fronte alle necessità di manodopera nel settore energetico ;
- g) sul potenziamento delle capacità degli Stati ACP in materia di ricerca e di sviluppo, in particolare per quanto riguarda le fonti di energia nuove e rinnovabili ;
- h) sul riassetto delle infrastrutture di base necessarie alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia ;
- i) sulla promozione della cooperazione fra Stati ACP nel settore energetico, comprese le azioni di cooperazione fra questi Stati ed altri Stati vicini beneficiari di un aiuto della Comunità.

ARTICOLO 78

La cooperazione mineraria ha lo scopo di contribuire allo sviluppo del settore minerario degli Stati ACP interessati per garantire una redditività soddisfacente delle attività minerarie per lo sviluppo globale di tali Stati. Le parti contraenti sottolineano la propria interdipendenza in questo settore e convengono di utilizzare in modo coordinato i diversi mezzi d'azione previsti dalla presente convenzione in questo settore nonché, eventualmente, altri strumenti comunitari.

ARTICOLO 79

A richiesta di uno o più Stati ACP la Comunità intraprende azioni di assistenza tecnica e/o di formazione intese a rafforzare le loro capacità scientifiche e tecniche nei settori geologico e minerario per consentir loro di sfruttare meglio le conoscenze disponibili e di orientare di conseguenza i loro programmi di ricerca e di esplorazione.

ARTICOLO 80

Tenendo conto dei fattori economici a livello nazionale e internazionale ed in un'ottica di diversificazione la Comunità partecipa eventualmente, mediante programmi di aiuto finanziario e tecnico, agli sforzi degli Stati ACP per la ricerca e l'esplorazione mineraria a tutti i livelli, sia in terra che sulla piattaforma continentale quale definita dal diritto internazionale.

Se del caso, la Comunità dà inoltre un aiuto tecnico e finanziario per la creazione negli Stati ACP di fondi di esplorazione nazionali o regionali.

ARTICOLO 81

Al fine di sostenere gli sforzi per la coltivazione delle risorse minerarie degli Stati ACP, la Comunità contribuisce a progetti di riassetto, mantenimento, razionalizzazione e ammodernamento di unità produttive economicamente vitali per renderle più operative e competitive.

Essa contribuisce anche, compatibilmente con le capacità di investimento e di gestione e con l'evoluzione del mercato, all'individuazione, elaborazione e attuazione di nuovi progetti vitali, compresi quelli di piccole e medie dimensioni, considerando particolarmente il finanziamento di studi di fattibilità e di preinvestimento.

Essa sostiene anche gli sforzi degli Stati ACP di rafforzamento delle infrastrutture connesse e coopera all'inserimento delle operazioni minerarie nel tessuto socioeconomico degli Stati in questione.

ARTICOLO 82

Per perseguire gli obiettivi summenzionati la Comunità è disposta ad accordare il proprio contributo tecnico e finanziario per aiutare a mettere in valore il potenziale minerario ed energetico degli Stati ACP secondo le modalità proprie a ciascuno strumento di cui dispone e in conformità alle disposizioni della presente convenzione.

Nel settore della ricerca e degli investimenti preparatori all'attuazione di progetti energetici e minerari, la Comunità può portare un concorso rappresentato da capitali di rischio eventualmente di congiunto con apporti di capitali degli Stati ACP interessati ed altre fonti di finanziamento secondo le modalità fissate all'articolo 199.

Le risorse previste da queste disposizioni possono essere completate, in caso di progetti di interesse reciproco, da :

- a) altre risorse finanziarie e tecniche della Comunità ;
- b) azioni intese alla mobilitazione di capitali pubblici e privati, compreso il cofinanziamento.

ARTICOLO 83

La Banca puo', in conformità del suo statuto, impegnare caso per caso le sue risorse proprie oltre l'importo fissato all'articolo 194 in progetti di investimenti minerari ed energetici riconosciuti di interesse reciproco da parte dello Stato ACP interessato e da parte della Comunità.

TITOLO VTRASPORTI E COMUNICAZIONI

ARTICOLO 84

1. La cooperazione in materia di trasporti è intesa a sviluppare i trasporti stradali e ferroviari, gli impianti portuali e i trasporti marittimi, i trasporti per vie navigabili interne e i trasporti aerei.
2. La cooperazione in materia di comunicazioni è intesa a sviluppare le poste e telecomunicazioni, comprese le radiocomunicazioni.
3. La cooperazione in questi settori persegue più particolarmente gli obiettivi seguenti :
 - a) la creazione di condizioni che favoriscano la circolazione dei beni, dei servizi e delle persone su scala nazionale, regionale e internazionale ;
 - b) la creazione, il rinnovamento, il mantenimento e lo sfruttamento razionale di sistemi basati su criteri costo/efficacia che rispondano alle necessità di sviluppo socioeconomico e che siano adeguati alle necessità degli utilizzatori e alla situazione economica globale degli Stati interessati ;
 - c) una maggiore complementarietà dei sistemi di trasporti e comunicazioni a livello nazionale, regionale e internazionale ;
 - d) l'armonizzazione dei sistemi nazionali ACP, favorendone nel contempo l'adeguamento al progresso tecnologico ;
 - e) la riduzione degli ostacoli ai trasporti e alle comunicazioni interstatali a livello in particolare delle legislazioni, dei regolamenti e delle procedure amministrative.

ARTICOLO 85

1. In tutti i progetti e programmi d'azione in questione si cerca di assicurare un trasferimento adeguato di tecnologie e know-how.
2. Viene rivolta un'attenzione particolare alla formazione dei cittadini ACP in materia di pianificazione, gestione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trasporti e comunicazioni.

ARTICOLO 86

1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza dei servizi di trasporto marittimo che costituiscono un elemento motore dello sviluppo economico e della promozione del commercio tra gli Stati ACP e la Comunità.
2. L'obiettivo della cooperazione in questa materia è assicurare lo sviluppo armonioso di servizi di trasporto marittimo efficaci e sicuri a condizioni economicamente soddisfacenti, agevolando la partecipazione attiva di tutte le parti nell'osservanza del principio di accesso senza restrizioni al traffico su base commerciale.

ARTICOLO 87

1. Le parti contraenti sottolineano l'importanza della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta per le conferenze marittime, e degli strumenti di ratifica che vi si riferiscono, i quali salvaguardano le condizioni di concorrenza nel settore marittimo e offrono, tra l'altro, alle società marittime dei paesi in sviluppo maggiori possibilità di partecipazione al sistema delle conferenze.

2. Le parti contraenti convengono di conseguenza, al momento della ratifica del codice, di prendere rapidamente i necessari provvedimenti per la sua attuazione sul piano nazionale, in conformità con il suo campo d'azione e con le sue disposizioni. La Comunità aiuta gli Stati ACP ad applicare le disposizioni del codice.

3. In conformità con la risoluzione n° 2 allegata al codice di condotta e relativa alle compagnie fuori conferenza, le parti contraenti non impediscono alle compagnie fuori conferenza di operare in concorrenza con una conferenza fintantoché rispettino i principi di una concorrenza leale su base commerciale.

ARTICOLO 88

Nel contesto della cooperazione si seguono con attenzione l'incoraggiamento del movimento efficace dei carichi a tassi aventi un significato economico e commerciale e le aspirazioni degli Stati ACP ad una maggiore partecipazione a tali servizi internazionali di trasporti marittimi. La Comunità riconosce in proposito le aspirazioni degli Stati ACP ad una maggiore partecipazione ai trasporti marittimi alla rinfusa. Le parti contraenti convengono che non si frappongano ostacoli all'accesso concorrenziale al traffico.

ARTICOLO 89

Nel quadro dell'assistenza finanziaria e tecnica per i trasporti marittimi, è accordata particolare attenzione al trasferimento di tecnologie, compreso il trasporto multimodi e quello con containers, alla promozione delle imprese comuni e, in particolare mediante la formazione professionale, all'attuazione di infrastrutture giuridiche e amministrative adeguate e al miglioramento della gestione portuaria, allo sviluppo del trasporto marittimo tra le isole e delle infrastrutture di collegamento e a una cooperazione accresciuta con gli operatori economici.

Per quanto attiene all'assistenza tecnica per le assicurazioni, si applicano le procedure previste nel quadro dello sviluppo del commercio e dei servizi.

ARTICOLO 90

Le parti contraenti si impegnano a promuovere la sicurezza marittima, la sicurezza degli equipaggi e le azioni contro l'inquinamento.

ARTICOLO 91

Per garantire l'attuazione efficace degli articoli da 86 a 90, possono aver luogo consultazioni, a richiesta di una parte contraente, eventualmente alle condizioni previste dalle norme procedurali di cui all'articolo 9.

ARTICOLO 92

1. Nel settore delle comunicazioni, la cooperazione rivolge particolare attenzione allo sviluppo tecnologico appoggiando gli sforzi degli Stati ACP intesi a creare e sviluppare sistemi efficienti. Cio' include studi e programmi concernenti le comunicazioni mediante satellite quando cio' sia giustificato da considerazioni di carattere operativo e più particolarmente a livello regionale e subregionale. La cooperazione comprende anche i mezzi d'osservazione della terra mediante satellite nei settori della meteorologia e della telerilevazione.

2. Particolare importanza è accordata alle telecomunicazioni nelle zone rurali per incoraggiare lo sviluppo economico e sociale di tali zone.

ARTICOLO 93

In tutti i settori relativi ai trasporti e alle comunicazioni viene rivolta particolare attenzione alle specifiche esigenze degli Stati ACP privi di sbocco sul mare e insulari, derivanti dalla loro situazione geografica, nonché alla situazione economica degli Stati ACP meno sviluppati.

ARTICOLO 94

Le azioni di cooperazione nei settori dei trasporti e delle comunicazioni vengono attuate secondo le disposizioni e le procedure stabilite nel titolo III della terza parte della presente convenzione.

TITOLO VISVILUPPO DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI

ARTICOLO 95

Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 129, le parti contraenti intraprendono azioni per lo sviluppo del commercio e dei servizi, dalla fase della concezione alla fase finale di distribuzione dei prodotti.

Scopo di tali azioni è far sì che gli Stati ACP traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente convenzione in materia di cooperazione commerciale, agricola ed industriale e possano partecipare nelle condizioni più favorevoli ai mercati della Comunità ed ai mercati interni, regionali e internazionali, diversificando la gamma ed accrescendo il valore e il volume del commercio degli Stati ACP di beni e servizi.

ARTICOLO 96

1. Nell'ambito degli sforzi volti a promuovere lo sviluppo del commercio e dei servizi, compreso il turismo, oltre allo sviluppo del commercio tra gli Stati ACP e la Comunità, si rivolgerà particolare attenzione alle azioni intese ad aumentare l'autonomia degli Stati ACP, a sviluppare il commercio intra-ACP e a sviluppare la cooperazione regionale sul piano del commercio e dei servizi.

2. Le azioni intraprese a richiesta degli Stati ACP riguardano principalmente i settori seguenti :

- l'attuazione d'una strategia commerciale coerente,
- la formazione e il perfezionamento professionale del personale operante nel settore del commercio e dei servizi,

- la creazione e il potenziamento di organismi che, negli Stati ACP, abbiano per scopo lo sviluppo del commercio e dei servizi,
- l'intensificazione dei contatti e degli scambi d'informazione tra operatori economici, compresa la partecipazione a fiere ed esposizioni,
- il sostegno degli sforzi degli Stati ACP per migliorare la qualità dei loro prodotti, adattarli alle esigenze del mercato e diversificarne gli sbocchi,
- Il sostegno agli sforzi degli Stati ACP per migliorare l'infrastruttura dei servizi, comprese le attrezzature di trasporto e di immagazzinamento.

3. La partecipazione degli Stati ACP meno sviluppati senza sbocco sul mare e insulari, alle varie attività di sviluppo del commercio e dei servizi, compreso il turismo, è incoraggiata con disposizioni speciali, in particolare l'assunzione delle spese per lo spostamento del personale e il trasporto degli oggetti e merci da esporre nella loro partecipazione a fiere ed esposizioni.

ARTICOLO 97

Le azioni per lo sviluppo del commercio e dei servizi comprendono una cooperazione specifica nel settore del turismo. Scopo di tale cooperazione è appoggiare gli sforzi degli Stati ACP intesi a migliorare la prestazione di servizi di questa industria. Viene rivolta particolare attenzione alla necessità di integrare il turismo nella vita sociale, culturale ed economica delle popolazioni, conformemente alle disposizioni degli articoli 116 e 117.

ARTICOLO 98

Conformemente alle modalità e procedure di cui al titolo III della terza parte della convenzione si possono applicare le disposizioni della cooperazione finanziaria e tecnica alle misure per lo sviluppo del turismo a livello sia nazionale che regionale. Oltre ai principali orientamenti stabiliti agli articoli 95 e 96 e alle disposizioni relative allo sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'artigianato previste all'articolo 67, queste misure riguardano, tra l'altro, i settori seguenti :

- lo sviluppo, il rinnovamento e il mantenimento di risorse turistiche, come i siti e i monumenti di importanza nazionale ;
- la formazione di competenze specializzate in materia di pianificazione e sviluppo del turismo ;
- la commercializzazione, compresa la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali, la promozione e la pubblicità ;
- le attività di ricerca e sviluppo connesse con lo sviluppo dell'industria del turismo ;
- la raccolta, l'analisi, la diffusione, e l'utilizzazione, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, di informazioni sul turismo ;
- la cooperazione intra-ACP nel settore del turismo.

ARTICOLO 99

Tra gli strumenti previsti dalla presente convenzione e conformemente agli articoli 95 e 96, l'aiuto allo sviluppo del commercio e dei servizi comprende un'assistenza tecnica per l'insediamento e lo sviluppo d'istituzioni di assicurazione e credito connesse con lo sviluppo del commercio.

ARTICOLO 100

Oltre agli stanziamenti che, nel quadro dei programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 215, possono essere assegnati da ciascuno Stato ACP al finanziamento di azioni per lo sviluppo dei settori menzionati dagli articoli da 95 a 99, il contributo della Comunità al finanziamento di queste azioni quando esse siano di carattere regionale, può raggiungere, nel quadro dei programmi di cooperazione regionale previsti all'articolo 112, l'importo di 60 milioni di ECU.

TITOLO VIICOOPERAZIONE REGIONALE

ARTICOLO 101

La Comunità sostiene gli sforzi degli Stati ACP per promuovere lo sviluppo collettivo e autonomo, sociale, culturale ed economico, nonché una maggiore autosufficienza regionale.

Per rafforzare le capacità collettive degli Stati ACP, la Comunità fornisce un aiuto efficace per conseguire gli obiettivi e realizzare le priorità che gli Stati ACP si sono prefissi nel contesto della cooperazione regionale, compresa la cooperazione interregionale e intra-ACP.

ARTICOLO 102

1. La cooperazione regionale riguarda azioni concordate fra :

- più Stati ACP ;
- uno o più Stati ACP e uno o più Stati, paesi o territori vicini, non ACP ;
- più organismi regionali di cui facciano parte Stati ACP ;
- uno o più Stati ACP e organismi regionali di cui facciano parte Stati ACP.

2. La cooperazione regionale puo' inoltre riguardare le azioni concordate tra due o più Stati ACP e uno o più Stati in sviluppo non ACP e non vicini e, qualora circostanze particolari lo giustifichino, tra un solo Stato ACP e uno o più Stati in sviluppo non ACP e non vicini.

ARTICOLO 103

Nell'ambito della cooperazione regionale viene rivolta particolare attenzione :

- a) alla valutazione e all'utilizzazione delle complementarità dinamiche esistenti e potenziali in tutti i settori appropriati ;
- b) alla massima utilizzazione delle risorse umane ACP, nonché all'esplorazione ottimale e ragionevole, alla conservazione, alla trasformazione e allo sfruttamento delle risorse naturali degli Stati ACP ;
- c) all'accelerazione della diversificazione economica e all'intensificazione della cooperazione e dello sviluppo nelle regioni degli Stati ACP e fra queste regioni ;
- d) alla promozione della sicurezza alimentare ;
- e) al rafforzamento di una rete di legami tra singoli paesi o gruppi di paesi con caratteristiche, affinità e problemi comuni, per risolvere tali problemi ;
- f) allo sfruttamento massimo delle economie di scala in tutti i settori in cui la soluzione regionale si riveli più efficace della soluzione nazionale ;
- g) all'espansione dei mercati degli Stati ACP attraverso la promozione degli scambi commerciali tra Stati ACP, nonché tra Stati ACP e paesi terzi vicini ;
- h) all'integrazione dei mercati degli Stati ACP attraverso la liberalizzazione dei loro scambi e l'eliminazione degli ostacoli tariffari, monetari e amministrativi ;
- i) ad ogni sostegno all'integrazione regionale.

ARTICOLO 104

I progetti e i programmi di azioni di cooperazione regionale, dati gli obiettivi e le caratteristiche che le sono peculiari, sono eseguiti secondo le modalità e le procedure fissate per la cooperazione finanziaria e tecnica, qualora rientrino in quest'ultima.

ARTICOLO 105

La Comunità fornisce un'assistenza finanziaria e tecnica agli organismi regionali esistenti o alla creazione di nuovi organismi regionali qualora si rivelino indispensabili per conseguire gli obiettivi della cooperazione regionale.

ARTICOLO 106

Un'azione si considera regionale quando contribuisce direttamente alla soluzione di un problema di sviluppo comune a più Stati attraverso azioni comuni o azioni nazionali coordinate che soddisfino almeno una delle condizioni seguenti :

- a) per la sua natura o per le sue caratteristiche fisiche, l'azione renda necessario superare le frontiere di uno Stato ACP e non possa essere realizzata da un solo Stato né essere scissa in azioni nazionali che ciascuno Stato può realizzare per proprio conto ;
- b) la formula regionale permetta di realizzare significative economie di scala rispetto alle azioni nazionali ;
- c) l'azione non soddisfi le condizioni di cui alle lettere a) o b), ma i vantaggi e i costi risultanti siano inegualmente ripartiti tra gli Stati che ne beneficiano.

ARTICOLO 107

Fatto salvo l'articolo 106, l'ammontare del contributo della Comunità, a titolo di cooperazione regionale per azioni che potrebbero essere parzialmente realizzate a livello nazionale, è determinato in base agli elementi seguenti :

- a) l'azione rafforza la cooperazione tra gli Stati ACP interessati, a livello di amministrazioni, istituzioni o imprese di detti Stati, tramite organismi regionali o mediante l'eliminazione di ostacoli di natura regolamentare o finanziaria ;
- b) l'azione forma oggetto di impegni reciproci tra più Stati, segnatamente in materia di ripartizione delle realizzazioni, di investimenti e di gestione ;
- c) l'azione è l'espressione regionale di una strategia settoriale.

ARTICOLO 108

1. Le domande di finanziamento a partire dai fondi disponibili a titolo di cooperazione regionale sono formulate da ciascuno Stato ACP partecipante ad un'azione regionale.

2. Qualora un'azione di cooperazione regionale possa, per sua natura, interessare altri Stati ACP, la Commissione, d'intesa con gli Stati che hanno presentato la domanda, informa i suddetti Stati ACP o, se del caso, l'insieme degli Stati ACP. Gli Stati ACP interessati confermano quindi la loro intenzione di partecipare all'azione.

A prescindere da questa procedura, la Commissione esamina senza indugio la domanda di finanziamento purché sia stata presentata da almeno due Stati ACP. La decisione sul finanziamento sarà adottata non appena gli Stati consultati avranno comunicato le loro intenzioni.

3. Qualora un solo Stato ACP sia associato a paesi non ACP alle condizioni previste all'articolo 102, la sua sola domanda è sufficiente.

4. Gli organismi di cooperazione regionale possono formulare domande di finanziamento per una o più azioni specifiche di cooperazione regionale a nome e con l'accordo esplicito degli Stati ACP loro membri.

5. Ciascuna domanda di finanziamento a titolo di cooperazione regionale deve comportare, se del caso, proposte riguardanti :

- a) da un lato, la proprietà dei beni e servizi da finanziare nell'ambito dell'azione, nonché la ripartizione delle responsabilità in materia di funzionamento e di manutenzione ;
- b) dall'altro, la designazione dell'ordinatore regionale e dello Stato o dell'organismo autorizzato a firmare la convenzione di finanziamento a nome di tutti gli Stati o organismi ACP partecipanti.

ARTICOLO 109

Lo Stato o gli Stati ACP o organismi regionali partecipanti ad un'azione regionale con paesi terzi alle condizioni previste all'articolo 102 possono chiedere alla Comunità un finanziamento della parte dell'azione di cui sono responsabili o di una parte proporzionale ai vantaggi che essi traggono dall'azione.

ARTICOLO 110

Qualora un'azione sia finanziata dalla Comunità tramite un organismo di cooperazione regionale, le condizioni del finanziamento applicabili ai beneficiari finali sono convenute tra la Comunità e tale organismo, d'intesa con lo Stato o gli Stati ACP interessati.

ARTICOLO 111

Per promuovere la loro cooperazione regionale, gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano di una priorità nei progetti riguardanti almeno uno Stato ACP meno sviluppato, mentre gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari sono oggetto di particolare attenzione per superare gli ostacoli che frenano il loro sviluppo.

ARTICOLO 112

Dei mezzi finanziari previsti all'articolo 194 per lo sviluppo culturale, economico e sociale degli Stati ACP, un importo di 1.000 milioni di ECU è riservato al finanziamento dei loro progetti e programmi regionali.

ARTICOLO 113

Il campo d'applicazione della cooperazione regionale, tenuto conto dell'articolo 103, include i punti seguenti :

- a) l'agricoltura, lo sviluppo rurale, segnatamente l'autosufficienza e la sicurezza alimentari ;
- b) i programmi in materia di sanità, compresi i programmi per l'istruzione, la formazione, la ricerca e l'informazione connesse alle cure sanitarie di base e alla lotta contro le principali malattie, comprese le principali malattie degli animali ;

- c) la valutazione, lo sviluppo, lo sfruttamento e la preservazione delle risorse della pesca e delle risorse marine, compresa la cooperazione scientifica e tecnica per la sorveglianza delle zone economiche esclusive ;
- d) la preservazione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente attraverso programmi per combattere la desertificazione, l'erosione, la degradazione delle coste e l'inquinamento dei mari, allo scopo di garantire uno sviluppo razionale e ecologicamente equilibrato ;
- e) l'industrializzazione, compresa la creazione di imprese regionali, incluse le imprese interregionali di produzione e di commercializzazione ;
- f) lo sfruttamento delle risorse naturali, segnatamente la produzione e la distribuzione dell'energia ;
- g) i trasporti e le comunicazioni : le reti stradale e ferroviaria, i trasporti per via aerea e per mare, le vie di navigazione interne, i servizi postali e le telecomunicazioni ;
- h) lo sviluppo e l'espansione degli scambi ;
- i) il sostegno ai programmi d'azione attuati dalle organizzazioni professionali e commerciali ACP e ACP/CEE per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti sui mercati esteri ;

- j) l'istruzione e la formazione, la ricerca, la scienza e la tecnologia, l'informazione e la comunicazione, la creazione e il rafforzamento degli istituti di formazione e di ricerca e degli organismi tecnici incaricati degli scambi di tecnologie nonché della cooperazione tra università ;
- k) il turismo, compresi la creazione e il rafforzamento di centri di promozione turistica ;
- l) le attività inerenti alla cooperazione culturale e sociale.

TITOLO VIIICOOPERAZIONE SOCIO-CULTURALE

ARTICOLO 114

La cooperazione contribuisce allo sviluppo autonomo degli Stati ACP, incentrato sull'uomo e radicato nella cultura di ciascun popolo. Essa appoggia le politiche e le misure prese da questi Stati al fine di valorizzare le loro risorse umane, accrescere le loro capacità di creazione e promuovere le rispettive identità culturali. Essa favorisce la partecipazione delle popolazioni al processo di sviluppo.

Tale cooperazione è volta a promuovere una migliore comprensione ed una maggiore solidarietà tra i governi e le popolazioni ACP e CEE, allo scopo di favorire il dialogo, lo scambio e l'arricchimento reciproco, su un piano di parità.

ARTICOLO 115

1. La cooperazione socio-culturale trova espressione :

- nella presa in considerazione della dimensione sociale e culturale dei progetti e programmi di azione ;
- nelle azioni dirette a valorizzare le risorse umane, ai fini di uno sfruttamento razionale ed ottimale delle risorse naturali e del soddisfacimento dei bisogni essenziali, materiali e spirituali ;

- nella promozione delle identità culturali delle popolazioni degli Stati ACP, allo scopo di favorirne l'autoavanzamento e di stimolarne la creatività.

2. Le azioni di cooperazione socio-culturale vengono attuate secondo le modalità e procedure stabilite nel titolo III della terza parte. Esse rientrano tra le priorità e gli obiettivi definiti nei programmi indicativi o nell'ambito della cooperazione regionale, in funzione delle loro caratteristiche proprie.

Capitolo 1

Considerazione della dimensione socio-culturale

ARTICOLO 116

1. La concezione, l'istruzione, l'esecuzione e la valutazione di ogni progetto o programma di azioni si fondano sulla comprensione e sul rispetto delle caratteristiche socio-culturali dell'ambiente.

2. Ciò implica in particolare :

- una conoscenza approfondita dell'ambiente umano interessato ;
- una valutazione delle risorse umane disponibili per le realizzazioni e la loro conservazione ;
- una stima delle possibilità di partecipazione delle popolazioni ;

- un'analisi delle tecnologie locali, nonché di altre tecnologie appropriate ;
- un'informazione pertinente di tutti coloro che partecipano alla concezione e alla realizzazione delle azioni, compreso il personale addetto alla cooperazione tecnica ;
- la predisposizione di programmi integrati di promozione delle risorse umane.

ARTICOLO 117

L'istruzione dei progetti e dei programmi tiene conto :

a) per quanto attiene agli aspetti sociali :

- del rafforzamento delle capacità e delle strutture di sviluppo autonomo ;
- della condizione e del ruolo della donna ;
- del contributo al soddisfacimento dei bisogni essenziali, culturali e materiali delle popolazioni ;
- dell'occupazione e della formazione ;
- dell'equilibrio tra sviluppo demografico e le altre risorse ;
- dei tipi di relazioni sociali e interpersonali ;
- dei procedimenti e delle forme di produzione e di trasformazione ;

b) per quanto attiene agli aspetti culturali :

- dell'adattamento all'ambiente culturale e delle incidenze sul medesimo ;
- dell'integrazione e della valorizzazione del patrimonio culturale locale, segnatamente parametri di valore, usi e costumi, mentalità, consuetudini, stili e materiali ;
- dei sistemi di acquisizione e di divulgazione delle conoscenze ;
- dell'interazione uomo/ambiente.

Capitolo 2

Azioni di valorizzazione delle risorse umane

ARTICOLO 118

La cooperazione contribuisce alla valorizzazione delle risorse umane, nel quadro di programmi integrati e coordinati, mediante azioni nei settori dell'istruzione e della formazione, della ricerca, della scienza e della tecnica, dell'informazione e della comunicazione, della partecipazione delle popolazioni, del ruolo della donna e della salute.

ARTICOLO 119

1. Per soddisfare le esigenze di istruzione e formazione, immediate e prevedibili, ai livelli e nei settori designati come prioritari dai programmi nazionali e regionali, la cooperazione fornisce un sostegno :

- a) alla creazione e allo sviluppo di istituti di formazione e di insegnamento ;
- b) agli sforzi degli Stati ACP per ristrutturare i loro istituti e sistemi di istruzione, per rinnovarne il contenuto, i metodi e le tecnologie, in modo da aumentare l'efficacia e diminuire il costo di tutti i tipi di formazione ;
- c) alla redazione dell'inventario delle competenze e delle formazioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo di ciascuno Stato ACP ;
- d) alle azioni dirette di formazione e di istruzione, in particolare ai programmi di alfabetizzazione e di formazione non tradizionale, a fini funzionali e professionali ;
- e) alla formazione dei formatori, dei pianificatori della istruzione e degli specialisti in tecnologie educative ;
- f) all'individuazione delle necessità degli Stati ACP in materia di nuove tecnologie adattate e alla acquisizione delle stesse ;

g) ad associazioni, gemellaggi, scambi e trasferimenti di conoscenze e tecniche tra università ed istituti di istruzione superiore negli Stati ACP e nella Comunità.

2. Le azioni di formazione sono concepite sotto forma di programmi integrati intesi a raggiungere un obiettivo ben definito in un determinato settore o in un ambito più generale.

3. Queste azioni sono condotte prioritariamente nello Stato ACP o nella regione che ne beneficia. Esse possono essere realizzate se necessario in un altro Stato ACP o in uno Stato membro della Comunità. Per formazioni specializzate particolarmente adatte alle esigenze degli Stati ACP possono eccezionalmente essere realizzate azioni di formazione in un altro paese in sviluppo.

ARTICOLO 120

1. La cooperazione appoggia gli sforzi degli Stati ACP per disporre di una struttura scientifica e tecnica propria ; essa contribuisce alla realizzazione di programmi di ricerca definiti dagli Stati ACP e integrati alle altre azioni di sviluppo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. I programmi di ricerca vengono realizzati in via prioritaria nell'ambito nazionale o regionale degli Stati ACP e tengono conto delle esigenze e delle condizioni di vita delle popolazioni interessate. Essi sostengono lo sviluppo nei settori prioritari e comportano, in funzione delle necessità, le azioni seguenti :

- a) il rafforzamento o la creazione di istituti di ricerca fondamentale o applicata ;
- b) la cooperazione scientifica e tecnologica degli Stati ACP fra loro e con altri paesi in sviluppo ;
- c) la valorizzazione delle tecnologie locali, il vaglio delle tecnologie importate e il loro adattamento alle esigenze specifiche degli Stati ACP ;
- d) il miglioramento dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica ;
- e) la divulgazione dei risultati della ricerca presso gli utilizzatori.

ARTICOLO 121

La cooperazione in materia di informazione è intesa a :

- a) incrementare la capacità degli Stati ACP di contribuire attivamente al flusso internazionale delle informazioni e delle conoscenze ; a tal fine essa favorisce segnatamente la creazione e il rafforzamento dei mezzi di comunicazione nazionali e regionali ;

- b) garantire una migliore informazione delle popolazioni ACP per un controllo del loro sviluppo, attraverso progetti o programmi incentrati sull'informazione e l'espressione della popolazione, ed attraverso un ampio ricorso ai sistemi di comunicazione di base.

ARTICOLO 122

1. La cooperazione appoggia gli sforzi degli Stati ACP per garantire una stretta e continua partecipazione della comunità di base alle azioni di sviluppo. A tal fine, prendendo spunto dalla dinamica interna delle popolazioni, vengono presi in considerazione gli elementi seguenti :
- a) il rafforzamento delle istituzioni in grado di favorire la partecipazione delle popolazioni mediante azioni in materia di organizzazione del lavoro, di formazione del personale e di gestione ;
- b) l'appoggio alle popolazioni per favorirne l'organizzazione, in particolare in associazioni di tipo cooperativistico, e la messa a disposizione dei vari gruppi interessati dei mezzi complementari alle loro iniziative ed ai loro sforzi ;
- c) l'incoraggiamento delle iniziative di partecipazione attraverso l'istruzione, la formazione nonché l'animazione e la promozione culturali ;
- d) l'associazione delle popolazioni interessate, compresi le donne, i giovani, gli anziani e i minorati, alle varie fasi dello sviluppo ;

e) l'incremento delle possibilità di impiego, anche attraverso la realizzazione dei lavori previsti nelle azioni di sviluppo.

2. Le istituzioni o le associazioni già esistenti sono utilizzate quanto più ampiamente possibile per la messa a punto e l'attuazione delle azioni di sviluppo.

ARTICOLO 123

1. La cooperazione appoggia gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per valorizzare il lavoro della donna, per migliorarne le condizioni di vita, per ampliarne il ruolo e promuoverne lo status nel processo produttivo e di sviluppo.

2. Particolare attenzione è rivolta all'accesso delle donne a tutti gli aspetti della formazione, a tecnologie più perfezionate, al credito e alle organizzazioni cooperativistiche, nonché a quelle particolari tecnologie che possono rendere meno gravosi i loro compiti.

ARTICOLO 124

Le azioni destinate a migliorare le condizioni di salute delle popolazioni ACP riguardano in via prioritaria la nutrizione, l'igiene, l'educazione sanitaria, la sicurezza dei lavoratori, i servizi sanitari di base e di medicina preventiva, la lotta contro le grandi endemie e la valorizzazione della medicina e della farmacia tradizionali. Queste azioni tengono conto delle condizioni economiche e delle esigenze dei gruppi più svantaggiati.

Capitolo 3Promozione delle identità culturali

ARTICOLO 125

La cooperazione contribuisce alle azioni che rientrano nell'ambito delle politiche degli Stati ACP riguardanti la promozione delle identità culturali dei loro popoli, la loro produzione culturale, la preservazione e l'arricchimento del loro patrimonio culturale nonché la diffusione dei beni e dei servizi culturali degli Stati ACP.

ARTICOLO 126

1. Le azioni di cooperazione volte a sviluppare la produzione culturale ACP sono concepite :

a) come componenti di un programma integrato, segnatamente sotto forma di produzione, distribuzione e divulgazione di materiale pedagogico o di mezzi audiovisivi d'informazione o di volgarizzazione, oppure

b) come progetti specifici, in particolare di :

- produzione o coproduzione radiofonica o televisiva ;
- produzione e diffusione di dischi e cassette, pellicole, libri, periodici, ecc.

2. Laddove si tratti di prodotti culturali destinati al mercato, la loro fabbricazione e diffusione potranno usufruire degli aiuti previsti a titolo della cooperazione industriale e della promozione commerciale.

ARTICOLO 127

La cooperazione sostiene azioni degli Stati ACP riguardanti :

- a) la salvaguardia e la promozione del loro patrimonio culturale, segnatamente attraverso la creazione di banche di dati culturali nonché di audiotecche per raccogliere le tradizioni orali e valorizzarne i contenuti ;
- b) gli scambi culturali tra Stati ACP in settori altamente rappresentativi delle loro identità rispettive ;
- c) la preservazione dei monumenti storici e culturali, nonché la promozione dell'architettura tradizionale.

ARTICOLO 128

La cooperazione si propone altresì di favorire la diffusione, negli Stati membri della Comunità, dei beni e dei servizi culturali ACP che siano altamente rappresentativi delle loro identità culturali.

TERZA PARTE

GLI STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE ACP-CEE

TITOLO ICOOPERAZIONE COMMERCIALECapitolo 1Regime generale degli scambi

ARTICOLO 129

1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente convenzione è di promuovere il commercio tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, secondo i rispettivi livelli di sviluppo, e tra gli Stati ACP, dall'altro.

2. Nel perseguimento di questo obiettivo, sarà riservata un'attenzione particolare al conseguimento di effettivi vantaggi supplementari per il commercio tra gli Stati ACP e la Comunità e al miglioramento delle condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato, al fine di accelerare il ritmo di crescita del loro commercio in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunità e di assicurare un miglior equilibrio degli scambi commerciali delle parti contraenti.

3. A questo scopo le parti contraenti applicano le disposizioni del presente titolo e le altre misure appropriate, enunciate nel titolo III della presente parte e nella parte seconda della presente convenzione.

ARTICOLO 130

1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.

2. a) I prodotti originari degli Stati ACP :

- enumerati nell'elenco dell'allegato II del trattato, che sono oggetto di un'organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 40 del trattato o che sono

- soggetti, all'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune,

sono importati nella Comunità, in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle condizioni seguenti :

- i) sono ammessi in esenzione da dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione ;

 - ii) per i prodotti diversi da quelli di cui alla lettera i), la Comunità prende le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita ;
- b) se nel periodo di applicazione della presente convenzione gli Stati ACP chiedono che nuove produzioni agricole o taluni prodotti agricoli che non sono soggetti ad un regime speciale al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione beneficino di siffatto regime, la Comunità esamina queste domande in consultazione con gli Stati ACP ;

- c) nonostante quanto precede, la Comunità esamina caso per caso, nell'ambito delle relazioni privilegiate e della specificità della cooperazione ACP-CEE, le domande degli Stati ACP intese ad assicurare ai loro prodotti agricoli un accesso preferenziale al mercato comunitario e comunica la sua decisione in merito a tali domande, debitamente motivate, entro un termine non superiore a sei mesi dalla loro presentazione.

Nel contesto della lettera a), punto ii) la Comunità decide in particolare facendo riferimento a concessioni accordate a paesi terzi in sviluppo. Essa tiene conto delle possibilità offerte dal mercato fuori stagione ;

- d) il regime di cui alla lettera a) entra in vigore contemporaneamente alla presente convenzione e resta in applicazione per tutta la durata di quest'ultima.

Se però, nel periodo di applicazione della presente convenzione, la Comunità :

- sottopone uno o più prodotti ad una organizzazione comune di mercato o a una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di adattare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime di importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso si applica la lettera a) ;

- modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime fissato per i prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso la Comunità si impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui essi beneficiavano in precedenza rispetto ai prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione più favorita ;

e) se la Comunità intende concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, ne informa gli Stati ACP. Su richiesta degli Stati ACP vengono avviate consultazioni allo scopo di difendere i loro interessi.

ARTICOLO 131

1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.

2. Il paragrafo 1 tuttavia non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), primo trattino.

La Comunità informa gli Stati ACP dell'eliminazione delle restrizioni quantitative residue per tali prodotti.

ARTICOLO 132

1. L'articolo 131 non è d'ostacolo ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

2. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio in generale.

Qualora l'applicazione delle misure menzionate al paragrafo 1 leda gli interessi di uno o più Stati ACP, si procede, su richiesta di questi ultimi, a consultazioni conformemente all'articolo 9, secondo comma per trovare una soluzione soddisfacente.

ARTICOLO 133

Il regime all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP non può essere più favorevole del trattamento applicato agli scambi fra gli Stati membri della Comunità.

ARTICOLO 134

Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure previste nell'ambito dei programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalla Comunità per migliorare la circolazione delle merci, la Comunità prima di adottare tali misure, ne informa gli Stati ACP tramite il Consiglio dei Ministri.

Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP in questione, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, per trovare una soluzione soddisfacente.

ARTICOLO 135

1. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, volte ad agevolare la circolazione delle merci, o dall'interpretazione, applicazione o attuazione delle modalità di dette regolamentazioni, si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente.

2. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, gli Stati ACP possono anche evocare in sede di Consiglio dei Ministri altre difficoltà relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da misure prese o previste dagli Stati membri.

3. Le competenti istituzioni della Comunità forniscono al Consiglio dei Ministri le più ampie informazioni possibili su tali misure allo scopo di assicurare consultazioni efficaci.

ARTICOLO 136

1. In considerazione delle loro attuali esigenze di sviluppo, gli Stati ACP non sono tenuti a sottoscrivere, per la durata della presente convenzione e relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunità, obblighi corrispondenti agli impegni assunti dalla Comunità, a norma del presente capitolo, riguardo alle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP.

2. a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunità, gli Stati ACP non operano discriminazioni fra gli Stati membri e accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorita.

b) Il trattamento della nazionale più favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali fra i vari paesi ACP né a quelle tra uno o più Stati ACP ed altri paesi in sviluppo.

ARTICOLO 137

A meno che vi abbia già proceduto in applicazione delle precedenti convenzioni ACP-CEE, ciascuna parte contraente trasmette la propria tariffa doganale al Consiglio dei Ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione. Ciascuna parte contraente comunica anche le successive modifiche della propria tariffa man mano che entrano in vigore.

ARTICOLO 138

1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti originari" ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n° 1.
2. Il Consiglio dei Ministri puo' decidere qualsiasi modifica del protocollo n° 1.
3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di "prodotti originari", ciascuna parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione.

ARTICOLO 139

1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore della attività economica della Comunità oppure di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficoltà che rischino di deteriorare un settore d'attività della Comunità o di una regione della stessa, la Comunità può prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere misure di salvaguardia. Queste misure, la loro durata e le relative modalità d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei Ministri.

2. La Comunità ed i suoi Stati membri si impegnano a non avvalersi di misure di salvaguardia o di altri mezzi a fini protezionistici o allo scopo di ostacolare le evoluzioni strutturali.

3. Le suddette misure di salvaguardia devono limitarsi a quelle che perturbano il meno possibile il commercio tra le parti contraenti nel perseguimento degli obiettivi della presente convenzione, e non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

4. Al momento della loro attuazione le misure di salvaguardia tengono conto del livello raggiunto dalle esportazioni degli Stati ACP interessate nella Comunità e del loro potenziale di sviluppo.

ARTICOLO 140

1. Si svolgono consultazioni preventive in merito all'applicazione della clausola di salvaguardia sia che si tratti della applicazione iniziale sia di una proroga di tali misure. La Comunità fornisce agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie per queste consultazioni nonché i dati che consentono di determinare in quale misura le importazioni di un dato prodotto in provenienza da uno o più Stati ACP abbiano provocato gli effetti di cui all'articolo 139, paragrafo 1.

2. Qualora si siano svolte consultazioni, le misure di salvaguardia o qualsiasi accordo concluso tra gli Stati ACP interessati e la Comunità entrano in vigore al termine di dette consultazioni.

3. Tuttavia le consultazioni preventive di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono di ostacolo a decisioni immediate che la Comunità o i suoi Stati membri potrebbero prendere conformemente all'articolo 139, paragrafo 1, se particolari circostanze rendessero necessarie tali decisioni.

4. Per facilitare l'esame dei fatti che potrebbero perturbare il mercato, viene istituito un meccanismo destinato ad assicurare il controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP nella Comunità.

5. Le parti contraenti si impegnano a tenere regolari consultazioni allo scopo di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventuali problemi causati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

6. Le consultazioni preventive così come le consultazioni regolari ed il meccanismo di sorveglianza, di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono attuati conformemente alla dichiarazione comune allegata alla presente convenzione.

ARTICOLO 141

Su richiesta di qualsiasi parte contraente interessata, il Consiglio dei Ministri esamina gli effetti economici e sociali determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

ARTICOLO 142

In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari.

ARTICOLO 143

Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale, le parti contraenti convengono di informarsi e di consultarsi a vicenda.

Oltre ai casi in cui sono specificamente previste consultazioni agli articoli da 129 a 142, si avviano consultazioni, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, alle condizioni previste dalle norme di procedura di cui all'articolo 9, in particolare nei casi seguenti :

- 1) se talune parti contraenti intendono prendere misure di natura commerciale che ledano gli interessi di una o più altre parti contraenti nell'ambito della presente convenzione, esse devono informarne il Consiglio dei Ministri. Su richiesta delle parti contraenti interessate, si avviano consultazioni per tenere conto dei rispettivi interessi ;

- 2) se, durante il periodo di applicazione della presente convenzione, gli Stati ACP ritengono che i prodotti agricoli di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), che non sono oggetto di un regime speciale, dovrebbero beneficiare di un tale regime, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio dei Ministri ;

- 3) se una parte contraente ritiene che una regolamentazione esistente in un'altra parte contraente, la sua interpretazione, la sua applicazione o l'attuazione delle sue modalità ostacolino la circolazione delle merci ;

- 4) se la Comunità o gli Stati membri prendono misure di salvaguardia in conformità dell'articolo 139, possono essere avviate consultazioni in materia in sede di Consiglio dei Ministri, su richiesta delle parti contraenti interessate, specialmente per assicurare il rispetto dell'articolo 139, paragrafo 3.

Capitolo 2Impegni speciali per il rum e le banane

ARTICOLO 144

Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune di mercato per gli alcoli ed in deroga all'articolo 130, paragrafo 1, l'ammissione nella Comunità dei prodotti della sottovoce 22.09 CI - rum, arak, tafia - originari degli Stati ACP è disciplinata dal protocollo n° 5.

ARTICOLO 145

Per consentire il miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane originarie degli Stati ACP, le parti contraenti concordano gli obiettivi che figurano nel protocollo n° 4.

ARTICOLO 146

Il presente capitolo ed i protocolli nn. 4 e 5 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

TITOLO IICOOPERAZIONE IN MATERIA DI PRODOTTI DI BASECapitolo 1Stabilizzazione dei proventi da esportazione
di prodotti agricoli di base

ARTICOLO 147

1. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da esportazione e per aiutare gli Stati ACP a superare uno dei principali ostacoli alla stabilità, alla redditività ed alla costante espansione delle loro economie, per sostenere i loro sforzi di sviluppo e consentir loro di provvedere in questo modo al progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni contribuendo a salvaguardare il potere d'acquisto di dette popolazioni, viene istituito, conformemente all'articolo 160, un sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi da esportazione provenienti dall'esportazione da parte degli Stati ACP nella Comunità, o verso altre destinazioni secondo la definizione di cui all'articolo 150, di taluni prodotti dai quali dipendono le loro economie e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi.

2. Per conseguire questi obiettivi, le risorse trasferite sono destinate al mantenimento dei flussi finanziari nel settore in oggetto oppure, in un intento di diversificazione, sono dirette ad altri settori appropriati e servono allo sviluppo economico e sociale.

ARTICOLO 148

1. I prodotti contemplati sono i seguenti :

| | <u>Codice NIMEXE</u> |
|--|----------------------------------|
| 1. Arachidi in guscio o decorticate | da 12.01-31 a 12.01-35 |
| 2. Olio di arachidi | 15.07-74 e 15.07-87 |
| 3. Cacao in grani | 18.01-00 |
| 4. Pasta di cacao | da 18.03-10 a 18.03-30 |
| 5. Burro di cacao | 18.04-00 |
| 6. Caffé, verde o torrefatto | da 09.01-11 a 09.01-17 |
| 7. Estratti essenze o concentrati di caffè | da 21.02-11 a 21.02-15 |
| 8. Cotone in massa | da 55.01-10 a 55.01-90 |
| 9. Linter di cotone | da 55.02-10 a 55.02-90 |
| 10. Noci di cocco | da 08.01-71 a 08.01-75 |
| 11. Copra | 12.01-42 |
| 12. Olio di cocco | 15.07-29, 15.07-77 e 15.07-92 |
| 13. Olio di palma | 15.07-19, 15.07-61 e 15.07-63 |
| 14. Olio di palmisti | 15.07-31, 15.07-78 e 15.07-93 |
| 15. Noci e mandorle di palmisti | 12.01-44 |
| 16. Pelli grezze | da 41.01-11 a 41.01-95 |
| 17. Cuoio e pelli di bovini | da 41.02-05 a 41.02-98 |
| 18. Pelli ovine | da 41.03-10 a 41.03-99 |
| 19. Pelli caprine | da 41.04-10 a 41.04-99 |
| 20. Legno rozzo | da 44.03-20 a 44.03-99 |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | |
|--|--|
| 21. Legno semplicemente squadrato | da 44.04-20 e 44.04-98 |
| 22. Legno semplicemente segato in lungo | da 44.05-10 a 44.05-79 |
| 23. Banane fresche | 08.01-31 |
| 24. Tè | da 09.02-10 a 09.02-90 |
| 25. Sisal grezzo | 57.04-10 |
| 26. Vaniglia | 09.05-00 |
| 27. Garofani (antofilli, chiodi e steli) | 09.07-00 |
| 28. Lane in massa | da 53.01-10 a 53.01-40 |
| 29. Peli fini di capra mohair | 53.02-95 |
| 30. Gomma arabica | 13.02-91 |
| 31. Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) nonché succhi ed estratti di piretro) | 12.07-10 e 13.03-15 |
| 32. Oli essenziali non deterpenati di garofano, di niaouli e d'ylang-ylang | 33.01-23 |
| 33. Semi di sesamo | 12.01-68 |
| 34. Noci e mandorle di acagiù | 08.01-77 |
| 35. Pepe | 09.04-11 e 09.04-70 |
| 36. Gamberetti | 03.03-43 |
| 37. Calamari | 03.03-68 |
| 38. Semi di cotone | 12.01-66 |
| 39. Panelli di semi e frutti oleosi | da 23.04-01 a 23.04-99 |
| 40. Gomma | da 40.01-20 a 40.01-60 |
| 41. Piselli | da 07.01-41 a 07.01-43, 07.05-21 e 07.05-61 |
| 42. Fagioli | da 07.01-45 a 07.01-47, 07.05-25, 07.05-65 e ex 07.05.99 |
| 43. Lenticchie | 07.05-30 e 07.05-70 |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | |
|--------------------------|---|
| 44. Noci moscate e macis | 09.08-13, 09.08-16 09.08-60 e 09.08-70 |
| 45. Noci di Karité | 12.01-70 |
| 46. Oli di Karité | ex 15.07-82 e ex 15.07-98 |
| 47. Manghi | ex 08.01-99 |
| 48. Banane secche | 08.01-35 II |

2. Alla presentazione di ciascuna domanda di trasferimento, lo Stato ACP sceglie fra i seguenti sistemi :

- a) ciascun prodotto elencato al paragrafo 1 costituisce un prodotto a norma del presente capitolo ;
- b) i gruppi di prodotti 1 e 2, da 3 a 5, 6 e 7, 8 e 9, da 10 a 12, da 13 a 15, da 16 a 19, da 20 a 22, 23 e 48, 45 e 46 costituiscono ciascuno un prodotto a norma del presente capitolo.

ARTICOLO 149

Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o più prodotti non elencati all'articolo 148, dai quali però dipende in misura considerevole l'economia di uno o più Stati ACP, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti nell'elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati, tenendo conto di fattori come l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunità e lo Stato ACP interessato e il livello di sviluppo dello Stato ACP in questione, nonché le condizioni che caratterizzano i prodotti originari della Comunità.

ARTICOLO 150

1. I proventi da esportazione a cui si applica il sistema sono quelli derivanti dall'esportazione :
- a) nella Comunità, da parte di ogni singolo Stato ACP, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 148 ;
 - b) negli altri Stati ACP, da parte degli Stati ACP già beneficiari della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 148 per il quale è concessa tale deroga ;
 - c) verso tutte le destinazioni, da parte degli Stati ACP già beneficiari della deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 148.
2. A richiesta di uno o più Stati ACP relativa ad uno o più prodotti elencati all'articolo 148, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione redatta dalla Commissione di concerto con lo Stato o gli Stati ACP richiedenti, può decidere, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, l'applicazione del sistema all'esportazione dei prodotti in oggetto da questo Stato o questi Stati ACP negli altri Stati ACP.
3. A richiesta di uno Stato ACP che non destina la maggior parte delle sue esportazioni alla Comunità, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione redatta dalla Commissione di concerto con lo Stato ACP richiedente, può decidere, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, che il sistema si applichi all'esportazione dei prodotti in questione, qualunque ne sia la destinazione.

ARTICOLO 151

Ciascuno Stato ACP interessato certifica che i prodotti ai quali si applica il sistema sono originari del suo territorio a norma dell'articolo 2 del protocollo n° 1.

ARTICOLO 152

Ai fini precisati all'articolo 147, la Comunità destina al sistema, per la durata della presente convenzione, un importo di 925 milioni di ECU per coprire il complesso dei suoi impegni nell'ambito del sistema. Questo importo è amministrato dalla Commissione.

ARTICOLO 153

1. L'importo globale di cui all'articolo 152 è suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entità corrispondente al numero di anni di applicazione.
2. Gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° aprile - 30 giugno, dell'importo corrispondente alla metà di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in tale periodo, sono accreditati alle risorse del sistema. Gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° luglio - 31 marzo, dell'importo corrispondente alla seconda metà di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in questo secondo periodo, sono accreditati alle risorse del sistema.
3. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni di applicazione della presente convenzione è riportata di diritto all'anno successivo.

ARTICOLO 154

Le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dalla somma degli elementi sotto indicati :

- 1) la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma dell'articolo 155, paragrafo 1 ;
- 2) gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 153, paragrafo 3 ;
- 3) gli importi ricostituiti in applicazione degli articoli 172, 173 e 174 ;
- 4) gli importi eventualmente resi disponibili in applicazione dell'articolo 155, paragrafo 1 ;
- 5) l'importo degli interessi ricavato in applicazione dell'articolo 153, paragrafo 2.

ARTICOLO 155

1. Qualora l'importo totale delle basi di trasferimento relative a un anno di applicazione, calcolate all'articolo 158, paragrafo 2 ed eventualmente ridotte secondo le disposizioni previste all'articolo 164, superi l'importo delle risorse del sistema disponibili a titolo di tale anno, si procede automaticamente, per ogni anno, tranne l'ultimo, all'utilizzazione anticipata, sino ad un massimo del 25 % della frazione dell'anno successivo.

2. Qualora, dopo la misura di cui al paragrafo 1, l'importo delle risorse disponibili sia sempre inferiore all'importo totale delle basi di trasferimento relative allo stesso anno d'applicazione, l'importo di ciascuna base di trasferimento superiore a 2 MECU nel caso degli Stati ACP elencati agli articoli 257 e 260 e superiore a 1 MECU nel caso degli Stati ACP elencati all'articolo 263 è ridotto conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.

3. a) Ciascuna base di trasferimento è ridotta di un importo calcolato applicando al livello di riferimento in questione una percentuale pari a quella di cui all'articolo 162 applicabile allo Stato ACP interessato.

b) Qualora, dopo la riduzione di cui alla lettera a), l'importo totale delle basi di trasferimento così determinate sia inferiore all'importo delle risorse disponibili, la rimanenza è ripartita tra i singoli trasferimenti proporzionalmente alle riduzioni effettuate.

c) In nessun caso la riduzione di ciascuna base di trasferimento di cui alla lettera a) è superiore

- al 30 % per gli Stati ACP elencati agli articoli 257 e 260,

- al 40 % per gli altri Stati ACP.

4. Se, dopo la riduzione di cui al paragrafo 3, l'importo totale dei trasferimenti che possono dar luogo a versamento supera l'importo delle risorse disponibili, il Consiglio dei Ministri valuta la situazione sulla scorta di una relazione della Commissione concernente la probabile evoluzione del sistema ed esamina le disposizioni da adottare, nel quadro della presente convenzione, per porvi rimedio.

ARTICOLO 156

Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 152, il Consiglio dei Ministri decide in merito all'utilizzazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui all'articolo 152, compresi gli interessi previsti all'articolo 153, paragrafo 2, nonché alle condizioni di utilizzazione successiva degli importi che gli Stati ACP devono ricostituire ai sensi degli articoli 172, 173 e 174 dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 152.

ARTICOLO 157

Ogni richiesta di trasferimento contiene, oltre alle statistiche necessarie, indicazioni sostanziali in merito alla perdita di proventi constatata, nonché ai programmi e alle azioni ai quali lo Stato ACP ha già assegnato o si impegna ad assegnare le risorse conformemente agli obiettivi definiti all'articolo 147.

La richiesta è rivolta alla Commissione, che la esamina in collegamento con lo Stato ACP interessato, al fine di stabilire l'importo della base di trasferimento e delle riduzioni da effettuare eventualmente in applicazione dell'articolo 164.

ARTICOLO 158

1. Per l'applicazione del sistema, si calcola un livello di riferimento e una base di trasferimento per ciascuno Stato ACP e per le esportazioni di ciascun prodotto nella Comunità o verso altre destinazioni quali sono definite all'articolo 150.
2. La differenza fra il livello di riferimento e i proventi effettivi, maggiorata del 2 % per eventuali errori ed omissioni statistici, costituisce la base del trasferimento.
3. Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi da esportazione realizzati nel quadriennio che precede ciascun anno di applicazione.

4. Qualora, tuttavia, uno Stato ACP

- intraprenda la trasformazione di un prodotto tradizionalmente esportato allo stato grezzo, oppure
- inizi ad esportare un prodotto che tradizionalmente non produceva,

il sistema può essere applicato in base a un livello di riferimento calcolato sui tre anni che precedono l'anno di applicazione.

ARTICOLO 159

1. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga di cui all'articolo 150, paragrafo 2, la base di trasferimento è calcolata aggiungendo ai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso la Comunità quelli a destinazione degli altri Stati ACP.

2. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga di cui all'articolo 150, paragrafo 3, la base di trasferimento è calcolata a partire dai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso tutte le destinazioni.

3. Nel caso degli Stati ACP che non beneficiano della deroga di cui all'articolo 150, paragrafo 3, le basi di trasferimento non possono in nessun caso essere superiori a quelle calcolate in applicazione del paragrafo 2.

ARTICOLO 160

1. I proventi da esportazione corrispondenti a ciascun anno del periodo di riferimento nonché all'anno di applicazione sono calcolati in base al controvalore nella moneta nazionale dello Stato ACP interessato dei proventi in divise.
2. Il livello di riferimento è calcolato, previa conversione in ECU dei proventi da esportazione relativi a ciascun anno del periodo di riferimento, al tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato applicabile all'anno corrispondente.
3. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 158, paragrafo 2, i proventi dell'anno di applicazione sono convertiti in ECU al tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato, applicabile all'anno di applicazione.
4. Se il tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato, applicabile all'anno di applicazione, registra una fluttuazione superiore al 10 % rispetto alla media dei tassi medi annui di ciascun anno del periodo di riferimento, i proventi dell'anno di applicazione sono convertiti in ECU, in deroga al paragrafo 3 e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, ad un tasso fissato in modo da limitare al 10 % la fluttuazione rispetto a detta media.

ARTICOLO 161

1. Il sistema si applica ai proventi che derivano ad uno Stato ACP dall'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 148 se, nell'anno che precede quello di applicazione, i proventi da esportazione di ciascun prodotto per qualsiasi destinazione, al netto delle riesportazioni, hanno costituito per tale Stato almeno il 6 % dei proventi totali delle esportazioni di merci. Per il sisal si applica la percentuale del 4,5 %.

2. La percentuale fissata al paragrafo 1 è dell'1,5 % nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza accesso sul mare e insulari.

3. Qualora, in seguito ad una calamità naturale, la produzione del prodotto considerata abbia subito un calo notevole nell'anno che precede quello di applicazione, la percentuale di cui al paragrafo 1 viene calcolata in base alla media dei proventi da esportazione del prodotto in questione nei primi tre anni di riferimento anziché in base ai proventi complessivi da esportazione relativi all'anno che precede quello di applicazione.

Per calo notevole della produzione si intende un calo di almeno il 50 % rispetto alla produzione media dei primi tre anni di riferimento.

ARTICOLO 162

1. Uno Stato ACP ha diritto di richiedere un trasferimento se, in base ai risultati di un anno civile, i suoi proventi effettivi, quali definiti all'articolo 165, derivanti dalla esportazione di ciascun prodotto nella Comunità e nei casi contemplati dall'articolo 150, paragrafo 1, lettera b) derivanti dalle esportazioni in altri Stati ACP oppure, nei casi contemplati dall'articolo 150, paragrafo 1, lettera c) derivanti dalle esportazioni per tutte le destinazioni, sono inferiori di almeno 6 % al livello di riferimento.

2. La percentuale indicata al paragrafo 1 è dell'1,5 % nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari.

ARTICOLO 163

Le richieste di trasferimento sono irricevibili nei casi seguenti :

- a) se la richiesta è presentata dopo il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di applicazione ;
- b) se dall'esame della richiesta, svolto dalla Commissione insieme allo Stato ACP interessato, risulta che la diminuzione dei proventi delle esportazioni nella Comunità è conseguenza di una politica commerciale di tale Stato ACP, la quale incide sfavorevolmente in particolare sulle esportazioni nella Comunità.

ARTICOLO 164

Qualora l'andamento delle esportazioni di uno Stato ACP verso tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in oggetto in detto Stato, nonché della domanda della Comunità riveli forti cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se la base di trasferimento debba essere mantenuta o ridotta e, in caso affermativo, in quale misura.

ARTICOLO 165

1. Il sistema si applica ai prodotti enumerati nell'elenco figurante all'articolo 148 :
 - a) che sono immessi al consumo nella Comunità, oppure
 - b) introdotti nella Comunità in regime di perfezionamento attivo per esservi trasformati.

2. Per l'applicazione del sistema si usano i dati statistici seguenti :
 - a) quelli che risultano da un controllo di concordanza delle statistiche della Comunità e dello Stato ACP, tenuto conto dei valori fob, oppure,
 - b) quelli che si ottengono moltiplicando i valori unitari delle esportazioni dello Stato ACP interessato, quali risultano dalle statistiche di detto Stato ACP, per i quantitativi importati dalla Comunità, quali risultano dalle statistiche comunitarie.

3. Alla presentazione della richiesta di trasferimento per ciascun prodotto, lo Stato ACP richiedente sceglie uno dei due sistemi sopra indicati.

4. Per quanto riguarda il (o i) prodotto per il (i) quale(i) uno Stato ACP beneficia della deroga di cui all'articolo 150, paragrafi 2 e 3, le statistiche di esportazione prese in considerazione sono quelle dello Stato ACP in questione.

ARTICOLO 166

1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, viene istituita tra ciascuno Stato ACP e la Commissione una cooperazione in materia statistica e doganale.

2. A tal fine, per ogni prodotto che figura nell'elenco di cui all'articolo 148 ed a cui può essere applicato il sistema, ciascuno Stato ACP trasmette mensilmente alla Commissione le statistiche relative al volume e al valore delle proprie esportazioni complessive e di quelle destinate alla Comunità, nonché, se disponibili, i dati relativi al volume della produzione commercializzata.

3. Gli Stati ACP e la Commissione decidono di comune accordo i provvedimenti di ordine pratico intesi a facilitare, tra l'altro, lo scambio delle necessarie informazioni, la presentazione delle richieste di trasferimento, le indicazioni relative all'utilizzazione dei trasferimenti stessi e l'applicazione delle disposizioni relative alla ricostituzione e di qualsiasi altro elemento del sistema servendosi nella più ampia misura dei formulari tipo.

ARTICOLO 167

1. La Commissione prende una decisione di trasferimento al termine di un esame effettuato congiuntamente con lo Stato ACP richiedente in merito alle statistiche e alla fissazione della base di trasferimento che puo' dar luogo a versamento, nonché alle indicazioni di cui all'articolo 157.
2. Ciascun trasferimento dà luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" fra la Commissione e lo Stato ACP interessato.
3. Le somme trasferite sono infruttifere.

ARTICOLO 168

- 1: Lo Stato ACP interessato e la Commissione fanno il possibile per garantire che il controllo di concordanza delle statistiche previste all'articolo 165 sia completato entro il 31 maggio successivo al ricevimento delle richieste. Al più tardi a tale data la Commissione notifica allo Stato ACP richiedente l'esito del controllo di concordanza o, in mancanza di esso, il motivo che ha impedito l'espletamento dell'operazione.
2. Lo Stato ACP interessato e la Commissione fanno quanto in loro potere per garantire che le consultazioni di cui all'articolo 164 siano portate a termine entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1. Allo scadere di questo termine la Commissione comunica allo Stato ACP l'importo del trasferimento risultante dall'istruzione della richiesta.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 170, paragrafo 1 entro il 31 luglio successivo al ricevimento delle richieste la Commissione decide in merito a tutte le richieste di trasferimento, tranne quelle per le quali non sono ancora stati completati il controllo di concordanza e/o le consultazioni.

4. Alla data del 30 settembre successivo al ricevimento delle richieste la Commissione riferisce al Comitato degli Ambasciatori in merito all'andamento della procedura di istruzione dell'insieme delle richieste di trasferimento.

ARTICOLO 169

1. In caso di disaccordo tra lo Stato ACP richiedente e la Commissione sui risultati dell'esame di cui agli articoli 163 e 164 lo Stato ACP richiedente può avviare, salvo ricorso alle disposizioni dell'articolo 278, una procedura di buoni uffici.

2. La procedura di buoni uffici è condotta da un esperto designato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente.

3. Entro due mesi dalla designazione dell'esperto le conclusioni della procedura sono comunicate allo Stato ACP interessato e alla Commissione, che ne tiene conto nell'adottare la decisione di trasferimento.

Lo Stato ACP interessato e la Commissione si adoperano per garantire l'adozione di tale decisione entro il 31 ottobre successivo al ricevimento della richiesta.

4. Questa procedura non deve comportare un ritardo nell'esame delle altre richieste di trasferimento relative allo stesso anno d'applicazione.

ARTICOLO 170

1. Lo Stato ACP interessato e la Commissione prendono tutte le opportune disposizioni per garantire un trasferimento rapido, conformemente alle procedure di cui all'articolo 168. A questo scopo, viene tra l'altro offerta la possibilità di versamenti anticipati.

2. I programmi e le azioni ai quali lo Stato ACP beneficiario si impegna ad assegnare le risorse trasferite vengono decisi da tale Stato in osservanza degli obiettivi definiti all'articolo 147.

3. Prima della firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiario di un trasferimento comunica le indicazioni sostanziali in merito ai programmi e alle azioni ai quali ha assegnato o si impegna ad assegnare le risorse, conformemente agli obiettivi definiti all'articolo 147. Nel contesto del presente articolo, come pure in quello dell'articolo 157, per indicazioni sostanziali si intendono quelle riguardanti la diagnosi relativa al settore o ai settori interessati, le statistiche e l'assegnazione delle risorse stabilite dallo Stato ACP richiedente. Qualora, in conformità dell'articolo 147, paragrafo 2, lo Stato ACP beneficiario intenda destinare le risorse a settori diversi da quello in cui è stato registrato il calo dei proventi, esso comunica alla Commissione le pertinenti motivazioni. La Commissione si assicura in tutti i casi che la comunicazione sia conforme all'articolo 157.

ARTICOLO 171

1. Entro i dodici mesi successivi alla firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiario comunica alla Commissione una relazione sull'utilizzazione fatta delle risorse trasferite. Questa relazione contiene tutte le informazioni specificate nel formulario che sarà stabilito di comune accordo secondo le disposizioni dell'articolo 166.

2. Se la relazione di cui al paragrafo 1 non è comunicata entro i termini previsti oppure se essa suscita osservazioni, la Commissione richiede allo Stato ACP interessato di fornire giustificazioni, lo Stato ACP interessato deve rispondere alla richiesta della Commissione entro un termine di due mesi.

3. Trascorso il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione dopo aver adito il Consiglio dei Ministri ACP-CEE ed aver debitamente informato lo Stato ACP interessato, può, tre mesi dopo l'espletamento di questa procedura, rinviare l'applicazione della decisione relativa ad un nuovo trasferimento fintantoché lo Stato ACP interessato non abbia fornito le informazioni richiestegli.

Questa decisione è immediatamente notificata allo Stato ACP interessato.

ARTICOLO 172

Gli Stati ACP beneficiari di trasferimenti, ad eccezione degli Stati ACP meno sviluppati, contribuiscono alla ricostituzione delle risorse che la Comunità ha messo a disposizione del sistema. L'obbligo di ricostituzione viene meno se nei sette anni successivi a quello del versamento del trasferimento non sussistono le condizioni previste all'articolo 173.

ARTICOLO 173

1. Se l'evoluzione dei proventi da esportazione per un prodotto che ha subito una diminuzione di proventi la quale ha dato origine a un trasferimento lo permette, lo Stato ACP interessato contribuisce alla ricostruzione delle risorse del sistema.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione determina
 - all'inizio di ciascuno dei sette anni successivi a quello durante il quale il trasferimento è stato versato,
 - fino a quando la totalità del trasferimento non è stata riversata nel sistema,
 - in conformità delle disposizioni dell'articolo 165,

se, per l'anno precedente,

- a) il valore unitario del prodotto considerato, esportato nella Comunità, supera il valore unitario medio registrato nei quattro anni anteriori all'anno precedente ;
- b) il quantitativo dello stesso prodotto effettivamente esportato nella Comunità è perlomeno uguale alla media dei quantitativi esportati nella Comunità nei quattro anni anteriori all'anno precedente ;
- c) i proventi per l'anno e il prodotto in oggetto raggiungono almeno il 106 % della media dei proventi da esportazione nella Comunità realizzati durante i quattro anni anteriori all'anno precedente.

3. Se le tre condizioni elencate al paragrafo 2 lettere a), b) e c) sono soddisfatte contemporaneamente, lo Stato ACP versa al sistema un importo uguale alla differenza tra i proventi effettivi ricavati nell'anno precedente dalle esportazioni nella Comunità e la media dei proventi da esportazione nella Comunità realizzati nei quattro anni anteriori all'anno precedente, senza che tuttavia l'importo del contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema possa superare il trasferimento in questione.

4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 si tiene conto dell'evoluzione constatata nelle esportazioni verso tutte le destinazioni.

ARTICOLO 174

1. L'importo di cui all'articolo 173, paragrafo 3 viene riversato al sistema nella misura di un quinto all'anno dopo un biennio di dilazione che inizia nell'anno durante il quale è stato constatato l'obbligo di contribuire alla ricostituzione.

2. A richiesta dello Stato ACP il trasferimento può essere effettuato

- direttamente al sistema, oppure

- mediante imputazione ai diritti a trasferimento di detto Stato costatati prima dell'eventuale applicazione dell'articolo 155, oppure

- mediante pagamento in moneta locale. In tal caso, l'importo riversato viene destinato in primo luogo alla copertura delle spese locali a carico del Fondo europeo di sviluppo in seguito denominato "Fondo" nel quadro dei progetti di sviluppo al cui finanziamento esso contribuisce.

Capitolo 2Impegni speciali concernenti lo zucchero

ARTICOLO 175

1. Conformemente all'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 e al protocollo n° 3 allegato a quest'ultima, la Comunità si è impegnata per un periodo indeterminato nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero di canna, che detti Stati si sono impegnati a fornirle.
2. Le condizioni di applicazione dell'articolo 25 precitato sono state fissate dal protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1. Il testo di tale protocollo è allegato alla presente convenzione come protocollo n° 7.
3. L'articolo 139 della presente convenzione non si applica nel contesto di detto protocollo.
4. Ai fini dell'articolo 8 di detto protocollo, durante il periodo di applicazione della presente convenzione si può ricorrere alle istituzioni da essa create.
5. L'articolo 8, paragrafo 2 del suddetto protocollo si applica qualora la presente convenzione cessi di avere effetto.

6. Le dichiarazioni riportate negli allegati XIII, XXI e XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 sono confermate e il loro contenuto rimane in applicazione. Esse sono allegate in quanto tali alla presente convenzione.

7. Il presente articolo ed il protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

Capitolo 3Prodotti minerari : facilità di finanziamento speciale (SYSMIN)

ARTICOLO 176

Per contribuire alla creazione di una base più solida per lo sviluppo degli Stati ACP la cui economia dipende dal settore minerario, e specialmente per aiutarli a far fronte alla degradazione delle loro capacità di esportazione di prodotti minerari nella Comunità, nonché alla conseguente perdita di proventi da esportazione, viene istituito un sistema per aiutare questi Stati nello sforzo che essi compiono per risanare il settore minerario od ovviare alle conseguenze nefaste che esercitano sul loro sviluppo le gravi perturbazioni temporanee o imprevedibili di tale settore, indipendenti dalla volontà degli Stati ACP interessati.

ARTICOLO 177

1. Il sistema previsto all'articolo 176 si applica in particolare ai seguenti prodotti :

- rame, compresa la produzione di cobalto ad esso connessa
- fosfati
- manganese
- bauxite ed allumina
- stagno
- minerale di ferro (minerali, concentrati, piriti di ferro arrostiti) agglomerato (comprese le graniglie) o meno.

2. Se entro un minimo di dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o più prodotti non riportati in questo elenco, ma dai quali dipende in ampia misura l'economia di uno o più Stati ACP, risentono di serie perturbazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncerà in merito alla loro inclusione.

ARTICOLO 178

1. Ai fini precisati all'articolo 176, e per tutta la durata di applicazione della presente convenzione, viene istituito un sistema speciale di finanziamento al quale la Comunità destina l'importo globale di 415 milioni di ECU destinato a coprire il complesso dei suoi impegni nel quadro di questo sistema :

- a) l'importo è gestito dalla Commissione ;
- b) esso è diviso in un numero di frazioni annue di pari entità corrispondente al numero di anni di applicazione. In ciascun anno, salvo l'ultimo, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che gli è presentata dalla Commissione, può autorizzare, se necessario, l'utilizzazione anticipata di un massimo del 50 % della frazione fissata per l'anno successivo ;
- c) qualsiasi rimanenza esistente alla fine di ciascun anno di applicazione della presente convenzione, ad eccezione dell'ultimo, viene riportata di diritto all'anno successivo ;
- d) in caso di insufficienza delle risorse per un dato anno di applicazione, gli importi esigibili sono ridotti in conseguenza ;

e) le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dagli elementi seguenti :

- la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma della lettera b) ;
- gli stanziamenti riportati in applicazione della lettera c).

2. Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 291 il Consiglio dei Ministri decide in merito alla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale fissato dal presente articolo.

ARTICOLO 179

1. Il ricorso ai mezzi di finanziamento del sistema speciale di cui all'articolo 178 è offerto :

- a) ai paesi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 180, lettera a) per un prodotto contemplato dall'articolo 177 ed esportato nella Comunità,
- b) ai paesi che non soddisfano le esigenze dell'articolo 180, lettera a) ma si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 180, lettera b), in deroga - secondo i casi - all'articolo 177 ed all'articolo 180, lettera a),

quando si constati o si preveda per i mesi successivi una riduzione sostanziale della loro capacità di produzione o di esportazione, o dei proventi di esportazione, di prodotti minerari di cui all'articolo 177 ed all'articolo 180, lettera b), in misura tale da incidere seriamente sulla redditività di una

produzione peraltro sana ed economica, impedendo così il normale rinnovo o il mantenimento dell'apparato produttivo ovvero della capacità di esportazione, e interrompendo il finanziamento di grandi progetti di sviluppo che hanno beneficiato di un'assegnazione prioritaria dei redditi minerari dello Stato ACP in questione.

2. Il ricorso di cui al paragrafo 1 è offerto anche quando si verifica oppure è prevista una sostanziale riduzione della capacità di produzione o di esportazione in seguito a incidenti e difficoltà tecnici per gravi eventi politici interni od esterni o a importanti cambiamenti tecnologici ed economici che incidano sulla redditività della produzione.

3. Per riduzione sostanziale delle capacità di produzione o di esportazione si intende una flessione del 10 %.

ARTICOLO 180

Uno Stato ACP il quale, in almeno due dei quattro anni precedenti, abbia realizzato di regola :

- a) il 15 % o più dei suoi proventi d'esportazione di un prodotto contemplato dall'articolo 177 o,
- b) in deroga - secondo i casi - all'articolo 177 ed alla lettera a) del presente articolo il 20 % o più dei suoi proventi d'esportazione di tutti i suoi prodotti minerari (esclusi i minerali preziosi, il petrolio e il gas),

può chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nell'ambito delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 179.

Nondimeno, per gli Stati meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari, il tasso previsto alla lettera a) è pari al 10 % e quello previsto alla lettera b) al 12 %.

ARTICOLO 181

La richiesta di intervento è indirizzata alla Commissione, che l'esamina congiuntamente con lo Stato ACP interessato. Se necessario, soprattutto per accelerare l'istruzione della richiesta, si può ricorrere alle risorse previste all'articolo 178 per finanziare una perizia rapida che consenta una diagnosi tecnica e finanziaria della capacità di produzione considerata.

L'adempimento delle condizioni d'intervento viene constatato di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato ACP. Il relativo verbale notificato dalla Commissione allo Stato ACP conferisce a quest'ultimo il diritto all'intervento della Comunità con ricorso al sistema speciale di finanziamento.

ARTICOLO 182

L'intervento di cui all'articolo 180 è orientato verso gli obiettivi definiti all'articolo 176.

Esso è destinato a finanziare in via prioritaria programmi di riassetto, mantenimento o razionalizzazione che contribuiscano agli sforzi intrapresi dallo Stato ACP interessato per riportare ad un livello valido la sua capacità di produzione o d'esportazione in difficoltà rivolgendo particolare attenzione alla buona integrazione di detta capacità nello sviluppo globale del paese. Qualora appaia impossibile riportare questa capacità ad un livello valido, lo Stato ACP interessato e la Commissione ricercano progetti o programmi che permettano di conseguire nel miglior modo gli obiettivi del sistema.

In caso d'applicazione dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 180, lettera b) le risorse del sistema speciale di finanziamento sono in priorità assegnate a sostenere gli sforzi che lo Stato ACP considerato compie per evitare un'interruzione dei progetti di sviluppo di cui all'articolo 179 o per promuovere progetti che possano almeno parzialmente sostituire, come fonti di proventi d'esportazione, le capacità in difficoltà.

L'importo dell'intervento viene fissato dalla Commissione in funzione delle disponibilità di fondi del sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti o programmi proposti dallo Stato ACP interessato e delle possibilità di cofinanziamento.

Per fissare questo importo, si tiene conto dell'entità della riduzione delle capacità di produzione e di esportazione, delle perdite subite dagli Stati ACP quali sono definite dall'articolo 179, e dell'importanza relativa del settore minerario colpito rispetto ai proventi d'esportazione dello Stato ACP.

Uno stesso Stato ACP non può in nessun caso beneficiare di più del 35 % dei fondi disponibili come frazione annua. Questo tasso è pari al 15 % per un contributo ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 180, lettera b).

Le procedure applicabili all'assistenza nelle succitate circostanze e le modalità di esecuzione sono quelle fissate nel titolo III della Parte terza della presente convenzione ; esse tengono conto della necessità di una rapida attuazione dell'intervento.

ARTICOLO 183

1. Per consentire l'attuazione di misure conservative atte a limitare la degradazione dell'apparato produttivo durante l'istruzione o l'esecuzione di questi progetti o programmi, la Comunità può accordare un anticipo allo Stato ACP che ne faccia richiesta. Questa possibilità non esclude il ricorso dello Stato ACP al beneficio degli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 203.
2. Poiché l'anticipo viene accordato a titolo di prefinanziamento dei progetti o programmi che esso precede e prepara, il suo importo viene fissato in funzione dell'importanza e della natura dei progetti o programmi stessi.
3. L'anticipo è dato sotto forma di forniture, di prestazioni di servizi o di versamenti in contanti, se quest'ultima modalità è ritenuta più adeguata.
4. Esso viene incorporato nell'importo degli interventi della Comunità in forma di progetti o di programmi al momento della firma dell'accordo di finanziamento relativo agli interventi stessi.

ARTICOLO 184

Gli aiuti accordati a titolo del sistema di finanziamento speciale sono rimborsati secondo le stesse modalità ed alle stesse condizioni dei prestiti speciali, tenendo conto delle disposizioni decise a favore degli Stati ACP meno sviluppati.

TITOLO IIICOOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICACapitolo 1Disposizioni generaliSezione 1`Obiettivi e principi

ARTICOLO 185

La cooperazione finanziaria e tecnica persegue gli obiettivi seguenti :

- a) apportare agli Stati ACP, mediante risorse finanziarie sufficienti e un'assistenza tecnica appropriata, un contributo significativo per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione, al fine di appoggiare e favorire gli sforzi di questi Stati per assicurare il loro sviluppo sociale, culturale ed economico integrato, autodeterminato, autoorientato e autogestito, sulla base del reciproco interesse e in uno spirito d'interdipendenza ;
- b) contribuire al miglioramento del tenore e delle condizioni di vita delle popolazioni degli Stati ACP ed al loro maggiore benessere ;
- c) promuovere misure atte a mobilitare la capacità d'iniziativa delle collettività, nonché incoraggiare e appoggiare la partecipazione delle persone interessate alla concezione ed esecuzione di progetti di sviluppo ;
- d) essere complementare degli sforzi intrapresi dagli Stati ACP e in armonia con i medesimi ;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- e) promuovere lo sviluppo ottimale delle risorse umane e contribuire all'utilizzazione razionale delle risorse naturali degli Stati ACP ;
- f) favorire la cooperazione tra Stati ACP e la loro cooperazione regionale ;
- g) permettere che si instaurino relazioni economiche e sociali più equilibrate e una migliore comprensione tra gli Stati ACP, gli Stati membri della Comunità e il resto del mondo nella prospettiva d'un nuovo ordine economico internazionale ;
- h) permettere agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficoltà economiche e sociali, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie con effetti comparabili, di beneficiare di aiuti d'urgenza ;
- i) aiutare gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari a superare i particolari ostacoli che frenano i loro sforzi di sviluppo.

ARTICOLO 186

La cooperazione finanziaria e tecnica :

- a) è attuata sulla base degli obiettivi e delle priorità stabiliti dagli Stati ACP in funzione delle caratteristiche geografiche, sociali e culturali rispettive di questi Stati, delle loro particolari potenzialità e delle loro strategie di sviluppo ;
- b) è accordata alle condizioni più liberali possibili per la Comunità ;
- c) è gestita secondo procedure semplici e razionali ;

- d) contribuisce alla massima partecipazione possibile della maggioranza della popolazione ai vantaggi dello sviluppo e sostiene i cambiamenti strutturali necessari ;
- e) prevede che l'assistenza tecnica sia accordata su richiesta dello Stato ACP interessato e sia della miglior qualità possibile, pur presentando un favorevole rapporto tra costo ed efficacia, e che si prendano disposizioni anche per assicurare una rapida formazione del personale locale che deve subentrare all'assistenza tecnica ;
- f) prevede che gli apporti di risorse avvengano su base più prevedibile e regolare ;
- g) assicura la partecipazione degli Stati ACP alla gestione e all'impiego delle risorse finanziarie ed una più decisa ed efficace decentralizzazione dei poteri decisionali.

Sezione 2

Campo d'applicazione

ARTICOLO 187

Nel quadro della presente convenzione, la cooperazione finanziaria e tecnica copre :

- a) i progetti d'investimento ;
- b) i programmi di tipo settoriale ;
- c) il rinnovamento dei progetti e programmi ;

- d) i programmi di cooperazione tecnica ;
- e) la realizzazione di mezzi elastici, di appoggio degli sforzi propri delle comunità di base.

ARTICOLO 188

1. La cooperazione finanziaria e tecnica è inoltre accordata, su richiesta, per programmi settoriali di sviluppo ed importazione aventi lo scopo di contribuire al rendimento ottimale dei settori produttivi e alla soddisfazione dei bisogni fondamentali dell'uomo. Questi programmi possono includere il finanziamento di inputs nel sistema produttivo quali materie prime, pezzi di ricambio, fertilizzanti, insetticidi, forniture dirette a migliorare i servizi sanitari e di istruzione, escluse le spese amministrative correnti.

Questi aiuti accompagnano le misure prese dallo Stato ACP interessato per risolvere i problemi soggiacenti ad una grave situazione strutturale. Loro scopo è la progressiva eliminazione dei bisogni corrispondenti.

2. La cooperazione finanziaria e tecnica, per progetti e programmi nuovi, in corso o passati, può coprire le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento solo alle condizioni fissate dalle lettere a) e b) :

- a) il finanziamento dei progetti e programmi di azioni può coprire le spese relative e strettamente limitate al periodo di avviamento nella misura in cui tali spese, previste nella proposta di finanziamento, siano ritenute necessarie per l'impianto, l'avviamento e la gestione dei progetti e programmi di investimento considerati ;

- b) aiuti supplementari possono coprire in modo temporaneo e decrescente le spese di funzionamento, manutenzione e gestione di progetti e programmi di investimento precedentemente eseguiti, per assicurarne la piena utilizzazione ;
- c) vengono accordati priorità e trattamento particolare alla determinazione e all'attuazione degli aiuti complementari e supplementari, di cui alle lettere a) e b), negli Stati ACP meno sviluppati.

ARTICOLO 189

Gli aiuti finanziari possono coprire le spese esterne e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e programmi di azioni.

ARTICOLO 190

1. Nel quadro delle priorità fissate dagli Stati ACP e della cooperazione regionale, i progetti e programmi di azioni possono concernere :

- a) lo sviluppo rurale e in particolare la ricerca dell'autosufficienza e della sicurezza alimentari ;
- b) l'industrializzazione, l'artigianato, l'energia, le miniere, il turismo e l'infrastruttura economica e sociale ;

- c) il miglioramento strutturale dei settori economici produttivi ;
- d) la protezione dell'ambiente ;
- e) la ricerca, l'esplorazione e la valorizzazione delle risorse naturali ;
- f) la formazione, la ricerca scientifica e tecnica applicata, l'adeguamento o l'innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie ;
- g) la promozione e l'informazione industriali ;
- h) la commercializzazione e la promozione delle vendite ;
- i) la promozione delle piccole e medie imprese nazionali ;
- j) l'appoggio alle banche di sviluppo e alle istituzioni finanziarie locali e regionali ;
- k) i microprogetti di sviluppo di base ;
- l) i trasporti e le comunicazioni ;
- m) le misure volte a promuovere, nel settore dei trasporti aerei e marittimi, il movimento di merci e passeggeri ;
- n) le misure volte a sviluppare le attività della pesca ;
- o) lo sviluppo e l'utilizzazione ottimale delle risorse umane, tenendo particolarmente conto del ruolo delle donne nello sviluppo ;
- p) il miglioramento dell'infrastruttura e dei servizi socio-culturali, come dell'edilizia e dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni.

2. Questi progetti e programmi di azioni possono concernere altresì azioni tematiche quali :

- la lotta contro la desertificazione e la siccità ;
- la lotta contro le conseguenze delle calamità naturali, attuando dispositivi di prevenzione e d'intervento negli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari ;
- la lotta contro le gravi endemie ed epidemie umane ;
- l'igiene e la sanità di base ;
- la lotta contro le malattie endemiche del bestiame ;
- la ricerca di risparmi d'energia ;
- e, in generale, le azioni che, per la loro durata, sono azioni a lungo termine e superano un orizzonte temporale determinato.

ARTICOLO 191

1. Beneficiano della cooperazione finanziaria e tecnica :
- a) gli Stati ACP ;
 - b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP e che sono autorizzati da questi Stati ;
 - c) gli organismi misti istituiti dalla Comunità e dagli Stati ACP ed autorizzati da questi ultimi a conseguire taluni obiettivi specifici, in particolare nel settore della cooperazione agricola, industriale e commerciale.

2. Beneficiano della cooperazione finanziaria e tecnica, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, e per progetti o programmi di azioni approvati da questi ultimi anche :

- a) gli organismi di sviluppo, pubblici o a partecipazione pubblica, degli Stati ACP, in particolare le loro istituzioni finanziarie e banche di sviluppo nazionali o regionali ;
- b) gli enti locali e gli organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico, sociale e culturale ;
- c) le imprese che esercitano la propria attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in società di uno Stato ACP a norma dell'articolo 235 ;
- d) le associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP ;
- e) i borsisti ed i tirocinanti.

Sezione 3

Responsabilità degli Stati ACP e della Comunità

ARTICOLO 192

1. Gli interventi finanziati dalla Comunità sono attuati dagli Stati ACP e dalla Comunità in stretta cooperazione e nel rispetto dell'eguaglianza delle parti.

2. Spetta agli Stati ACP :

- a) definire gli obiettivi e le priorità sui quali si basano i loro programmi indicativi ;
- b) scegliere i progetti e programmi che essi decidono di presentare per il finanziamento della Comunità ;
- c) preparare e presentare alla Comunità i fascicoli dei progetti e programmi di azioni ;
- d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto ;
- e) eseguire i progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunità ;
- f) gestire e provvedere alla manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica.

3. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunità congiuntamente :

- a) definire, nell'ambito delle istituzioni congiunte le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica ;
- b) adottare i programmi indicativi di aiuto comunitario ;
- c) istruire i progetti e programmi di azioni ed esaminare se siano adeguati a obiettivi e priorità e conformi alle disposizioni della presente convenzione ;

- d) prendere le misure di applicazione atte ad assicurare parità di condizioni per la partecipazione a gare ed appalti ;
 - e) valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi di azioni condotti a termine o in corso di esecuzione ;
 - f) accertarsi che l'attuazione dei progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunità sia conforme alle destinazioni decise ed alle disposizioni della presente convenzione.
4. Spetta alla Comunità prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e programmi di azioni.

ARTICOLO 193

1. Il Consiglio dei Ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica, nonché i problemi generali e specifici risultanti dall'attuazione di detta cooperazione. L'esame verte altresì sulla cooperazione regionale e sulle misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari.
2. A tal fine viene istituito, in sede di Consiglio dei Ministri, un Comitato ACP-CEE incaricato di :

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- a) raccogliere le informazioni sulle procedure esistenti per l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica ed apportare tutti i necessari chiarimenti al riguardo ;
- b) esaminare in base ad esempi concreti, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, qualsiasi problema generale o specifico eventualmente incontrato nell'attuazione di questa cooperazione ;
- c) esaminare i problemi relativi all'attuazione dei calendari d'impegno, di esecuzione e di pagamento di cui all'articolo 216, paragrafo 2 ed all'articolo 220, paragrafo 2 per consentire l'eliminazione di eventuali difficoltà e blocchi individuati ai diversi livelli ;
- d) accertarsi che gli obiettivi ed i principi della cooperazione finanziaria e tecnica siano realizzati ;
- e) aiutare a definire le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica secondo le disposizioni della presente convenzione ;
- f) elaborare e sottoporre al Consiglio dei Ministri i risultati della valutazione dei progetti e programmi di azioni ;
- g) presentare al Consiglio dei Ministri ogni suggerimento atto a migliorare od accelerare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica ;

h) assicurare la coerenza e l'attuazione delle linee direttrici e delle risoluzioni adottate dal Consiglio dei Ministri per la cooperazione finanziaria e tecnica ;

i) eseguire gli altri compiti affidatigli dal Consiglio dei Ministri.

3. Il Comitato ACP-CEE che si riunisce trimestralmente, è composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità designati dal Consiglio dei Ministri, o dei loro mandatari. Esso si riunisce a livello ministeriale ogniqualvolta una parte lo richieda, ed almeno una volta all'anno. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Comitato ACP-CEE.

4. Il Consiglio dei Ministri adotta il regolamento interno del Comitato ACP-CEE, in particolare le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalità secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della Presidenza.

5. Con l'accordo del Comitato degli Ambasciatori, il Comitato ACP-CEE può convocare riunioni di esperti incaricati di studiare periodicamente le cause di eventuali difficoltà o blocchi che apparissero nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica. Detti esperti suggeriscono al Comitato ACP-CEE i mezzi atti ad eliminare tali difficoltà e blocchi.

6. Ogni problema specifico incontrato nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica può essere sottoposto al Comitato ACP-CEE il quale lo esamina nei sessanta giorni successivi per trovargli un'adeguata soluzione.

7. Per facilitare il lavoro del Comitato ACP-CEE, gli Stati ACP e i loro organismi regionali beneficiari, come pure la Commissione, con la collaborazione della Banca, sottopongono al Comitato ACP-CEE una relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunità.

La relazione espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'esecuzione e dell'utilizzazione dell'aiuto, distinta per tipo di finanziamento, i risultati dei lavori di valutazione dei progetti e programmi di azioni ed esempi specifici di problemi incontrati nel corso dell'attuazione.

8. Il Comitato ACP-CEE esamina le relazioni annuali sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunità inviategli dalla Commissione e dagli Stati ACP a norma del paragrafo 7. Esso formula raccomandazioni e risoluzioni, destinate al Consiglio dei Ministri, in merito alle misure intese a conseguire gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito delle competenze conferitegli da detto Consiglio. Esso redige una relazione annuale in cui espone lo stato dei propri lavori, la relazione è esaminata dal Consiglio dei Ministri nella riunione annuale consacrata alla definizione delle linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica.

9. In base alle informazioni di cui ai paragrafi 7 e 8, il Consiglio dei Ministri definisce le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica e adotta risoluzioni o direttive in merito alle misure che la Comunità e gli Stati ACP devono prendere per permettere il conseguimento degli obiettivi di tale cooperazione.

10. Ove si tratti di finanziamenti di progetti di competenza della Banca, le modalità e procedure relative all'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, definite ai capitoli 3 e 4, possono, di concerto con gli Stati ACP interessati, subire adeguamenti per tener conto della natura dei progetti finanziati dalla Banca, e consentirle, all'interno delle sue procedure statutarie, di svolgere le sue operazioni conformemente agli obiettivi della presente convenzione.

Capitolo 2Cooperazione finanziariaSezione 1Mezzi di finanziamento

ARTICOLO 194

Per la durata della presente convenzione, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità è di 8 500 milioni di ECU. Detto importo comprende :

1) 7 400 milioni di ECU provenienti dal Fondo così ripartiti :

- a) ai fini precisati negli articoli 185, 186 e 187
6 060 milioni di ECU di cui :
 - 4 860 milioni di ECU in forma di sovvenzioni ;
 - 600 milioni di ECU in forma di prestiti speciali ;
 - 60 milioni di ECU in forma di capitali di rischio ;
- b) ai fini precisati agli articoli da 147 a 174, fino a 925 milioni di ECU in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione ;
- c) ai fini precisati agli articoli da 176 a 184, una possibilità di finanziamento speciale, fino a 415 milioni di ECU a titolo del Sysmin ;

- 2) Ai fini precisati agli articoli 185, 186 e 187 fino a 1 100 milioni di ECU in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie e alle condizioni previste dal suo statuto. Questi prestiti sono abbinati, secondo le condizioni fissate all'articolo 196 di un abbuono di interessi il cui onere è imputato sulle risorse del Fondo.

ARTICOLO 195

1. In caso di mancata ratifica o denuncia della presente convenzione da parte di uno Stato ACP, le parti contraenti adeguano gli importi finanziati previsti nella presente convenzione.
2. Tale adeguamento è anche applicabile in caso :
 - a) di adesione alla presente convenzione di nuovi Stati ACP che non hanno partecipato ai negoziati della stessa ;
 - b) di allargamento della Comunità a nuovi Stati membri.

Sezione 2Condizioni dei prestiti

ARTICOLO 196

1. Per assicurare un sostegno efficace ai programmi di sviluppo degli Stati ACP, le parti contraenti convengono che tutti i prestiti concessi agli Stati ACP siano abbinati a condizioni favorevoli.

2. I prestiti speciali concessi a titolo del Fondo sono abbinati alle condizioni seguenti :
 - a) durata di quaranta anni e

 - b) dilazione di ammortamento obbligatoria di dieci anni ;

 - c) questi prestiti producono un interesse annuo dell'1 %
tuttavia gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano per questi prestiti di un tasso ridotto allo 0,50 %.

3. I prestiti concessi dalla Banca sono abbinati alle condizioni seguenti :

- a) il tasso d'interesse è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ogni contratto di prestito ;
- b) se i prestiti non sono destinati ad investimenti nel settore petrolifero, detto tasso è ridotto del 3% con un abbuono d'interesse che è automaticamente adeguato in modo che il tasso effettivamente sostenuto dal mutuatario non sia inferiore al 5 % né superiore all'8 % ;
- c) l'importo globale degli abbuoni d'interesse, attualizzato al valore del momento della firma del contratto di prestito, è imputato all'importo delle sovvenzioni previste a titolo del Fondo ed è versato direttamente alla Banca ;
- d) i prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono abbinati a condizioni di durata fissate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto ; tale durata non può superare 25 anni. Tali prestiti contemplan normalmente una dilazione di ammortamento fissata in funzione della durata di costruzione e dei bisogni di tesoreria del progetto.

Sezione 3Modi di finanziamento

ARTICOLO 197

1. I progetti o programmi di azioni possono essere finanziati mediante sovvenzione, prestiti speciali, capitali di rischio, prestiti della Banca sulle sue risorse proprie, o combinando due o più di questi modi di finanziamento.

2. Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, i modi di finanziamento per ciascun progetto o programma sono determinati di comune accordo dalla Comunità e dallo o dagli Stati ACP interessati in funzione del livello di sviluppo e della situazione geografica, economica e finanziaria dello o degli Stati ACP. Si tiene altresì conto dell'impatto economico, sociale e culturale di detti modi di finanziamento.

3. Per le risorse del Fondo gestite dalla Banca, le modalità di finanziamento sono fissate in stretta consultazione con lo Stato ACP interessato o con il beneficiario, sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto o programma in questione, nonché del livello di sviluppo e della situazione economica e finanziaria dello o degli Stati ACP interessati.

4. Per le risorse proprie gestite dalla Banca, i modi di finanziamento sono determinati in base alla natura del progetto, alle sue prospettive di redditività economica e finanziaria nonché al livello di sviluppo e alla situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati. Si tiene inoltre conto di fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili. L'esame da parte della Banca della ammissibilità dei progetti e la concessione dei prestiti sulle sue risorse proprie si effettuano di concerto con lo o gli Stati ACP interessati secondo le modalità, le condizioni e le procedure previste dallo statuto della Banca e dalla presente convenzione.

5. Negli Stati ACP, la Banca ha il compito di contribuire, con le sue risorse proprie, allo sviluppo economico e industriale degli Stati ACP su scala nazionale e regionale. A tal fine, il finanziamento dei progetti e dei programmi di azioni produttivi nei settori dell'industria, dell'agroindustria, del turismo e delle miniere, come pure della produzione di energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni legati a tali settori, è garantito in via prioritaria per mezzo di prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e capitali di rischio. Tali priorità settoriali non escludono la possibilità per la Banca di finanziare con le sue risorse proprie i progetti e programmi di azioni produttivi in altri settori che rispondano ai suoi criteri d'intervento, in particolare nel settore delle colture industriali.

6. Se una richiesta di finanziamento per un progetto o programma, presentata alla Commissione o alla Banca non può essere finanziata con una delle forme di aiuto alla cui gestione esse provvedono, ciascuna di esse trasmette la richiesta all'altra istituzione senza indugio, previa informazione dell'eventuale beneficiario.
7. Le sovvenzioni o i prestiti possono essere accordati ad uno Stato ACP o direttamente al beneficiario o per il tramite di una banca di sviluppo o per il tramite dello Stato ad un beneficiario finale.
8. In quest'ultimo caso, le condizioni dell'assegnazione dei fondi da parte dello Stato ACP al beneficiario finale sono fissati nell'accordo di finanziamento o nel contratto di prestito.
9. Nel corso delle sue operazioni finanziarie, la Banca stabilisce uno stretto rapporto con le banche nazionali di sviluppo degli Stati ACP. Nell'interesse della cooperazione, essa si sforza di allacciare tutti i contatti appropriati con le istituzioni bancarie e finanziarie negli Stati ACP interessati alle sue operazioni.

10. Qualsiasi beneficio spettante allo Stato ACP, sia che egli riceva una sovvenzione, sia che riceva un prestito speciale con tasso d'interesse o termine di rimborso più favorevole del prestito finale, è utilizzato da detto Stato ACP a fini di sviluppo, secondo le condizioni previste dall'accordo di finanziamento o dal contratto di prestito.

11. E' accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno sviluppati nella determinazione del volume delle risorse finanziarie che questi Stati possono aspettarsi dalla Comunità nel quadro del loro programma indicativo. Si tiene altresì conto delle difficoltà speciali degli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari. Tali risorse finanziarie sono abbinate a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli, tenuto conto della situazione economica e della natura del fabbisogno propri ad ogni Stato. Esse consistono essenzialmente in sovvenzioni e, in determinati casi, in prestiti speciali, in capitali di rischio o in prestiti della Banca, secondo i criteri definiti al paragrafo 4.

ARTICOLO 198

Su richiesta degli Stati ACP, la Comunità offre la propria assistenza tecnica per studiare e trovare soluzioni concrete ai loro problemi di indebitamento, servizio del debito e bilancia dei pagamenti.

Sezione 4Capitali di rischio

ARTICOLO 199

1. Per aiutare l'attuazione di operazioni che presentino un interesse generale per l'economia degli Stati ACP, la Comunità può contribuire alla formazione di capitali di rischio che possono essere utilizzati in particolare per gli obiettivi seguenti :

- a) l'incremento diretto od indiretto dei fondi propri o assimilati delle imprese pubbliche, a partecipazione pubblica o privata e la concessione di contributi in quasi capitale a dette imprese ;
- b) il finanziamento di studi specifici per la preparazione e la stesura di progetti nonché l'assistenza alle imprese nel periodo iniziale o a scopo di riassetto ;
- c) il finanziamento di ricerche e di investimenti preparatori alla fase di sfruttamento di progetti e programmi nei settori minerario ed energetico.

2. a) Per conseguire tali obiettivi, i capitali di rischio possono essere utilizzati per acquistare partecipazioni minoritarie e temporanee a nome della Comunità al capitale delle imprese interessate o a quello di istituti specializzati per il finanziamento dello sviluppo negli Stati ACP. Gli acquisti di partecipazioni possono essere effettuati congiuntamente con un prestito della Banca o con un'altra forma di contributo in capitali di rischio. Non appena sussistano le condizioni, dette partecipazioni vengono cedute preferibilmente a cittadini o istituti degli Stati ACP.
 - b) Le decisioni di finanziamento relative ai capitali di rischio sono adottate dalla Comunità conformemente all'articolo 220, paragrafi da 5 a 8.
3. I contributi in quasi capitale possono assumere la forma di :
 - a) prestiti subordinati il cui rimborso e l'eventuale pagamento di interessi avvengono soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti bancari ;

- b) prestiti condizionali il cui rimborso o la cui durata dipendono dal verificarsi di determinate condizioni al momento della concessione del prestito. I prestiti condizionali possono essere concessi direttamente con l'accordo dello Stato ACP interessato ad una determinata impresa. Possono altresì essere concessi ad uno Stato ACP o ad istituti finanziari degli Stati ACP per consentir loro di acquistare una partecipazione al capitale di imprese nei settori di cui all'articolo 197, paragrafo 5 allorché tale operazione s'inserisca nel finanziamento di investimenti preparatori o di nuovi investimenti produttivi e possa essere completata da un altro intervento finanziario della Comunità, con eventualmente altre fonti di finanziamento, nel quadro di un'operazione di cofinanziamento. In deroga all'articolo 191, questi prestiti, su richiesta dello Stato ACP interessato, possono essere concessi alle stesse condizioni, previo esame caso per caso, anche ad una impresa di uno Stato membro della Comunità, per consentirle di avviare un investimento produttivo nel territorio di detto Stato ACP ;
- c) prestiti da concedere ad istituti finanziari degli Stati ACP quando lo consenta la natura delle loro attività e della loro gestione. I prestiti possono essere retrocessi ad altre imprese e servire ad acquistare partecipazioni in altre imprese.
4. Le condizioni dei contributi in quasi capitale di cui al paragrafo 3 vengono determinate in base alle caratteristiche di ciascun progetto finanziato. Tuttavia, le condizioni di concessione dei contributi in quasi capitale sono in genere più favorevoli di quelle dei prestiti con abbuono concessi dalla Banca. Il tasso d'interesse non può superare quello di detti prestiti con abbuono.
5. Qualora siano concessi a società di studi o servano al finanziamento di ricerche o di investimenti preventivi all'attuazione di un progetto, i contributi di cui al presente articolo possono essere incorporati nell'assistenza in capitale di cui può beneficiare la società promotrice in caso di attuazione del progetto.

6. I progetti ed i programmi individuati e promossi dagli organismi misti istituiti dalla Comunità e dagli Stati ACP ed autorizzati da tali Stati a realizzare taluni obiettivi specifici nell'ambito dell'articolo 191, paragrafo 1, lettera c) possono inoltre beneficiare dei contributi in quasi capitale di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Sezione 5

Cofinanziamenti

ARTICOLO 200

1. A richiesta degli Stati ACP, i mezzi finanziari della Comunità possono servire per cofinanziamenti, in particolare quando consentono di aumentare i flussi finanziari verso gli Stati ACP e sostenere gli sforzi di questi ultimi per l'armonizzazione della cooperazione internazionale a favore del loro sviluppo. Con particolare attenzione vengono trattate le possibilità di cofinanziamento nei casi seguenti :

- a) grandi progetti che non possono essere finanziati da un'unica fonte di finanziamento ;
- b) progetti per i quali la partecipazione della Comunità e la sua esperienza in materia potrebbero facilitare la partecipazione di altri organismi di finanziamento ;
- c) progetti che possono beneficiare dell'abbinamento di finanziamenti a condizioni elastiche con finanziamenti a condizioni normali ;

- d) progetti decomponibili in sottoprogetti che possono attingere a fonti di finanziamento differenti ;
 - e) progetti per i quali la diversificazione dei finanziamenti puo' rivelarsi vantaggiosa dal punto di vista del costo dei finanziamenti e degli investimenti nonché di altri aspetti connessi con la realizzazione di detti progetti ;
 - f) progetti a carattere regionale o interregionale.
2. I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti congiunti o paralleli.
- La preferenza viene attribuita alla formula più adeguata sotto il profilo del costo e dell'efficacia.
3. La Commissione e la Banca, ogniqualevolta sia possibile, si sforzano di associare ai progetti da esse finanziati le risorse del settore privato e in particolare :
- a) di individuare e negoziare con partner privati la realizzazione di operazioni congiunte di finanziamento ;
 - b) di applicare le varie tecniche messe a punto in questi ultimi anni per attirare le risorse del settore privato nelle operazioni di cofinanziamento.

4. Con l'accordo delle parti interessate, gli interventi della Comunità e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da evitare il moltiplicarsi delle procedure che gli Stati ACP devono applicare e in modo da consentire uno snellimento delle stesse, in particolare per quanto riguarda :

- a) le necessità degli altri cofinanziatori e quelle dei beneficiari ;
- b) la scelta dei progetti da cofinanziare e le disposizioni relative alla loro attuazione ;
- c) l'armonizzazione delle regole e delle procedure relative ai contratti di appalto di opere, forniture e servizi ;
- d) le condizioni di pagamento ;
- e) le regole relative all'ammissibilità e alla concorrenza ;
- f) il grado di preferenza accordato alle imprese degli Stati ACP.

5. Con l'accordo dello Stato ACP interessato, la Comunità può apportare ai cofinanziatori che lo desiderino un sostegno amministrativo per agevolare l'attuazione dei progetti e programmi di azioni cofinanziati.

6. A richiesta dello Stato ACP interessato e con l'accordo delle altre parti in causa, la Commissione o la Banca possono svolgere una funzione di capofila o di coordinatore per i progetti dei quali esse partecipino al finanziamento.

Sezione 6Microprogetti

ARTICOLO 201

1. Per rispondere concretamente alle esigenze di sviluppo degli enti locali, il Fondo partecipa, su richiesta degli Stati ACP, al finanziamento di microprogetti.
2. I programmi di microprogetti riguardano piccoli progetti rientranti nell'ambito dell'articolo 187 ed altri progetti corrispondenti ai criteri figuranti nel paragrafo 3 del presente articolo e con un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni e degli enti locali degli Stati ACP. Detti progetti sono di massima rurali. La Comunità può tuttavia partecipare anche al finanziamento di microprogetti nelle zone urbane.
3. Per poter beneficiare di un finanziamento della Comunità, i microprogetti devono :
 - rispondere ad una necessità reale e prioritaria apparsa e constatata a livello locale ;
 - essere realizzati con la partecipazione attiva degli enti locali.

4. Speciale priorità è data alla preparazione ed attuazione di microprogetti negli Stati ACP meno sviluppati.

ARTICOLO 202

1. Ciascun progetto per il quale viene chiesto il contributo della Comunità deve rispondere ad un'iniziativa dell'ente locale che ne beneficerà. Il finanziamento dei microprogetti è assicurato in linea di massima :

- dall'ente beneficiario, in forma di contributo in contanti, in natura o di prestazione di servizi, adeguato alla sua capacità contributiva,
- dal Fondo.

Lo Stato ACP interessato può anch'esso partecipare con un contributo finanziario, una partecipazione in attrezzature pubbliche o una prestazione di servizi.

2. In linea di massima, il contributo concesso dal Fondo non può superare i due terzi del costo totale di ciascun progetto e non deve essere superiore a 250 000 ECU. La mobilitazione dei contributi è fatta in modo concomitante. L'ente locale s'impegna a provvedere alla manutenzione ed al funzionamento di ciascun progetto, eventualmente, con il sostegno delle autorità nazionali.

3. Gli importi che rappresentano il contributo del Fondo sono imputati sulle disponibilità per sovvenzioni del programma indicativo d'aiuto comunitario di cui all'articolo 215.

Sezione 7Aiuto d'urgenza e aiuto ai profughi e ai rimpatriati

ARTICOLO 203

1. Gli aiuti d'urgenza sono concessi agli Stati ACP che devono far fronte a difficoltà economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili.
2. a) L'aiuto d'urgenza consiste nell'assistenza immediatamente necessaria quando si verifichi una situazione straordinaria. Esso può assumere la forma di opere, forniture, prestazioni di servizi e pagamenti in contanti. Esso può servire a fornire cibo, sementi, alloggio, materiali, forniture mediche, indumenti e mezzi di trasporto. Per quanto riguarda altre richieste specifiche degli Stati ACP, le condizioni dell'aiuto sono sufficientemente elastiche da consentire la fornitura di un'estesa gamma di prodotti e servizi.
- b) L'aiuto d'urgenza può anche coprire il finanziamento di misure immediate atte a garantire la riparazione e la funzionalità minima di opere o di attrezzature danneggiate.
- c) L'aiuto d'urgenza può anche integrarsi nei programmi indicativi nazionali allo scopo di predisporre, attraverso il finanziamento delle misure immediate di cui alla lettera b), la realizzazione, nell'ambito di tali programmi, di operazioni di ricostruzione o di rinnovamento.

3. Gli aiuti d'urgenza :

- a) contribuiscono a finanziare i mezzi più adeguati per ovviare alle gravi difficoltà incontrate ;
- b) sono non rimborsabili ;
- c) sono concessi e mobilitati con rapidità e elasticità ;
- d) contribuiscono effettivamente alla soluzione dei problemi per i quali sono concessi.

4. Per tutte le azioni relative agli aiuti d'urgenza, gli Stati ACP, in accordo con il delegato della Commissione, possono autorizzare, alle condizioni previste all'articolo 234, la stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata o di contratti a trattativa privata o l'esecuzione in economia.

Essi possono approvvigionarsi, alle condizioni previste all'articolo 232, sui mercati della Comunità, degli Stati ACP o dei paesi terzi.

5. Tali aiuti d'urgenza possono eventualmente con l'accordo dello Stato ACP interessato, essere utilizzati tramite organismi specializzati o direttamente dalla Commissione.

6. Per le modalità di attribuzione di detti aiuti, si ricorre ad una procedura d'urgenza. Le condizioni di pagamento e di attuazione degli aiuti sono fissate caso per caso ; quando si tratti di esecuzione su preventivo, l'ordinatore nazionale può concedere anticipi.

7. La Comunità adotta le disposizioni necessarie per facilitare la rapidità delle azioni richieste per far fronte alla situazione di urgenza, comprese misure quali il finanziamento retroattivo delle misure di pronto soccorso avviato dagli stessi Stati ACP.

8. a) Gli stanziamenti per aiuti d'urgenza devono essere impegnati entro sei mesi dalla fissazione delle modalità di utilizzazione, salvo indicazione contraria di queste ultime e purché circostanze straordinarie non portino a convenire di comune accordo, durante il periodo di esecuzione, la proroga di tale termine.

b) Qualora non tutti gli stanziamenti aperti siano stati impegnati entro il termine fissato, l'impegno del Fondo può essere ricondotto all'importo corrispondente agli stanziamenti impegnati entro tale termine.

c) I fondi non utilizzati sono quindi riassegnati alla dotazione speciale.

ARTICOLO 204

1. Possono essere concessi aiuti agli Stati ACP che ospitano profughi o rimpatriati per sovvenire ai bisogni gravi non contemplati dall'aiuto d'urgenza e per realizzare a più lungo termine progetti e programmi di azioni aventi come obiettivo l'autosufficienza e l'integrazione o la reintegrazione di tali popolazioni.

2. Essi sono gestiti e eseguiti secondo procedure che consentano un intervento rapido. Le condizioni di pagamento e di attuazione sono fissate caso per caso.

3. Questi aiuti possono essere attuati, con l'accordo dello Stato ACP interessato, tramite e in coordinamento con organismi specializzati, in particolare quelli delle Nazioni Unite, o direttamente dalla Commissione.

ARTICOLO 205

1. Per il finanziamento degli aiuti previsti agli articoli 203 e 204, nell'ambito del Fondo è costituita una dotazione speciale di 290 milioni di ECU, di cui 210 milioni di ECU per gli aiuti di cui all'articolo 203 e 80 milioni di ECU per quelli di cui all'articolo 204.

2. In caso di esaurimento, prima della scadenza della presente convenzione, degli stanziamenti previsti per uno degli articoli summenzionati, possono essere effettuati trasferimenti dagli stanziamenti previsti per l'altro articolo.

3. Alla scadenza della presente convenzione, gli stanziamenti non impegnati per gli aiuti d'urgenza e per gli aiuti ai profughi e rimpatriati sono riversati nella massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni che rientrano nel campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, salvo decisione contraria del Consiglio dei Ministri.

4. In caso di esaurimento della dotazione speciale prima della scadenza della presente convenzione, gli Stati ACP e la Comunità adottano, nell'ambito delle istituzioni congiunte competenti, le misure appropriate per far fronte alle situazioni di cui agli articoli 203 e 204.

Sezione 8Piccole e medie imprese

ARTICOLO 206

1. La Comunità finanzia azioni a favore delle piccole e medie imprese degli Stati ACP. I modi di finanziamento sono determinati in funzione delle caratteristiche del programma di azione presentato da detti Stati.
2. L'assistenza tecnica della Comunità contribuisce a rafforzare l'attività degli organismi degli Stati ACP che si occupano dello sviluppo delle piccole e medie imprese e ad assicurare la formazione professionale necessaria a dette imprese.
3. I finanziamenti della Comunità possono prendere la forma di contributi diretti o di contributi globali mediante aiuto rimborsabile o eventualmente non rimborsabile. I contributi globali possono essere accordati :
 - dalla Banca, con i fondi da essa gestiti, a banche o istituti finanziari a favore delle piccole e medie imprese industriali, agro-industriali o turistiche ;
 - dalla Commissione, con le risorse che gestisce, ad organismi pubblici, enti locali o cooperative che si propongono lo sviluppo dei settori dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e per la costituzione o per il rafforzamento di fondi di garanzia in materia di credito alle piccole e medie imprese.

4. Nel caso di un finanziamento tramite un organismo intermedio, questo è responsabile della presentazione dei progetti particolari all'interno del programma di azioni precedentemente approvato, nonché della gestione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione. La modalità e le condizioni di finanziamento ai beneficiari finali sono adottate di comune accordo fra lo Stato ACP interessato, l'organo competente della Comunità e l'organismo intermedio.

5. I progetti vengono istruiti dall'organismo finanziario. Esso decide, entro i limiti della propria responsabilità finanziaria, la concessione dei prestiti finali a condizioni fissate in armonia con quelle applicate ad operazioni di questi tipo nello Stato ACP considerato.

6. Le condizioni di finanziamento accordate dalla Comunità all'organismo finanziario tengono conto della necessità che quest'ultimo copra le proprie spese di gestione, i rischi di cambio ed i rischi finanziari, nonché il costo dell'assistenza tecnica fornita alle imprese o ad altri mutuatari finali.

Capitolo 3Cooperazione tecnica

ARTICOLO 207

1. La cooperazione tecnica ha lo scopo di apportare un maggior sostegno allo sviluppo delle risorse umane negli Stati ACP.
2. Allorché tale cooperazione implica un apporto supplementare di risorse umane esterne, si applicano i principi di base seguenti :
 - a) la cooperazione tecnica, che si traduce nell'invio di personale di assistenza tecnica (uffici studi, ingegneri o consulenti, istituti di formazione o di ricerca) è accordata solo su richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati ;
 - b) sono tuttavia adottate disposizioni per la formazione del personale locale al fine di eliminare gradualmente l'assistenza tecnica e prevedere per i progetti un personale esclusivamente composto su base permanente, da cittadini nazionali ;
 - c) la cooperazione prevede disposizioni miranti ad accrescere la capacità degli Stati ACP di acquisire un'esperienza propria e migliorare le qualifiche professionali dei propri consulenti, uffici studi ed esperti. A tal fine la formazione effettiva del personale locale figurerà tra i compiti del personale di assistenza tecnica ;
 - d) gli esperti, messi a disposizione nell'ambito di questa cooperazione, devono possedere le qualifiche necessarie per svolgere correttamente i loro compiti specifici quali sono definiti nella richiesta dello Stato ACP interessato.

3. I contratti di servizi nell'ambito dei quali il personale di assistenza tecnica è assunto comprendono i contratti d'assunzione di consulenti ed altri esperti tecnici ; essi sono negoziati, stabiliti e conclusi dallo Stato ACP interessato, con riserva dell'accordo del delegato della Commissione.

4. La Comunità prende le misure concrete per accrescere e migliorare le informazioni comunicate agli Stati ACP in merito alla disponibilità e alle qualifiche degli specialisti adeguati.

ARTICOLO 208

1. La cooperazione tecnica può essere o connessa alle operazioni o essere generale.
2. La cooperazione tecnica connessa alle operazioni comprende in particolare :
 - a) gli studi di sviluppo ;
 - b) gli studi tecnici, economici, finanziari e commerciali, nonché le ricerche e le prospezioni necessarie alla messa a punto dei progetti e programmi di azioni ;
 - c) l'aiuto per la preparazione dei fascicoli ;
 - d) l'aiuto per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori ;
 - e) l'assunzione temporanea a carico delle spese per tecnici e la fornitura dei mezzi necessari all'esecuzione della loro missione ;
 - f) le azioni di cooperazione tecnica che possono essere richieste, a titolo temporaneo, per consentire l'istituzione, l'avvio, la gestione e la manutenzione di un determinato progetto ;

- g) l'aiuto per la valutazione delle operazioni ;
 - h) i programmi integrati di formazione, informazione e ricerca.
3. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare :
- a) gli studi sulle prospettive e sui mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP, nonché sui problemi che interessano gruppi di Stati ACP o l'insieme di tali Stati ;
 - b) gli studi settoriali e per prodotti ;
 - c) l'invio di esperti, consulenti, tecnici ed istruttori per missioni specifiche e per periodi limitati ;
 - d) la fornitura di materiale didattico, di sperimentazione, ricerca e dimostrazione ;
 - e) l'informazione generale e la documentazione destinate a favorire lo sviluppo degli Stati ACP ed il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.
 - f) gli scambi di personale dirigente, di personale specializzato, di studenti, di ricercatori, di animatori e responsabili di gruppi o associazioni a vocazione sociale o culturale ;
 - g) l'assegnazione di borse di studio o di periodi di tirocinio, in particolare a persone già in servizio che abbisognino di una formazione complementare ;
 - h) l'organizzazione di seminari o di corsi di formazione, informazione e perfezionamento ;

- i) la creazione o il rafforzamento di strumenti di informazione e di documentazione, in particolare per gli scambi di conoscenze, di metodi e di esperienze tra Stati ACP e fra questi ultimi e la Comunità ;
- j) la cooperazione o il gemellaggio tra istituzioni ACP o tra queste ultime e quelle della Comunità, in particolare tra università e altri istituti di formazione e di ricerca degli Stati ACP e della Comunità ;
- k) il sostegno a manifestazioni culturali altamente significative ;

ARTICOLO 209

1. La cooperazione tecnica fa l'oggetto di contratti stipulati con singoli esperti, uffici studi, istituti di formazione e di ricerca oppure è eccezionalmente realizzata in economia.

La scelta tra il ricorso a uffici studi o ad esperti assunti individualmente dipende dalla natura dei problemi, dall'estensione e dalla complessità dei mezzi tecnici e di gestione necessari e dai costi comparati delle due soluzioni.

2. I criteri di scelta dei contraenti e del loro personale tengono conto :

- a) delle qualifiche professionali (competenze tecniche e capacità di formazione) e delle qualità umane ;
- b) del rispetto dei valori culturali e delle condizioni politiche e amministrative dello Stato o degli Stati ACP interessati ;

c) della conoscenza della lingua necessaria per l'esecuzione del contratto ;

d) dell'esperienza pratica dei problemi da trattare ;

e) dei costi.

3. In caso di pari competenza, la preferenza è data ad un esperto, un'istituzione o un ufficio studi ACP.

4. L'assunzione del personale di assistenza tecnica, la fissazione dei suoi obiettivi e delle sue funzioni, la durata delle sue missioni, le sue remunerazioni e il suo contributo allo sviluppo degli Stati ACP in cui presta servizio devono conformarsi ai principi della politica di cooperazione tecnica definiti nell'articolo 207. Le procedure da applicare in questo contesto devono garantire l'obiettività della scelta e la qualità dei servizi resi. Inoltre, si applicano i principi seguenti :

- a) l'assunzione deve essere effettuata dalle istituzioni nazionali che si servono dell'assistenza tecnica, con il concorso della Commissione e del suo delegato ;
- b) si tiene debito conto della disponibilità di candidati idonei rispondenti ai criteri del paragrafo 2, che risiedano nello Stato ACP o nella regione ;
- c) ci si sforza di facilitare il contatto diretto tra il candidato e chi deve servirsi dell'assistenza tecnica.

ARTICOLO 210

1. I contratti di servizi sono stipulati previa licitazione privata.
2. Tuttavia, alcuni contratti possono essere stipulati con trattativa privata, tra l'altro nei casi seguenti :
 - azioni d'importanza ridotta o di breve durata,
 - azioni affidate a singoli esperti,
 - azioni che prolungano azioni già avviate,
 - in seguito ad un bando di gara infruttuoso.
3. a) Quando uno Stato ACP dispone, tra il suo personale amministrativo e tecnico, di elementi nazionali in numero tale da rappresentare una parte sostanziale del personale necessario per l'esecuzione in economia di un'azione di cooperazione tecnica, la Comunità contribuisce in casi eccezionali alle spese delle azioni in economia assumendo a proprio carico il costo di determinati mezzi materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l'organico.

b) La partecipazione della Comunità si limita all'assunzione dei mezzi complementari e delle spese temporanee di esecuzione il cui costo è limitato al solo fabbisogno dell'azione in questione, esclusa qualsiasi spesa permanente di funzionamento.
4. Le modalità di conclusione di ciascun contratto, o il ricorso all'esecuzione in economia, sono decisi di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato sulla base delle necessità di quest'ultimo e delle risorse disponibili.

ARTICOLO 211

1. a) Per ogni azione di cooperazione tecnica che dia luogo a licitazione, la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono di comune accordo entro due mesi dal bando di gara, eventualmente dopo preselezione, un elenco ristretto di candidati cittadini degli Stati membri e/o degli Stati ACP, selezionati tenendo conto della loro situazione giuridica e finanziaria, delle loro qualifiche, della loro esperienza, della loro indipendenza, della loro disponibilità e dei criteri e principi definiti nell'articolo 209.
- b) A seconda dei casi, il bando di gara puo' riguardare :
 - la concezione dell'azione di cooperazione, le prestazioni e/o il personale necessario, gli elementi finanziari sono presentati simultaneamente ma separatamente e i prezzi da pagare sono negoziati successivamente,
 - oppure senza esclusione dei prezzi allorché, in casi particolari giustificati, l'azione di cooperazione presenti un grado inferiore di complessità.
- c) Il fascicolo del bando di gara, redatto dallo stato ACP d'intesa con la Commissione, precisa le modalità di presentazione delle offerte nonché i criteri da utilizzare per la scelta dell'aggiudicatario, la quale deve essere fatta entro trenta giorni dalla data di spoglio delle offerte.

d) Fatti salvi i poteri rispettivi dell'ordinatore nazionale e del delegato definiti negli articoli 227 e 228, il contratto è aggiudicato dalle autorità competenti dello Stato ACP, con riserva dell'accordo della Commissione. L'offerta prescelta deve essere la più vantaggiosa, tenendo segnatamente conto del suo valore tecnico, dell'organizzazione e della metodologia proposta per le prestazioni, della competenza, dell'esperienza e delle attitudini del personale addetto all'operazione, come pure, nel caso contemplato alla lettera b) secondo trattino, del prezzo delle prestazioni.

2. Quando si ricorre alla trattativa privata, l'aggiudicatario è designato dallo Stato ACP su proposta della Commissione. Un candidato può essere proposto anche dallo Stato ACP.

La proposta della Commissione è notificata allo Stato ACP entro un mese dalla sua richiesta. La decisione dello Stato ACP è presa nel mese successivo a tale notifica.

3. Per accelerare le procedure, i contratti di servizi, compresi gli atti per l'assunzione di consulenti ed altri specialisti dell'assistenza tecnica, possono essere negoziati, elaborati e conclusi dall'ordinatore nazionale, su proposta della Commissione o con il suo accordo, oppure dalla Commissione d'intesa con lo Stato ACP interessato, segnatamente quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entità o di breve durata e soprattutto per le perizie che devono servire per la preparazione e l'esecuzione delle azioni.

4. Su richiesta dello Stato ACP interessato, la Commissione puo', quando si tratti di assistenza tecnica a carattere individuale, provvedere all'assunzione e alla gestione degli esperti assunti a tal fine, per il tramite della sua agenzia competente.

5. Gli uffici negli Stati ACP che possono essere presi in considerazione per azioni di cooperazione tecnica sono selezionati di comune accordo dalla Commissione e dallo o dagli Stati ACP interessati.

6. In casi eccezionali, in accordo con la Commissione, si puo' far ricorso a uffici studi o ad esperti di paesi terzi.

ARTICOLO 212

1. I contratti di servizi sono negoziati, elaborati e conclusi dalle autorità competenti degli Stati ACP, in accordo con il delegato della Commissione, nel quadro di un capitolato d'oneri che fissa le condizioni generali applicabili alla conclusione e all'esecuzione dei contratti e che è adottato con decisione del Consiglio dei Ministri nella prima sessione successiva all'entrata in vigore della presente convenzione, previo parere del Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 193.

2. Fino all'entrata in vigore della decisione prevista al paragrafo 1, la conclusione e l'esecuzione dei contratti di servizi finanziati dal Fondo sono disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati ACP e dalle loro prassi correnti in materia di contratti internazionali oppure, se gli Stati ACP lo desiderano, dalle clausole generali attualmente applicate nei contratti finanziati dal Fondo.

ARTICOLO 213

Affinché gli Stati ACP possano meglio accrescere la propria competenza tecnica e migliorare il know how dei loro consulenti, si promuove la cooperazione tra uffici studi, consulenti tecnici, esperti ed istituzioni degli Stati membri della Comunità e degli Stati ACP, mediante associazioni momentanee, subappalti o inserimento di esperti, cittadini degli Stati ACP, nello staff di uffici studi, consulenti tecnici o istituzioni degli Stati membri della Comunità.

ARTICOLO 214

La cooperazione tecnica fornisce un sostegno alle azioni d'istruzione e formazione secondo le condizioni previste all'articolo 119.

Capitolo 4Procedura di attuazioneSezione 1Programmazione, istruzione, esecuzione,
valutazione

ARTICOLO 215

1. Gli interventi finanziati dalla Comunità, complementari agli sforzi propri degli Stati ACP, si integrano nel contesto dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di detti Stati e concordano con gli obiettivi e le priorità che essi determinano sul piano nazionale e regionale.
2. All'inizio del periodo contemplato dalla presente convenzione e prima che sia stabilito il programma indicativo, ciascuno Stato ACP riceve al più presto dalla Commissione una chiara indicazione della dotazione finanziaria programmabile di cui può disporre nel corso del periodo e tutte le altre informazioni utili.
3. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato ACP stabilisce e presenta alla Comunità un progetto di programma indicativo in base e conformemente ai suoi obiettivi e alle sue priorità di sviluppo ; in tale progetto sono indicati :
 - gli obiettivi prioritari di sviluppo dello Stato ACP interessato, sul piano nazionale e regionale ;
 - il o i settori sui quali si considera più appropriato concentrare l'aiuto finanziario della Comunità ;

- le misure e le azioni più appropriate per la realizzazione degli obiettivi in ciascuno dei settori di cui al secondo trattino o, allorché tali azioni non siano sufficientemente definite, le grandi linee dei programmi di sostegno alle politiche definite dal paese in questi settori ;
- possono anche essere indicati, purché chiaramente individuati, progetti e programmi di azioni nazionali specifici che consentano di conseguire gli obiettivi di sviluppo, in particolare quelli che rappresentano la continuazione di azioni già avviate ;
- progetti e programmi regionali che possono formare oggetto di una proposta.

4. La programmazione, basata sul progetto di programma indicativo di cui al paragrafo 3, inizia e, se possibile, si conclude prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

5. Il progetto di programma indicativo di cui al paragrafo 3 forma oggetto di scambi di opinioni tra i rappresentanti dello Stato ACP interessato e quelli della Comunità per assicurare la massima efficacia alle azioni di cooperazione.

Affinché le parti contraenti si accertino dell'impiego ottimale dei vari strumenti e mezzi previsti dalla presente convenzione, la Comunità e gli Stati ACP, in base all'esperienza comune, procedono a scambi di opinioni il più presto possibile in un momento convenuto di comune accordo tra la Commissione e gli Stati ACP.

Questi scambi di opinioni hanno lo scopo di consentire alla Comunità di conoscere gli obiettivi e le priorità di sviluppo dello Stato ACP interessato, alle parti contraenti di identificare, in base alle proposte di detto Stato, il settore o i settori su cui si dirigerà il sostegno della Comunità, nonché i mezzi indicati per conseguire gli obiettivi ricercati, e agli Stati ACP di accertarsi che le azioni così convenute si inseriscano armoniosamente ed efficacemente nelle loro strategie di sviluppo.

6. Il programma indicativo è adottato di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato ACP interessato, sulla base delle proposte formulate da quest'ultimo, ed impegna sia la Comunità sia lo Stato ACP.

7. Le azioni, i progetti ed i programmi di azioni di cui al paragrafo 3, come pure quelli successivamente elaborati in base agli obiettivi e alle priorità del programma indicativo, formano poi oggetto di un'istruzione ai sensi dell'articolo 219.

8. I programmi indicativi sono sufficientemente flessibili in modo da permettere l'adeguamento permanente delle azioni agli obiettivi e tener conto degli eventuali cambiamenti della situazione economica di ciascuno Stato ACP e di qualsiasi modifica delle sue priorità e obiettivi iniziali. Ogni programma può essere riveduto su richiesta dello Stato ACP interessato. I programmi vengono comunque riesaminati almeno una volta durante il periodo contemplato dalla presente convenzione.

ARTICOLO 216

1. Nel programma indicativo sono indicati gli importi globali dell'aiuto programmabile che può essere messo a disposizione di ciascuno Stato ACP. Indipendentemente dai fondi riservati agli aiuti d'urgenza, agli abbuoni d'interesse e alla cooperazione regionale, l'aiuto programmabile comporta sia sovvenzioni sia un aiuto rimborsabile, comprendente prestiti speciali e possibilmente capitali di rischio.
2. Ciascuno Stato ACP e la Comunità convengono, nella programmazione, un calendario di impegni e adottano le misure necessarie per garantirne l'esecuzione.
3. L'eventuale rimanenza del Fondo non impegnata né sborsata alla fine dell'ultimo anno di applicazione della presente convenzione sarà utilizzata fino a suo esaurimento, a condizioni identiche a quelle previste dalla presente convenzione.
4. Un bilancio comparativo degli impegni e dei pagamenti è redatto ogni anno dall'ordinatore nazionale e dal delegato della Commissione, i quali adottano le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei calendari di cui al paragrafo 2, determinano le cause dei ritardi riscontrati nella loro esecuzione e propongono le misure di risanamento che s'impongono.

ARTICOLO 217

Salvo disposizione contraria della presente convenzione, ogni decisione che richieda l'approvazione della Comunità o dei suoi servizi competenti è considerata approvata entro i 60 giorni successivi alla sua notifica da parte degli Stati ACP interessati.

ARTICOLO 218

1. a) Spetta agli Stati ACP interessati o agli altri beneficiari da essi autorizzati individuare i progetti o programmi di azioni proposti in applicazione dei programmi indicativi ed elaborarne i relativi fascicoli.
 - b) I fascicoli devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'istruzione del progetto o programma di azioni.
 - c) Qualora gliene venga fatta richiesta, la Comunità può fornire la sua assistenza per la preparazione dei fascicoli.
2. I fascicoli sono ufficialmente trasmessi dagli Stati ACP o dagli altri beneficiari di cui all'articolo 191, paragrafo 1 al delegato, il quale compie i passi necessari nell'ambito dei suoi poteri. Quando si tratti dei beneficiari di cui all'articolo 191, paragrafo 2, è necessario l'accordo esplicito dello Stato o degli Stati interessati.

ARTICOLO 219

1. Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica, l'individuazione, la preparazione e l'istruzione di progetti e programmi :
- a) consentono di valutare l'efficienza, la validità economica e la redditività dei progetti e programmi richiesti ;
 - b) tengono conto degli aspetti socioculturali diretti ed indiretti, secondo i criteri previsti dall'articolo 117 ;

- c) garantiscono l'adattamento dei criteri finanziari per tener pienamente conto del tasso di redditività sociale a più lungo termine ed in particolare degli effetti secondari corrispondenti negli Stati ACP ;
- d) sono adattate alle condizioni locali relative alle capacità degli Stati ACP in materia di manutenzione e di gestione ;
- e) prendono in considerazione gli sforzi nazionali nonché le altre risorse ;
- f) tengono conto dell'esperienza fatta con azioni analoghe attuate anteriormente ;
- g) sono conformi agli obiettivi e alle priorità fissate dagli Stati ACP.

2. L'efficienza dei progetti e programmi di azioni è valutata in base ad un'analisi comparativa dei mezzi d'intervento previsti con gli effetti attesi, dal punto di vista tecnico, sociale, culturale, economico, finanziario e ambientale ; le possibili varianti sono esaminate.

3. La validità economica dei progetti e programmi di azioni è valutata, per i vari operatori economici interessati, in modo da accertarsi che l'azione produrrà gli effetti attesi nel periodo ritenuto normale per questo tipo d'azione.

4. La redditività dei progetti e programmi di azioni è valutata tenendo conto dei vari effetti attesi ed in particolare degli effetti fisici, economici, sociali, culturali e finanziari, possibilmente in base ad un'analisi costi-vantaggi.

5. La Comunità e gli Stati ACP in stretta collaborazione istruiscono i progetti e programmi di azioni.
6. Nell'istruzione dei progetti e programmi di azioni sono prese in considerazione le difficoltà ed esigenze specifiche degli Stati ACP meno sviluppati che hanno un'incidenza negativa sulla efficienza, validità economica e redditività dei detti progetti e programmi di azioni.

ARTICOLO 220

1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento.
2. La proposta di finanziamento contiene un calendario per l'esecuzione tecnica e finanziaria del progetto o programma, il calendario è ripreso nell'accordo di finanziamento e stabilisce la durata delle varie fasi d'esecuzione.
3. La proposta di finanziamento, redatta dai servizi competenti della Comunità, è trasmessa ufficialmente agli Stati ACP interessati i quali possono all'occorrenza fare osservazioni.
4. La Comunità adotta una decisione sulla base di questa proposta di finanziamento, eventualmente emendata per tener conto di tali osservazioni.
5. Allorché la proposta di finanziamento non è accettata dalla Comunità, lo Stato o gli Stati ACP interessati sono informati dei motivi di tale decisione.

6. In tal caso, i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati possono chiedere :

- o che il problema sia discusso in seno al Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 193,
- o di venire ascoltati dagli organi decisionali della Comunità.

7. Successivamente a tale audizione una decisione definitiva, positiva o negativa è presa dall'organo competente della Comunità al quale lo Stato o gli Stati ACP interessati possono trasmettere qualsiasi elemento che appaia loro necessario per completare l'informazione di detto organo prima che prenda una decisione.

8. La Comunità prende la decisione sulla proposta di finanziamento al più presto e, salvo circostanze eccezionali, entro un termine di quattro mesi dalla trasmissione della proposta di finanziamento allo Stato ACP interessato.

ARTICOLO 221

1. Nell'intento di accelerare le procedure, le decisioni di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali o su importi globali quando si tratti di finanziare :

- a) programmi di formazione,
- b) programmi di microprogetti,
- c) azioni di promozione commerciale,
- d) complessi di azioni di scarsa entità in un settore determinato,
- e) complessi di azioni di cooperazione tecnica.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), lo Stato ACP interessato prepara e sottopone al delegato della Commissione un programma in cui sono illustrate le grandi linee delle realizzazioni progettate.

3. La decisione di finanziamento riguardante le azioni di cui al paragrafo 1 è presa dalla Commissione nell'ambito degli importi globali di cui allo stesso paragrafo.

4. Nell'ambito dei programmi così approvati, la decisione relativa a ciascuna azione di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) è presa dallo Stato ACP interessato con l'accordo del delegato della Commissione, per quanto riguarda le operazioni eseguite in tale Stato, e dalla Commissione negli altri casi. Si considera che quest'accordo è acquisito alla scadenza di un termine di un mese dalla notifica della decisione.

5. Alla fine di ciascun anno, lo Stato ACP interessato, in consultazione con il delegato della Commissione, presenta alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei programmi e delle azioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d).

ARTICOLO 222

1. Qualsiasi progetto o programma di azioni finanziato con una sovvenzione del Fondo dà luogo all'elaborazione di un accordo di finanziamento tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e lo Stato o gli Stati ACP interessati.

Tale accordo precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, nonché le modalità e condizioni di finanziamento.

2. Qualsiasi progetto o programma finanziato mediante prestito speciale dà luogo all'elaborazione di un contratto di prestito fra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e il mutuatario.

3. Dopo la firma dell'accordo di finanziamento, i pagamenti sono effettuati secondo il piano di finanziamento adottato. Se è necessario sottoporre ad approvazione un preventivo particolareggiato, si considera che esso sia approvato alla scadenza di un termine di trenta giorni dalla sua presentazione.

ARTICOLO 223

1. Il superamento degli stanziamenti previsti dalla decisione di finanziamento è a carico dello Stato ACP beneficiario.

2. Gli Stati ACP prevedono nel loro programma indicativo stanziamenti di riserva destinati a far fronte agli aumenti dei costi e alle spese impreviste.

3. Gli accordi di finanziamento relativi ai progetti e programmi di azioni contengono stanziamenti appropriati per far fronte agli aumenti di costi e alle spese impreviste.

4. Non appena si manifesti un rischio di superamento, l'ordinatore nazionale ne informa l'ordinatore principale tramite il delegato della Commissione. L'ordinatore principale è contemporaneamente informato dei provvedimenti che l'ordinatore nazionale conta prendere per far fronte a tale superamento, vale a dire riduzione della portata del progetto o programma di azioni ovvero ricorso alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie.

5. In via eccezionale, il superamento puo' essere finanziato dalla Comunità ove non si decida di comune accordo di ridurre la portata del progetto o programma di azioni o se non è possibile di coprire il superamento con altre risorse.

6. Tuttavia, le rimanenze riscontrate alla chiusura dei progetti e programmi di azioni finanziati nell'ambito del programma indicativo, che non siano state riassegnate a quest'ultimo per il finanziamento di nuove azioni, possono servire a coprire i superamenti. L'ordinatore nazionale puo', di concerto con l'ordinatore principale, assegnare tali rimanenze per coprire il superamento nel limite di un massimale fissato al 15 % dell'impegno finanziario previsto per il progetto o programma di azioni considerato.

7. Al fine di ridurre al minimo i rischi di superamento, gli Stati ACP e la Comunità si sforzano

- di raccogliere tutti gli elementi necessari per la valutazione delle operazioni ed in particolare la stima dei costi reali,
- di procedere, al bando di gara, ogniqualvolta sia possibile, prima di prendere la decisione di finanziamento.

ARTICOLO 224

1. a) I progetti e programmi di azioni sono oggetto di una valutazione nel corso della loro esecuzione. Gli Stati ACP interessati e la Comunità redigono congiuntamente, secondo una periodicità convenuta, un rapporto di valutazione concernente i diversi aspetti dell'andamento dell'azione ed i suoi risultati.

- b) In base a tale rapporto, può essere deciso di comune accordo un riorientamento dei progetti e programmi in corso di esecuzione.
2. a) Gli Stati ACP interessati e la Comunità procedono congiuntamente alla valutazione dei progetti e programmi di azioni condotti a termine. La valutazione verte sui risultati conseguiti, confrontati con gli obiettivi, nonché sulla gestione e sul funzionamento delle opere e sulla loro manutenzione. I risultati della valutazione sono studiati dalle due parti.
- b) Le autorità competenti della Comunità e degli Stati ACP interessati prendono, ognuna per quanto la concerne, i provvedimenti che s'impongono alla luce dei lavori di valutazione.

Sezione 2

Esecuzione della cooperazione finanziaria e tecnica

ARTICOLO 225

1. L'esecuzione della cooperazione finanziaria e tecnica è realizzata con le formalità amministrative minimali e secondo procedure semplificate, affinché i progetti e programmi di azioni possano essere eseguiti in modo rapido ed efficace.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. La Comunità e gli Stati ACP prendono ognuno per quanto lo concerne, misure idonee ad assicurare che gli organi amministrativi cui incombono i seguenti compiti e responsabilità li assumano in modo rapido ed efficace :

- a) preparazione e approvazione dei bandi di gara ;
- b) pubblicazione dei bandi di gara ;
- c) ricezione ed esame delle offerte ;
- d) decisione in merito alle offerte, proposta di aggiudicazione dei contratti di appalto e approvazione finale degli stessi ;
- e) firma dei contratti di appalto e dei documenti corrispondenti.

3. Gli Stati ACP e gli altri beneficiari da esse autorizzati eseguono i progetti e programmi finanziati dalla Comunità ; spetta pertanto ad essi elaborare, negoziare e stipulare, in particolare, i contratti necessari all'esecuzione delle operazioni.

ARTICOLO 226

1. La Commissione designa l'ordinatore principale del Fondo, responsabile della gestione delle risorse del Fondo.
A questo titolo e tenendo conto in particolare dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all'articolo 216, paragrafo 2, l'ordinatore principale impegna e liquida le spese, emette gli ordinativi di pagamento e tiene la contabilità degli impegni e degli ordinativi.

2. In stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, l'ordinatore principale vigila affinché venga rispettata la parità delle condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, siano eliminate le discriminazioni nel fascicolo di gara e si scelga l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico. Egli riceve i risultati dello spoglio delle offerte ed approva la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto, fatte salve le competenze esercitate dal delegato della Commissione ai sensi dell'articolo 228.

3. Ferme restando le competenze esercitate dall'ordinatore nazionale a norma dell'articolo 227, l'ordinatore principale prende i provvedimenti di adeguamento e le decisioni di impegno che si rivelino necessari per garantire che le operazioni approvate siano eseguite alle migliori condizioni economiche e tecniche.

ARTICOLO 227

1. a) Il governo di ciascuno Stato ACP designa un ordinatore nazionale che rappresenta le autorità del suo paese in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione.
- b) L'ordinatore nazionale può delegare una parte delle proprie funzioni ; egli informa l'ordinatore principale delle deleghe conferite.

2. Oltre alle funzioni esercitate nelle fasi di preparazione, presentazione ed istruzione dei progetti e programmi di azioni, l'ordinatore nazionale, in stretta collaborazione con il delegato della Commissione, indice le gare d'appalto, riceve le offerte, presiede al loro spoglio, approva i risultati dello spoglio delle offerte, firma i contratti d'appalto, le clausole aggiuntive ed i preventivi e li notifica al delegato della Commissione. Egli sottopone il fasciolo di gara all'approvazione del delegato prima che sia indetta la gara d'appalto.

3. a) L'ordinatore nazionale trasmette al delegato i risultati dello spoglio delle offerte con una proposta di aggiudicazione del contratto di appalto ; il delegato verifica che le offerte siano conformi alle condizioni fissate e comunica le sue osservazioni entro il termine di cui all'articolo 228, paragrafo 3, lettere c) e d), che decorre dalla data alla quale il delegato ha ricevuto la proposta.

b) Allo scadere di tale termine, la proposta dell'ordinatore nazionale è considerata approvata dalla Commissione.

4. Nei limiti dei fondi che gli sono delegati, l'ordinatore nazionale liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento. La sua responsabilità finanziaria rimane impegnata fino alla regolarizzazione, da parte della Commissione, delle operazioni di cui gli è affidata l'esecuzione.

5. Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di informarne il delegato della Commissione, l'ordinatore nazionale prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare la buona esecuzione delle operazioni approvate secondo condizioni economiche e tecniche soddisfacenti.

A questo titolo, l'ordinatore nazionale decide :

- a) adeguamenti e modifiche di natura tecnica di dettaglio, purché non modifichino le soluzioni tecniche prescelte e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti di dettaglio ;
- b) modifiche di dettaglio dei preventivi in corso di esecuzione ;
- c) spostamenti da articolo ad articolo all'interno dei preventivi ;
- d) modifiche di localizzazione di realizzazioni a unità multiple, motivate da ragioni tecniche, economiche o sociali ;
- e) applicazione o condono di penalità per ritardo ;
- f) atti di restituzione delle cauzioni ;
- g) acquisti sul mercato locale senza considerazione dell'origine ;
- h) impiego di materiali ed attrezzi di cantiere non originari degli Stati membri o degli Stati ACP, per i quali non ci sia una produzione comparabile negli Stati membri e negli Stati ACP ;
- i) sotto-trattamenti ;
- j) ricezioni definitive ; il delegato deve tuttavia assistere alla ricezione provvisoria, deve vistare i verbali corrispondenti ed eventualmente assistere alle ricezioni definitive, in particolare se l'ampiezza delle riserve formulate alla ricezione provvisoria richieda lavori importanti di ripresa ;

k) assunzione di consulenti ed altri esperti dell'assistenza tecnica.

6. Per gli appalti inferiori a 4 milioni di ECU ed, in modo generale, per tutti gli appalti oggetto di una procedura accelerata si considera che le decisioni prese dall'ordinatore nazionale nell'ambito dei poteri che gli sono conferiti siano approvate dalla Commissione alla scadenza di un termine di trenta giorni a decorrere dalla loro notifica al delegato della Commissione.

ARTICOLO 228

1. a) Per l'attuazione della presente convenzione e per le risorse gestite dalla Commissione, quest'ultima è rappresentata in ciascuno Stato ACP o in ciascun gruppo regionale che ne faccia espressa richiesta, da un delegato autorizzato dallo o dagli Stati ACP interessati.

b) Qualora un delegato sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi adeguati provvedimenti affinché il delegato sia rappresentato da un agente che risieda in ciascuno degli Stati in cui non è residente.

2. Su espressa richiesta dello Stato ACP, il delegato apporta un'assistenza tecnica alla preparazione e all'istruzione dei progetti finanziati sulle risorse del Fondo. A tale scopo egli può contribuire alla preparazione dei fascicoli, alla negoziazione - con l'assistenza tecnica straniera - di contratti di studio, perizia e sorveglianza dei lavori, alla ricerca di mezzi che semplifichino l'istruzione dei progetti e le procedure d'esecuzione, nonché alla preparazione dei fascicoli di gara.

3. La Commissione dà al suo delegato le istruzioni e le deleghe necessarie per agevolare ed accelerare la preparazione, l'istruzione e l'esecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo che essa gestisce. Il delegato esercita le sue funzioni in stretta cooperazione con l'ordinatore nazionale di cui è l'interlocutore a nome della Commissione.

A questo titolo :

- a) approva il fascicolo di gara quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata o trasmette il fascicolo per pubblicazione all'ordinatore principale negli altri casi, entro il termine di un mese dalla ricezione del fascicolo ;
- b) assiste allo spoglio delle offerte e riceve copia delle stesse nonché dei risultati del loro esame ;
- c) approva, nel termine di un mese, la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata ;
- d) approva, nel termine di un mese, la proposta dell'aggiudicazione del contratto d'appalto elaborata dall'ordinatore nazionale, qualunque ne sia l'importo, ogniqualvolta siano soddisfatte le tre condizioni seguenti :
 - l'offerta prescelta è la più bassa ;
 - costituisce l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico ; e
 - non supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto ;

- e) trasmette, per accordo, all'ordinatore principale la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto quando non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera d). L'ordinatore principale delibera entro due mesi dalla data in cui il delegato della Commissione ha ricevuto il risultato definitivo dello spoglio delle offerte e la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto ; in ogni caso, la decisione di aggiudicazione del contratto d'appalto deve intervenire prima della scadenza del termine di validità delle offerte.
4. Il delegato prepara la proposta di finanziamento.
5. In modo regolare e, in taluni casi, su istruzioni specifiche della Commissione, il delegato informa le autorità nazionali delle attività comunitarie che potrebbero interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP.
6. Il delegato coopera con le autorità nazionali alla valutazione regolare delle operazioni. Redige relazioni su tali valutazioni e le invia allo Stato ACP interessato e alla Commissione.
7. Il delegato procede ad una valutazione annuale degli interventi del Fondo nello Stato o nel gruppo regionale ACP in cui rappresenta la Commissione. Le relazioni elaborate a tale scopo sono inviate alla Commissione e allo Stato ACP interessato.
8. a) Il delegato si accerta, per conto della Commissione, che i progetti e programmi finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stati correttamente eseguiti dal punto di vista finanziario e tecnico ;
- b) a questo titolo, vista contratti, protocolli aggiuntivi e preventivi, nonché gli ordinativi di pagamento emessi dall'ordinatore nazionale.

ARTICOLO 229

1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in ECU, presso un istituto finanziario nazionale, pubblico o a partecipazione pubblica scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione. Questo istituto svolge le funzioni di delegato ai pagamenti.
2. I conti di cui al paragrafo 1 sono alimentati dalla Commissione in base alle effettive necessità di tesoreria e secondo il calendario indicativo di pagamento di cui all'articolo 216, paragrafo 2. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri o in ECU e convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP a mano a mano che questi pagamenti giungono alla scadenza.
3. Il servizio reso dall'istituto delegato ai pagamenti non è retribuito ; i fondi depositati sono infruttiferi.
4. Nel limite dei fondi disponibili, l'istituto delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica dell'esattezza e della regolarità materiale dei documenti giustificativi nonché della validità della quietanza liberatoria.
5. Per contribuire al servizio del debito per prestiti comunitari, quali prestiti sulle risorse proprie della Banca, e prestiti speciali e capitali di rischio, gli Stati ACP possono, secondo modalità da convenire caso per caso con la Commissione, destinare a tale servizio le disponibilità in valuta straniera di cui al paragrafo 2, in funzione delle scadenze del debito ed entro i limiti delle necessità per i pagamenti in moneta nazionale.

6. Per i pagamenti in monete diverse da quella degli Stati ACP, le prestazioni vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui suoi conti.

ARTICOLO 230

I pagamenti sono generalmente effettuati sotto forma di anticipi agli Stati ACP in modo da evitare loro l'onere del pre-finanziamento ; la Comunità può effettuare un pagamento diretto ai contraenti su autorizzazione preventiva degli Stati ACP interessati e previa presentazione dei certificati di conformità appropriati.

ARTICOLO 231

Le procedure di liquidazione, emissione degli ordinativi e pagamento delle spese devono essere espletate entro il termine massimo di :

- due mesi per i contratti d'appalto di forniture e di servizi ;
- tre mesi per i contratti d'appalto d'opere ;

a decorrere dalla data di apertura del credito.

Sezione 3

Concorrenza e preferenze

ARTICOLO 232

1. Di norma, i contratti d'appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stipulati previa gara d'appalto aperta.

2. Per gli interventi finanziati dalla Comunità, possono partecipare alle gare d'appalto ed ai contratti, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e società che rientrano nel campo d'applicazione del trattato, nonché tutte le persone fisiche e società degli Stati ACP. Le società di cui al primo comma sono quelle che rispondono alla definizione data nell'articolo 253.
3. Sono messe in atto le misure intese a favorire la partecipazione delle imprese degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto per consentire la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane di detti Stati.
4. Il paragrafo 2 non implica che i fondi versati dalla Comunità debbano essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri della Comunità e negli Stati ACP.
5. Allo scopo di incoraggiare la cooperazione regionale degli Stati ACP e garantire la massima efficienza del sistema, i paesi in sviluppo non ACP, associati alla Comunità in virtù di accordi globali di cooperazione, possono essere autorizzati, caso per caso e a titolo eccezionale, a partecipare ai contratti d'appalto da essa finanziati su richiesta motivata degli Stati ACP interessati.
6. Gli Stati ACP interessati forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la decisione relativa a tali deroghe. La Commissione esamina tali informazioni rivolgendo particolare attenzione :

- a) alla situazione geografica dello Stato ACP interessato ;
 - b) alla competitività dei fornitori ed imprenditori della Comunità e degli Stati ACP ;
 - c) alla necessità di evitare un aumento eccessivo del costo delle operazioni ;
 - d) alle difficoltà di trasporto e ai ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi dello stesso carattere ;
 - e) alla tecnologia più appropriata e più adattata alle condizioni locali.
7. Se la Comunità partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale od interregionale che interessano paesi terzi o al finanziamento di realizzazioni in comune con altri mutuantii, può essere autorizzata la partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità.

ARTICOLO 233

1. Gli Stati ACP e la Commissione prendono i provvedimenti atti ad assicurare a parità di condizioni una partecipazione quanto più estesa possibile alle gare e contratti di appalto di opere e forniture finanziate mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione.
2. Detti provvedimenti si prefiggono in particolare :
 - a) di provvedere alla pubblicazione dei bandi di gara facendo ricorso alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, alle Gazzette ufficiali degli Stati ACP, nonché a qualsiasi altro mezzo adeguato di informazione ;

- b) di eliminare le pratiche discriminatorie e le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parità di condizioni ;
- c) di incoraggiare la cooperazione fra le imprese degli Stati membri e degli Stati ACP, specie mediante la preselezione e la creazione di associazioni.

ARTICOLO 234

Ai fini di una rapida ed efficace esecuzione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunità,

- 1) le operazioni il cui costo stimato è inferiore a 4 milioni di ECU possono essere eseguite in economia, fatta salva l'approvazione da parte della Comunità e sempreché lo Stato ACP beneficiario disponga di sufficienti attrezzature adeguate e personale qualificato nei suoi servizi nazionali ;
- 2) fatto salvo il punto 1), si ricorrerà ad una procedura accelerata di indizione delle gare d'appalto quando si tratti dell'esecuzione di appalti di opere il cui costo stimato sia inferiore a 4 milioni di ECU.

L'organizzazione di tale procedura accelerata non esclude la possibilità di indire una gara d'appalto internazionale quando la natura dei lavori da eseguire o l'utilità di una più ampia partecipazione possano giustificare il ricorso ad una gara internazionale ;

- 3) per le operazioni relative agli aiuti d'urgenza, nonché per altre operazioni di cui si riconosca l'urgenza, o qualora la natura, la scarsa entità o caratteristiche particolari dei lavori o delle forniture lo giustifichino, gli Stati ACP possono, in accordo con la Commissione, autorizzare la stipulazione di contratti di appalto in base a trattativa privata o a licitazione privata. Tuttavia, per quanto riguarda gli aiuti d'urgenza si potrà altresì ricorrere all'esecuzione in economia.

ARTICOLO 235

Per favorire la più ampia partecipazione delle imprese nazionali degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, sono adottati i provvedimenti seguenti :

- 1) per l'esecuzione di lavori di costo inferiore a 4 milioni di ECU, le imprese nazionali degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 10 % rispetto alle offerte di qualità economica e tecnica equivalente. Questa preferenza è riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP ai sensi della legislazione interna di questi ultimi, a condizione che abbiano il domicilio fiscale e la sede principale di attività in uno Stato ACP e una congrua parte del capitale e dei quadri sia fornita da uno o più Stati ACP ;

- 2) per la consegna delle forniture, di qualsiasi importo, le imprese degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 15 % rispetto alle offerte di qualità economica e tecnica equivalente. Tale preferenza è riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP che apportano un margine sufficiente di valore aggiunto.

ARTICOLO 236

1. Per ciascuna operazione, i criteri di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa tengono conto in particolare delle qualifiche e delle garanzie presentate dagli offerenti, della natura e delle condizioni di esecuzione delle opere o delle forniture, del prezzo delle prestazioni, del loro costo di utilizzazione, del loro valore tecnico e dell'offerta di un servizio dopo vendita nello Stato ACP in questione.
2. Quando, con l'applicazione dei suddetti criteri, due offerte vengano riconosciute equivalenti, viene data preferenza all'offerta dell'impresa nazionale di uno Stato ACP o, in mancanza di detta offerta, a quella che consente la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane degli Stati ACP.
3. Gli Stati ACP e la Commissione si accertano che tutti i criteri di scelta siano menzionati nel fascicolo di gara.

ARTICOLO 237

1. Le condizioni generali applicabili alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti di appalto per opere e forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono riprese nei capitoli generali d'onori che, previo parere del Comitato ACP-CEE menzionato nell'articolo 193, sono approvati con decisione del Consiglio dei Ministri nella sua prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione.

2. Fintanto che non sarà applicata la decisione di cui al paragrafo 1, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti d'appalto finanziati dal Fondo sono disciplinate

- per gli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, dalla legislazione vigente il 31 gennaio 1975 ;
- per gli altri Stati ACP, dalle loro legislazioni nazionali o dalle prassi riconosciute in materia di appalti internazionali.

ARTICOLO 238

1. La composizione delle controversie fra l'amministrazione di uno Stato ACP e un imprenditore, fornitore o prestatario di servizi candidato o offerente in occasione della stipulazione o dell'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene mediante arbitrato, conformemente ad un regolamento di procedura adottato dal Consiglio dei Ministri.

2. Il regolamento di procedura è adottato con decisione del Consiglio dei Ministri al più tardi nella prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione, previo parere del Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 193.

3. In via transitoria, nell'attesa che sia applicata la decisione di cui al paragrafo 2, tutte le controversie sono composte definitivamente secondo il regolamento di conciliazione ed arbitrato della Camera di commercio internazionale.

Sezione 4

Regime fiscale e doganale

ARTICOLO 239

Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità forma oggetto del protocollo n° 6.

TITOLO IVINVESTIMENTI, MOVIMENTI DI CAPITALI,
STABILIMENTO E SERVIZICapitolo 1Investimenti

ARTICOLO 240

Le parti contraenti riconoscono l'importanza degli investimenti privati per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo e, in questo contesto, la necessità di prendere le misure idonee a promuovere tali investimenti. A questo proposito le parti contraenti convengono congiuntamente e solidalmente di :

- a) attuare misure atte ad incoraggiare gli operatori economici e privati, che si conformano agli obiettivi e alle priorità della cooperazione allo sviluppo nonché alle leggi e ai regolamenti appropriati dei loro rispettivi Stati, a partecipare ai loro sforzi di sviluppo ;
- b) concedere un trattamento giusto ed equo a tali investitori, nonché promuovere e creare condizioni chiare e stabili che favoriscano la partecipazione di tali investitori ;
- c) mantenere un clima d'investimento prevedibile e sicuro, anche attraverso la disponibilità a negoziare accordi atti a migliorare tale clima e, in questo modo, contribuire alla tutela dei loro reciproci interessi ;
- d) promuovere una cooperazione effettiva tra i loro rispettivi operatori economici.

ARTICOLO 241

1. Al fine di accelerare maggiormente la cooperazione allo sviluppo nonché l'espansione degli investimenti direttamente produttivi, le parti contraenti convengono, servendosi della assistenza finanziaria e tecnica accordata nel quadro della presente convenzione, di studiare le misure che facilitano e potenziano un flusso più stabile di capitali privati e che rafforzano :

- a) i finanziamenti congiunti di investimenti produttivi con il settore privato ;
- b) l'accesso degli Stati ACP interessati ai mercati finanziari internazionali ;
- c) l'attività e l'efficienza dei mercati finanziari interni.

2. A tal fine le parti contraenti convengono di esaminare gli ostacoli di carattere economico, tecnico, giuridico o istituzionale che frenano attualmente tale sviluppo, nonché le azioni necessarie per eliminare detti ostacoli nel rispetto degli impegni internazionali, allo scopo di accelerare lo sviluppo degli investimenti produttivi.

ARTICOLO 242

1. Tenuto conto del legame esistente tra le decisioni d'investimento, la capacità degli Stati ACP di produrre adeguati proventi d'esportazione per favorire detti investimenti e la capacità di sostenere effettivamente gli investimenti esistenti e i nuovi investimenti, la Comunità prende l'iniziativa di esplorare le possibilità e i mezzi per procurare, nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica :

- a) linee di credito destinate al finanziamento delle importazioni di prodotti intermedi necessari alle industrie di esportazione di uno Stato ACP richiedente ;

b) un sostegno appropriato ed effettivo per la promozione delle esportazioni.

2. Tenuto conto del ruolo degli istituti nazionali di finanziamento dello sviluppo come intermediari per attirare i flussi di capitali privati per la cooperazione allo sviluppo, le parti contraenti convengono, nell'ambito della cooperazione finanziaria e tecnica, di incoraggiare lo stabilimento o il rafforzamento :

a) di istituti di finanziamento nazionali o regionali per il finanziamento delle esportazioni e la garanzia dei crediti d'esportazione ;

b) di meccanismi regionali di pagamento, che possono agevolare gli scambi commerciali tra gli Stati ACP.

ARTICOLO 243

1. Le parti contraenti ribadiscono la necessità di promuovere e di tutelare gli investimenti di ciascuna parte nei loro rispettivi territori e, in questo contesto, affermano l'importanza di concludere tra i loro Stati, nell'interesse reciproco, accordi di promozione e di tutela degli investimenti che possano anche costituire la base di sistemi di assicurazione e di garanzia.

2. Al fine di dare un maggior impulso agli investimenti europei per progetti di sviluppo avviati dagli Stati ACP che rivestano un'importanza particolare, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, possono anche concludere accordi relativi a progetti specifici di reciproco interesse, qualora la Comunità e gli imprenditori europei contribuiscano al loro finanziamento.

ARTICOLO 244

1. Le parti contraenti convengono d'intraprendere uno studio congiunto sul campo di applicazione e i meccanismi appropriati di un sistema congiunto ACP-CEE di assicurazione e garanzia, il quale sia complementare dei sistemi nazionali esistenti, e possa avere un effetto positivo sui flussi di risorse del settore privato della Comunità verso gli Stati ACP.

2. Le parti contraenti convengono inoltre di esaminare l'utilizzazione del mercato privato delle assicurazioni per garantire i flussi supplementari di capitali privati verso gli Stati ACP.

ARTICOLO 245

Al fine di favorire l'aumento dei flussi di investimenti privati la Comunità e gli Stati ACP, in collaborazione con altri organismi interessati, convengono, nell'ambito della convenzione :

a) di incoraggiare la circolazione di informazioni sulle possibilità di investimenti tra gli istituti finanziari o di finanziamento dello sviluppo, altri istituti finanziari specializzati e altri investitori e promotori potenziali, organizzando periodicamente riunioni concernenti la promozione degli investimenti, diffondendo regolarmente informazioni sugli istituti specializzati esistenti nel settore finanziario o in altri settori, le agevolazioni che essi offrono e le relative condizioni, nonché creando punti di informazione negli Stati ACP ;

- b) di intraprendere un'analisi particolareggiata dell'aumento potenziale netto dei flussi di risorse per il finanziamento degli investimenti che possono scaturire da un ricorso più intenso ai cofinanziamenti e alle joint ventures, la quale tenga conto del lavoro effettuato da altre istituzioni e che consenta pertanto di proporre alle istituzioni multilaterali, regionali e d'altro tipo, mezzi per migliorare e moltiplicare detti accordi allo scopo di accrescere le risorse degli Stati ACP sotto forma di partecipazioni e di capitali a lungo termine ;
- c) di potenziare, con il contributo finanziario e tecnico della Comunità, le attività esistenti di promozione degli investimenti privati europei negli Stati ACP ; di organizzare dibattiti tra gli Stati ACP interessati e gli investitori privati potenziali sul contesto giuridico e finanziario che detti Stati ACP offrono o possono offrire a questi ultimi ;
- d) d'incoraggiare la diffusione, a tutte le parti interessate, di informazioni sul carattere e la disponibilità delle garanzie d'investimento e dei meccanismi di assicurazione destinati ad agevolare gli investimenti negli Stati ACP e promuovere o predisporre, a seconda dei casi, la creazione o l'espansione di tali meccanismi negli Stati ACP, eventualmente in collaborazione con altri organismi appropriati ;
- e) di aiutare le piccole e medie imprese degli Stati ACP a reperire e ottenere fondi sotto forma di partecipazioni e di prestiti a condizioni e termini ottimali ;

- f) di studiare i mezzi atti a superare o a ridurre il problema dei rischi che incontrano nei paesi che ospitano i progetti di investimento individuali, peraltro vitali e in grado di contribuire al progresso economico ;
- g) di aiutare gli Stati ACP :
- i) a migliorare la qualità degli studi di fattibilità e la preparazione di progetti aventi effetti economici e finanziari appropriati ;
 - ii) a introdurre un sistema integrato di gestione dei progetti, il quale copra tutte le fasi di realizzazione nel quadro del programma di sviluppo dello Stato interessato.

ARTICOLO 246

1. Le parti contraenti riconoscono che gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari soffrono di svantaggi particolari che li rendono meno attraenti per gli investimenti privati.

2. Le parti contraenti si impegnano pertanto ad intraprendere quanto prima, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, uno studio congiunto per individuare le misure specifiche da adottare nei confronti di tali Stati, al fine di migliorare la loro capacità di attrazione degli investimenti.

ARTICOLO 247

1. In vista di una migliore comprensione dei problemi connessi con i flussi delle risorse private e di una maggiore efficacia degli sforzi destinati ad incoraggiarli, le parti contraenti convengono che la Commissione, da esse assistita, presenterà regolarmente relazioni al fine di informare il Consiglio dei Ministri sui flussi d'investimento fra la Comunità e lo Stato ACP, sui prestiti, sugli arretrati di pagamento e sui movimenti di capitali.
2. Le parti contraenti convengono che i problemi relativi alla promozione e alla tutela degli investimenti nei loro rispettivi territori possono formare oggetto di discussione nell'ambito appropriato della cooperazione ACP-CEE, o di consultazioni tra lo Stato ACP interessato e la Comunità, in particolare allorché vengono attuati programmi particolari di promozione degli investimenti.
3. Le parti contraenti convengono di intraprendere l'insieme degli studi citati nel presente capitolo il più rapidamente possibile e comunque entro il termine massimo di un anno dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. Il risultato di tali studi sarà sottoposto alle parti interessate per esame e definizione di un'azione appropriata entro un termine massimo di due anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

Capitolo 2Disposizioni relative ai pagamenti correnti
e movimenti di capitali

ARTICOLO 248

Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli investimenti, le parti contraenti si astengono dal prendere, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione in materia di scambi, servizi, stabilimento e cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia alle parti contraenti di prendere, per ragioni connesse con gravi difficoltà economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.

ARTICOLO 249

Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dal prendere, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento più favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti.

Se tali misure o trattamenti risultassero inevitabili, essi sarebbero mantenuti od istituiti conformemente alle norme monetarie internazionali e si cercherebbe in tutti i modi di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate.

ARTICOLO 250

Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 194, ciascuno Stato ACP si impegna a mettere a disposizione :

- a) dei beneficiari di cui all'articolo 191, le valute necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per l'ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul loro territorio ;
- b) della Banca, le valute necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti dalle operazioni di partecipazione della Comunità al capitale delle imprese.

ARTICOLO 251

Su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri esamina i problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 248, 249 e 250. Inoltre esso formula ogni utile raccomandazione al riguardo.

Capitolo 3Disposizioni relative allo stabilimento e ai servizi

ARTICOLO 252

Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini ed alle società degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attività determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non può assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordarlo, per la medesima attività, ai cittadini ed alle società di detto Stato.

ARTICOLO 253

Ai sensi della presente convenzione, per società si intendono le società di diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società senza scopo di lucro.

Per società di uno Stato membro o di uno Stato ACP si intendono le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP le quali abbiano la loro sede sociale, la loro amministrazione centrale o il loro principale centro di attività in uno Stato membro o in uno Stato ACP ; qualora però dette società abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la loro sede sociale, la loro attività deve essere connessa in modo reale e continuo con l'economia di detto Stato membro o Stato ACP.

ARTICOLO 254

Su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri procede all'esame dei problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 252 e 253. Esso formula inoltre ogni utile raccomandazione al riguardo.

TITOLO VDISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI GLI STATI ACP
MENO SVILUPPATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI

ARTICOLO 255

Particolare attenzione è prestata agli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari, secondo le esigenze e i problemi specifici di ciascuno di questi tre gruppi di paesi, affinché essi possano trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte dalla presente convenzione.

In questa prospettiva, i seguenti articoli prevedono disposizioni specifiche ed adeguamenti delle disposizioni generali applicabili a tutti gli Stati ACP e precisano, nei vari settori, le deroghe a dette disposizioni.

Capitolo IStati ACP meno sviluppati

ARTICOLO 256

Un particolare trattamento è riservato agli Stati ACP meno sviluppati per aiutarli a risolvere le gravi difficoltà economiche che ostacolano il loro sviluppo.

ARTICOLO 257

1. Ai sensi della presente convenzione sono considerati Stati ACP meno sviluppati :

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Antigua e Barbuda | Mozambico |
| Belize | Niger |
| Benin | Uganda |
| Botswana | Ruanda |
| Burkina Faso | Isole Salomone |
| Burundi | St. Christopher-and-Nevis |
| Capo Verde | Saint Lucia |
| Repubblica Centrafricana | St. Vincent e Grenadine |
| Comore | Samoa occidentali |
| Gibuti | Sao Tomé e Principe |
| Dominica | Seychelles |
| Etiopia | Sierra Leone |
| Gambia | Somalia |
| Grenada | Sudan |
| Guinea | Swaziland |
| Guinea-Bissau | Tanzania |
| Guinea Equatoriale | Ciad |
| Kiribati | Togo |
| Lesotho | Tonga |
| Malawi | Tuvalu |
| Mali | Vanuatu |
| Mauritania | |

2. L'elenco degli Stati ACP meno sviluppati puo' essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri :

- qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione ;
- qualora la situazione economica di uno Stato ACP si modifichi in maniera significativa e duratura, o in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno sviluppati, oppure in modo da non giustificare più tale inclusione.

ARTICOLO 258

Le disposizioni in applicazione dell'articolo 256 a favore degli Stati ACP meno sviluppati si trovano negli articoli seguenti :

- Cooperazione agricola e sicurezza alimentare
articolo 36, primo trattino, articolo 37, paragrafo 3
- Sviluppo industriale
articolo 74, secondo e terzo comma
- Trasporti e comunicazioni
articolo 93
- Sviluppo del commercio e dei servizi
articolo 96, paragrafo 3
- Sviluppo regionale
articolo 111
- Regime generale degli scambi
articolo 142
- Stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti di base agricoli
articolo 155, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera c),
articolo 161, paragrafo 2, articolo 162, paragrafo 2,
articolo 172

- Prodotti minerali : sistema speciale di finanziamento (Sysmin)
articolo 180, articolo 184

- Cooperazione finanziaria e tecnica
articolo 185, punto i), articolo 188, paragrafo 2, lettera c), articolo 190, paragrafo 2, secondo trattino, articolo 196, paragrafo 2, lettera c), articolo 197, paragrafo 11, articolo 201, paragrafo 4, articolo 219, paragrafo 6

- Investimenti
articolo 246

- Norme di origine
· protocollo n° 1 : articolo 29 e articolo 30, paragrafo 4 e paragrafo 8, lettera a).

Capitolo 2Stati ACP senza sbocco sul mare

ARTICOLO 259

Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà e gli ostacoli geografici che frenano il loro sviluppo.

ARTICOLO 260

1. Gli Stati ACP senza sbocco sul mare sono :

| | |
|--------------------------|-----------|
| Botswana | Niger |
| Burkina Faso | Uganda |
| Burundi | Ruanda |
| Repubblica centrafricana | Swaziland |
| Lesotho | Ciad |
| Malawi | Zambia |
| Mali | Zimbabwe |

2. L'elenco degli Stati ACP senza sbocco sul mare puo' essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione.

ARTICOLO 261

Le disposizioni in applicazione dell'articolo 259 a favore degli Stati ACP senza sbocco sul mare si trovano negli articoli seguenti :

- Cooperazione agricola e sicurezza alimentare
articolo 36, secondo trattino
- Sviluppo industriale
articolo 74, ^{primo} secondo comma
- Trasporti e comunicazioni
articolo 93
- Sviluppo del commercio e dei servizi
articolo 96, paragrafo 3
- Cooperazione regionale
articolo 111
- Regime generale degli scambi
articolo 142
- Stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti agricoli di base
articolo 155, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera c),
articolo 161, paragrafo 2, articolo 162, paragrafo 2
- Prodotti minerari : sistema speciale di finanziamento (Sysmin)
articolo 180
- Cooperazione finanziaria e tecnica
articolo 185, punto i), articolo 190, paragrafo 2, secondo trattino,
articolo 197, paragrafo 11
- Investimenti
articolo 246

Capitolo 3Stati ACP insulari

ARTICOLO 262

Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP insulari negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà e gli ostacoli naturali e geografici, quali la loro dispersione e le conseguenze di calamità naturali che frenano il loro sviluppo.

ARTICOLO 263

1. Gli Stati ACP insulari sono :

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Antigua e Barbuda | Papua Nuova Guinea |
| Bahamas | St. Christopher-and-Nevis |
| Barbados | Saint Lucia |
| Capo Verde | St. Vincent e Grenadine |
| Comore | Samoa occidentali |
| Dominica | Sao Tomé e Principe |
| Figi | Isole Salomone |
| Grenade | Seychelles |
| Giamaica | Tonga |
| Kiribati | Trinidad e Tobago |
| Madagascar | Tuvalu |
| Maurizio | Vanuatu |

2. L'elenco degli Stati ACP insulari può essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione.

ARTICOLO 264

Le disposizioni in applicazione dell'articolo 262 a favore degli Stati ACP insulari si trovano negli articoli seguenti :

- Cooperazione agricola e sicurezza alimentare
articolo 36, terzo trattino

- Sviluppo industriale
articolo 74, ^{primo 2}secondo comma

- Trasporti e comunicazioni
articolo 93

- Sviluppo del commercio e dei servizi
articolo 96, paragrafo 3

- Sviluppo regionale
articolo 111

- Regime generale degli scambi
articolo 142

- Stabilizzazione dei proventi da esportazione dei prodotti agricoli di base
articolo 155, paragrafo 2, articolo 161, paragrafo 2,
articolo 162, paragrafo 2

- Prodotti minerari : Sistema speciale di finanziamento (Sysmin)
articolo 180

- Cooperazione finanziaria e tecnica
articolo 185, punto 1), articolo 190, paragrafo 2, secondo
trattino, articolo 197, paragrafo 11

- Investimenti
articolo 246

QUARTA PARTE

FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI

Capitolo 1Consiglio dei Ministri

ARTICOLO 265

Il Consiglio dei Ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.

ARTICOLO 266

1. Il Consiglio dei Ministri puo' deliberare validamente soltanto se è presente la metà dei membri del Consiglio delle Comunità europee, un membro della Commissione ed i due terzi dei membri rappresentanti i governi degli Stati ACP.
2. Ogni membro del Consiglio dei Ministri puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro impedito.
3. Il Consiglio dei Ministri adotta il proprio regolamento interno. In questo si prevede la possibilità che, in ogni sessione, il Consiglio esamini in modo approfondito i grandi temi della cooperazione, eventualmente preparati secondo le disposizioni dell'articolo 269, paragrafo 6.

ARTICOLO 267

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato ACP.

ARTICOLO 268

1. Il Consiglio dei Ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente.
2. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.
3. I Copresidenti, assistiti da consiglieri, possono procedere a consultazioni e scambi di vedute regolari tra le sessioni del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 269

1. Il Consiglio dei Ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente convenzione e prende i provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.

A tal fine, su iniziativa di una parte, il Consiglio esamina e può prendere in considerazione qualsiasi risoluzione o raccomandazione adottata al riguardo dall'Assemblea paritetica.

2. Nei casi previsti dalla presente convenzione, le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri sono obbligatorie per le parti contraenti, che prendono i necessari provvedimenti per la loro esecuzione.
3. Il Consiglio dei Ministri può inoltre formulare risoluzioni, dichiarazioni, raccomandazioni e pareri che ritenga necessari per il conseguimento degli obiettivi prefissi ed assicurare un'applicazione soddisfacente della presente convenzione.

4. Il Consiglio dei Ministri pubblica una relazione annuale ed ogni altra informazione che ritenga utile.
5. La Comunità o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei Ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente convenzione.
6. Il Consiglio dei Ministri puo' creare Comitati, Gruppi o Gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare i lavori che ritenga necessari ed in particolare preparare, se del caso, le sue discussioni su settori o problemi specifici della cooperazione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 272, paragrafo 2.

ARTICOLO 270

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 296, paragrafo 6, il Consiglio dei Ministri puo', durante le sue sessioni, incaricare i Gruppi ministeriali ristretti, costituiti su base paritetica, di preparare le sue discussioni e conclusioni su punti precisi dell'ordine del giorno.

ARTICOLO 271

Il Consiglio dei Ministri puo' delegare una parte delle sue competenze al Comitato degli Ambasciatori. In tal caso, il Comitato degli Ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 265.

Capitolo 2Comitato degli Ambasciatori

ARTICOLO 272

1. Il Comitato degli Ambasciatori riferisce al Consiglio dei Ministri sulle attività svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presenta altresì al Consiglio dei Ministri le proposte, risoluzioni, raccomandazioni o pareri che ritenga necessari od opportuni;
2. Il Comitato degli Ambasciatori controlla i lavori di tutti i Comitati e di tutti gli altri organi o Gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc, creati o previsti dalla presente convenzione o in applicazione della medesima, a livello non ministeriale, e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei Ministri.
3. Per svolgere le sue funzioni, il Comitato degli Ambasciatori si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

ARTICOLO 273

1. La Presidenza del Comitato degli Ambasciatori è esercitata a turno dal Rappresentante Permanente di uno Stato membro designato dalla Comunità e dal Capo della Missione di uno Stato ACP, designato dagli Stati ACP.
2. Ogni membro del Comitato degli Ambasciatori può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro impedito.
3. Il Comitato degli Ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che è sottoposto per approvazione al Consiglio dei Ministri.

Capitolo 3Disposizioni comuni al Consiglio dei Ministri e
al Comitato degli Ambasciatori

ARTICOLO 274

Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori quando al loro ordine del giorno siano iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca.

ARTICOLO 275

I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori o di altri organi misti sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

Capitolo 4Assemblea paritetica

ARTICOLO 276

L'Assemblea paritetica esamina la relazione elaborata a norma dell'articolo 269, paragrafo 4.

Essa puo' adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente convenzione o ivi contemplate.

Per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, essa puo' presentare al Consiglio dei Ministri tutte le conclusioni e raccomandazioni che ritenga utili, specie nell'esame della relazione annuale del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 277

1. L'Assemblea paritetica designa il proprio ufficio di Presidenza e adotta il proprio regolamento.
2. Essa si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria, alternativamente nella Comunità e in uno Stato ACP.
3. Essa puo' creare Gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare lavori preparatori specifici da essa stabiliti.
4. I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento dell'Assemblea paritetica sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

Capitolo 5Altre disposizioni

ARTICOLO 278

1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, e uno o più Stati ACP, dall'altra, sono deferite al Consiglio dei Ministri.
2. Tra le sessioni del Consiglio dei Ministri, tali controversie sono deferite, per composizione, al Comitato degli Ambasciatori.
3. Il Comitato degli Ambasciatori, se non riesce a dirimere la controversia, adisce il Consiglio dei Ministri nella sua prossima sessione perché dirima la controversia.
4. Il Consiglio dei Ministri, qualora non riesca a dirimere la controversia nel corso di tale sessione, può, a richiesta di una parte contraente interessata, avviare un procedimento di buoni uffici il cui esito è comunicato al Consiglio in una relazione nella sessione successiva.

5. a) In mancanza di composizione della controversia, il Consiglio dei Ministri, a richiesta di una parte contraente interessata, avvia una procedura di arbitrato. Due arbitri sono designati, entro un termine di trenta giorni, dalle parti della controversia quali sono definite nel paragrafo 1 ; ciascuna delle parti designa un arbitro. Questi due arbitri nominano a loro volta entro un termine di due mesi un terzo arbitro. In mancanza di designazione di quest'ultimo entro il termine previsto, questo arbitro viene designato dai Copresidenti del Consiglio dei Ministri, tra personalità che offrono ogni garanzia di indipendenza.
- b) Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza generalmente entro un termine di cinque mesi.
- c) Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

ARTICOLO 279

Le Parti contraenti, senza pregiudicare le disposizioni della presente convenzione, fanno il possibile per giungere ad una interpretazione comune allorché sorgano tra la Comunità e gli Stati ACP divergenze di interpretazione dei testi nel quadro dell'applicazione della presente convenzione. A questo scopo, tali problemi formano oggetto di un esame congiunto per essere risolti in seno alle istituzioni ACP-CEE.

ARTICOLO 280

Le spese di funzionamento delle istituzioni previste dalla presente convenzione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal protocollo n° 2.

ARTICOLO 281

I privilegi e le immunità concessi a titolo della presente convenzione sono definiti nel protocollo n° 3.

QUINTA PARTE

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 282

I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura conclusi fra uno o più Stati membri della Comunità e uno o più Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione della presente convenzione.

ARTICOLO 283

Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare in esse enunciate, la presente convenzione si applica ai territori nei quali si applica il trattato, alle condizioni precisate in detto trattato, da una parte, e ai territori degli Stati ACP, dall'altra.

ARTICOLO 284

1. Quando uno Stato terzo desidera aderire alla Comunità, quest'ultima, non appena ha deciso di avviare negoziati per tale adesione, ne informa gli Stati ACP.
2. Le parti contraenti convengono inoltre :
 - a) di stabilire, durante lo svolgimento dei negoziati di adesione, contatti regolari nel corso dei quali :
 - la Comunità fornisce agli Stati ACP ogni informazione utile sull'evoluzione dei negoziati ;
 - gli Stati ACP indicano alla Comunità le loro preoccupazioni e posizioni affinché quest'ultima possa prenderle nella massima considerazione.

b) di esaminare senza indugio, dopo la conclusione dei negoziati di adesione, gli effetti dell'adesione sulla presente convenzione e di avviare negoziati per stabilire un protocollo di adesione ed adottare eventualmente le misure di adattamento e/o di transizione che possano rivelarsi necessarie e che saranno allegate a detto protocollo quale parte integrante dello stesso.

3. Fatte salve eventuali intese transitorie che potrebbero essere concluse, le parti contraenti riconoscono che le disposizioni della presente convenzione non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP e un nuovo Stato membro della Comunità fintantoché non sia entrato in vigore il protocollo di adesione alla presente convenzione previsto al paragrafo 2, lettera b).

ARTICOLO 285

1. a) Per quanto riguarda la Comunità, la presente convenzione è validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunità europee presa conformemente alle disposizioni del trattato e notificata alle parti.

b) Essa è ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati ne informano immediatamente gli Stati firmatari e la Comunità.

ARTICOLO 286

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dell'atto di notifica della conclusione della presente convenzione da parte della Comunità.

2. Lo Stato ACP che non ha espletato le procedure di cui all'articolo 285 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, può procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta data e può proseguire tali procedure soltanto durante i dodici mesi successivi a questa stessa data, a meno che, prima della scadenza di tale termine, detto Stato porti a conoscenza del Consiglio dei Ministri l'intenzione di espletare le procedure di cui sopra al più tardi entro sei mesi da tale termine e purché proceda, in questo stesso periodo, al deposito dello strumento di ratifica.

3. Per gli Stati ACP che non hanno espletato le procedure di cui all'articolo 285 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, la presente convenzione diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure.

4. Gli Stati ACP firmatari che ratificano la presente convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validità di qualsiasi misura di applicazione della presente convenzione presa tra la data d'entrata in vigore della medesima e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Salvo termine diverso eventualmente accordato dal Consiglio dei Ministri, essi assolvono, non oltre sei mesi dall'espletamento delle procedure di cui all'articolo 285, tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della presente convenzione o in forza di decisioni di applicazione prese dal Consiglio dei Ministri.

5. Il regolamento interno delle istituzioni congiunte stabilite dalla presente convenzione determina se ed a quali condizioni partecipino in veste di osservatori alle sedute delle istituzioni i rappresentanti degli Stati firmatari che, alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, non abbiano ancora espletato le procedure di cui all'articolo 285. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la presente convenzione diventi applicabile a detti Stati e perdono comunque ogni efficacia alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, lo Stato in questione non può più procedere alla ratifica della presente convenzione.

ARTICOLO 287

1. Il Consiglio dei Ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunità.

2. Il Consiglio dei Ministri viene altresì informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato ad una qualunque associazione economica composta di Stati ACP.

ARTICOLO 288

1. Ogni domanda di adesione alla presente convenzione di un paese o territorio di cui alla parte quarta del trattato, divenuto indipendente, è portata a conoscenza del Consiglio dei Ministri.

2. In caso di approvazione del Consiglio dei Ministri, detto paese aderisce alla presente convenzione depositando uno strumento di adesione presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee, che ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato degli Stati ACP, informandone gli Stati firmatari.

3. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. L'adesione non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica ed alla stabilizzazione dei proventi da esportazione.

ARTICOLO 289

1. Ogni domanda di adesione alla presente convenzione presentata da uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Lo Stato interessato può aderire alla presente convenzione concludendo un accordo con la Comunità.

2. Detto Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP.

3. L'accordo concluso con detto Stato può tuttavia indicare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili.

4. L'adesione non può tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi da esportazione ed alla cooperazione industriale.

ARTICOLO 290

A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, i poteri conferiti al Consiglio dei Ministri dalla convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 sono esercitati, se necessario e in osservanza delle disposizioni pertinenti di detta convenzione, dal Consiglio dei Ministri istituito dalla presente convenzione.

ARTICOLO 291

La presente convenzione scade al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° marzo 1985, cioè il 28 febbraio 1990.

Diciotto mesi prima della fine di questo periodo le parti contraenti avvieranno negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito i rapporti tra la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.

Il Consiglio dei Ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore della nuova convenzione.

ARTICOLO 292

La presente convenzione può essere denunciata dalla Comunità nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunità con un preavviso di sei mesi.

ARTICOLO 293

I protocolli allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 294

La presente convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facendo ugualmente fede, è depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e presso il Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

Fatto a Lomé, l'otto dicembre millenovecento-ottantaquattro.

DECLARATION DE SIGNATURE DE LA
TROISIEME CONVENTION ACP-CEE PAR
LA REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA

LE (PLENIPOTENTIAIRE) DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA

vu la troisième Convention ACP-CEE signée à Lomé le
8 décembre 1984 ;

considérant que la République populaire d'Angola a
participé aux travaux de négociation de cette Convention
mais qu'elle n'a pas pris part à la cérémonie de
signature ;

considérant que la République populaire d'Angola
souhaite procéder à la signature de cette Convention,

DÉCLARE le présent acte comme constituant l'acte de
signature par le plénipotentiaire de la République
populaire d'Angola de la troisième Convention ACP-CEE
et de son acte final.

Fait à LUSSEMBOURG le 30-4-85

P R O T O C C O L L I

PROTOCOLLO N° 1
relativo alla definizione
della nozione di "prodotti originari"
ed ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 1

1. Ai fini dell'applicazione della convenzione e senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4, sono considerati prodotti originari di uno Stato ACP, purché siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5 :
 - a) i prodotti interamente ottenuti in uno o più Stati ACP ;
 - b) i prodotti ottenuti in uno o più Stati ACP per la cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio.
3. Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o nei paesi e territori definiti nella nota esplicativa n° 10, costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o più Stati ACP, li si considera come interamente ottenuti in questo o questi Stati ACP, purché siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5.

4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei paesi e territori sono considerate come effettuate in uno o più Stati ACP se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno o più Stati ACP e sono stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute, i prodotti ottenuti in due o più Stati ACP sono considerati come prodotti originari dello Stato ACP nel quale è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni né quelle indicate all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), né la combinazione di queste lavorazioni o trasformazioni.
6. I prodotti riportati nell'elenco C dell'allegato IV sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Ciò nonostante, a questi prodotti si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

ARTICOLO 2

Sono considerati come interamente ottenuti in uno o più Stati ACP, nella Comunità o nei paesi e territori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3 :

- a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei loro mari o oceani ;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti ;
- c) gli animali vivi che vi sono nati e allevati ;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati ;
- e) i prodotti della caccia e della pesca che vi sono praticate ;
- f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi ;
- g) i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-stabilimento esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f) ;
- h) gli articoli usati, che possono servire solo al recupero delle materie prime e che vi sono raccolti ;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di lavorazione che vi sono effettuate ;
- j) le merci che vi sono fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

ARTICOLO 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono considerate sufficienti :
 - a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di far classificare le merci ottenute in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle indicate nell'elenco A dell'allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco ;

b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato III.

Per sezioni, capitoli e voci tariffarie si intendono le sezioni, i capitoli e le voci della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e ferme restando le altre disposizioni del presente titolo, l'incorporazione di prodotti, parti e pezzi staccati non originari in un determinato prodotto ottenuto fa perdere il carattere originario al prodotto ottenuto soltanto se il valore dei suddetti prodotti, parti e pezzi staccati incorporati supera il 5 % del valore del prodotto finito.
3. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una o più regole di percentuale limitano, nell'elenco A e nell'elenco B o in uno degli elenchi, il valore dei prodotti e parti posti in opera che possono essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti e parti, abbiano essi o meno, entro i limiti e alle condizioni fissate nei suddetti elenchi, cambiato voce tariffaria durante le lavorazioni, le trasformazioni o il montaggio, non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, oppure al tasso più elevato, se sono diversi. Queste disposizioni sono applicabili anche quando è d'applicazione il disposto del paragrafo 2.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono sempre considerate come insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce tariffaria :

- a) le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe) ;
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli ;
- ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc. e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento ;
- d) l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi ;
- e) i) la semplice miscela di prodotti della stessa specie, quando uno o più componenti della miscela non risponda alle condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o di un paese o territorio ;

- ii) la semplice miscela di prodotti di specie diverse, a meno che uno o più componenti soddisfino le condizioni previste dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o di un paese o territorio, ed a condizione che questo o questi componenti contribuiscano a determinare le caratteristiche essenziali del prodotto finito ;
- f) la semplice riunione di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo ;
- g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f) ;
- h) la macellazione degli animali.

ARTICOLO 4

Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato ACP sono considerate originarie del medesimo soltanto se il valore dei prodotti utilizzati non supera una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di questa percentuale sono :

- da un lato, per i prodotti di cui è comprovata l'importazione, il loro valore in dogana al momento dell'importazione e, per i prodotti di origine indeterminata, il primo prezzo controllabile pagato per questi prodotti sul territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione ;
- dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

ARTICOLO 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati come trasportati direttamente dagli Stati ACP nella Comunità oppure dalla Comunità o dai paesi e territori negli Stati ACP i prodotti il cui trasporto viene effettuato senza attraversare territori diversi da quelli delle parti interessate. Tuttavia il trasporto dei prodotti che costituiscono una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli degli Stati ACP, della Comunità o dei paesi e territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purché l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto, e purché i prodotti non vi siano stati immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano subito, eventualmente, operazioni diverse da quelle di scarico o di ricarico o da qualsiasi altra operazione diretta a conservarli nel loro stato.

Le interruzioni o modifiche di trasporto dovute alle condizioni del mare oppure a casi di forza maggiore non possono impedire l'applicazione del regime preferenziale stabilito dal presente protocollo, purché in occasione di queste modifiche o interruzioni i prodotti non siano stati immessi in commercio o al consumo e non abbiano subito operazioni diverse da quelle destinate a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato.

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita con la presentazione alle competenti autorità doganali della Comunità :

- a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese beneficiario dell'esportazione, che ha accompagnato i prodotti durante l'attraversamento del paese di transito ; o
- b) di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente :
- un'esatta descrizione delle merci ;
 - la data dello scarico o del ricarico delle merci oppure, eventualmente, del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi utilizzate ;
 - la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci ; o
- c) in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.

TITOLO II

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 6

1. a) La prova del carattere originario dei prodotti a norma del presente protocollo è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, il cui modello si trova nell'allegato V del presente protocollo.

- b) Tuttavia, per i prodotti che costituiscono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi 2.000 ECU, la prova del carattere originario a norma del presente protocollo è fornita dal formulario EUR. 2, il cui modello si trova all'allegato VI del presente protocollo.
- c) Sino al 30 aprile 1985 incluso, l'ECU da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro della Comunità è il controvalore in quella moneta nazionale dell'ECU in vigore alla data del 1° ottobre 1982. Per ciascun biennio successivo esso sarà il controvalore, in quella moneta nazionale, dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto biennio.
- d) Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in ECU sopra indicati nonché all'articolo 16, paragrafo 2, possono essere introdotti dalla Comunità all'inizio di ciascun biennio successivo, se necessario, e devono essere notificati dalla Comunità al Comitato di cooperazione doganale al più tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espresso nella moneta nazionale di un dato Stato.
- e) Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato importatore riconosce l'importo notificato dallo Stato interessato.

2. Quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, che rientri nella materia dei capitoli 84 e 85 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, è importato con spedizioni scagliate, alle condizioni stabilite dalle competenti autorità, esso è considerato come un singolo articolo, ed un certificato di circolazione delle merci può essere presentato per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che sono consegnati con un'attrezzatura, una macchina od un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo è compreso in quello dei medesimi o non è fatturato a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.
4. Gli assortimenti di cui alla regola generale 3 della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato come originario nel suo complesso purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del valore totale dell'assortimento.

ARTICOLO 7

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato rilasciato.
3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. La domanda è fatta su un formulario il cui modello figura all'allegato V e che viene compilato conformemente al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo per l'applicazione della presente convenzione.
5. Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorità doganali del paese di esportazione.

ARTICOLO 8

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione se le merci possono essere considerate come prodotti originari ai sensi del presente protocollo.
2. Per verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, le autorità doganali hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.
3. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare che i formulari di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla descrizione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente utilizzata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee.
4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte del certificato di circolazione delle merci riservata alla dogana.

ARTICOLO 9

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene compilato sul formulario il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo. Detto formulario è stampato in una o più lingue nelle quali è redatta la presente convenzione. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297 ; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

ARTICOLO 10

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta all'esportatore o al suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

2. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

ARTICOLO 11

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di dieci mesi dalla data di rilascio da parte della dogana dello Stato ACP d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui le merci sono presentate.
2. Quando le merci passano per un porto di uno Stato ACP o di un paese e territorio diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validità di dieci mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del porto di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. 1 i seguenti dati :
 - la dicitura "transito" ;
 - il nome del paese di transito ;
 - il timbro a data.

Questa procedura entra in vigore dopo che è stata trasmessa alla Commissione l'impronta del timbro usato.

La Commissione trasmette questi dati alle autorità doganali degli Stati membri.

3. Uno o più certificati di circolazione delle merci EUR. 1 possono essere sostituiti da uno o più altri certificati EUR. 1, purché la sostituzione venga effettuata all'ufficio doganale nel quale si trovano le merci.

ARTICOLO 12

Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in detto Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione della convenzione.

ARTICOLO 13

1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione dopo lo scadere del termine di presentazione previsto all'articolo 11 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.
2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

ARTICOLO 14

L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci stesse non comporta ipso facto l'invalidità del certificato, se è debitamente accertato che il certificato corrisponde alle merci presentate.

ARTICOLO 15

Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'allegato VI, è compilato dall'esportatore. Esso è redatto in una delle lingue ufficiali nelle quali è redatta la presente convenzione, ed in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.

Il formulario EUR. 2 è costituito da un unico foglio del formato di mm 210 x 148. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m².

Gli Stati d'esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario debbono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni formulario deve figurare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerla.

Viene redatto un formulario EUR. 2 per ciascuna spedizione postale. Nel caso di spedizione per pacco postale, l'esportatore compila e firma il formulario e quindi lo unisce alla bolletta di spedizione. Nel caso di spedizioni per lettera, l'esportatore inserisce il formulario all'interno del plico.

Le presenti disposizioni non dispensano l'esportatore dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.

ARTICOLO 16

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o di compilare un formulario EUR. 2, le merci che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando dette merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per loro natura e quantità, non facciano sorgere preoccupazioni di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve superare 140 ECU, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 400 ECU, se si tratta del contenuto dei bagagli personali di viaggiatori.

ARTICOLO 17

1. Le merci spedite da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese che non sia uno Stato ACP, uno Stato membro o un paese o territorio, e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni della convenzione purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per essere riconosciute originarie di uno Stato ACP e purché sia fornita la prova alle autorità doganali :

- a) che un esportatore ha spedito dette merci da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte ;
 - b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario nella Comunità ;
 - c) che le merci sono state spedite nella Comunità durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano state inviate all'esposizione ;
 - d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.
2. Alle autorità doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta un'ulteriore prova documentale sulla natura delle merci e sulle condizioni in cui esse sono state esposte.
3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di merci straniere, durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.

ARTICOLO 18

1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dopo l'effettiva esportazione delle merci cui esso si riferisce, l'esportatore deve, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3 :
 - indicare il luogo e la data di spedizione delle merci cui il certificato si riferisce ;
 - attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci, e precisarne i motivi.
2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture : "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΕΤΕΡΩΝ".

ARTICOLO 19

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti d'esportazione in loro possesso.

Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture : "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ".

ARTICOLO 20

1. Quando, ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato ACP in cui si chiede il rilascio di detto certificato per prodotti nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunità o dai paesi e territori, prende in considerazione la dichiarazione che, conformemente al modello di cui all'allegato VII, l'esportatore dello Stato, paese o territorio di provenienza ha fatto sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un suo allegato.

2. L'ufficio doganale interessato può tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa che è rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 21, ed il cui modello figura nell'allegato VIII, per controllare l'autenticità e l'esattezza dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per ottenere informazioni supplementari.

ARTICOLO 21

La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati viene rilasciata, a richiesta dell'esportatore di tali prodotti, nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 2 o per iniziativa di detto esportatore, dal competente ufficio doganale dello Stato, paese o territorio da cui i prodotti sono stati esportati. Essa è redatta in due esemplari, un esemplare è rilasciato al richiedente cui spetta farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede, per tali prodotti, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1. Il secondo esemplare è conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.

ARTICOLO 22

Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci oggetto di una transazione in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 le quali, durante il trasporto, sostino in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle manipolazioni destinate a conservarle inalterate.

ARTICOLO 23

1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi dei servizi doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 nonché dei formulari EUR. 2.

La Commissione trasmette questi dati alle autorità doganali degli Stati membri.

2. Ai fini di una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri, i paesi e territori e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonché dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti in oggetto, delle dichiarazioni degli esportatori riportate sui formulari EUR. 2 e dell'autenticità e della regolarità delle schede informative di cui all'articolo 20.

ARTICOLO 24

Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, oppure compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

ARTICOLO 25

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sulla esattezza dei dati riguardanti la reale origine delle merci in questione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato EUR. 1 oppure il formulario EUR. 2, oppure una loro fotocopia, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al certificato EUR. 1 oppure al formulario EUR. 2 la fattura eventualmente presentata o una sua copia, e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni riportate nel certificato o nel formulario.

Qualora decidano di soprassedere all'applicazione delle disposizioni della convenzione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.

3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorità doganali dello Stato d'importazione entro il termine massimo di tre mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate, e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione, o qualora esse creino un problema d'interpretazione del presente protocollo, dette contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale previsto all'articolo 28.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di questo Stato.

ARTICOLO 26

Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 viene effettuato nei casi previsti all'articolo 25 e con metodi analoghi a quelli stabiliti in detto articolo.

ARTICOLO 27

Conformemente al disposto dell'articolo 11 della convenzione, il Consiglio dei Ministri procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati ACP o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari.

Il Consiglio dei Ministri tiene conto di vari elementi, fra cui l'incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine.

Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.

ARTICOLO 28

1. E' istituito un Comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo e di assolvere qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.
2. Il Comitato si riunisce periodicamente, specialmente per preparare le decisioni del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'articolo 27.
3. Alle condizioni precisate all'articolo 30, il Comitato prende le decisioni in materia di deroghe al presente protocollo.
4. Il Comitato è composto di esperti degli Stati membri e di funzionari della Commissione responsabili dei problemi doganali, da un lato, e di esperti rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati ACP, responsabili dei problemi doganali, dall'altro. Il Comitato può, se necessario, ricorrere agli esperti appropriati.

ARTICOLO 29

Il Comitato di cooperazione doganale esamina periodicamente le incidenze dell'applicazione delle norme di origine sugli Stati ACP e in particolare su quelli meno sviluppati, e raccomanda al Consiglio dei Ministri i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 30

1. Il Comitato puo' adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. A questo scopo, prima che gli Stati ACP adiscano il Comitato o contemporaneamente, lo Stato o gli Stati ACP interessati informano la Comunità in merito alla loro richiesta, sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente alla nota esplicativa n° 11.
2. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare :
 - a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati ACP interessati ;
 - b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato ACP, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente i casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di attività ;

- c) dei casi specifici nei quali si puo' chiaramente dimostrare che importanti investimenti in una industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti, consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive.
3. In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme di origine cumulativa non permettano di risolvere il problema.
4. Inoltre, le domande di deroga relative ad uno Stato ACP meno sviluppato saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto :
- a) dell'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, delle decisioni da prendere ;
- b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato ACP meno sviluppato interessato e delle sue difficoltà.
5. Nell'esame delle richieste caso per caso si tiene conto, in misura del tutto particolare, della possibilità di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione sono stati inclusi prodotti originari di paesi in sviluppo vicini o facenti parte dei paesi meno avanzati o di paesi in sviluppo con i quali uno o più Stati ACP mantengono relazioni particolari, purché possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa.

6. Fermo restando il disposto dei paragrafi da 1 a 5, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato o negli Stati interessati supera il 60 % del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia cagione di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno Stato o più Stati membri della medesima.
7. Il Comitato prende tutte le disposizioni necessarie affinché una decisione intervenga al più presto, comunque non oltre tre mesi dal momento in cui la Comunità è stata adita. In mancanza di decisione del Comitato, il Comitato degli Ambasciatori delibera entro un mese dal momento in cui è adito.
8. a) Le deroghe hanno validità per un periodo che è stabilito dal Comitato e che sarà di norma di tre anni. Questo periodo può essere portato ad un massimo di cinque anni quando la deroga riguarda uno Stato ACP meno sviluppato.
- b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi per un periodo massimo di due anni, che non supereranno comunque una durata totale di 5 anni, senza necessità di una nuova decisione del Comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati ACP interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga.

In caso di obiezioni alla proroga, il Comitato le esamina al più presto e decide a favore o meno di una nuova proroga della deroga. Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo 7. Sono prese tutte le misure utili al fine di evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

- c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b) il Comitato può procedere ad un riesame delle condizioni di applicazione della deroga ove appaia un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il Comitato può decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo d'applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

ARTICOLO 31

Le parti contraenti convengono di esaminare dopo la firma della convenzione, nella competente sede istituzionale, qualsiasi richiesta di deroga al presente protocollo, per consentire l'entrata in vigore delle deroghe alla stessa data dell'entrata in vigore della convenzione.

ARTICOLO 32

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 33

La Comunità e gli Stati ACP prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

ALLEGATO INOTE ESPLICATIVENota 1, ad articoli 1 e 2

Le espressioni "uno o più Stati ACP", "Comunità" e "paesi e territori" comprendono anche le acque territoriali.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-stabilimento" a bordo delle quali vengono trasformati o lavorati i prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato o degli Stati ACP, della Comunità o dei paesi e territori cui appartengono, purché rispondano alle condizioni enunciate nella nota esplicativa n° 7.

Nota 2, ad articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Per determinare se un prodotto sia originario degli Stati ACP, della Comunità, o di un paese e territorio, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, i combustibili, gli impianti e le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere i prodotti finiti, nonché i prodotti utilizzati nel corso della fabbricazione ma che non sono destinati ad entrare nella composizione finale delle merci, siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3, ad articoli 1 e 3

Le lavorazioni o trasformazioni che, ai sensi del presente protocollo, devono essere effettuate per conferire il carattere originario ad un determinato prodotto riguardano esclusivamente i prodotti non originari utilizzati.

Un prodotto che ha acquisito il carattere originario e che è utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto non è sottoposto alla regola del cambiamento di voce tariffaria né alle norme di cui agli elenchi A o B applicabili al prodotto finito in cui viene incorporato.

Nota 4, ad articolo 1

Quando si applica una regola di percentuale, per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato ACP, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 corrisponde al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti dei paesi terzi importati nella Comunità o negli Stati ACP o nei paesi e territori.

Nota 5, ad articolo 3, paragrafi 1 e 3, e ad articolo 4

Quando il prodotto figura nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato.

Nota 6, ad articolo 1

Per l'applicazione delle norme di origine, si considera che gli imballaggi formino un tutto unico con le merci in essi contenute. Questa disposizione non si applica tuttavia agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione di carattere durevole indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

Nota 7

L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi :

- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro od in uno Stato ACP ;
- che battono bandiera di uno Stato membro o di uno Stato ACP ;
- che appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati parti della convenzione o ad una società la cui sede principale sia in uno di detti Stati, ed i cui amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati parti della convenzione e, inoltre, il cui capitale, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, appartenga almeno per il 50 % a Stati parti della convenzione, a collettività pubbliche o a cittadini di detti Stati ;
- il cui equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, sia composto almeno per il 50 % di cittadini degli Stati parti della convenzione.

Nota 8, ad articolo 4

Per "prezzo franco fabbrica" s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata una lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati.

Per "valore in dogana" s'intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Nota 9, ad articolo 23

Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, negli Stati membri e nei paesi e territori interessati.

Nota 10, ad articolo 1, paragrafo 3

Per "paesi e territori" ai sensi del presente protocollo s'intendono i paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Nota 11, ad articolo 30, paragrafo 1

Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del Comitato di cooperazione doganale, lo Stato ACP richiedente fornisce, a corredo della sua richiesta, una documentazione più possibile completa, che risponda in particolare ai punti riportati di seguito :

- denominazione del prodotto finito,
- natura e quantitativo di prodotti originari di paesi terzi,

- natura e quantitativo di prodotti originari degli Stati ACP, della Comunità o dei paesi e territori d'oltremare, o ivi trasformati,
- processo di fabbricazione,
- valore aggiunto,
- personale impiegato nell'impresa interessata,
- volume delle esportazioni previste nella Comunità,
- altre possibilità d'approvvigionamento in materie prime,
- giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti d'approvvigionamento,
- altre osservazioni.

Lo stesso vale per quanto riguarda eventuali proroghe.

Il termine di cui all'articolo 30, paragrafo 7 decorre dalla data di presentazione della richiesta alla Comunità.

ALLEGATO IIE L E N C O A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni
di prodotti non originari che comportano un cambiamento
di voce tariffaria, ma che non conferiscono
il carattere di prodotti originari
ai prodotti derivanti da tali operazioni, oppure
lo conferiscono soltanto a determinate condizioni

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|---|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 02.06 | Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate | Salagione, immersione in salamoia, essiccazione o affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn. 02.01 e 02.04 | |
| 03.02 | Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura | Essiccazione, salagione, immersione in salamoia di pesci; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura | |
| 04.02 | Latte e crema di latte, conservati, concentrati, o zuccherati | Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n° 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti | |
| 04.03 | Burro | Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema | |
| 04.04 | Formaggi e latticini | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03 | |
| 07.02 | Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati | Congelazione di ortaggi e piante mangerecce | |
| 07.03 | Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato | Immersione in acqua salata e addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n° 07.01 | |
| 07.04 | Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati | Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn. 07.01, 07.02 e 07.03 | |
| 08.10 | Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri | Congelazione di frutta | |
| 08.11 | Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immersa nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate | Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n° 08.01 al n° 08.09 incluso | |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 08.12 | Frutta seche (escluse quelle delle voci dal n° 08.01 al n° 08.05 incluso) | Essiccazione di frutta | |
| 11.01 | Farine di cereali | Fabbricazione a partire da cereali | |
| 11.02 | Semole, semolini, cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n° 10.06 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati | Fabbricazione a partire da cereali | |
| 11.04 | Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n° 07.05 o delle frutta comprese al capitolo 8 ; farine e semolini di sago e di radici e di tuberi compresi nella voce n° 07.06 | Fabbricazione a partire da legumi secchi della voce n° 07.05, da prodotti della voce n° 07.06 o da frutta del capitolo 8 | |
| 11.05 | Farina, semolino e fiocchi, di patate | Fabbricazione a partire da patate | |
| 11.07 | Malto, anche torrefatto | Fabbricazione a partire da cereali | |
| 11.08 | Amidi e fecole ; inulina | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7 | |
| 11.09 | Glutine di frumento, anche allo stato secco | Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento | |
| 15.01 | Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 02.05 | |
| 15.02 | Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti "primo sugo" | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 02.01 e 02.06 | |
| 15.04 | Grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati | Fabbricazione a partire da pesci o mammiferi marini | |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|--|--|
| no della tariffa doganale | Designazione | | |
| 15.06 | Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.) | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 | |
| ex 15.07 | Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, esclusi gli oli di legno della Cina, di abasin, di Tung, di oleococca, di oiticica, la cera di Mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari | Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12 | |
| 16.01 | Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 | |
| 16.02 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 | |
| 16.04 | Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 | |
| 16.05 | Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 | |
| ex 17.01 | Zuccheri di barbabietole e di canna allo stato solido, aromatizzati o colorati | Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito | |
| ex 17.02 | Altri zuccheri allo stato solido aromatizzati o colorati | Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito | |
| ex 17.02 | Altri zuccheri allo stato solido non aromatizzati o colorati ; sciroppi di zucchero non aromatizzati o colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati | Fabbricazione a partire da prodotti di qualsiasi specie | |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 17.03 | Melassi, aromatizzati o colorati | Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito | |
| 17.04 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao | Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito | |
| 18.06 | Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito | |
| ex 19.02 | Estratti di malto | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n° 11.07 | |
| ex 19.02 | Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso | Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito | |
| 19.03 | Paste alimentari | | Fabbricazione a partire da grano duro |
| 19.04 | Tapioca, compresa quella di fecola di patate | Fabbricazione a partire da fecola di patate | |
| 19.05 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed rice", "corn-flakes" e simili | Fabbricazione a partire da prodotti diversi da: - granturco del tipo Zea indurata, - grano duro, - prodotti elencati al capitolo 17, il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito, - vitamine, sali minerali, prodotti chimici e sostanze naturali o altre, o preparati impiegati come additivi | |
| 19.07 | Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecole e prodotti simili | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 | |
| 19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 | |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|---|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 20.01 | Ortaggi, piante mangerecce e frutta preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri | Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto | |
| 20.02 | Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico | Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati | |
| 20.03 | Frutta congelata, con aggiunta di zuccheri | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito | |
| 20.04 | Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate) | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito | |
| ex 20.05 | Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito | |
| 20.06 | Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole : A. Frutta a guscio B. Altre | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito | Fabbricazione, senza aggiunta di zucchero o di alcole, per la quale sono utilizzati "prodotti originari" dei nn. 08.01, 08.05 e 12.01, il cui valore rappresenta almeno il 60 % del valore del prodotto finito |
| ex 20.07 | Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri | Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito | |
| ex 21.02 | Cicoria torrefatta e suoi estratti | Fabbricazione a partire da cicoria fresca o secca | |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|---|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 21.05 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi ; zuppe, minestre o brodi preparati ; preparazioni alimentari composte omogeneizzate | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 20.02 | |
| ex 21.07 | Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito | |
| 22.02 | Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n° 20.07 | Fabbricazione a partire da succhi di frutta (1) in cui si fa uso di prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito | |
| 22.06 | Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| 22.08 | Alcole etilico non denaturato di 80° e più ; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| 22.09 | Alcole etilico non denaturato di meno di 80° ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette "estratti concentrati" per la fabbricazione delle bevande | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| 22.10 | Aceti commestibili e loro succedanei commestibili | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05 | |
| ex 23.03 | Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso | Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco | |
| 23.04 | Panelli, sansa di olive, ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie | Fabbricazione a partire da prodotti diversi | |

(1) Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 23.07 | Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali | Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi | |
| ex 24.02 | Sigarette ; sigari e sigaretti, tabacco da fumo | | Fabbricazione nella quale almeno il 70 % in peso delle materie utilizzate della voce n° 24.01 sono "prodotti originari" |
| 30.03 | Medicamenti per la medicina umana o veterinaria | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 31.05 | Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 32.06 | Lacche coloranti | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 32.04 e 32.05 | |
| 32.07 | Altre sostanze coloranti ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come "sostanze luminescenti" | Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche, quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato | |
| ex 33.06 | Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali | Fabbricazione a partire da oli essenziali (deterpenati o no), liquidi o concreti, e resinoidi | |
| 35.05 | Destrina e colle di destina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle di amido o di fecola | | Fabbricazione a partire da granturco o patate |
| ex 35.07 | Preparazioni destinate a chiarificare la birra composte di papaina e di bentonite ; preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessuti | | Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 37.01 | Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n° 37.02 | |
| 37.02 | Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n° 37.01 | |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 37.04 | Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive | Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 37.01 o 37.02 | |
| 38.11 | Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, rodenticidi, erbicidi, inibitori di germinazione, regolatori di crescita per piante, e prodotti simili, presentati allo stato di preparazioni in forme, in recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del prodotto finito |
| 38.12 | Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 38.13 | Preparazione per il decapaggio dei metalli ; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli ; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti ; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| ex 38.14 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali, esclusi gli additivi preparati per lubrificanti | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 38.15 | "Acceleranti di vulcanizzazione" preparati | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 38.17 | Preparazioni e cariche per apparecchi estintori ; granate e bombe estintrici | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 38.18 | Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| ex 38.19 | Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - gli oli di flemma e l'olio di Dippel - gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici - gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici - i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolamine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali - gli alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele - gli scambiatori di ioni - i catalizzatori - le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche - i cementi, le malte e composizioni simili, refrattari - gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas - i carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce n° 38.01) in composizioni metallo-grafitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre, o di altri semi-prodotti - la sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce n° 29.04 - le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| ex 39.02 | Prodotti di polimerizzazione | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|---|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 39.07 | Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n° 39.01 al n° 39.06 incluso, esclusi ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, e stecche per busti, per vestiti e accessori di vestimenta e simili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 40.05 | Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette "mescole-madri", costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non è superiore al 50 % del valore del prodotto finito |
| 41.08 | Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati | | Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n° 41.02 al n° 41.06 incluso (diverse dalle pelli di meticcio delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito |
| 43.03 | Pelliccerie lavorate o confezionate | Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e similari della voce n° ex 43.02 | |
| ex 44.21 | Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno, esclusi quelli di pannelli di fibre | | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate, in determinate misure |
| ex 44.28 | Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature | Fabbricazione a partire da legno in fuscelli | |
| 45.03 | Lavori di sughero naturale | | Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n° 45.01 |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 48.07 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli | | Fabbricazione a partire dalla pasta di carta |
| 48.14 | Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 48.15 | Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato | | Fabbricazione a partire dalla pasta di carta |
| ex 48.16 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi e contenitori di carta o di cartone | | Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 49.09 | Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n° 49.11 | |
| 49.10 | Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare | Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n° 49.11 | |
| 50.04 (1) | Filati di seta non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire dai prodotti diversi da quelli della voce n° 50.04 |
| 50.05 (1) | Filati di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 50.03 |
| ex 50.07 (1) | Filati di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta), preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti compresi tra le voci nn. 50.01 e 50.03 incluso |
| ex 50.07 (1) | Imitazioni del catgut preparate con fili di seta | | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 50.01 o da prodotti della voce n° 50.03 non cardati né pettinati |

(1) Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 50.09 (2) | Tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta) | | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 50.02 o della voce n° 50.03 |
| 51.01 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 51.02 (1) | Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazione del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 51.03 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 51.04 (2) | Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02) | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 52.01 (1) | Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo e filati tessili metallizzati | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici, paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e loro cascami, non cardati né pettinati |
| 52.02 (2) | Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n° 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici, paste tessili, fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o da loro cascami |

- (1) *Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.
- (2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :
- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci nn. ex 51.01 e ex 58.07 ;
 - al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 53.06 (1) | Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 53.01 e 53.03 |
| 53.07 (1) | Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 53.01 e 53.03 |
| 53.08 (1) | Filati di pelli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da pelli fini greggi della voce n° 53.02 |
| 53.09 (1) | Filati di pelli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da pelli grossolani della voce n° 53.02 o da crini della voce n° 05.03, greggi |
| 53.10 (1) | Filati di lana, di pelli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 05.03 e da 53.01 a 53.04 incluso |
| 53.11 (2) | Tessuti di lana o di pelli fini | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci da n° 53.01 a n° 53.05 incluso |
| 53.12 (2) | Tessuti di pelli grossolani o di crine | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 53.02 al n° 53.05 incluso o a partire da crine della voce n° 05.03 |
| 54.03 (1) | Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 54.01, non cardati né pettinati, o a partire da prodotti della voce n° 54.02 |
| 54.04 (1) | Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02 |
| 54.05 (2) | Tessuti di lino o di ramiè | | Fabbricazione a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02 |

- (1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.
- (2) Per tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :
- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ;
 - al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 55.05 (1) | Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01 o 55.03 |
| 55.06 (1) | Filati di cotone preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01 o 55.03 |
| 55.07 (2) | Tessuti di cotone a punto di garza | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04 |
| 55.08 (2) | Tessuti di cotone ricci del tipo spugna | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04 |
| 55.09 (2) | Altri tessuti di cotone | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04 |
| 56.01 | Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.02 | Fasce (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.03 | Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.04 | Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

- (1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.
- (2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :
- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci nn. ex 51.01 e ex 58.07 ;
 - al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere di alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|---|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 56.05 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.06 (1) | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 56.07 (2) | Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 56.01, 56.02 e 56.03 incluso |
| 57.06 (1) | Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce n° 57.03 | | Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n° 57.03 |
| ex 57.07 (1) | Filati di canapa | | Fabbricazione a partire da canapa greggia |
| ex 57.07 (1) | Filati di altre fibre tessili vegetali esclusi i filati di canapa | | Fabbricazione a partire da fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04 incluso |
| ex 57.07 | Filati di carta | | Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 47, da prodotti chimici, paste tessili o fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche e artificiali; in fiocchi o loro cascami, non cardati né pettinati |
| 57.10 (2) | Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n° 57.03 | | Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n° 57.03 |

(1) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 57.11 (2) | Tessuti di altre fibre tessili vegetali | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 57.01, 57.02, 57.04 o dai filati di cocco della voce n° 57.07 |
| ex 57.11 | Tessuti di filati di carta | | Fabbricazione a partire da carta, da prodotti chimici, paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami |
| 58.01 (1) | Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o dal 57.01 al 57.04 incluso |
| 58.02 (1) | Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n° 57.07 |
| 58.04 (1) | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05 | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

(2) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 58.05 (1) | Nastri, galloni e simili ; nastri senza trama di fibre o di filii disposti parallelamente ed incolati (bolduc) esclusi i manufatti della voce n° 58.06 | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, o dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.06 (1) | Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, o dal 56.01 al 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.07 (1) | Filati di ciniglia ; filati spiraliati (vergolinati), diversi da quelli della voce n° 52.01 e dai filati di crine spiraliati ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza ; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 53.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso, dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.08 (1) | Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 53.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso, dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.09 (1) | Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati ; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 53.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso, dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili |
| 58.10 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 59.01 (1) | Ovate o manufatti di ovatta ; borre di cimitura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili | | Fabbricazione a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|--|---|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 59.02 (1) | Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati esclusi i feltri all'ago anche impregnati o spalmati | | Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili |
| ex 59.02 (1) | Feltri all'ago anche impregnati o spalmati | | Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili ; ottenuti a partire da fibre o da fasci continui di polipropilene i cui filamenti hanno un titolo inferiore a 8 denari e il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |
| 59.03 (1) | "Stoffe non tessute" e manufatti di "stoffe non tessute" anche impregnati o spalmati | | Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili |
| 59.04 (1) | Spago, corde e funi, anche intrecciati | | Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n° 57.07 |
| 59.05 (1) | Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n° 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde | | Fabbricazione a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n° 57.07 |
| 59.06 (1) | Altri manufatti ottenuti, con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto | | Fabbricazione a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n° 57.07 |
| 59.07 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili per cappelleria | | Fabbricazione a partire da filati |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliuretano, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 59.08 | Tessuti impregnati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie | | Fabbricazione a partire da filati |
| 59.10 (1) | Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati | | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili |
| ex 59.11 | Tessuti gommati, diversi da quelli a maglia, ad esclusione di quelli costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue, disposti parallelamente, impregnati o ricoperti di lattice di gomma, contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici | | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 59.11 | Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue, disposti parallelamente, impregnati o ricoperti di lattice di gomma, contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici |
| 59.12 | Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili | | Fabbricazione a partire da filati |
| 59.1 (1) | Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili misti a fili di gomma | | Fabbricazione a partire da filati semplici |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 59.15 (1) | Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 53.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso, dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, dal n° 57.01 al n° 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili |
| 59.16 (1) | Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 53.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso, dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, dal n° 57.01 al n° 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili |
| 59.17 (1) | Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n° 50.01 al n° 50.03 incluso, dal n° 53.01 al n° 53.05 incluso, n° 54.01, dal n° 55.01 al n° 55.04 incluso, dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, dal n° 57.01 al n° 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili |
| ex capitolo 60 (1) | Maglierie, esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Fabbricazione a partire da fibre naturali cardate o pettinate, da prodotti delle voci dal n° 56.01 al n° 56.03 incluso, da prodotti chimici o paste tessili |
| ex 60.02 | Guanti a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Fabbricazione a partire da filati (2) |
| ex 60.03 | Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Fabbricazione a partire da filati (2) |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata :

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n° 51.01 e ex n° 58.07 ;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o non di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

(2) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 60.04 | Sottovesti a maglia non elastica né gommata, ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Fabbricazione a partire da filati (1) |
| ex 60.05 | Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Fabbricazione a partire da filati (1) |
| ex 60.06 | Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta) | | Fabbricazione a partire da filati (1) |
| ex 61.01 | Indumenti esterni per uomo e per ragazzo esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato | | Fabbricazione a partire da filati (1) |
| ex 61.01 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato | | Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1) |
| ex 61.02 | Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, non ricamati, esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato | | Fabbricazione a partire da filati (1) |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|--|---|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 61.02 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato | | Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1) |
| ex 61.02 | Indumenti esterni per donna, per ragazzo e ragazza, per bambini, ricamati | | Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1) |
| 61.03 | Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini | | Fabbricazione a partire da filati (1) |
| 61.04 | Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini | | Fabbricazione a partire da filati (1) |
| ex 61.05 | Fazzoletti da naso e da taschino, non ricamati | | Fabbricazione a partire da filati semplici greggi (1) (2) |
| ex 61.05 | Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati | | Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1) |
| ex 61.06 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati | | Fabbricazione a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o loro cascami o da prodotti chimici o paste tessili (1) |
| ex 61.06 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, ricamati | | Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1) |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 61.07 | Cravatte | | Fabbricazione a partire da filati (1) |
| 61.09 | Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici | | Fabbricazione a partire da filati (1) |
| ex 61.10 | Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia, esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato | | Fabbricazione a partire da filati (1) |
| ex 61.10 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato | | Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1) |
| ex 61.11 | Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario : sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc., esclusi i colli, collaretti, soggoli, sparami, gale, polsi, polsini sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati | | Fabbricazione a partire da filati (1) |
| ex 61.11 | Colli, collaretti, soggoli, sparami, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati | | Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito (1) |
| 62.01 | Coperte | | Fabbricazione a partire da filati greggi di cui al capitolo da 50 a 56 compreso (2) |
| ex 62.02 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, non ricamati | | Fabbricazione a partire da filati semplici greggi (2) |
| ex 62.02 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, ricamati | | Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |

(1) Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle tolette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

(2) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 62.03 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | | Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami (1) |
| 62.04 | Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio | | Fabbricazione a partire da filati semplici e greggi (1) |
| ex 62.0 ^F | Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, esclusi ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature | | Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |
| 64.01 | Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |
| 64.02 | Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n° 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |
| 64.03 | Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |
| 64.04 | Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.) | Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo | |

(1) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 65.03 | Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n° 65.01, anche guarniti | | Fabbricazione a partire da fibre tessili (1) |
| 65.05 | Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in striscie), anche guarniti | | Fabbricazione a partire o da filati, o da fibre tessili (1) |
| 66.01 | Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili | | Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| ex 70.07 | Vetro colato o laminato e "vetro per vetrate" (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple | Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso | |
| 70.08 | Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro | Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso | |
| 70.09 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso | |
| 71.15 | Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 73.07 | Ferro ed acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro ed acciaio semplicemente sbozzati per fucina-tura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia) | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 73.06 | |
| 73.08 | Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 73.07 | |

(1) Le guarniture e gli accessori impiegati (ad eccezione delle fodere e delle telette sottofodera) che cambiano voce tariffaria non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso globale di tutte le materie tessili incorporate.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 73.09 | Larghi piatti di ferro o di acciaio | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 73.07 o 73.08 | |
| 73.10 | Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo, barre forate di acciaio per la perforazione delle mine | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 73.07 | |
| 73.11 | Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.10 incluso, 73.12 o 73.13 | |
| 73.12 | Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso o 73.13 | |
| 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso | |
| 73.14 | Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 73.10 | |
| 73.16 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, contro-rotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | | Fabbricazione a partire da prodotti della voce n° 73.06 |
| 73.18 | Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n° 73.19 | | Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 73.06 e 73.07 e della voce n° 73.15 sotto le forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07 |
| 74.03 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 74.04 | Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 74.05 | Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 74.06 | Polveri e pagliette di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 74.07 | Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 74.08 | Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 74.10 | Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 74.11 | Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 74.15 | Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame; bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chlavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 74.16 | Molle di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 74.17 | Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 74.18 | Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 74.19 | Altri lavori di rame | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 75.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 75.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 75.04 | Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti manicotti, flange, ecc.) di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 75.05 | Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 75.06 | Altri lavori di nichelio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 76.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 76.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 76.04 | Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 76.05 | Polveri e pagliette di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 76.06 | Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 76.07 | Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 76.08 | Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 76.09 | Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 76.10 | Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 76.11 | Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 76.12 | Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 76.15 | Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 76.16 | Altri lavori di alluminio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 77.02 | Barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, torniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate, di magnesio; altri lavori di magnesio | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 78.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 78.03 | Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m2 | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 78.04 | Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m2 (non compreso il supporto) ; polveri e pagliette di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 78.05 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 78.06 | Altri lavori di piombo | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 79.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 79.03 | Lamiere, fogli e nastri di qualsiasi spessore, di zinco ; polveri e pagliette di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 79.04 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 79.06 | Altri lavori di zinco | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 80.02 | Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 80.03 | Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m ² | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 80.04 | Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 80.05 | Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccor-di, gomiti, giunti, manicotti, flange ecc.) di stagno | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 82.05 | Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbustire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito |
| 82.06 | Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito |
| ex Capitolo 84 | Caldaje, macchine, apparecchi e congegni meccanici, eccettuati materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (84.15) e macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41) | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|---|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 84.15 | Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari" |
| ex 84.41 | Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti o pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione : - che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti "originari", - e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag, siano prodotti "originari" |
| ex Capitolo 85 | Macchine ed apparecchi elettrici ; materiali destinati ad usi elettrotecnici, ad eccezione dei prodotti della voce n° 85.15 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;
- b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|--|---|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 85.14 | Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |
| 35.15 | Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radio-diffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando | | Lavorazione, trasformazione e montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari" |
| Capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate ; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |
| ex Capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, esclusi i prodotti della voce n° 87.09 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;
- b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 87.09 | Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozetta ; carrozette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ed a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, pezzi e parti (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari" |
| ex Cap. 90 | Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione ; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, esclusi i prodotti delle voci nn. 90.05, 90.07 (esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia ad accensione elettrica), 90.08, 90.12 e 90.26 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |
| 90.05 | Binocoli e cannocchiali con o senza prismi | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |
| ex 90.07 | Apparecchi fotografici ; apparecchi e dispositivi compresi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi da lampade e tubi a scarica della voce n° 85.20, esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia, ad accensione elettrica | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;
- b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|--|---|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| ex 90.08 | Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) per pellicole di meno di 16 mm | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |
| 90.08 | Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) per pellicole di 16 mm o più | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari" |
| 90.12 | Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati sia rappresentato da prodotti "originari" |
| 90.26 | Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |
| ex Capitolo 91 | Orologeria, ad eccezione dei prodotti di cui alle voci nn. 91.04 e 91.08 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita, dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;
- b) per gli altri prodotti, parti e pezzi, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|---|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| 91.04 | Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |
| 91.08 | Altri movimenti finiti di orologeria | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |
| ex Capitolo 92 | Strumenti musicali, apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti della voce n° 92.11 | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |
| 92.11 | Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione | | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti ottenuti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | | |
| Capitolo 93 | Armi e munizioni | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 del valore del prodotto finito |
| ex 96.01 | Oggetti di spazzolificio (spazzole, spazzolini, scope-spazzole, pennelli e simili), comprese le spazzole costituenti elementi di macchine, rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili | | Fabbricazione per la quale sono impiegati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 97.03 | Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 del valore del prodotto finito |
| 98.01 | Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbocchi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni) | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 del valore del prodotto finito |
| 98.08 | Nastri inchiosttratori per macchine da scrivere e nastri inchiosttratori simili, anche montati su bobine ; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | | Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 del valore del prodotto finito |

ALLEGATO IIIE L E N C O B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non comportano cambiamenti di voce tariffaria, ma che tuttavia conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti ottenuti da queste operazioni

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti finiti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | |
| | | L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati, nelle caldaie, macchine, apparecchi, ecc., dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e radiatori, di cui alla voce n° 73.37, nonché nei prodotti delle voci nn. 97.07 e 98.03 non ha l'effetto di far perdere il carattere di "prodotti originari" ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non superi il 10 % del valore del prodotto finito. |
| 13.02 | Gomma lacca, anche imbianchita, gomme, gommoresine, resine e balsami naturali | Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto finito |
| ex 15.05 | Lanolina raffinata | Fabbricazione a partire dal grasso di lana (untume) |
| ex 15.10 | Alcoli grassi industriali | Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali |
| ex 17.01 | Zuccheri di barbabietola o di canna, allo stato solido, aromatizzati o colorati | Fabbricazione a partire da zuccheri di barbabietola o di canna allo stato solido senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito |
| ex 17.02 | Lattosio, glucosio, zucchero d'acero e altri zuccheri, allo stato solido, aromatizzati o colorati | Fabbricazione a partire da altri zuccheri allo stato solido senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito |
| ex 17.03 | Melassi, aromatizzati o con aggiunta di coloranti | Fabbricazione a partire da prodotti senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito |
| ex 21.03 | Senapa preparata | Fabbricazione a partire da farina di senapa |
| ex 22.09 | Whisky, il cui tenore in alcole è inferiore a 50° | Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nel quale al massimo il 15 % del valore del prodotto finito è rappresentato da prodotti non originari |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti finiti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|---|
| N° della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 25.15 | Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm |
| ex 25.16 | Cranito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm |
| ex 25.18 | Dolomite calcinata ; pigiata di dolomite | Calcinazione della dolomite greggia |
| ex 25.19 | Altro ossido di magnesio anche chimicamente puro | Fabbricazione a partire da carbonato di magnesio naturale (magnesite) |
| ex 25.19 | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, ad esclusione dell'ossido di magnesio, macinato e messo in recipienti ermetici | Macinazione del magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio, e confezione in recipienti ermetici |
| ex 25.24 | Fibre di amianto grezze | Trattamento del minerale di amianto concentrato (arricchito) |
| ex 25.26 | Cascami di mica macinati ed omogeneizzati | Macinazione ed omogeneizzazione dei cascami di mica |
| ex 25.32 | Terre coloranti, calcinate o polverizzate | Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti |
| ex Cap. da 28 a 37 | Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse, eccetto l'anidride solforica (ex 28.13), i fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati (ex 31.03), i tannini (ex 32.01), gli oli essenziali, i resinoidi e i sottoprodotti terpenici (ex 33.01), le preparazioni destinate a intenerire la carne e le preparazioni destinate a chiarificare la birra, composte di papaina e bentonite e le preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessuti (ex 35.07) | Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito |
| ex 28.13 | Anidride solforica | Fabbricazione a partire da anidride solforosa |
| ex 31.03 | Fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati | Macinazione e polverizzazione di fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente |
| ex 32.01 | Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali eteri, eteri ed altri derivati | Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
| ex 33.01 | Oli essenziali (deterpenati o no), liquidi o concreti ; resinoidi ; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali | Fabbricazione a partire da soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenuti per "effleurage" o macerazione |
| ex 35.07 | Preparazioni destinate a intenerire la carne e a chiarificare la birra, composte di papaina e di bentonite ; preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessuti | Fabbricazione a partire da enzimi o da enzimi preparati il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti finiti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | |
| ex Cap. 38 | Prodotti diversi delle industrie chimiche, eccetto il tallol raffinato (ex 38.05), l'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, purificata (ex 38.07), la pece nera (pece di catrame vegetale) (ex 38.09) | Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito |
| ex 38.05 | Tallol raffinato | Raffinazione del tallol greggio |
| ex 38.07 | Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata | Depurazione consistente nella distillazione e nella raffinazione dell'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia |
| ex 38.09 | Pece nera (pece di catrame vegetale) | Distillazione dal catrame di legno |
| ex Cap. 39 | Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02) | Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito |
| ex 39.02 | Pellicole di ionomeri | Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e di sodio |
| ex 40.01 | Lastre "crêpe" di gomma per suole | Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale |
| ex 40.07 | Fili e corde di gomma vulcanizzata ricoperti di materie tessili | Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma vulcanizzata, nudi |
| ex 41.01 | Pelli di ovini senza vello | Slanatura di pelli di ovini |
| ex 41.02 | Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, riconciate | Riconciatura di pelli di bovini (compresi bufali) e di equini, semplicemente conciate |
| ex 41.03 | Pelli ovine, preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, riconciate | Riconciatura di pelli ovine, semplicemente conciate |
| ex 41.04 | Pelli caprine, preparate ma non pergamenate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, riconciate | Riconciatura di pelli caprine, semplicemente conciate |
| ex 41.05 | Pelli preparate, ma non pergamenate, di altri animali, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, riconciate | Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate |
| ex 43.02 | Pelli confezionate | Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate |
| ex 44.22 | Fusti, botti, mastelli, secchie e altri lavori di bottaio e loro parti | Fabbricazione a partire da legname da bottaio, anche segato sui due lati principali, ma non altrimenti lavorato |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti finiti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 50.03 | Cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura, cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura |
| ex 50.09 | Tessuti stampati | Stampa accompagnata da almeno un'operazione di condizionamento (per esempio imbianchimento, apprettatura, essicamento, vaporizzazione, desmottamento ("épincetage"), rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) se il valore del tessuto non stampato originario non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito |
| ex 51.04 | | |
| ex 53.11 | | |
| ex 53.12 | | |
| ex 54.05 | | |
| ex 55.07 | | |
| ex 55.08 | | |
| ex 55.09 | | |
| ex 56.07 | | |
| ex 59.14 | Reticelle ad incandescenza | Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia |
| ex 67.01 | Spolverini e scopette di piume | Fabbricazione a partire da piume, parti di piume e calugine |
| ex 68.03 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione di lavori di ardesia |
| ex 68.04 | Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, di pietre naturali, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche | Taglio, aggiustamento ed incollaggio di abrasivi che per la forma non sono riconoscibili come destinati all'uso a mano |
| ex 68.13 | Lavori di amianto ; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione di lavori di amianto, di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio |
| ex 68.15 | Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto | Fabbricazione di lavori di mica |
| ex 70.10 | Bottiglie e boccette tagliate | Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| 70.13 | Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n° 70.19 | Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito o decorazione eseguita completamente a mano, ad esclusione della stampa serigrafica, di oggetti di vetro soffiati a bocca, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| ex 70.20 | Lavori di fibre di vetro | Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge |
| ex 71.02 | Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite | Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge |
| ex 71.03 | Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite | Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite gregge |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti finiti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 71.05 | Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'argento e sue leghe, greggi |
| ex 71.05 | Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi | Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento e sue leghe, greggi |
| ex 71.06 | Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi |
| ex 71.07 | Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi |
| ex 71.07 | Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi | Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue leghe, greggi |
| ex 71.08 | Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi |
| ex 71.09 | Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi |
| ex 71.09 | Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati | Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe, greggi |
| ex 71.10 | Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino | Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dei metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi |
| ex 73.15 | Acciai legati e acciai fini al carbonio : - nelle forme indicate alle voci dal n° 73.07 al n° 73.13 incluso - nelle forme di cui alla voce n° 73.14 | Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n° 73.06 Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07 |
| ex 73.29 | Catene antisdrucchiolevoli | Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono impiegati prodotti di valore non superiore al 50 % del valore del prodotto finito |
| ex 74.01 | Rame da affinazione (blisters ed altri) | Conversione di metalline cuprifere |
| ex 74.01 | Rame raffinato | Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottami di rame |
| ex 74.01 | Leghe di rame | Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame |
| ex 75.01 | Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n° 75.05) | Affinazione per elettrolisi, per fusione o con processi chimici delle metalline "speiss" ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti finiti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|---|
| N° della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 75.01 | Nichelio greggio, escluse le leghe di nichelio | Affinaggio per elettrolisi, per fusione o per via chimica di avanzi e rottami |
| ex 76.01 | Alluminio greggio | Fabbricazione, con trattamento termico o elettrolitico, di alluminio non legato, di cascami e di rottami |
| 76.16 | Altri lavori di alluminio | Fabbricazione per la quale sono utilizzate delle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio; lamiere o nastri spiegati di alluminio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| ex 77.02 | Altri lavori di magnesio | Fabbricazione a partire da barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, torniture calibrate, polveri e pagliette, tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate di magnesio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| ex 77.04 | Berillio (glucinio) lavorato | Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| ex 78.01 | Piombo affinato | Produzione per affinazione termica di piombo d'opera |
| ex 81.01 | Tungsteno lavorato | Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| ex 81.02 | Molibdeno lavorato | Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| ex 81.03 | Tantalio lavorato | Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito. |
| ex 81.04 | Altri metalli comuni lavorati | Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| ex 82.09 | Coltelli a lama trinciante e dentata (compresi i roncoli chiudibili), esclusi i coltelli della voce n° 82.06 | Fabbricazione a partire da lame di coltelli |
| ex 83.06 | Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, escluse le statuette | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito |
| ex 84.05 | Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n° 87.01) e macchine semifisse, a vapore | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |
| 84.06 | Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti finiti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|--|--|
| N° della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 84.08 | Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |
| 84.16 | Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro ; cilindri per dette macchine | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito |
| ex 84.17 | Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, per l'industria del legno, delle paste per carta, carta e cartoni | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito |
| 84.31 | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito |
| 84.33 | Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito |
| ex 84.41 | Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione - che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi (1) utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) siano prodotti "originari" - e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig zag, siano prodotti "originari" |

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, sono da prendere in considerazione :

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;
- b) per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo che determinano :
 - il valore dei prodotti importati,
 - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti finiti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|---|
| N° della tariffa doganale | Designazione | |
| 85.14 | Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito |
| 85.15 | Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da "prodotti originari" |
| 87.06 | Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n° 87.01 al n° 87.03 incluso | Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 15 % del valore del prodotto finito |
| ex 94.01 | Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n° 94.02), di metalli comuni | Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m ² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito (1) |
| ex 94.03 | Altri mobili, di metalli comuni | Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m ² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito (1) |
| ex 95.05 | Lavori di tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio | Fabbricazione a partire da tartaruga, madreperla, avorio, osso, corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio, lavorati |

(1) Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati, rientranti nella composizione del prodotto finito.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Prodotti finiti | | Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di "prodotti originari" |
|---------------------------|---|---|
| N° della tariffa doganale | Designazione | |
| ex 95.08 | Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo | Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorati, o a partire da schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo |
| ex 96.01 | Oggetti di spazzolificio | Fabbricazione per la quale sono utilizzate le teste preparate per oggetti di spazzolificio, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito |
| ex 97.06 | Teste di bastoni da golf in legno od altre materie | Fabbricazione a partire da sbozzi |
| ex 97.07 | Ami montati con esca artificiale, lenze per la pesca, ivi compresi i terminali | Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 25 % del prodotto finito |
| ex 98.11 | Pipe (comprese le teste) | Fabbricazione a partire da sbozzi |

ALLEGATO IV

ELENCO C

Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo

| N. della tariffa doganale | Designazione |
|---------------------------|---|
| ex 27.07 | Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili |
| da 27.09 a 27.16 } | Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali |
| ex 29.01 | Idrocarburi: — aciclici, — cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni, — benzolo, toluolo, xiloli, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
| ex 34.03 | Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
| ex 34.04 | Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici |
| ex 38.14 | Additivi preparati per lubrificanti |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO V**CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | EUR. 1 N. A 000.000 | | |
| | Prima di compilare il formulario consultare le note al retro | | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione iscoltativa) | 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra | | |
| | c (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | | |
| | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari ⁽¹⁾ | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione | |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) | 7. Osservazioni | | |
| 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾ , designazione delle merci | 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) | |
| | | | |
| 11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione ⁽²⁾ modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A , addi (Firma) | Timbro | 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a , addi (Firma) | |

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa »

⁽²⁾ Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | |
|---|---|
| <p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p> | <p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p> |
| <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>Fatto a, addì Lombro</p> <p>(Firma)</p> | <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a, addì Lombro</p> <p>(Firma)</p> <p>⁽¹⁾ Segnare con una X la menzione applicabile.</p> |

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | | |
|---|---|--|-----------------|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | EUR. 1 N. A 000.000 | | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | Prima di compilare il formulario consultare le note al retro | | |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) | 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra <div style="text-align: center;">e</div> (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | | |
| 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾ , designazione delle merci | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione | 7. Osservazioni |
| | 9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) | |

¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni.

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾.

.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addì

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci trasportate tal quali.

ALLEGATO VI

(RECTO)
Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

| | | | |
|--|--|---|--|
| FORMULARIO EUR. 2 N. | | 1 Formulario utilizzato negli scambi preferenziali tra ⁽¹⁾ e | |
| 2 Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | 3 Dichiarazione dell'esportatore Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. 1 | | |
| 4 Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) | 5 Luogo e data | | |
| 6 Firma dell'esportatore | | | |
| 7 Osservazioni ⁽²⁾ | 8 Paese d'origine ⁽³⁾ | 9 Paese di destinazione ⁽⁴⁾ | |
| | | 10 Peso lordo (kg) | |
| 11 Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci | | 12 Amministrazione o servizio del paese d'esportazione ⁽⁴⁾ incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore | |

⁽¹⁾ Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati⁽²⁾ Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente⁽³⁾ Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari⁽⁴⁾ Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | |
|---|---|
| <p>13 Richiesta di controllo</p> <p>Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*)</p> <p>Fatto a addì 19.. <small>Firmato dall'ufficio</small></p> <p>..... <small>(Firma)</small></p> | <p>14 Risultato del controllo</p> <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare</p> <p><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte (!),</p> <p><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) (!)</p> <p>Fatto a addì 19.. <small>Firmato dall'ufficio</small></p> <p>..... <small>(Firma)</small></p> <p>(!) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi</p> |
|---|---|

(VERSO)

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR 2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR. 2

- 1 Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
- 2 L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/C P 3 l'indicazione EUR. 2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'adempimento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
- 4 L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

ALLEGATO VII

MODELLO DI DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci indicate nella presente fattura sono state ottenute . . .

.....
 (indicare lo(gli) Stato(i) legato(i) dalla convenzione nel quale(nei quali) i prodotti sono stati ottenuti).

e (secondo il caso) :

a) (*) soddisfano alle norme relative alla definizione della nozione di « prodotti interamente ottenuti »

o

b) (*) sono state ottenute dai seguenti prodotti :

| Descrizione | Paese d'origine | Valore (*) |
|-------------|-----------------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

e sono state sottoposte alle seguenti lavorazioni :

..... (indicare l'operazione)

in

..... (indicare lo (gli) Stato (i) legato (i) dalla convenzione nel quale (nei quali) i prodotti sono stati ottenuti).

Fatto a, addì

(Firma)

(*) Compilare se necessario.

ALLEGATO VIII
COMUNITÀ EUROPEE

| | | | |
|--|--|------------------|-------------------|
| 1 Speditore (*) | SCHEDA DI INFORMAZIONE per ottenere un CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE come previsto dalle disposizioni relative agli scambi tra | | |
| 2. Destinatario (*) | LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA e GLI STATI ACP | | |
| 3 Trasformatore (*) | 4. Stato ove sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni | | |
| 6. Ufficio di dogana d'importazione (*) | 5. Per uso ufficiale | | |
| 7 Documento d'importazione (*) modello n. serie del <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> | | | |
| MERCI AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE VERSO LO STATO DESTINATARIO | | | |
| 8. Marche, numeri, numero a natura dei colli | 9. Numero posizione NdB e descrizione delle merci | 10. Quantità (*) | |
| | | 11. Valore (*) | |
| MERCI IMPORTATE UTILIZZATE | | | |
| 12 Numero posizione NdB e descrizione delle merci | 13. Paese d'origine | 14. Quantità (*) | 15 Valore (*) (*) |
| 16 Natura delle lavorazioni o trasformazioni effettuate | | | |
| 17. Osservazioni | | | |
| 18 VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento: modello n. Ufficio doganale Addì <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 8px;"> Timbro dell'ufficio </div> </div> | 19 DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE Il sottoscritto dichiara che le informazioni che figurano sulla presente scheda sono esatte Fatto a , addì <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 8px;"> (Firma) </div> </div> | | |

(*) (*) (*) (*) Per le note vedasi a tergo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| RICHIESTA DI CONTROLLO | RISULTATO DEL CONTROLLO |
|--|---|
| <p>Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo dell'autenticità e della regolarità della presente scheda di informazione.</p> | <p>Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda di informazione:</p> |
| <p>Fatto a, addì</p> | <p>Fatto a, addì</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Timbro dell'ufficio</p> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Timbro dell'ufficio</p> </div> |
| <p>..... (Firma del funzionario)</p> | <p>..... (Firma del funzionario)</p> |
| | <p>(*) Cancellare la menzione inutile.</p> |

NOTE DELLA PAGINA 1

- (¹) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
- (²) Menzione facoltativa.
- (³) Kg, hl, m³ o altra unità di misura.
- (⁴) Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato, e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.
- (⁵) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni concernenti le norme d'origine

PROTOCOLLO N° 2

relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte

LE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate alla convenzione :

ARTICOLO 1

Gli Stati membri e la Comunità, da un lato, gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei Ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazioni.

Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunità o da uno degli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

ARTICOLO 2

La Comunità e gli Stati ACP assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro rispettivi partecipanti alle riunioni dell'Assemblea paritetica.

Alle stesse condizioni, essi assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonché delle spese postali e di telecomunicazioni.

Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunità o dagli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

ARTICOLO 3

Gli arbitri designati a norma dell'articolo 278 della convenzione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei Ministri.

Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per metà dalla Comunità e per metà dagli Stati ACP.

Le spese di cancelleria per l'istruzione delle controversie e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc.) sono sostenute dalla Comunità.

Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri.

PROTOCOLLO N° 3

sui privilegi e sulle immunità

LE PARTI CONTRAENTI,

sollecite di favorire, con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunità, l'applicazione soddisfacente della convenzione nonché la preparazione dei lavori effettuati nell'ambito della convenzione e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione.

sollecite di favorire, con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunità, il buon funzionamento della convenzione nonché la preparazione dei suoi lavori e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione,

considerando che è pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunità di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione della convenzione, nonché il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965,

considerando altresì che è opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio dei Ministri ACP ed al suo personale,

considerando che l'accordo di Georgetown del 6 giugno 1975 ha istituito il gruppo degli Stati ACP, un Consiglio dei Ministri ACP e un Comitato degli Ambasciatori ; che il funzionamento degli organi del gruppo degli Stati ACP deve essere gestito dal Segretariato degli Stati ACP.

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, *allegate alla convenzione* :

Capitolo 1

Persone che partecipano ai lavori relativi alla convenzione

ARTICOLO 1

I rappresentanti dei governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i rappresentanti delle istituzioni delle Comunità Europee nonché i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del Segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle istituzioni della convenzione o degli organi di coordinamento, oppure a lavori relativi alla applicazione della convenzione, vi godono, durante l'esercizio delle loro funzioni o nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, immunità e agevolazioni d'uso.

Il primo comma si applica altresì ai membri dell'Assemblea paritetica prevista dalla convenzione, agli arbitri che possono essere designati in virtù della convenzione, ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi, ai membri degli organi della Banca Europea per gli Investimenti, al personale di quest'ultima, al personale del Centro per lo sviluppo industriale e al personale del Centro tecnico di cooperazione agricola.

Capitolo 2Beni, fondi e averi del Consiglio dei Ministri ACP

ARTICOLO 2

I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei Ministri ACP sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.

Salvo nella misura necessaria alle inchieste relative ad un incidente causato da un autoveicolo appartenente al suddetto Consiglio o circolante per conto di quest'ultimo o in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio dei Ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri istituito dalla convenzione.

ARTICOLO 3

Gli archivi del Consiglio dei Ministri ACP sono inviolabili.

ARTICOLO 4

Il Consiglio dei Ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

Ove il Consiglio dei Ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attività amministrative ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospite prende, ogniqualevolta cio' sia possibile, le opportune disposizioni per la remissione o il rimborso dei dazi indiretti o delle tasse alla vendita inclusi nel prezzo di detti beni immobili o mobili.

Nessuna esenzione è concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati.

ARTICOLO 5

Il Consiglio dei Ministri ACP è esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale ; gli oggetti così importati non possono essere venduti né ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che cio' avvenga a condizioni approvate dal governo di questo paese.

Capitolo 3

Comunicazioni ufficiali

ARTICOLO 6

Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunità, le istituzioni congiunte della convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati parti alla convenzione del trattamento accordato alle organizzazioni internazionali.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunità, delle istituzioni congiunte della convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.

Capitolo 4

Personale del Segretariato degli Stati ACP

ARTICOLO 7

Il(I) Segretario (Segretari) e il(i) Segretario (Segretari) aggiunto(i) del Consiglio dei Ministri ACP e gli altri membri permanenti del personale di grado superiore designati dagli Stati ACP beneficiano nello Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP, sotto la responsabilità del Presidente in carica del Comitato degli Ambasciatori, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico.

ARTICOLO 8

Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del Segretariato degli Stati ACP diversi da quelli indicati all'articolo 7 l'immunità di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Sono esclusi tuttavia dall'immunità i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del Segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprietà o da lui guidato.

ARTICOLO 9

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del presidente in carica del Comitato degli Ambasciatori, del(dei) Segretario (Segretari) e del (dei) Segretario (Segretari) aggiunto (aggiunti) del Consiglio dei Ministri ACP, nonché degli agenti permanenti del personale del Segretariato degli Stati ACP sono comunicati periodicamente, a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri ACP, al governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP.

Capitolo 5Disposizioni generali

ARTICOLO 10

I privilegi, le immunità e le agevolazioni previste dal presente protocollo sono accordati ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali.

Le istituzioni e gli organi congiunti di cui al presente protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunità ogniqualvolta reputino che ciò non sia contrario ai loro interessi.

ARTICOLO 11

L'articolo 278 della convenzione è applicabile alle controversie relative al presente protocollo.

Il Consiglio dei Ministri ACP e la Banca Europea per gli Investimenti possono essere parti di un procedimento d'arbitrato.

PROTOCOLLO N° 4
relativo alle banane

La Comunità e gli Stati ACP convengono sugli obiettivi intesi a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane degli Stati ACP e sul perseguimento dei vantaggi di cui beneficiano i fornitori tradizionali conformemente agli impegni di cui all'articolo 1 del presente protocollo, e convengono sul fatto che saranno presi gli adeguati provvedimenti per la loro attuazione.

ARTICOLO 1

In merito alle esportazioni di banane nei mercati della Comunità, nessuno Stato ACP è posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi.

ARTICOLO 2

Ciascuno Stato ACP interessato e la Comunità si concer-
tano al fine di determinare le azioni da attuare per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione delle banane. Questo scopo è perseguito con tutti i mezzi previsti nell'ambito delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione finanziaria, tecnica, agricola, industriale e regionale. Dette azioni sono concepite in modo da consentire agli Stati ACP, ed in particolare alla Somalia, tenuto conto delle loro situazioni speciali, di essere maggiormente competitivi, tanto sui loro mercati tradizionali quanto sugli altri mercati della Comunità. Esse vengono attuate a tutti i livelli dalla produzione al consumo e riguardano in particolare i settori seguenti :

- il miglioramento delle condizioni di produzione e di qualità grazie ad azioni nel settore della ricerca, del raccolto, del condizionamento e del trattamento,

- il trasporto e lo stoccaggio interni,
- la commercializzazione e la promozione commerciale.

ARTICOLO 3

Per conseguire questi obiettivi, le due parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto permanente, assistito da un gruppo di esperti incaricato di esaminare costantemente i problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare, allo scopo di suggerire soluzioni.

ARTICOLO 4

Qualora gli Stati ACP produttori di banane siano indotti a creare un'organizzazione comune per conseguire gli obiettivi del presente protocollo, la Comunità apporta il suo sostegno a tale organizzazione prendendo in considerazione le domande che le sono presentate per appoggiare le attività di detta organizzazione rientranti tra le azioni regionali in materia di cooperazione finanziaria e tecnica.

PROTOCOLLO N° 5

relativo al rum

ARTICOLO 1

Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della sottovoce tariffaria 22.09 C I originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentono lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità nonché tra i vari Stati membri.

ARTICOLO 2

- a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 129, la Comunità fissa ogni anno, in deroga all'articolo 130, paragrafo 1 della convenzione, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso d'aumento annuo del 37 % sul mercato del Regno Unito e del 27 % sugli altri mercati della Comunità.

Tuttavia il volume del quantitativo annuo non sarà in nessun caso inferiore a 170 000 ettolitri di alcole puro.

- b) Se l'applicazione del punto a) ostacola lo sviluppo di una corrente tradizionale di scambi tra gli Stati ACP ed uno Stato membro, la Comunità prende provvedimenti per ovviare a tale situazione.

- c) La Comunità s'impegna a procedere ad un nuovo esame della percentuale d'incremento annuo fissato nel presente protocollo qualora il consumo di rum negli Stati membri aumentasse notevolmente.
- d) La Comunità si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare le misure previste alla lettera b).
- e) La Comunità si dichiara peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum su mercati non tradizionali.

ARTICOLO 3

Per conseguire tali obiettivi, le parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto la cui funzione consiste nell'esame continuo dei problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare.

ARTICOLO 4

Su richiesta degli Stati ACP, la Comunità, nel quadro delle disposizioni del titolo VI della seconda parte della convenzione aiuta gli Stati ACP a promuovere ed a sviluppare le loro vendite di rum sui mercati tradizionali e no della Comunità.

PROTOCOLLO N° 6

relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità

ARTICOLO 1

1. Gli Stati ACP applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato più favorito, o nei confronti dell'organizzazione internazionale in materia di sviluppo più favorita.

Per l'applicazione del primo comma, non si tiene conto dei regimi applicati nei confronti degli Stati ACP o di altri paesi in sviluppo.

2. Fermo restando il paragrafo 1, gli Stati ACP applicano, ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità, il regime di cui agli articoli da 2 a 12.

ARTICOLO 2

I contratti di appalto finanziati dalla Comunità non sono soggetti né alle tasse di bollo e di registro né ai prelievi fiscali di effetto equivalente, esistenti o da creare nello Stato ACP beneficiario.

Essi possono tuttavia essere soggetti alla formalità della registrazione, conformemente alle leggi vigenti negli Stati ACP. Questa formalità può portare alla riscossione di un canone pari alla remunerazione della prestazione di servizio non superiore al costo dell'atto, conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti in ciascuno Stato ACP interessato.

ARTICOLO 3

1. I contratti di studi, di controllo e di sorveglianza, finanziati dalla Comunità, non sono soggetti alla riscossione di imposte sulla cifra di affari nello Stato ACP beneficiario.
2. Gli utili risultanti dall'esecuzione degli appalti di opere, studi, controllo e sorveglianza finanziati dalla Comunità sono soggetti ad imposta secondo il regime fiscale interno dello Stato ACP, purché le persone fisiche o giuridiche che li hanno realizzati abbiano in tale Stato un centro di attività stabile o purché la durata di esecuzione dei contratti sia superiore a sei mesi.

ARTICOLO 4

1. Le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un appalto di forniture finanziato dalla Comunità sono effettuate senza che l'attraversamento del cordone doganale dello Stato ACP beneficiario comporti la riscossione di dazi doganali, dazi di entrata, tasse o prelievi fiscali di effetto equivalente.

2. Qualsiasi appalto di forniture finanziato dalla Comunità che riguardi un prodotto originario dello Stato ACP beneficiario, viene concluso per il prezzo franco stabilimento della fornitura in questione, maggiorato delle imposte interne applicate nello Stato ACP a detta fornitura.
3. Le esenzioni sono espressamente precisate nel testo stesso del contratto di appalto.

ARTICOLO 5

Gli acquisti di carburanti, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché, in genere, di tutti i materiali inclusi in un appalto di opere finanziato dalla Comunità sono considerati effettuati sul mercato locale e sono soggetti al regime fiscale applicabile a norma della legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario.

ARTICOLO 6

Le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare materiali professionali beneficiano, per gli stessi, dietro loro richiesta, della concessione del regime di temporanea importazione, quale definito dalla legislazione nazionale dello Stato ACP beneficiario.

ARTICOLO 7

I materiali professionali necessari all'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studi, di controllo o di sorveglianza sono ammessi temporaneamente, nello Stato o negli Stati ACP beneficiari, in franchigia di diritti fiscali, diritti di entrata, dazi doganali ed altre tasse di effetto equivalente, purché tali diritti, dazi e tasse non costituiscano la remunerazione di una prestazione di servizio.

ARTICOLO 8

1. L'importazione di effetti ed oggetti personali, ad uso personale e domestico, da parte di persone fisiche, diverse da quelle assunte in loco, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studio, di controllo o di sorveglianza si effettua, nel limite delle disposizioni previste dalla legislazione dello Stato ACP beneficiario, in esenzione dalla riscossione dei dazi doganali, dazi di entrata, tasse ed altri prelievi fiscali di effetto equivalente.
2. Queste disposizioni si applicano altresì ai familiari delle persone di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 9

1. Il delegato della Commissione ed il personale delle delegazioni, ad esclusione del personale assunto in loco, sono esonerati da qualsiasi imposta diretta nello Stato ACP in cui sono installati.

2. Il personale di cui al paragrafo 1 beneficia altresì delle disposizioni dell'articolo 8.

ARTICOLO 10

Gli Stati ACP accordano l'esenzione da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dovuti per i contributi consentiti dalla Comunità in forma di prestiti speciali, prestiti subordinati o condizionali con capitali di rischio o prestiti sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti, secondo le condizioni di cui agli articoli 197 e 199 della convenzione.

ARTICOLO 11

Qualsiasi materia non contemplata dal presente protocollo resta soggetta alla legislazione nazionale degli Stati parti alla convenzione.

ARTICOLO 12

Le disposizioni del presente protocollo sono applicabili all'esecuzione di tutti i contratti d'appalto finanziati dalla Comunità, stipulati dopo l'entrata in vigore della convenzione.

PROTOCOLLO N° 7

che riprende il testo del protocollo n° 3 sullo zucchero
ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il
28 febbraio 1975
e le relative dichiarazioni allegate
a tale convenzione

PROTOCOLLO N° 3

relativo allo zucchero ACP

ARTICOLO 1

1. La Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi.
2. La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della convenzione non è applicabile. L'applicazione del presente protocollo è assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che ciò possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunità ai sensi del paragrafo 1.

ARTICOLO 2

1. Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data d'entrata in vigore della convenzione. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire.

2. Le condizioni d'applicazione della garanzia di cui all'articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno della loro applicazione.

ARTICOLO 3

1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominati "quantitativi convenuti", che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, sono i seguenti :

| | |
|-------------------------------|---------|
| Barbados | 49.300 |
| Figi | 163.600 |
| Giamaica | 118.300 |
| Guyana | 157.700 |
| Kenya | 5.000 |
| Madagascar | 10.000 |
| Malawi | 20.000 |
| Maurizio | 487.200 |
| Repubblica popolare del Congo | 10.000 |
| Swaziland | 116.400 |
| Tanzania | 10.000 |
| Trinidad e Tobago | 69.000 |
| Uganda | 5.000 |

2. Fermo restando l'articolo 7, tali quantitativi non possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati.
3. Nondimeno, fino al 30 giugno 1975, i quantitativi convenuti, espressi in tonnellate di zucchero bianco, sono i seguenti :

| | |
|-------------------|---------|
| Barbados | 29.600 |
| Figi | 25.600 |
| Giamaica | 83.800 |
| Guyana | 29.600 |
| Madagascar | 2.000 |
| Maurizio | 65.300 |
| Swaziland | 19.700 |
| Trinidad e Tobago | 54.200. |

ARTICOLO 4

1. Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare, in ogni periodo di dodici mesi compreso fra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, denominato in appresso "periodo di consegna", i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, salvo modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 7. Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975 e che deve essere parimenti considerato come un "periodo di consegna".

2. I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprendono le forniture che, abbandonato il porto di spedizione, siano in viaggio o che, in caso di Stati privi di sbocco al mare, abbiano superato la frontiera.
3. Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna che decorre dal 1° luglio 1975. Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi.

ARTICOLO 5

1. Lo zucchero di canna, bianco o greggio, è commercializzato sul mercato della Comunità a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori.
2. La Comunità non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario.
3. La Comunità si impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro limiti di volume convenuti, quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere in essa commercializzati ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito.

4. Il prezzo garantito, espresso in unità di conto, è fissato per zucchero della qualità tipo, non confezionato, fornito cif nei porti europei della Comunità. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunità, tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo, e lo si fissa al più tardi il 1° maggio che immediatamente precede il periodo di consegna in cui esso va applicato.

ARTICOLO 6

L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è assicurato o da organismi d'intervento o da altri mandatari designati dalla Comunità.

ARTICOLO 7

1. Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna l'intero quantitativo convenuto nel periodo dovuto, la Commissione accorda, a richiesta dello Stato interessato, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna.

2. Se in un periodo di consegna uno Stato ACP esportatore di zucchero informa la Commissione che non è in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto e non intende giovare del lasso di tempo supplementare di cui al paragrafo 1, la **Commissione ridistribuisce la quantità mancante** onde permetterne la consegna nel periodo di cui trattasi. La Commissione procede a questa redistribuzione dopo aver consultato gli Stati interessati.
3. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna in un periodo l'intero quantitativo convenuto, in ciascuno dei successivi periodi di consegna il quantitativo convenuto viene ridotto della quantità mancante.
4. La Commissione può decidere che, nei periodi di consegna successivi, la quantità mancante venga ridistribuita fra gli altri Stati di cui all'articolo 3. Per questa redistribuzione si consultano gli Stati interessati.

ARTICOLO 8

1. A richiesta della Comunità o di uno o più Stati fornitori di zucchero ai sensi del presente protocollo si tengono consultazioni in merito alle misure necessarie all'applicazione del medesimo, in un'opportuna sede istituzionale scelta dalle parti contraenti. A tal fine, durante il periodo di applicazione della convenzione si può ricorrere alle istituzioni create dalla medesima.
2. Se la convenzione cessa di avere effetto, gli Stati fornitori di zucchero di cui al paragrafo 1 e la Comunità adottano disposizioni di carattere istituzionale che permettano di continuare ad applicare le disposizioni del presente protocollo.
3. Le revisioni periodiche previste dal presente protocollo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta.

ARTICOLO 9

I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da taluni Stati ACP esportatori sono compresi nei quantitativi di cui all'articolo 3 e soggetti allo stesso regime.

ARTICOLO 10

Le disposizioni del presente protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata all'articolo 91 della convenzione. Dopo tale data, il presente protocollo può essere denunciato dalla Comunità nei confronti di qualsiasi Stato ACP e da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunità con preavviso di due anni.

Allegato

Dichiarazioni relative al protocollo n° 7 della
convenzione ACP-CEE di Lomé

1. Dichiarazione comune circa eventuali richieste di partecipazione al protocollo n° 3

Qualora uno Stato ACP che sia parte contraente della convenzione ma non sia espressamente menzionato nel protocollo n° 3 chieda di partecipare alle disposizioni di detto protocollo, la sua domanda viene presa in esame (1).

2. Dichiarazione della Comunità in merito allo zucchero originario di Belize, di St. Kitts-Nevis-Anguilla e del Suriname

- a) La Comunità si impegna ad adottare misure che permettano di applicare un trattamento identico a quello previsto dal protocollo n° 3 ai seguenti quantitativi di zucchero di canna, bianco o greggio, originario dei seguenti paesi :

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Belize | 39.400 tonnellate |
| St. Kitts-Nevis-Anguilla | 14.800 tonnellate |
| Suriname | 4.000 tonnellate. |

(1) Allegato XIII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lomé.

b) Tuttavia, sino al 30 giugno 1975 i quantitativi sono i seguenti :

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Belize | 14.800 tonnellate |
| St. Kitts-Nevis-Anguilla | 7.900 tonnellate (1). |

3. Dichiarazione della Comunità ad articolo 10 del protocollo n° 3

La Comunità dichiara che le disposizioni dell'articolo 10 del protocollo n° 3, le quali prevedono la possibilità di denunciare, a determinate condizioni ivi stabilite, il protocollo stesso, hanno lo scopo di assicurare la certezza giuridica e non costituiscono, per la Comunità, nessuna modificazione o limitazione dei principi enunciati all'articolo 1 di detto protocollo (2).

(1) Allegato XXI dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lomé.

(2) Allegato XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lomé.

PROTOCOLLO N° 8

relativo ai prodotti di competenza
della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

ARTICOLO 1

Quando sono originari degli Stati ACP, i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.

ARTICOLO 2

I prodotti di cui all'articolo 1 originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione negli Stati ACP conformemente alle disposizioni della terza parte, titolo I, capitolo 1 della convenzione.

ARTICOLO 3

Se le offerte fatte dalle imprese degli Stati ACP possono recare pregiudizio al funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, la Comunità può prendere i provvedimenti del caso e in particolare revocare le concessioni previste all'articolo 1.

ARTICOLO 4

Hanno luogo consultazioni tra le parti interessate ogniqualvolta, a parere di una di dette parti, l'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 lo richieda.

ARTICOLO 5

Le disposizioni in cui si stabiliscono le norme di origine per l'applicazione della convenzione si applicano anche al presente protocollo.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ATTO FINALE

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,
di Sua Maestà la Regina di Danimarca,
del Presidente della Repubblica federale di Germania,
del Presidente della Repubblica ellenica,
del Presidente della Repubblica francese,
del Presidente dell'Irlanda,
del Presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord,

parti contraenti al trattato che istituisce la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio ed al trattato che istituisce
la Comunità economica europea, in seguito denominata "Comunità",
i cui Stati sono, qui di seguito, denominati "Stati membri",

e del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee,

da una parte, e

I plenipotenziari

di Sua Maestà la Regina di Antigua e Barbuda,
del Capo di Stato delle Bahamas,
del Capo di Stato delle Barbados,
di Sua Maestà la Regina di Belize,
del Presidente della Repubblica Popolare del Benin,
del Presidente della Repubblica di Botswana,
del Presidente del Consiglio Nazionale della Rivoluzione,
Presidente del Burkina Faso, Capo del Governo,
del Presidente della Repubblica del Burundi,
del Presidente della Repubblica del Camerun,
del Presidente della Repubblica di Capo Verde,
del Presidente della Repubblica Centrafricana,
del Presidente della Repubblica Federale Islamica delle
Comore,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Presidente della Repubblica Popolare del Congo,
del Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
del Presidente della Repubblica di Gibuti,
del Governo del Commonwealth della Dominica,
del Segretario Generale del Partito dei lavoratori d'Etiopia,
Presidente del Consiglio Amministrativo Militare Provvisorio
e del Consiglio dei Ministri e Comandante in Capo
dell'Esercito Rivoluzionario dell'Etiopia,
di Sua Maestà la Regina di Figi,
del Presidente della Repubblica del Gabon,
del Presidente della Repubblica del Gambia,
del Capo di Stato e Presidente del Consiglio provvisorio
della Difesa nazionale della Repubblica del Gana,
di Sua Maestà la Regina di Grenada,
del Presidente della Repubblica di Guinea,
del Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau,
del Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale,
del Presidente della Repubblica cooperativa di Guyana,
del Capo di Stato della Giamaica,
del Presidente della Repubblica del Kenya,
del Presidente della Repubblica di Kiribati,
di Sua Maestà il Re del Regno di Lesotho,
del Presidente della Repubblica del Liberia,
del Presidente della Repubblica Democratica di
Madagascar,
del Presidente della Repubblica del Malawi,
del Presidente della Repubblica del Mali,
del Presidente del Comitato Militare di Salute Nazionale,
Capo di Stato della Repubblica Islamica di Mauritania,
di Sua Maestà la Regina di Maurizio,
del Presidente della Repubblica Popolare del Mozambico,
del Presidente del Consiglio Militare Supremo,
Capo di Stato del Niger,
del Capo del Governo Militare federale della Nigeria,
del Presidente della Repubblica dell'Uganda,
di Sua Maestà la Regina di Papua Nuova Guinea,
del Presidente della Repubblica del Ruanda,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di Sua Maestà la Regina di St. Christophe e Nevis,
di Sua Maestà la Regina di Santa Lucia,
di Sua Maestà la Regina di St. Vincent e Grenadina,
del Capo di Stato della Samoa Occidentale,
del Presidente della Repubblica democratica di
São Tomé e Príncipe,
del Presidente della Repubblica del Senegal,
del Presidente della Repubblica delle Seychelles,
del Presidente della Repubblica della Sierra Leone,
di Sua Maestà la Regina delle Isole Salomone,
del Presidente della Repubblica Democratica di Somalia,
del Presidente della Repubblica Democratica del Sudan,
del Presidente della Repubblica del Surinam,
di Sua Maestà la Regina Reggente del Regno di Swaziland,
del Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,
del Presidente della Repubblica del Ciad,
del Presidente della Repubblica del Togo,
di Sua Maestà il Re Taufa'ahau Tupou IV di Tonga,
del Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago,
di Sua Maestà la Regina di Tuvalu,
del Governo della Repubblica di Vanuatu,
del Presidente della Repubblica dello Zaire,
del Presidente della Repubblica dello Zambia,
del Presidente della Repubblica di Zimbabwe,

i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP",

dall'altra,

riuniti a Lomé, l'otto dicembre millenovecentottantaquattro per la firma della terza convenzione ACP-CEE di Lomé, hanno adottato i testi seguenti :

la terza convenzione ACP-CEE di Lomé,
nonché i seguenti protocolli :

- Protocollo n° 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa
- Protocollo n° 2 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte
- Protocollo n° 3 sui privilegi e sulle immunità
- Protocollo n° 4 relativo alle banane
- Protocollo n° 5 relativo al rum
- Protocollo n° 6 relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP agli appalti finanziati dalla Comunità
- Protocollo n° 7 che riprende il testo del protocollo n° 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 e le relative dichiarazioni allegate a tale ~~protocollo~~ *convenzione*
- Protocollo n° 8 relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno altresì adottato il testo delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale :

1. Dichiarazione comune sull'articolo 4 (Allegato I)
2. Dichiarazione comune sull'ubicazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (Allegato II)
3. Dichiarazione comune sull'articolo 34 (Allegato III)
4. Dichiarazione comune sull'articolo 46 (Allegato IV)
5. Dichiarazione comune sull'articolo 73, paragrafo 3 (Allegato V)
6. Dichiarazione comune sull'articolo 87 (Allegato VI)
7. Dichiarazione comune sulla cooperazione tra gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare ed i dipartimenti francesi d'oltremare vicini (Allegato VII)
8. Dichiarazione comune sulla rappresentazione dei raggruppamenti regionali (Allegato VIII)
9. Dichiarazione comune sui lavoratori migranti e sugli studenti ACP nella Comunità (Allegato IX)
10. Dichiarazione comune sui lavoratori cittadini di una parte contraente i quali risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP (Allegato X)
11. Dichiarazione comune sulla definizione dell'espressione "tecnologia appropriata" (Allegato XI)
12. Dichiarazione comune sulla presentazione della convenzione al GATT (Allegato XII)
13. Dichiarazione comune sui prodotti agricoli di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), punto ii) (Allegato XIII)
14. Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all'articolo 130, paragrafo 2 (Allegato XIV)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15. Dichiarazione comune sugli articoli 137 e 139 (Allegato XV)
16. Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune (Allegato XVI)
17. Dichiarazione comune sull'articolo 140 che riprende il testo della dichiarazione comune del Consiglio dei Ministri del 19 e 20 maggio 1983_sull'applicazione dell'articolo 13 della seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 per quanto riguarda le misure di salvaguardia (Allegato XVII)
18. Dichiarazione comune sugli scambi tra la Comunità economica europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland (Allegato XVIII)
19. Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione su scala mondiale (Allegato XIX)
20. Dichiarazione comune sull'articolo 150, paragrafo 1, lettera b) (Allegato XX)
21. Dichiarazione comune sull'articolo 150, paragrafo 1, lettera c) (Allegato XXI)
22. Dichiarazione comune sull'articolo 166 (Allegato XXII)
23. Dichiarazione comune sulla gestione del Sysmin (Allegato XXIII)
24. Dichiarazione comune sull'utilizzazione dei fondi del Sysmin (Allegato XXIV)
25. Dichiarazione comune sui profughi e i rimpatriati (Allegato XXV)
26. Dichiarazione comune sull'articolo 243, paragrafo 1 (Allegato XXVI)
27. Dichiarazione comune sui provvedimenti speciali in caso di calamità naturali a favore degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari (Allegato XXVII)
28. Dichiarazione comune sull'articolo 288 (Allegato XXVIII)
29. Dichiarazione comune sul protocollo n° 1 (Allegato XXIX)
30. Dichiarazione comune sull'origine dei prodotti alieutici (Allegato XXX)

31. Dichiarazione comune sull'articolo 2 del protocollo n° 2
(Allegato XXXI)
32. Dichiarazione comune sul protocollo n° 5 (Allegato XXXII)
33. Dichiarazione comune sul protocollo n° 5 (Allegato XXXIII)
34. Dichiarazione comune sull'articolo 1 del protocollo n° 5
(Allegato XXXIV)
35. Dichiarazione comune sull'articolo 4 del protocollo n° 5
(Allegato XXXV)

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno altresì convenuto di allegare al presente atto finale le dichiarazioni sotto elencate :

1. A. Dichiarazione della Comunità e degli Stati membri sugli articoli 86, 87, 88, 90 e 91
B. Dichiarazione degli Stati ACP sulla dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri sugli articoli 86, 87, 88, 90 e 91 (Allegato XXXVI)
2. A. Dichiarazione della Comunità sugli articoli 194 e 195
B. Dichiarazione degli Stati ACP in merito alla dichiarazione della Comunità sugli articoli 194 e 195 (Allegato XXXVII)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I plenipotenziari degli Stati ACP hanno preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale :

1. Dichiarazione della Comunità sulla liberalizzazione degli scambi (Allegato XXXVIII)
2. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 96, paragrafo 3 (Allegato XXXIX)
3. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 136, paragrafo 2, lettera a) (Allegato XL)
4. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 139, paragrafo 3 (Allegato XLI)
5. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 148 e sull'articolo 150, paragrafo 2 (Allegato XLII)
6. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 150, paragrafo 3 (Allegato XLIII)
7. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 194 (Allegato XLIV)
8. Dichiarazione della Comunità sull'articolo 248 (Allegato XLV)
9. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato XLVI)
10. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione (Allegato XLVII)
11. Dichiarazione della Comunità sugli articoli 30 e 31 del protocollo n° 1 (Allegato XLVIII)
12. Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n° 1 sull'estensione delle acque territoriali (Allegato XLIX)
13. Dichiarazione della Comunità sul protocollo n° 2 (Allegato L)
14. Dichiarazione della Comunità sul protocollo n° 2 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte (Allegato LI)
15. Dichiarazione della Comunità sul protocollo n° 3 (Allegato LII)

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale :

1. Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 130 (Allegato LIII)
2. Dichiarazione degli Stati ACP sull'origine dei prodotti alieutici (Allegato LIV)

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

Fatto a Lomé, l'otto dicembre millenovecento-ottantaquattro.

ALLEGATO IDichiarazione comune sull'articolo 4

1. Le parti contraenti reiterano il loro profondo attaccamento alla dignità umana ; questa è un diritto imprescindibile e costituisce un obiettivo essenziale per la realizzazione delle aspirazioni legittime degli individui e dei popoli. Le parti contraenti riaffermano che ogni individuo ha diritto nel proprio paese o in un paese ospite al rispetto della propria dignità ed alla protezione della legge.

2. Le parti contraenti proclamano che la cooperazione ACP-CEE deve contribuire all'eliminazione degli ostacoli che impediscono il godimento pieno ed effettivo, da parte degli individui e dei popoli, dei loro diritti economici, sociali e culturali, e questo attraverso lo sviluppo indispensabile alla loro dignità, benessere e completezza.

3. Le parti contraenti riaffermano in proposito il loro obbligo ed il loro impegno esistente in diritto internazionale per combattere, al fine di eliminare, tutte le forme di discriminazione basata sull'etnia, l'origine, la razza, la nazionalità, il colore, il sesso, la lingua, la religione o qualsiasi altra situazione. Le parti contraenti proclamano la propria determinazione di fare tutto il possibile per estirpare l'apartheid che costituisce una violazione dei diritti dell'uomo ed un affronto alla dignità umana.

ALLEGATO II

Dichiarazione comune
sull'ubicazione del Centro tecnico per la cooperazione
agricola e rurale

1. Le parti contraenti rammentano che, al fine di garantire il rapido insediamento di un Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale e per non ritardare i vantaggi che gli Stati ACP trarranno dalle attività del Centro stesso, era stata decisa la sua ubicazione provvisoria a Wageningen (Paesi Bassi).
2. Le parti contraenti si impegnano ad esaminare al più presto il problema del collocamento del Centro in uno Stato ACP, in base all'esperienza acquisita a Wageningen ed in funzione dell'infrastruttura e delle condizioni di lavoro necessarie per garantire l'efficacia ottimale del Centro stesso nell'esecuzione dei compiti affidatigli. I risultati di tali esami saranno presentati in ogni caso prima della scadenza della convenzione ai fini di una decisione circa l'insediamento definitivo del Centro.

ALLEGATO IIIDichiarazione comune sull'articolo 34

Il Gruppo degli Stati ACP e la Comunità convengono di proseguire i loro contatti per quanto concerne la fornitura di prodotti agricoli disponibili ai vari Stati ACP come prevede l'articolo 34 della convenzione.

Le due parti constatano che, pur non rispondendo pienamente alle aspirazioni degli Stati ACP, l'offerta della Comunità costituisce un riconoscimento delle preoccupazioni espresse dagli stessi.

Il Comitato degli Ambasciatori è incaricato di istituire un gruppo di esperti che dovrà effettuare uno studio particolareggiato dell'accesso degli Stati ACP ai prodotti agricoli disponibili alla luce dell'offerta della Comunità. Esso deve presentare una relazione al Consiglio dei Ministri il più presto possibile e al più tardi dopo un anno.

ALLEGATO IVDichiarazione comune sull'articolo 46

Le parti contraenti, tenendo conto dell'importanza che rappresentano per i produttori degli Stati ACP condizioni di produzione stabili e prezzi remuneratori - in vista dell'attuazione effettiva di politiche e strategie definite da detti Stati e appoggiate dalla Comunità nel settore dei prodotti agricoli di base - convengono inoltre di proseguire le loro riflessioni, nel quadro della cooperazione ACP-CEE, sulle vie e mezzi più idonei a tener conto di tale preoccupazione.

ALLEGATO V

Dichiarazione comune sull'articolo 73, paragrafo 3

Le parti contraenti convengono che il Segretariato ACP ed il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee assistano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

ALLEGATO VIDichiarazione comune sull'articolo 87

Data l'importanza della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime, nonché l'auspicabilità della sua rapida entrata in applicazione le parti contraenti invitano gli Stati membri della Comunità e gli Stati ACP che hanno un interesse nel settore dei traffici marittimi e che non hanno ancora aderito al codice né lo hanno ratificato, a farlo nei tempi più brevi dopo la firma della convenzione. In proposito le parti contraenti riconoscono che gli Stati membri della Comunità, laddove ratifichino il codice di comportamento o aderiscano allo stesso, lo faranno conformemente al regolamento (CEE) n° 954/79 concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla convenzione.

ALLEGATO VII

Dichiarazione comune sulla cooperazione tra gli
Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare
ed i dipartimenti francesi d'oltremare, vicini

Le parti contraenti incoraggiano nei Caraibi, nell'Oceano Pacifico e nell'Oceano Indiano una più intensa cooperazione regionale implicante gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare ed i dipartimenti francesi d'oltremare, vicini.

Esse invitano le parti contraenti interessate a consultarsi sul modo di promuovere tale cooperazione e ad adottare in questo contesto, in base alle loro rispettive politiche e alla situazione specifica della regione, misure che permettano iniziative in campo economico, compreso lo sviluppo degli scambi commerciali, nonché nei settori sociale e culturale.

Gli eventuali accordi commerciali concernenti i DOM, possono prevedere misure specifiche a favore dei prodotti di questi ultimi.

I problemi relativi alla cooperazione in questi diversi settori saranno sottoposti al Consiglio dei Ministri, affinché sia normalmente informato dei progressi compiuti.

ALLEGATO VIII

Dichiarazione comune sulla rappresentazione
dei raggruppamenti regionali

Il Consiglio dei Ministri prenderà le disposizioni necessarie perchè i raggruppamenti regionali tra Stati ACP possano essere rappresentati in qualità di osservatori in seno al Consiglio dei Ministri ed in seno al Comitato degli Ambasciatori.

Il Consiglio dei Ministri esaminerà, caso per caso, le richieste presentate a tal fine.

ALLEGATO IXDichiarazione comune sui lavoratori migranti
e sugli studenti ACP nella ComunitàI. LAVORATORI MIGRANTI ACP NELLA COMUNITA'

1. Ciascuno Stato membro della Comunità e ciascuno Stato ACP accorda ai lavoratori cittadini dell'altra parte che esercitano un'attività sul suo territorio, nonché ai membri delle loro famiglie con essi risidenti, le libertà fondamentali quali risultano dai principi generali del diritto internazionale, nell'ambito e nel rispetto delle rispettive legislazioni generali. In questo contesto, gli Stati membri e gli Stati ACP continuano ad assicurarsi, nell'ambito delle loro misure legislative o amministrative, che i cittadini stranieri che si trovano nel loro territorio non formino oggetto di discriminazioni in base a differenze razziali, religiose, culturali o sociali.

2. La Comunità vigila sullo sviluppo delle azioni d'appoggio alle organizzazioni non governamentali degli Stati membri che si adoperano per migliorare il quadro sociale e culturale dei lavoratori cittadini di Stati ACP (alfabetizzazione, assistenza sociale, ecc.).

3. La Comunità è pronta ad appoggiare, a richiesta degli Stati ACP interessati, il finanziamento, nell'ambito e conformemente alle procedure della cooperazione finanziaria e tecnica, di programmi o progetti di formazione dei cittadini ACP che rientrano nel loro paese, nonché di inserimento professionale in settori ben specificati. Questi programmi potrebbero essere attuati, nel territorio della Comunità o degli Stati ACP, con il contributo delle industrie interessate di entrambe le parti, ponendo l'accento sui programmi o progetti ideonei a creare posti di lavoro negli Stati ACP.

4. Gli Stati ACP prendono le misure necessarie per scoraggiare l'immigrazione irregolare dei loro cittadini nella Comunità. A richiesta, la Comunità può fornire loro l'assistenza tecnica per l'elaborazione e l'applicazione delle politiche nazionali di migrazione dei loro cittadini.

II. GLI STUDENTI ACP NELLA COMUNITA'

5. Gli Stati membri confermano che i problemi relativi alla situazione degli studenti ACP nel loro territorio, segnatamente quelli riguardanti le condizioni di accesso all'insegnamento, possono essere esaminati nell'appropriato ambito bilaterale.

6. La Comunità continua a favorire la formazione degli studenti ACP nel loro paese d'origine o in un altro Stato ACP, conformemente alle disposizioni della convenzione (articolo 119, paragrafo 3).

Per quanto riguarda le azioni da essa attuate, la Comunità vigila affinché la formazione dei cittadini ACP che effettuano studi negli Stati membri sia orientata verso il loro inserimento professionale nel loro paese di origine. Gli Stati ACP si impegnano, da parte loro, a fare uno sforzo per garantire un'effettiva programmazione dell'inserimento professionale dei loro cittadini inviati negli Stati membri per la loro formazione.

III. DISPOSIZIONE COMUNE AI LAVORATORI E AGLI STUDENTI

7. Fatte salve le competenze nazionali in materia, la Comunità e il Gruppo degli Stati ACP possono, se necessario e ciascuno per quanto lo concerne, informare il Consiglio dei Ministri in merito ai problemi relativi ai lavoratori o studenti stranieri nei settori contemplati dalle relative dichiarazioni.

ALLEGATO X

Dichiarazione comune sui lavoratori cittadini
di una parte contraente
i quali risiedono legalmente sul territorio
di uno Stato membro o di uno Stato ACP

1. Ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitano legalmente sul suo territorio un'attività dipendente un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai propri cittadini, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.

Ciascuno Stato ACP accorda questo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente sul suo territorio un'attività dipendente.

2. I lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitano legalmente un'attività dipendente sul territorio di uno Stato membro, nonché i loro familiari coabitanti, beneficiano, in questo Stato membro, per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale connesse con l'occupazione, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini di tale Stato membro.

Ciascuno Stato ACP accorda ai lavoratori cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente un'attività dipendente sul suo territorio, nonché ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui al paragrafo 1.

3. Queste disposizioni lasciano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano gli Stati ACP e gli Stati membri, ove detti accordi riservino ai cittadini degli Stati ACP oppure ai cittadini degli Stati membri un regime più favorevole.

4. Le parti a questa dichiarazione sono d'accordo perché i problemi derivanti dalla stessa siano risolti in maniera soddisfacente e, se necessario, mediante negoziati bilaterali volti alla conclusione di accordi appropriati.

ALLEGATO XIDichiarazione comune sulla definizione
dell'espressione "tecnologia appropriata"

Nell'ambito della convenzione per "tecnologia appropriata"
si intende :

- una tecnologia che sia appropriata in termini di manodopera,
capitali, funzionamento e manutenzione,
- che sia compatibile con l'ambiente fisico e le risorse
locali disponibili,
- che sia accompagnata da un know-how applicabile o
adattabile,
- che soddisfi le norme di sanità e sicurezza,
- che sia compatibile con le caratteristiche culturali e
sociali delle popolazioni,
- che tenga conto del costo sociale del suo impatto sulla
cultura locale,
- che non ricorra, con eccessive richieste, alle scarse
risorse,
- e che possa adattarsi alle condizioni socioeconomiche.

ALLEGATO XII

Dichiarazione comune sulla
presentazione della convenzione al GATT

Le parti contraenti si consulteranno in occasione della
presentazione e dell'esame nell'ambito del GATT delle
disposizioni commerciali della convenzione.

ALLEGATO XIII

Dichiarazione comune sui prodotti agricoli
di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

Le parti contraenti hanno preso atto del fatto che la Comunità intende prendere le disposizioni che figurano in allegato e che sono state stabilite il giorno della firma della convenzione per assicurare agli Stati ACP il regime preferenziale di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), punto ii) per quanto riguarda taluni prodotti agricoli e trasformati.

Esse hanno preso atto del fatto che la Comunità ha dichiarato in proposito che essa prenderà tutte le misure necessarie perché siano adottati in tempo utile i regolamenti agricoli corrispondenti e perché essi entrino in vigore, nella misura del possibile, contemporaneamente al regime interinale che interverrà successivamente alla scadenza della seconda convenzione ACP-CEE di Lomé.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regime d'importazione
applicabile ai prodotti agricoli e alimentari
originari degli Stati ACP

| ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI | REGIME PARTICOLARE PER GLI STATI ACP |
|--|---|
| <p>1. CARNI BOVINE</p> <p>Voci 01.02 A II 02.01 A II 02.06 C I a) e b) 02.01 B II b) 15.02 B I 16.02 B III b) 1 aa 1 bb</p> | <p>Esenzione da dazi doganali per tutti i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati.</p> <p>Qualora le importazioni nella Comunità di carni bovine della voce tariffaria 02.01 A II e 16.02 B III b) 1 aa, originarie di uno Stato ACP, superino nel corso d'un anno una quantità pari al volume delle importazioni effettuate nella Comunità nell'anno di sua maggiore importazione da detta origine, compreso tra il 1969 e il 1974, maggiorato di un tasso di aumento annuo del 7 %, il beneficio dell'esenzione del dazio doganale è in tutto o in parte sospeso, per i prodotti di detta origine.</p> <p>In tal caso la Commissione presenta una relazione al Consiglio il quale, su proposta della medesima, adotta, deliberando a maggioranza qualificata, il regime da applicare a dette importazioni. (Vedere anche l'accordo particolare per le esportazioni tradizionali di carni bovine).</p> |
| <p>2. CARNI OVINE E CAPRINE</p> <p>Voci 01.04 A e B 02.01 A IV B II d) 02.06 C II a) e b) 15.02 B II 16.02 B III b) 2 aa</p> | <p>Esenzione da dazi doganali per tutti i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati.</p> <p>Non applicazione del prelievo per : Voci : 01.04 B (diversi dai riproduttori di razza pura) 02.01 A IV e) ad eccezione di quella 02.06 C II a)) della specie ovina domestica</p> |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI | REGIME PARTICOLARE PER GLI STATI ACP |
|--|--|
| <p>3. <u>PRODOTTI DELLA PESCA</u></p> <p>Voci 03.01 03.02 03.03 05.15 A 16.04 16.05 23.01 B</p> | <p>Esenzione da dazi doganali per tutti i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati.</p> |
| <p>4. <u>OLEAGINOSI</u></p> <p>Voci 12.01 B 12.02 15.04 15.07 B, C, D 15.12 15.13 15.17 B II 23.04 B</p> | <p>Esenzione da dazi doganali.</p> |
| <p>5. <u>CEREALI</u></p> <p>Voce 10.05 B Granturco Voce 10.07 B Miglio C Sorgo</p> | <p>Diminuzione del prelievo "paesi terzi" di 1,81 ECU/t. Riduzione del prelievo "paesi terzi" del 50 %.</p> |
| <p>6. <u>RISO</u></p> <p>Voci :</p> <p>10.06 B I a) Risone 10.06 B I b) Riso semigreggio 10.06 B II Riso semilavorato o riso lavorato 10.06 B III Rotture</p> | <p>Nel rispetto della regolamentazione comune, riduzione del prelievo "paesi terzi" per 100 kg :</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il risone del 50 % e di 0,36 ECU - per il riso semigreggio del 50 % e di 0,36 ECU - per il riso lavorato dell'elemento di protezione dell'industria, del 50 % e di 0,54 ECU - per il riso semilavorato dell'elemento di protezione dell'industria convertito in base al tasso di conversione del riso lavorato in riso semilavorato, del 50 % e di 0,54 ECU - per le rotture del 50 % e di 0,30 ECU. <p>Questa deroga è valida soltanto se una tassa di importo equivalente è prelevata all'esportazione dagli Stati ACP interessati.</p> |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI | REGIME PARTICOLARE PER GLI STATI ACP |
|--|--|
| <p>7. <u>PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI CEREALI E DI RISO</u></p> <p>Voci :</p> <p>07.06</p> <p>ex 11.01 C, D, E, F, G ex 11.02 A, B, C, D, E, F, G 11.04 C</p> <p>11.07 ex 11.08 A I, II, III, IV, V 11.09 17.02 B II 17.02 F II 21.07 F II 23.02 A 23.03 A, B II 23.06 A II 23.07 ex B</p> | <p>Se vengono superate 122 000 t (equivalente riso semigreggio) di riso (10.06 B I e B II) e 17 000 t di rotture di riso (10.06 B III), applicazione del regime generale "paesi terzi".</p> <p>Non applicazione dell'elemento fisso del prelievo "paesi terzi" per tali prodotti.</p> <p>Inoltre, riduzione dell'elemento mobile del prelievo per 100 kg :</p> <p>- di 0,181 ECU per la voce ex 07.06 A (radici di manioca e di salep nonché di altri simili tuberi e radici ad alto tenore d'amido, ad esclusione della patate dolci)</p> <p>- di 0,363 ECU per la voce ex 11.04 C (farine e semolini di sago, di manioca, di salep e di altri tuberi e radici compresi nella voce 07.06)</p> <p>- del 50 % per la voce ex 11.08 A V (amido e fecole, altri).</p> <p>Inoltre, non applicazione dell'elemento mobile del prelievo per le radici, farine, semolini e fecole di arrow-root delle sottovoci 07.06 A, 11.04 C e 11.08 A V.</p> |
| <p>8. <u>ORTOFRUTTICOLI FRESCHI E REFRIGERATI</u></p> | <p>Esenzione da dazi doganali senza calendario di commercializzazione, per :</p> <p>07.01 F Legumi da granella, G ex IV Ravanelli (<i>Raphanus sativus</i>), cosiddetti "mooli" S Pimenti o peperoni dolci T Altri ortaggi</p> <p>08.02 D Pompelmi e pomeli E Altri agrumi</p> <p>08.08 E Papaie ex F Frutti della passione</p> <p>08.09 Altre frutta fresche.</p> |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI | REGIME PARTICOLARE PER GLI STATI ACP |
|--|--|
| | <p>Riduzione dell'80 % dei dazi doganali per :</p> <p>08.02 A Arance</p> <p>08.02 B Mandarinini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma) ; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi.</p> <p>Riduzione del 60 % dei dazi doganali per :</p> <p>07.01 H Cipolle dal 15 febbraio al 15 maggio entro il limite massimo di 500 t</p> <p>07.01 M Pomodori dal 15 novembre al 30 aprile entro i limiti di un contingente di 2000 t</p> <p>08.08 A II Fragole, dal 1° novembre alla fine di febbraio entro i limiti di un contingente di 700 t.</p> <p>Riduzione del 40 % dei dazi doganali per :</p> <p>07.01 Q IV Funghi (altri)</p> <p>07.01 G Carote dal 1° gennaio al 31 marzo entro il limite massimo di 500 t</p> <p>07.01 K Asparagi dal 15 agosto al 31 gennaio.</p> |
| <p>9. <u>PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI</u></p> <p>Voci :</p> <p>ex 07.02</p> <p>ex 07.03</p> <p>ex 07.04, 08.03 B, 08.04 B</p> <p>08.10</p> <p>08.11</p> <p>08.12</p> <p>08.13</p> <p>ex 13.03 B, ex 20.01, ex 20.02</p> <p>da 20.03 a 20.06</p> <p>ex 20.07</p> | <p>Esenzione da dazi doganali per tutti i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati.</p> <p>Inoltre eliminazione del dazio addizionale "zucchero" per conserve e succhi :</p> <p>- di ananassi</p> <p>- di frutti della passione e guaiave</p> <p>- di miscugli di ananassi, papaie e granadine.</p> <p>Inoltre eliminazione del dazio addizionale "zucchero" per le conserve di pompelmi.</p> |
| <p>10. <u>VINI</u></p> | <p>Esenzione da dazi doganali per :</p> <p>Voci :</p> <p>20.07</p> <p>A I ex a))</p> <p>b) 1)</p> <p>B I a) 1 aa) 11) Succhi di uve non</p> <p>bb) 11) fermentati</p> <p>b) 1 aa) 11)</p> <p>bb) 11)</p> |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI | REGIME PARTICOLARE PER GLI STATI ACP |
|--|--|
| 11. <u>TABACCHI GREGGI</u> | |
| Voce 24.01 Tabacchi greggi non lavorati ; cascami di tabacco | <p>Esenzione da dazi doganali.</p> <p>Qualora da un notevole aumento delle importazioni in esenzione da dazi doganali di tabacchi greggi (24.01) originari degli Stati ACP risultino gravi perturbazioni o qualora tali importazioni provochino difficoltà tali da alterare la situazione economica di una regione della Comunità, la Commissione può prendere o autorizzare lo o gli Stati membri interessati a prendere, in applicazione dell'articolo 139, paragrafo 1 della convenzione le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle destinate a fronteggiare una deviazione di traffico.</p> |
| 12. <u>TALUNE MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI</u> | <p>Esenzione dall'elemento fisso per tutto il settore dei prodotti trasformati a partire da prodotti agricoli (Regolamento (CEE) n° 3033/80).</p> |
| <p>Voci ex 17.04 18.06 da 19.02 a 19.05 19.07 e 19.08 ex 21.02 ex 21.06 ex 21.07 ex 22.02 ex 29.04 ex 35.01 35.05 ex 38.12 38.19 T</p> | <p>Inoltre, sospensione della riscossione dell'elemento mobile per :</p> <p>17.04 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao : C. Preparazione detta "cioccolato bianco"</p> <p>18.06 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni ; prodotti a base di zuccheri e loro sucedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao</p> <p>19.02 Estratti di malto ; preparazioni per l'alimentazioni dei fanciulli e per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso :</p> |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI | REGIME PARTICOLARE PER GLI STATI ACP |
|--|---|
| | <p>B. Altri :</p> <p>II. Non denominati :</p> <p>a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :</p> <p>4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %.</p> <p>19.04 Tapioca, compresa quella di fecola di patate</p> <p>19.07 Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta, ecc. :</p> <p>D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola :</p> <p>ex II. uguale o superiore a 50 % (esclusi i biscotti di mare)</p> <p>19.08 Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione :</p> <p>B. altri :</p> <p>IV a) ex 1 V ex a) e b) } biscotti</p> |
| <p>13. <u>REGIME SPECIALE PER LE IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DEGLI STATI ACP E DEI PTOM NEI DIPARTIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE</u></p> <p>Voce :</p> <p>01.02 A II : Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diverse dai riproduttori di razza pura</p> | <p>Non applicazione del prelievo "paesi terzi".</p> |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI | REGIME PARTICOLARE PER GLI STATI ACP |
|---|---|
| 02.01 A II : Carni della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate | Non applicazione del prelievo "paesi terzi". |
| 10.05 B : Granturco | Non applicazione del prelievo "paesi terzi". Misure necessarie per fronteggiare perturbazioni del mercato della Comunità qualora le importazioni superino le 25 000 t annue. |
| 14. <u>REGIME SPECIALE PER LE IMPORTAZIONI DI RISO NEL DOM DELLA RIUNIONE</u> | Non applicazione del prelievo "paesi terzi". |

ALLEGATO XIV

Dichiarazione comune sul regime di accesso ai
mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti
originari degli Stati ACP
contemplati all'articolo 130, paragrafo 2

Le parti contraenti riaffermano che il capitolo 1 del titolo I della terza parte ed il titolo VI della seconda parte della convenzione si applicano alle relazioni fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare.

Durante il periodo di validità della convenzione, la Comunità avrà la possibilità di modificare il regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'articolo 130, paragrafo 2 in funzione delle necessità di sviluppo economico di tali dipartimenti.

Nell'esame di un'eventuale applicazione di questa possibilità, la Comunità prende in considerazione gli scambi commerciali diretti tra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare. Le procedure di informazione e di consultazione si applicheranno tra le parti interessate conformemente alle disposizioni dell'articolo 143.

ALLEGATO XVDichiarazione comune sugli articoli 137 e 139

Qualora un regime tariffario speciale fosse applicato dagli Stati ACP all'importazione di prodotti originari della Comunità, si applicheranno, mutatis mutandis, le disposizioni del protocollo n° 1. In tutti gli altri casi in cui il regime applicato all'importazione dagli Stati ACP richiede la certificazione dell'origine, tali Stati accettano i certificati d'origine conformi alle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia.

ALLEGATO XVI

Dichiarazione comune sui prodotti
che sono oggetto della politica agricola comune

Le parti contraenti riconoscono che i prodotti che sono oggetto della politica agricola comune sono sottoposti a regimi e regolamentazioni speciali, soprattutto per quanto riguarda le misure di salvaguardia. Le disposizioni della convenzione relative alla clausola di salvaguardia si applicano a questi prodotti soltanto se sono compatibili con il carattere specifico di detti regimi e regolamentazioni.

ALLEGATO XVII

Dichiarazione comune sull'articolo 140 che riprende il testo della dichiarazione comune del Consiglio dei Ministri ACP-CEE del 19 e 20 maggio 1983 sull'applicazione dell'articolo 13 della seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 per quanto riguarda le misure di salvaguardia

1. Le parti contraenti della convenzione di Lomé hanno convenuto di impiegare ogni mezzo per evitare il ricorso delle misure di salvaguardia previste all'articolo 12.
2. Le due parti sono ispirate dalla convinzione che l'applicazione dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 13 consentirebbe loro di individuare fin dall'inizio i problemi che potrebbero sorgere e, tenendo conto di tutti gli elementi del caso, di evitare per quanto possibile il ricorso a misure che la Comunità non desidera essere costretta a prendere nei confronti dei suoi partner commerciali preferenziali.
3. Le due parti riconoscono la necessità di applicare il meccanismo d'informazione preventiva previsto all'articolo 13, paragrafo 4 il cui obiettivo è di ridurre, nel caso di prodotti sensibili (*), il rischio che si ricorra in modo improvviso o imprevisto a misure di salvaguardia. Tali disposizioni permetterebbero di mantenere un flusso permanente di informazioni commerciali e di applicare contemporaneamente le procedure relative alle consultazioni regolari. Le due parti saranno così in grado di seguire da vicino l'evoluzione dei settori sensibili e di scoprire i problemi che potrebbero presentarsi.
4. Da cui derivano le due seguenti procedure :

(*) Cfr. punto 4, lettera a), secondo comma.

a) Il meccanismo di controllo statistico

Salve le disposizioni interne che la Comunità può applicare per sorvegliare le sue importazioni, l'articolo 13, paragrafo 4 della seconda convenzione di Lomé prevede l'istituzione di un meccanismo destinato ad assicurare il controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP verso la Comunità ed a facilitare così l'esame di fatti capaci di provocare perturbazioni di mercato.

Tale meccanismo, il cui solo scopo è di facilitare lo scambio di informazioni fra le parti, dovrebbe applicarsi solo ai prodotti che la Comunità ritiene, per quanto la riguarda, sensibili.

L'applicazione di tale meccanismo avrà luogo di comune accordo, in base ai dati forniti dalla Comunità e servendosi delle informazioni statistiche che gli Stati ACP comunicheranno alla Commissione su richiesta di questa ultima.

Per l'applicazione efficace di tale meccanismo è necessario che gli Stati ACP interessati forniscano alla Commissione, se possibile ogni mese, le statistiche relative alle loro esportazioni verso la Comunità e verso ciascuno dei suoi Stati membri di prodotti considerati sensibili dalla Comunità.

b) Una procedura di consultazioni regolari

Il meccanismo di controllo statistico anzidetto permetterà alle due parti di seguire meglio gli sviluppi commerciali che possono essere fonte di preoccupazioni. In base a tali informazioni e ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, la Comunità e gli Stati ACP avranno la possibilità di tenere consultazioni periodiche al fine di assicurarsi che gli obiettivi enunciati in tale articolo siano conseguiti. Tali consultazioni avranno luogo su richiesta di una delle parti.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 13, relativi alle misure di salvaguardia, hanno già formato oggetto, per quanto riguarda la Comunità, di un regolamento di applicazione del Consiglio (regolamento (CEE) n° 1470/80) a seguito della richiesta degli Stati ACP di ottenere l'applicazione anticipata delle disposizioni della seconda convenzione di Lomé relative alla clausola di salvaguardia. Se ricorrono le condizioni di applicazione di misure di salvaguardia (articolo 12) la Comunità dovrebbe, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, relativo alle consultazioni preventive per quanto riguarda l'applicazione di misure di salvaguardia, entrare immediatamente in consultazione con gli Stati ACP interessati fornendo loro tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni, segnatamente i dati che consentano di determinare se le importazioni di un determinato prodotto in provenienza da uno o più Stati ACP abbiano provocato gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica della Comunità oppure di uno o più Stati membri.

6. Se nessun altro accordo ha potuto frattanto essere concluso con lo Stato o gli Stati ACP interessati le autorità competenti della Comunità possono, allo scadere del termine di 21 giorni previsto per tali consultazioni, prendere le misure appropriate per l'applicazione dell'articolo 12 della convenzione. Tali misure sono immediatamente comunicate agli Stati ACP e sono immediatamente applicabili.

7. Tale procedura si applicherebbe senza pregiudizio delle misure che potrebbero essere prese in circostanze particolari ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 della convenzione. In tal caso tutte le informazioni opportune saranno comunicate senza indugio agli Stati ACP.

8. Gli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari formeranno comunque oggetto di un'attenzione particolare, come previsto all'articolo 15 della convenzione.

9. Gli Stati ACP e la Comunità sono convinti che l'applicazione delle disposizioni della convenzione di Lomé e della presente dichiarazione saranno, tenendo conto degli interessi reciproci dei partner, tali da favorire il conseguimento degli obiettivi della convenzione nel campo della cooperazione commerciale.

ALLEGATO XVIII

Dichiarazione comune sugli scambi tra
la Comunità economica europea e il Botswana,
il Lesotho e lo Swaziland

Considerando la parte I, paragrafo 3 del protocollo n° 22 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati, la Comunità riconosce e i Governi del Botswana, del Lesotho e dello Swaziland dichiarano che :

- i tre governi si impegnano ad applicare alle importazioni originarie della Comunità, a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione, lo stesso regime tariffario che essi applicano alle importazioni originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono ;
- questo impegno lascia impregiudicati i vari metodi eventualmente esistenti per il finanziamento dei bilanci dei tre governi, ove esista un nesso tra questo finanziamento e le importazioni originarie della Comunità e quelle originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono ;
- i tre governi si impegnano ad assicurare, grazie alle disposizioni del loro sistema doganale e in particolare con l'applicazione delle norme d'origine stabilite dalla convenzione, che la partecipazione dell'altro paese all'unione doganale cui aderiscono non produrrà alcuna deviazione di traffico a danno della Comunità.

ALLEGATO XIX

Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso
di instaurazione di un sistema di stabilizzazione
dei proventi da esportazione su scala mondiale

Le parti contraenti decidono di concertarsi nel contesto della
convenzione per evitare eventuali doppie compensazioni qualora,
durante il periodo di applicazione della convenzione, fosse
istituito un sistema mondiale di stabilizzazione dei proventi
da esportazione.

ALLEGATO XX

Dichiarazione comune sull'articolo 150, paragrafo 1, lettera b)

Le parti contraenti convengono di mantenere il beneficio delle decisioni prese in applicazione dell'articolo 27 della seconda convenzione ACP-CEE in favore delle noci e dell'olio di cocco per le esportazioni provenienti dalla Dominica e del niebè (vigna unguiculata) per le esportazioni provenienti dal Niger.

ALLEGATO XXI

Dichiarazione comune sull'articolo 150, paragrafo 1, lettera c)

Le parti contraenti convengono di mantenere il beneficio delle decisioni prese in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 3 della seconda convenzione ACP-CEE in favore degli Stati ACP seguenti : Burundi, Capo Verde, Comore, Etiopia, Guinea Bissau, Lesotho, Ruanda, Samoa Occidentali, Seychelles, Isole Salomone, Swaziland, Tonga e Tuvalu.

ALLEGATO XXIIDichiarazione comune sull'articolo 166

Al fine di migliorare il funzionamento del sistema STABEX e di promuovere lo scambio di informazioni e statistiche, le due parti convengono di convocare nei sei mesi successivi alla firma della convenzione un gruppo congiunto di esperti con l'incarico di elaborare, tenendo conto dell'esperienza fatta e delle modifiche apportate al sistema dalla presente convenzione, proposte che permettano di conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 166. Nei suoi lavori, il gruppo rivolge particolare attenzione anche a misure che consentono un miglior accertamento dei dati relativi alle esportazioni degli Stati ACP nella Comunità, nonché alle riesportazioni da quest'ultima.

Tale gruppo presenterà le sue conclusioni entro un mese.

ALLEGATO XXIIIDichiarazione comune sulla gestione del Sysmin

1. Per migliorare l'efficacia del sistema di finanziamento speciale (SYSMIN) e la sua incidenza sullo sviluppo, la Comunità mette a disposizione degli Stati ACP, al massimo sei mesi dopo l'entrata in vigore della convenzione, una scheda informativa semplificata delle informazioni che devono essere presentate in vista dell'esame delle domande di intervento, adotta procedure di gestione e fornisce un'assistenza :

- per permettere a uno Stato ACP, nelle circostanze definite negli articoli 176 e 179, di presentare rapidamente una domanda di intervento che contenga tutti gli elementi indispensabili all'esame di tale domanda ;
- per effettuare rapidamente, in collaborazione con lo Stato ACP interessato, l'esame della domanda d'intervento di cui all'articolo 181, nonché l'istruzione dei progetti e programmi finanziati con il sistema di finanziamento speciale così da permettere una rapida realizzazione delle azioni da intraprendere ;
- per coordinare, ogniquale volta le circostanze lo permettano, interventi del sistema di finanziamento speciale con gli altri mezzi della convenzione che possono essere applicati nel settore minerario.

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati ACP e in base all'esperienza acquisita, accetta di valutare le procedure amministrative concernenti il funzionamento del sistema e di esaminare le misure necessarie per aumentarne l'efficacia.

ALLEGATO XXIVDichiarazione comune sull'utilizzazione dei fondi del Sysmin

Le parti contraenti convengono che la decisione di attribuzione dei fondi disponibili ai sensi dell'articolo 178 a progetti o programmi, terrà debitamente conto degli interessi economici e delle conseguenze sociali nello Stato ACP interessato e nella Comunità, fatte salve le disposizioni dell'articolo 179.

ALLEGATO XXVDichiarazione comune sui profughi e i rimpatriati

1. Le parti contraenti, consapevoli della dimensione preoccupante e della complessità della situazione dei profughi e rimpatriati negli Stati ACP, aggravata dalla crisi economica, dalla siccità e dalla massa di persone in cerca di un rifugio, consapevoli inoltre dell'onere che ne risulta e dei vincoli che la situazione impone alle economie nazionali e all'infrastruttura dei paesi ospiti, dei paesi d'origine e degli Stati ACP di nuovo insediamento, riconoscono che il problema è tale da costituire un ostacolo alla prosecuzione e alla realizzazione degli obiettivi della convenzione da parte dei paesi in questione, la maggior parte dei quali figura tra gli Stati meno sviluppati.

2. La Comunità riconosce questa situazione e si impegna a mettere a disposizione degli Stati ACP interessati, conformemente alle disposizioni degli articoli 203, 204 e 205 della convenzione, risorse che completino quelle già fornite a titolo dei programmi indicativi nell'ambito dell'aiuto d'emergenza inteso a fornire nella misura del possibile un aiuto immediato alle popolazioni colpite e nell'ambito di misure a più lungo termine.

ALLEGATO XXVIDichiarazione comune sull'articolo 243, paragrafo 1

1. Tutti gli Stati contraenti possono chiedere l'apertura di negoziati con un altro Stato contraente per la conclusione di un accordo in materia di promozione e tutela degli investimenti.

2. All'apertura dei negoziati, alla conclusione, nell'applicazione e nell'interpretazione di accordi bilaterali o multilaterali reciproci in materia di promozione o di tutela degli investimenti, gli Stati contraenti di tali accordi non fanno alcuna discriminazione tra gli Stati parti della presente convenzione o nei confronti di detti Stati rispetto a paesi terzi.

Per "non discriminazione" le parti intendono che, durante la negoziazione di tali accordi, ciascuna parte ha il diritto di riferirsi a disposizioni contenute in accordi negoziati tra lo Stato ACP o lo Stato membro interessato ed un altro Stato, purché in tutti i casi sia accordata la reciprocità.

3. Gli Stati contraenti hanno il diritto di chiedere una modifica o un adeguamento del trattamento non discriminatorio di cui al paragrafo 2, allorché obblighi internazionali e/o un mutamento delle circostanze fattuali lo richiedano.

4. L'applicazione dei principi di cui ai paragrafi 2 e 3 non può avere per oggetto né per effetto di pregiudicare la sovranità di uno Stato parte della convenzione.

5. La relazione tra la data di entrata in vigore di tutti gli accordi negoziati, le disposizioni relative alla composizione delle controversie e la data degli investimenti in questione sarà stabilita nei suddetti accordi, tenendo conto delle disposizioni dei paragrafi precedenti. Le parti contraenti confermano che la retroattività non si applica come principio generale, a meno che taluni Stati contraenti decidano diversamente.

ALLEGATO XXVII

Dichiarazione comune sui provvedimenti speciali, in caso di calamità naturali, a favore degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari

1. Un'attenzione speciale è rivolta agli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari, che in generale sono particolarmente esposti alle calamità naturali, quali cicloni, uragani e inondazioni, per quanto riguarda l'identificazione, la programmazione e l'attuazione di provvedimenti adeguati per la riduzione dei danni, il ripristino e la ricostruzione.
2. La priorità è data all'aiuto alla preparazione di provvedimenti da applicare in caso di calamità, come la costituzione di riserve alimentari adeguate e rinnovabili, di piantine e di semi, di forniture mediche e di materiale da costruzione per il ripristino e la ricostruzione, nonché ad un appoggio all'attuazione di sistemi di assistenza rapidi ed efficaci.

ALLEGATO XXVIIIDichiarazione comune sull'articolo 288

La Comunità e gli Stati ACP sono disposti a consentire ai paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato, divenuti indipendenti, di accedere alla convenzione se essi desiderano che le loro relazioni con la Comunità proseguano in questa forma.

ALLEGATO XXIXDichiarazione comune sul protocollo n° 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del protocollo, il titolo di trasporto marittimo emesso nel primo porto di imbarco a destinazione della Comunità equivale al titolo di trasporto unico per i prodotti che sono oggetto di certificati di circolazione rilasciati negli Stati ACP senza sbocco sul mare.
2. I prodotti esportati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare, che non sono immagazzinati negli Stati ACP o nei paesi e territori di cui alla nota esplicativa n° 9, potranno essere oggetto di certificati di circolazione rilasciati alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
3. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 del protocollo, sono accettati i certificati EUR. 1 emessi da un'autorità competente e vistati dalle autorità doganali.
4. Per facilitare alle imprese degli Stati ACP le ricerche di nuove fonti d'approvvigionamento allo scopo di beneficiare al massimo delle disposizioni del protocollo in materia di cumulo dell'origine, saranno prese disposizioni affinché il Centro per lo sviluppo industriale offra la sua assistenza agli operatori degli Stati ACP per l'instaurazione di adeguati contatti con fornitori degli Stati ACP, della Comunità e dei paesi e territori d'oltremare, oltre che per favorire l'instaurazione di vincoli di cooperazione industriale fra i vari operatori.

Inoltre, le parti contraenti sono d'accordo per redigere un manuale di divulgazione delle norme d'origine destinato ai servizi utilizzatori ed agli esportatori ; esse si propongono di integrare con seminari d'informazione la diffusione di questo manuale.

ALLEGATO XXXDichiarazione comune sull'origine dei prodotti alieutici

La Comunità riconosce il diritto degli Stati ACP costieri a valorizzare e a sfruttare razionalmente le risorse alieutiche in tutte le acque poste sotto la loro giurisdizione.

Le parti contraenti sono d'accordo circa la necessità di un esame delle attuali norme di origine al fine di decidere quali modifiche potrebbero esservi apportate per tener conto del comma precedente.

Consapevoli delle loro preoccupazioni e dei loro rispettivi interessi, gli Stati ACP e la Comunità decidono di continuare l'esame del problema inerente all'entrata sui mercati della Comunità dei prodotti alieutici ottenuti da catture effettuate nelle zone poste sotto la giurisdizione nazionale degli Stati ACP, al fine di trovare una soluzione di comune gradimento. Questo esame sarà effettuato dal Comitato di cooperazione doganale assistito eventualmente dagli esperti appropriati dopo l'entrata in vigore della convenzione. I risultati dell'esame saranno presentati, nel primo anno di applicazione della convenzione, al Comitato degli Ambasciatori e, al più tardi durante il secondo anno, al Consiglio dei Ministri, affinché lo esamini per trovare una soluzione di reciproco gradimento.

Fin da ora, per quanto riguarda le attività di trasformazione dei prodotti alieutici negli Stati ACP, la Comunità si dichiara disposta ad esaminare con spirito aperto le domande di deroga alle norme di origine per i prodotti trasformati di questo settore produttivo, basate sull'esistenza di obblighi di sbarco di catture contenuti in accordi di pesca con paesi terzi. Nel suo esame, la Comunità terrà conto specialmente del fatto che i paesi terzi interessati devono garantire un normale sbocco a questi prodotti previo trattamento, a meno che essi siano destinati al consumo nazionale o regionale.

In questo contesto, per quanto concerne le conserve di tonno, la Comunità esaminerà con spirito aperto, caso per caso, le richieste degli Stati ACP qualora la documentazione economica acclusa ad ogni richiesta provi che si tratta di uno dei casi previsti dal precedente comma. La decisione, presa entro i termini previsti all'articolo 30 del protocollo n° 1, indicherà i quantitativi stabiliti e il periodo di applicazione, tenendo conto dell'articolo 30, paragrafo 8 del medesimo protocollo.

Le deroghe concesse nell'ambito della presente dichiarazione non pregiudicano il diritto degli Stati ACP di chiedere e ottenere deroghe ai sensi dell'articolo 30 del protocollo n° 1.

ALLEGATO XXXIDichiarazione comune sull'articolo 2 del protocollo n° 2

1. Un fondo gestito dall'organo incaricato di assicurare il segretariato dell'Assemblea paritetica per la parte ACP è costituito da questi ultimi Stati presso detto organo allo scopo esclusivo di contribuire al finanziamento delle spese sostenute dai partecipanti ACP alle riunioni organizzate dall'Assemblea paritetica, escluse le sessioni generali di quest'ultima. Gli ACP forniscono il loro contributo a tale fondo. Da parte sua, la Comunità contribuisce con un importo che non può superare 1 milione di ECU per la durata della convenzione, nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 112 (cooperazione regionale).

2. Per essere imputabili a tale fondo, le spese devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui alla lettera a), le condizioni seguenti :

- essere sostenute per la partecipazione di parlamentari o, se questo non è il caso, di altri membri ACP dell'Assemblea paritetica provenienti dai paesi che rappresentano, a gruppi di lavoro dell'Assemblea paritetica o a missioni speciali organizzate da tale assemblea, nonché per la partecipazione delle medesime persone o di rappresentanti degli ambienti economici e sociali ACP alle sessioni consultive previste all'articolo 25, paragrafo 2, lettera b) della convenzione ;
- le decisioni in merito all'organizzazione dei gruppi di lavoro o delle missioni, nonché alla frequenza e all'ubicazione delle riunioni o delle missioni, devono essere adottate conformemente al regolamento interno dell'Assemblea paritetica.

3. Il versamento di ogni quota annua da parte della Comunità (eccettuata la prima quota) è subordinato alla presentazione da parte dell'organo incaricato di assicurare il segretariato dell'Assemblea paritetica per la parte ACP di una giustificazione particolareggiata dell'utilizzazione delle quote versate in precedenza, conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

ALLEGATO XXXII

Dichiarazione comune sul protocollo n° 5

Gli Stati membri si impegnano ad assicurare che il loro regime di licenze non sia applicato dalle autorità nazionali in modo da ostacolare l'importazione dei quantitativi di rum precisati all'articolo 2, lettera a).

ALLEGATO XXXIIIDichiarazione comune sul protocollo n° 5

Nei casi in cui appaiano sul mercato comunitario del rum modifiche maggiori, diverse da una diminuzione naturale del consumo del rum, in seguito all'allargamento della Comunità, questa si impegna a consultare gli esportatori tradizionali di rum, tenendo conto della nuova situazione creatasi, al fine di salvaguardare gli interessi dei fornitori tradizionali.

ALLEGATO XXXIV

Dichiarazione comune
sull'articolo 1 del protocollo n° 5

Qualora la Comunità creasse un'organizzazione comune dei mercati dell'alcole, essa si impegna a procedere a consultazioni con gli esportatori tradizionali di rum al fine di salvaguardare i loro interessi, tenuto conto dell'evoluzione delle condizioni del mercato.

ALLEGATO XXXV

Dichiarazione comune
sull'articolo 4 del protocollo n° 5

La parti contraenti costatano che la Comunità ha accettato le disposizioni dell'articolo 4, purché

- a) qualsiasi Stato ACP che desideri beneficiare di tali disposizioni includa adeguati progetti di promozione commerciale relativi al rum nel suo programma indicativo nazionale,
- b) l'accordo della Comunità non pregiudichi la legislazione degli Stati membri in materia di pubblicità per l'alcole.

ALLEGATO XXXVI

- A. Dichiarazione della Comunità e degli Stati membri
sugli articoli 86, 87, 88, 90 e 91

La Comunità e gli Stati membri interpretano l'espressione "parti contraenti" nel senso che essa include, da un lato, la Comunità e gli Stati membri, oppure la Comunità, oppure gli Stati membri, e , dall'altro, gli Stati ACP. Il senso da dare in ogni caso a questa espressione sarà dedotto dalle disposizioni in questione della convenzione nonché dalle disposizioni corrispondenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

- B. Dichiarazione degli Stati ACP sulla dichiarazione
della Comunità e dei suoi Stati membri
sugli articoli 86, 87, 88, 90 e 91

La dichiarazione summenzionata non pregiudica le disposizioni dell'articolo 1 della convenzione in merito alla definizione dell'espressione "parti contraenti".

ALLEGATO XXXVII

A. Dichiarazione della Comunità
sugli articoli 194 e 195

La Comunità dichiara che l'importo dei contributi finanziari menzionato all'articolo 194 pari a 8 500 milioni di ECU è offerto a condizione che esso copra tutti gli Stati ACP che hanno partecipato al negoziato della convenzione, indipendentemente dalla data della loro adesione alla stessa, e che esso anticipi l'allargamento della Comunità alla Spagna ed al Portogallo, escluso qualsiasi altro paese.

B. Dichiarazione degli Stati ACP in merito alla dichiarazione
della Comunità sugli articoli 194 e 195

Gli Stati ACP accettano l'offerta della Comunità e le rendono atto della dichiarazione summenzionata.

ALLEGATO XXXVIIIDichiarazione della Comunità
sulla liberalizzazione degli scambi

La Comunità è consapevole della necessità di salvaguardare, mediante l'applicazione globale della convenzione, la posizione concorrenziale degli Stati ACP qualora i loro vantaggi commerciali sul mercato della Comunità risentano di eventuali misure di liberalizzazione generale degli scambi.

La Comunità si dichiara disposta a studiare congiuntamente azioni specifiche adatte a salvaguardare gli interessi degli Stati ACP ogni qualvolta questi ultimi le segnalino casi specifici.

ALLEGATO XXXIXDichiarazione della Comunità
sull'articolo 96, paragrafo 3

Per quanto riguarda il pagamento delle spese di viaggio del personale e di trasporto degli oggetti e delle merci da esporre in occasione della partecipazione a fiere ed esposizioni, la Comunità ha accettato che, per gli Stati ACP meno sviluppati, queste spese siano direttamente pagate dal delegato della Commissione nel paese in questione, al momento del viaggio o della spedizione.

ALLEGATO XL

Dichiarazione della Comunità
sull'articolo 136, paragrafo 2, lettera a)

Nell'accettare che venga ripreso all'articolo 136, paragrafo 2, lettera a) il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della seconda convenzione ACP-CEE di Lomé, la Comunità mantiene l'interpretazione che era stata data a questo testo secondo cui gli Stati ACP accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello che essi riservano a taluni Stati sviluppati nel quadro di accordi commerciali, sempre che questi Stati non accordino agli Stati ACP preferenze più ampie di quelle loro accordate dalla Comunità.

ALLEGATO XLIDichiarazione della Comunità
sull'articolo 139, paragrafo 3

Qualora la Comunità adottasse le misure strettamente indispensabili cui si fa riferimento in questo articolo, essa avrebbe cura di ricercare quelle che, per la loro portata geografica e/o i tipi di prodotti interessati, recano il minor danno alle esportazioni degli Stati ACP.

ALLEGATO XLII

Dichiarazione della Comunità
sull'articolo 148 e sull'articolo 150, paragrafo 2

La Comunità ha preso nota della richiesta presentata dagli Stati ACP durante i negoziati in merito ai bovini, agli ovini ed ai caprini, vivi.

La Comunità si dichiara pronta ad esaminare questa richiesta nell'ambito delle disposizioni previste all'articolo 150, paragrafo 2, non appena le sarà comunicato un fascicolo giustificativo sostanziale.

ALLEGATO XLIIIDichiarazione della Comunità
sull'articolo 150, paragrafo 3

La Comunità ha preso nota delle richieste di deroga che sono state presentate nel corso dei negoziati, ai sensi dell'articolo 150, paragrafo 3, dai seguenti Stati ACP : Benin, Burkina Faso, Figi, Guyana, Mali, Maurizio, Niger, Sao Tomé e Principe, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda.

In base alla relazione che la Commissione trasmetterà al Consiglio dei Ministri, la Comunità si impegna a far conoscere in questa sede la sua posizione entro un periodo di sei mesi dalla firma della convenzione.

ALLEGATO XLIVDichiarazione della Comunità sull'articolo 194

Gli importi di cui all'articolo 194 intesi a coprire il complesso dei mezzi finanziari messi a disposizione degli Stati ACP dalla Comunità sono espressi in ECU, l'ECU è definito nel regolamento (CEE) n° 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, modificato dal regolamento (CEE) n° 2626/84 del Consiglio del 15 settembre 1984, o, eventualmente, in un regolamento successivo del Consiglio che definisca la composizione dell'ECU.

ALLEGATO XLVDichiarazione della Comunità sull'articolo 248

La Comunità conferma la dichiarazione fatta durante i negoziati della convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975, in cui ritiene che la soppressione della parte di frase "nell'osservanza dell'articolo 249", di cui la Comunità aveva chiesto l'inserimento alla fine dell'articolo 248 durante i negoziati, non pregiudica la relazione giuridica esistente fra gli articoli 248 e 249.

ALLEGATO XLVI

Dichiarazione del rappresentante del Governo
della Repubblica federale di Germania relativa
alla definizione dei cittadini tedeschi

Quando nella convenzione si parla di cittadini degli Stati membri, questo significa, per la Repubblica federale di Germania, "tedeschi ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania".

ALLEGATO XLVII

Dichiarazione del rappresentante del Governo
della Repubblica federale di Germania relativa
all'applicazione a Berlino della convenzione

La convenzione si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione, una dichiarazione contraria.

ALLEGATO XLVIII

Dichiarazione della Comunità
sugli articoli 30 e 31 del protocollo n° 1

La Comunità riconosce la speciale importanza per gli Stati ACP della sollecita attuazione delle misure d'applicazione delle decisioni di deroga una volta approvate.

Essa avvierà procedure che le consentano di attuare al più presto dette misure d'applicazione, soprattutto per poter far fronte a situazioni che assumano carattere d'urgenza e nel quadro dell'applicazione dell'articolo 31 del protocollo.

ALLEGATO XLIX

Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n° 1
sull'estensione delle acque territoriali

Ricordando che i principi riconosciuti del diritto internazionale in materia limitano l'estensione massima delle acque territoriali a 12 miglia marine, la Comunità dichiara che applicherà le disposizioni del protocollo tenendo conto di questo limite ogniqualvolta il protocollo faccia riferimento a questo concetto.

ALLEGATO LDichiarazione della Comunità sul protocollo n° 2

Dopo aver preso atto della domanda degli Stati ACP relativa ad un contributo finanziario per le spese di funzionamento del loro segretariato, la Comunità, tenendo conto degli impegni assunti in materia in occasione della seconda sessione del Consiglio dei Ministri ACP-CEE a Figi, si dichiara disposta ad esaminare con speciale attenzione le domande specifiche che le saranno presentate a tempo debito affinché il segretariato possa disporre del personale che risultasse necessario.

ALLEGATO LI

Dichiarazione della Comunità sul protocollo n° 2
relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte

La Comunità, consapevole del fatto che le spese per il servizio di interpretazione durante le sedute e per la traduzione dei documenti sono spese sostenute essenzialmente per soddisfare le sue esigenze, è disposta a continuare la prassi seguita in passato e ad assumersi l'onere di tali spese, sia per le riunioni delle istituzioni della convenzione che si svolgeranno nel territorio di uno Stato membro, sia per quelle che avranno luogo nel territorio di uno Stato ACP.

ALLEGATO LIIDichiarazione della Comunità sul protocollo n° 3

Il protocollo n° 3 costituisce un atto multilaterale sul piano del diritto internazionale. I problemi specifici che l'applicazione del protocollo n° 3 sollevasse nello Stato ospite potrebbero tuttavia essere disciplinati in un accordo bilaterale con detto Stato.

La Comunità ha preso atto delle domande degli Stati ACP intese a modificare alcune disposizioni del protocollo n° 3, specie per quanto riguarda lo statuto del personale del Segretariato degli Stati ACP, del Centro per lo sviluppo industriale (CDI) e del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA).

La Comunità è disposta a trovare in comune soluzioni adeguate ai problemi sollevati dagli Stati ACP nelle loro domande per costituire uno strumento giuridico distinto quale sopra proposto.

In questo contesto, il paese ospite, senza pregiudicare gli attuali vantaggi di cui beneficiano il Segretariato degli Stati ACP, il CDI ed il CTA e il loro personale :

- 1) dà prova di comprensione per quanto riguarda l'interpretazione dell'espressione "personale di grado superiore" che sarà definita di comune accordo ;

- 2) riconosce i poteri delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ACP al Presidente del Comitato degli Ambasciatori ACP, per semplificare l'applicazione dell'articolo 9 del suddetto protocollo ;
- 3) accetta di concedere talune agevolazioni al personale del Segretariato degli Stati ACP, del CDI e del CTA in modo da facilitarne la prima sistemazione nel paese ospite ;
- 4) esamina in modo adeguato le questioni di carattere fiscale che interessano il Segretariato degli Stati ACP, il CDI e il CTA ed il loro personale.

ALLEGATO LIIIDichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 130

Consapevoli dello squilibrio e dell'effetto discriminante derivanti dal regime della clausola della nazione più favorita, applicabile ai prodotti originari degli Stati ACP sul mercato della Comunità, ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), punto ii), gli Stati ACP ribadiscono la loro interpretazione secondo la quale lo scopo principale delle consultazioni previste da tale articolo sarà quello di far beneficiare i loro principali prodotti esportabili di un regime almeno altrettanto favorevole di quello accordato dalla Comunità ai paesi che beneficiano del regime dello Stato terzo più favorito.

Inoltre, devono aver luogo consultazioni qualora :

- a) uno o più Stati ACP dispongano potenzialmente di uno o più prodotti specifici per i quali Stati terzi preferenziali usufruiscano di un regime più favorevole ;
- b) uno o più Stati ACP intendano esportare nella Comunità uno o più prodotti specifici per i quali Stati terzi preferenziali usufruiscano di un regime più favorevole.

ALLEGATO LIVDichiarazione degli Stati ACP sull'origine dei
prodotti alieutici

Gli Stati ACP riaffermano l'opinione espressa lungo tutte le trattative sulle norme di origine per quanto riguarda i prodotti alieutici e di conseguenza confermano che, nell'esercizio dei loro diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque poste sotto la loro giurisdizione nazionale compresa la zona economica esclusiva quale è definita dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tutte le catture effettuate in queste acque e sbarcate obbligatoriamente in porti degli Stati ACP a scopo di trasformazione dovrebbero beneficiare del carattere originario.

ACCORDO INTERNO
RELATIVO ALLE MISURE DA PRENDERE
ED ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TERZA CONVENZIONE ACP-CEE

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in appresso denominato «trattato», e la terza convenzione ACP-CEE firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, in appresso denominata «convenzione»;

considerando che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere posizioni comuni in seno al Consiglio dei Ministri previsto dalla convenzione, in appresso denominato «Consiglio dei Ministri ACP-CEE»; che, d'altro canto, l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio potranno richiedere, a seconda dei casi, un'azione della Comunità, un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro;

considerando che è quindi necessario per gli Stati membri precisare le condizioni in cui verranno delineate, nei settori di loro competenza, le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere in seno al Consiglio dei Ministri ACP-CEE; che spetterà loro, inoltre, prendere negli stessi settori le misure d'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio, suscettibili di richiedere un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro;

considerando che occorre altresì prevedere che gli Stati membri si comunichino reciprocamente, e comunichino alla Commissione, qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o d'intesa, riguardante materie trattate nella convenzione, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri ed uno o più Stati ACP;

considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri dirimeranno le controversie sorte tra loro per quanto riguarda la convenzione;

previa consultazione della Commissione,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1.

1. La posizione comune che i rappresentanti della Comunità devono prendere in seno al Consiglio dei Ministri ACP-CEE, quando esso è investi-

to di problemi che rientrano nella competenza degli Stati membri, è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione.

2. Quando, in applicazione dell'articolo 271 della convenzione, il Consiglio dei Ministri ACP-CEE intende delegare al Comitato degli ambasciatori previsto dalla convenzione il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri nei settori di competenza degli Stati membri, la posizione comune è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

3. La posizione comune che i rappresentanti della Comunità prendono in seno al Comitato degli ambasciatori è adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1.

Articolo 2.

1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei Ministri ACP-CEE nei settori di competenza degli Stati membri sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti da essi adottati.

2. Il paragrafo 1 è anche applicabile per le decisioni e le raccomandazioni prese dal Comitato degli ambasciatori in applicazione dell'articolo 272 della convenzione.

Articolo 3.

Qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa, riguardante materie trattate nella convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri ed uno o più Stati ACP, è comunicato al più presto dallo Stato o dagli Stati membri interessati agli altri Stati membri ed alla Commissione.

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo così comunicato è oggetto di un dibattito in seno al Consiglio.

Articolo 4.

1. Qualsiasi Stato membro che abbia concluso con qualsiasi Stato ACP un trattato, una convenzione, un accordo o un'intesa, oppure una parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa, concernente la promozione e la protezione degli investimenti, anche prima dell'entrata in vigore del presente accordo, ne comunica al più presto il testo al Segretario generale del Consiglio, il quale ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

2. Qualsiasi Stato membro che preveda di concludere con uno Stato ACP un trattato, una convenzione, un accordo o intesa, oppure una parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa, concernente la promozione e la protezione degli investimenti, può comunicare la sua intenzione,

tramite il Segretariato generale del Consiglio, agli altri Stati membri ed alla Commissione.

3. A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, scambi di opinioni possono avvenire in seno al Consiglio in base alle comunicazioni previste ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro che ha avviato un negoziato oggetto di siffatti scambi di opinioni comunica, tramite il Segretariato generale del Consiglio, agli altri Stati membri ed alla Commissione gli elementi complementari utili per la loro informazione. Al termine del negoziato, esso comunica alle stesse condizioni il testo siglato dell'accordo risultante dal negoziato.

Articolo 5.

Lo Stato membro che ritenga necessario ricorrere all'articolo 278 della convenzione per i settori di competenza degli Stati membri consulta in via preliminare gli altri Stati membri.

Se il Consiglio dei Ministri ACP-CEE è indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, non decidano diversamente.

Articolo 6.

Le controversie sorte tra Stati membri, relative alla convenzione, ai protocolli allegati alla convenzione, nonché agli accordi interni firmati per l'applicazione della convenzione, sono sottoposte, a richiesta della parte più diligente, alla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle condizioni di cui al trattato ed al protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato al trattato.

Articolo 7.

I rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, previa consultazione della Commissione, possono, in qualsiasi momento, modificare o completare il presente accordo.

Articolo 8.

Il presente accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente accordo.

Il presente accordo entra in vigore, purché siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente alla convenzione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata di quest'ultima.

Articolo 9.

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli Stati firmatari.

ACCORDO INTERNO DEL 1985
RELATIVO AL FINANZIAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI
DELLA COMUNITÀ

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in appresso denominato «trattato»,

considerando che la terza convenzione ACP-CEE firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, in appresso denominata «convenzione», ha fissato a 8.500 milioni di ECU l'importo globale degli aiuti della Comunità agli Stati ACP;

considerando che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto di fissare a 100 milioni di ECU l'importo degli aiuti, a carico del Fondo europeo di sviluppo, a favore dei paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato, in appresso denominati «paesi e territori»; che sono altresì previsti, a concorrenza di 20 milioni di ECU, interventi della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «Banca», sulle sue risorse proprie nei paesi e territori;

considerando che l'ECU utilizzato per l'applicazione del presente accordo è quello definito nel regolamento (CEE) n. 2626/84 del Consiglio, del 15 settembre 1984, che modifica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3180/78 che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, o eventualmente in un regolamento successivo del Consiglio che definisce la composizione dell'ECU;

considerando che, per l'attuazione della convenzione e della decisione relativa ai paesi e territori, in appresso denominata «decisione», è necessario istituire un sesto Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalità per la sua dotazione nonché i contributi degli Stati membri a quest'ultima;

considerando che è necessario stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalità di controllo dell'impiego degli aiuti;

considerando che è necessario istituire un comitato dei rappresentanti dei governi degli Stati membri presso la Commissione e un comitato presso la Banca;

considerando che è opportuno assicurare l'armonizzazione dei lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione; che è pertanto au-

spicabile che, nella misura del possibile, la composizione dei comitati istituiti sia presso la Commissione che presso la Banca sia identica;

considerando la risoluzione del Consiglio del 5 giugno 1984 sul coordinamento delle politiche e delle azioni di cooperazione in seno alla Comunità,

previa consultazione della Commissione,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

CAPITOLO I

Articolo 1.

1. Gli Stati membri istituiscono un Fondo europeo di sviluppo (1985), in appresso denominato «Fondo».
2.
 - a) Il Fondo è dotato di un importo di 7.500 milioni di ECU.
 - b) La ripartizione delle partecipazioni tra gli Stati che contribuiscono è stabilita conformemente all'allegato I che costituisce parte integrante del presente accordo.
 - c) Il Consiglio, che delibera all'unanimità, adotta la ripartizione definitiva tra gli Stati membri conformemente agli orientamenti definiti nell'allegato II che costituisce parte integrante del presente accordo.
 - d) La ripartizione di cui alla lettera c) può essere modificata con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, in caso d'adesione di un nuovo Stato alla Comunità.

Articolo 2.

1. L'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è così suddiviso:
 - a) 7.400 milioni di ECU per gli Stati ACP, di cui:
 - 4.860 milioni di ECU sotto forma di sovvenzioni,
 - 600 milioni di ECU sotto forma di prestiti speciali,
 - 600 milioni di ECU sotto forma di capitali di rischio,
 - 925 milioni di ECU sotto forma di trasferimenti a norma della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione,
 - 415 milioni di ECU sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma della terza parte, titolo II, capitolo 3 della convenzione;
 - b) 100 milioni di ECU per i paesi e territori, di cui:
 - i) 55 milioni di ECU sotto forma di sovvenzioni,
 - 25 milioni di ECU sotto forma di prestiti speciali,
 - 15 milioni di ECU sotto forma di capitali di rischio,
 - p.m. sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma delle disposizioni della decisione relativa ai prodotti minerari;

- ii) 5 milioni di ECU sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione.

2. Qualora un paese o territorio divenuto indipendente aderisca alla convenzione, gli importi indicati al paragrafo 1, lettera *b*), i) sono diminuiti e quelli indicati al paragrafo 1, lettera *a*) aumentati in modo corrispondente, con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

In tal caso, il paese interessato continua a beneficiare della dotazione prevista al paragrafo 1, lettera *b*), ii), ma secondo le norme di gestione della terza parte, titolo II, capitolo 3 della convenzione.

Articolo 3.

All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *a*), si aggiungono, a concorrenza di 1.120 milioni di ECU, prestiti concessi dalla Banca, sulle sue risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in conformità delle disposizioni del suo statuto.

Questi prestiti sono destinati:

a) fino a 1.100 milioni di ECU, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP;

b) fino a 20 milioni di ECU, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei paesi e territori.

Articolo 4.

Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 196 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, viene riservato un importo massimo di 210 milioni di ECU sulle sovvenzioni previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*) e lettera *b*), i). La quota di tale importo non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca è nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni.

Il Consiglio, su proposta della Commissione elaborata d'accordo con la Banca, può decidere un aumento di questo massimale.

Articolo 5.

Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP e dei paesi e territori in conformità della convenzione e della decisione sono effettuate alle condizioni previste dal presente accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie.

Articolo 6.

1. Entro un mese dall'entrata in vigore della convenzione e, in seguito, anteriormente al 1° ottobre di ogni anno, la Commissione elabora e

comunica al Consiglio uno stato di previsione degli impegni da contrarre durante ciascun esercizio finanziario, tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni di cui essa assicura la gestione.

2. Alle stesse condizioni la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio lo stato dei pagamenti da prevedere per l'esercizio in questione. In base a tale importo e tenuto conto delle necessità di tesoreria, essa stabilisce lo scadenziario delle richieste di contributi relativo alla loro esigibilità; le modalità di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28. La Commissione sottopone lo scadenziario al Consiglio, il quale si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4.

Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle effettive necessità del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone proposte di versamenti complementari al Consiglio, che si pronuncia al più presto alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4.

3. La Commissione rinuncia completamente o parzialmente alla richiesta di una parte scaduta nel corso di un esercizio quando gli importi disponibili sono sufficienti per coprire le necessità di pagamento fino alla prossima scadenza.

4. I fondi provenienti dalle richieste di contributi di cui al paragrafo 2, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti, programmi di azioni o trasferimenti approvati alle condizioni di cui agli articoli da 10 a 21 nonché agli articoli 26 e 27, rimangono depositati, secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28, sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa.

Articolo 7.

1. Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo modalità uguali a quelle previste dalla convenzione, dalla decisione e dal presente accordo.

2. Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente accordo e alle condizioni previste dall'articolo 6, la parte dei loro contributi che non è stata ancora richiesta.

Articolo 8.

1. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca, a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla Banca sulle sue risorse proprie in applicazione tanto dell'articolo 194 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, quanto, eventualmente, dell'articolo 83 della convenzione.

2. Tale garanzia è limitata al 75 per cento dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla Banca a titolo dell'insieme dei contratti di prestito; essa è destinata alla copertura di ogni rischio.

3. Per gli impegni finanziari ai sensi dell'articolo 83 della convenzione, ferma restando la garanzia globale di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri, a richiesta della Banca e per casi specifici, possono rendersi garanti verso la Banca medesima per una copertura superiore al 75 per cento, che può essere anche del 100 per cento, dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito corrispondenti.

4. Per gli impegni degli Stati membri risultanti dai paragrafi 1, 2 e 3, verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.

Articolo 9.

1. I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi agli Stati ACP, ai paesi e territori ed ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1° giugno 1984, nonché i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1° febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimità, su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.

Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni, di cui al primo comma, vengono previamente dedotte da tali somme.

2. Gli importi indicati dall'articolo 2, paragrafo 1 sono aumentati delle altre eventuali entrate del Fondo; senza pregiudizio dell'articolo 153, paragrafo 2 della convenzione e su proposta della Commissione, il Consiglio delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4 sull'assegnazione di queste altre eventuali entrate.

CAPITOLO II

Articolo 10.

1. Fatti salvi gli articoli 19, 20 e 21 e ferme restando le attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo è gestito dalla Commissione secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28.

2. Fatti salvi gli articoli 22, 23 e 24, i capitali di rischio e gli abbuoni di interessi finanziati con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunità, in conformità del suo statuto e secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28.

Articolo 11.

La Commissione provvede all'attuazione della politica di aiuto elaborata dal Consiglio ed all'attuazione dell'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica definito dal Consiglio dei Ministri ACP-CEE in applicazione dell'articolo 193 della convenzione.

Articolo 12.

1. La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorità competenti degli Stati ACP, dei paesi e territori o degli altri beneficiari degli aiuti previsti all'articolo 191 della convenzione ed alle corrispondenti disposizioni della decisione, hanno preso con loro prima della presentazione delle loro domande.

2. La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento. Esse scambiano tutte le informazioni di carattere generale per favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande.

Articolo 13.

1. La Commissione istruisce i progetti e programmi di azioni che, in applicazione dell'articolo 197 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni o mediante prestiti speciali sulle risorse del Fondo.

La Commissione istruisce altresì le domande di trasferimenti presentate in applicazione della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonché i progetti e programmi di azioni per cui si può ricorrere al sistema speciale di finanziamento in applicazione della terza parte, titolo II, capitolo 3 della convenzione.

2. La Banca istruisce i progetti e programmi di azioni che, in applicazione del suo statuto e dell'articolo 197 della convenzione nonché delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti sulle sue risorse proprie, con o senza abbuoni, o mediante capitali di rischio.

3. I progetti e programmi di azioni inerenti ai settori industriale, agro-industriale, minerario, turistico, nonché i progetti e programmi di azioni relativi alla produzione di energia, ai trasporti e alle telecomunicazioni, connessi con tali settori sono presentati alla Banca, che esamina se possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite.

4. Se, durante l'istruzione di un progetto o programma di azioni da parte della Commissione o della Banca, appare che esso non può essere finanziato con una delle forme di aiuto gestito dalla Commissione o dalla Banca, l'istituzione in questione trasmette le domande all'altra istituzione, previa informazione dell'eventuale beneficiario.

Articolo 14.

1. Fatto salvo il mandato generale conferito alla Banca dalla Comunità per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti speciali e delle operazioni a titolo del sistema speciale di finanziamento, la Commissione provvede, per conto della Comunità, all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali, trasferimenti o sistema speciale di finanziamento; essa effettua i pagamenti in conformità del regolamento finanziario di cui all'articolo 28.

2. La Banca provvede, per conto della Comunità, all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo ambito la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunità. Quest'ultima è titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario.

3. La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti sulle sue risorse proprie, alle quali si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo.

Articolo 15.

1. Al fine di salvaguardare la necessaria coerenza tra le azioni di cooperazione e di migliorarne la complementarità con gli aiuti bilaterali degli Stati membri, la Commissione comunica periodicamente e a tempo debito agli Stati membri le schede di identificazione dei progetti da istruire.

2. Dal canto loro, gli Stati membri comunicano a tempo debito alla Commissione il prospetto, periodicamente aggiornato, degli aiuti allo sviluppo che essi hanno concesso o prevedono di concedere.

3. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano i dati di cui dispongono sugli altri aiuti bilaterali, regionali o multilaterali concessi o previsti in favore degli Stati ACP.

4. La Banca informa regolarmente e a titolo riservato i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione nominalmente designati dei progetti a favore degli Stati ACP di cui prevede l'istruzione.

Articolo 16.

1. La programmazione prevista all'articolo 215 della convenzione è assicurata in ciascuno Stato ACP sotto la responsabilità della Commissione.

2. Ai fini della programmazione, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, in particolare quelli rappresentati sul posto, e in collaborazione con la Banca, procede all'analisi della situazione economica di ciascuno Stato ACP per individuare, tenendo conto delle politiche settoriali perseguite e dei risultati ottenuti con i mezzi predisposti in attuazione di tali politiche, gli ostacoli che si oppongono allo sviluppo e per valutare i nuovi orientamenti ritenuti necessari.

Tale analisi verte sui settori in cui la Comunità è particolarmente attiva, nonché su quelli che possono costituire oggetto di un sostegno comunitario, tenuto conto dei rapporti d'interdipendenza tra i vari settori e in base a una valutazione approfondita degli aiuti concessi in passato dalla Comunità e degli insegnamenti che se ne sono tratti.

Articolo 17.

1. Per l'applicazione dell'articolo 215 della convenzione, missioni di programmazione sono svolte in ciascuno Stato ACP, sotto la responsabilità della Commissione e con la partecipazione della Banca, per stabilire il programma indicativo di aiuto comunitario.

2. Prima dell'invio delle missioni di programmazione, la Commissione prepara, in collaborazione con la Banca, un documento conciso per paese comportante le conclusioni cui si è giunti in sede di preparazione della programmazione, nonché i settori in cui si prevede di concentrare l'aiuto comunitario.

Sulla base di questo documento ha luogo uno scambio di opinioni tra i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca, per valutare il contesto generale della cooperazione della Comunità con ciascuno Stato ACP e per assicurare, per quanto possibile, la coerenza e la complementarità tra l'aiuto comunitario e l'aiuto degli Stati membri.

3. In seguito alle missioni di programmazione intraprese negli Stati ACP dalla Commissione e dalla Banca, il programma indicativo di aiuto comunitario relativo a ciascuno Stato ACP viene trasmesso agli Stati membri, per permettere che si svolga uno scambio di opinioni tra i rappresentanti di questi ultimi, della Commissione e della Banca. Detto scambio di opinioni avrà luogo qualora la Commissione, oppure uno o più Stati membri ne facciano richiesta.

4. I rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca procedono, se necessario e almeno una volta nel periodo coperto dalla convenzione, all'esame dei progressi realizzati nell'esecuzione dei programmi indicativi nonché delle modifiche da apportare a questi ultimi a richiesta degli Stati ACP interessati.

5. Gli scambi di opinioni di cui ai paragrafi 2 e 3 nonché l'esame previsto al paragrafo 4 avvengono nell'ambito di un comitato di programmazione composto da rappresentanti degli Stati membri e della Banca, presieduto da un rappresentante della Commissione.

Al comitato di programmazione vengono anche sottoposti gli orientamenti generali previsti per l'attuazione della cooperazione regionale.

Articolo 18.

1. Presso la Commissione è istituito un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato «comitato del FES».

Il comitato del FES è presieduto da un rappresentante della Commissione; il segretariato è assicurato dalla Commissione.

Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del comitato del FES.

3. A titolo transitorio, fintantochè non sia stata presa una decisione ai sensi del paragrafo 5, primo comma, ai voti degli Stati membri è attribuita, in seno al comitato del FES, la seguente ponderazione:

| | |
|--------------------------------------|----|
| Belgio..... | 6 |
| Danimarca..... | 3 |
| Repubblica federale di Germania..... | 27 |
| Grecia..... | 2 |
| Francia..... | 24 |
| Irlanda..... | 2 |
| <i>Italia</i> | 13 |
| Lussemburgo..... | 1 |
| Paesi Bassi..... | 8 |
| Regno Unito..... | 17 |

4. Il comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 70 voti.

5. La ponderazione di cui al paragrafo 3 ed eventualmente la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 sono modificate, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, nel caso previsto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

La ponderazione di cui al paragrafo 3, nonchè la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4, possono essere modificate con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, nel caso previsto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d).

Articolo 19.

1. Il comitato del FES dà il proprio parere in merito alle proposte di finanziamento di progetti o programmi di azioni suscettibili di beneficiare di sovvenzioni o prestiti speciali o del sistema speciale di finanziamento, presentategli dalla Commissione ed eventualmente emendate per tener conto delle osservazioni fatte dallo Stato o dagli Stati ACP interessati.

2. Le proposte di finanziamento espongono in particolare la posizione dei progetti o dei programmi di azioni nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati, nonchè il loro adeguamento alle politiche settoriali sostenute dalla Comunità. Esse indicano l'utilizzazione fatta in tali paesi dei precedenti aiuti della Comunità nello stesso settore; sono allegate, sempre che esistano, le valutazioni per progetto nel detto settore.

Articolo 20.

1. Qualora il comitato del FES chieda modifiche sostanziali di una proposta di finanziamento o in mancanza di un parere favorevole su quest'ultima, la Commissione consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati.

Dopo aver proceduto alla consultazione la Commissione ne comunica i risultati agli Stati membri nella successiva riunione del comitato del FES.

2. Dopo la consultazione di cui al paragrafo 1 la Commissione può sottoporre una proposta di finanziamento, riveduta o completata, al comitato del FES in una delle sue successive riunioni.

3. Se il comitato del FES conferma il suo rifiuto di parere favorevole, la Commissione informa lo Stato o gli Stati ACP interessati i quali possono chiedere:

o che il problema sia sollevato in seno al comitato ministeriale ACP-CEE di cui all'articolo 193 della convenzione, in appresso denominato «comitato dell'articolo 193»;

o di essere sentiti dagli organi decisionali della Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 21.

1. Le proposte di finanziamento, corredate del parere del comitato del FES, sono sottoposte per decisione alla Commissione.

2. La Commissione, qualora decida di scostarsi dal parere espresso dal comitato del FES o in mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, deve ritirare la proposte di finanziamento oppure adire al più presto il Consiglio che decide secondo le stesse modalità di voto del comitato del FES.

In quest'ultimo caso, qualora non abbia deciso di adire il comitato dell'articolo 193, lo Stato ACP interessato può, conformemente all'articolo 220, paragrafo 7 della convenzione, trasmettere al Consiglio qualsiasi elemento ritenga necessario per completare l'informazione di quest'ultimo prima della decisione finale, nonchè essere sentito dal Presidente o dai membri del Consiglio.

3. Salvo circostanze eccezionali la decisione definitiva della Comunità è adottata entro un termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla trasmissione allo Stato o agli Stati ACP della proposta di finanziamento.

4. La Commissione informa regolarmente il comitato del FES di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, che le sono state presentate ufficialmente da uno o più Stati ACP.

Articolo 22.

1. Presso la Banca è istituito un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato «comitato dell'articolo 22».

Il comitato dell'articolo 22 è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dei governatori della Banca; il segretariato è assicurato dalla Banca.

Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori.

2. Il Consiglio, che delibera all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del comitato dell'articolo 22.

3. La ponderazione dei voti degli Stati membri e la maggioranza qualificata applicabili al comitato dell'articolo 22 sono quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5.

Articolo 23.

1. Il comitato dell'articolo 22 dà un parere in merito alle domande di prestiti bonificati e alle proposte di finanziamento mediante capitali di rischio, presentategli dalla Banca.

Il rappresentante della Commissione può presentare in riunione il giudizio della sua istituzione su tali proposte. Tale giudizio verte sulla conformità dei progetti con la politica di aiuto allo sviluppo della Comunità, con gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica definiti dalla convenzione e con gli orientamenti generali approvati dal Consiglio dei Ministri ACP-CEE.

Inoltre, la Banca informa il comitato dell'articolo 22 dei prestiti non bonificati che prevede di concedere nel settore petrolifero.

2. Il documento presentato dalla Banca al comitato dell'articolo 22 espone in particolare la posizione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati e indica eventualmente lo stato degli aiuti rimborsabili concessi dalla Comunità e la situazione delle partecipazioni acquisite da quest'ultima nonché l'uso che si è fatto degli aiuti precedenti nello stesso settore; sono allegate, sempre che esistano, le valutazioni per progetto in detto settore.

3. Se il comitato dell'articolo 22 dà parere favorevole su una domanda di prestito bonificato, quest'ultima, corredata del parere motivato del comitato ed eventualmente del giudizio del rappresentante della Commissione, è presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, il quale si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.

In mancanza di un parere favorevole del comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la domanda o decide di mantenerla. In questo ultimo caso la domanda, corredata del parere motivato del comitato ed eventualmente del giudizio del rappresentante della Commissione, è presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, il quale si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.

4. Se il comitato dell'articolo 22 dà parere favorevole su una proposta di finanziamento mediante capitali di rischio, detta proposta è presentata per decisione al consiglio di amministrazione della Banca, il quale si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.

In mancanza di un parere favorevole del comitato dell'articolo 22, la Banca, conformemente all'articolo 220 della convenzione, in particolare ai

paragrafi 5, 6 e 7, informa i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati; questi possono chiedere:

- che il problema venga sollevato in seno al comitato dell'articolo 193, oppure
- di essere intesi dall'organo competente della Banca.

Al termine dell'audizione ed entro i termini di cui all'articolo 220, paragrafo 8 della convenzione, la Banca può:

- decidere di non dare seguito alla proposta, oppure
- chiedere allo Stato membro che esercita la presidenza del comitato dell'articolo 22 di adire quanto prima il Consiglio.

In quest'ultimo caso, la proposta è sottoposta al Consiglio corredata del parere del comitato dell'articolo 22 e, eventualmente, del giudizio del rappresentante della Commissione, nonchè di qualsiasi elemento ritenuto necessario dallo Stato ACP interessato per completare l'informazione del Consiglio.

Il Consiglio si pronuncia secondo le stesse modalità di voto del comitato dell'articolo 22.

Se il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima avvia le procedure previste dal proprio statuto.

Articolo 24.

Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure previste dallo statuto della Banca, quest'ultima informa regolarmente il comitato dell'articolo 22 di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, presentategli ufficialmente.

Articolo 25.

1. La Commissione e la Banca si accertano, ciascuna per quanto la riguarda, delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunità da esse rispettivamente gestiti siano posti in atto dagli Stati ACP, dai paesi e territori o dagli altri eventuali beneficiari.

2. Esse si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda, in stretto collegamento con le autorità responsabili del paese o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari siano utilizzate dai beneficiari.

3. In occasione degli esami previsti ai paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura siano stati conseguiti gli obiettivi previsti agli articoli 185 e 186 della convenzione e dalle disposizioni corrispondenti della decisione.

4. La Commissione e la Banca informano il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. La relazione della Commissione e della Banca comporta inoltre una

valutazione dell'impatto dell'aiuto comunitario sullo sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari.

Il Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 18, paragrafo 4, prende i provvedimenti necessari.

5. Il Consiglio è periodicamente informato del risultato dei lavori effettuati dalla Commissione e dalla Banca sulla valutazione delle realizzazioni in corso o terminate, in particolare rispetto agli obiettivi di sviluppo perseguiti.

CAPITOLO III

Articolo 26.

1. Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, agli articoli 157 e 167 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione e gli importi dei contributi alla ricostituzione delle risorse di cui all'articolo 172 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione sono espressi in ECU.

2. I pagamenti sono effettuati nella moneta di uno o più Stati membri scelta dalla Commissione previa consultazione dello Stato ACP o delle autorità competenti dei paesi e territori.

Articolo 27.

1. La Commissione elabora ogni anno, per gli Stati membri, una relazione di sintesi sul funzionamento del sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione e sull'utilizzazione, da parte degli Stati ACP, dei fondi trasferiti.

Questa relazione espone in particolare l'incidenza dei trasferimenti effettuati sullo sviluppo dei settori cui sono stati assegnati.

2. Il paragrafo 1 si applica anche per quanto concerne i paesi e territori.

CAPITOLO IV

Articolo 28.

Le disposizioni di applicazione del presente accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della convenzione, dal Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 18, paragrafo 4, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima, nonchè previo parere della Corte dei conti istituita all'articolo 206 del trattato.

Articolo 29.

1. Al termine di ciascun esercizio la Commissione adotta il conto della gestione trascorsa nonchè il bilancio del Fondo.

2. Senza pregiudizio del paragrafo 4, la Corte dei conti istituita all'articolo 206 del trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui la Corte esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28.

3. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo.

4. Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo da essa gestite.

5. La Commissione predispone, di concerto con la Banca, l'elenco delle informazioni ricevute periodicamente da quest'ultima, per poter valutare le condizioni in cui la Banca esplica il proprio mandato, e nell'intento di favorire uno stretto coordinamento tra la Commissione e la Banca stessa.

Articolo 30.

1. Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1969 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità continuano ad essere amministrare alle condizioni previste da detto accordo, nonchè dalla regolamentazione in vigore il 31 gennaio 1975.

Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità continuano ad essere amministrare alle condizioni previste da detto accordo, nonchè dalla regolamentazione in vigore il 1° marzo 1980.

Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità continuano ad essere amministrare alle condizioni previste da detto accordo, nonchè dalla regolamentazione in vigore il 28 febbraio 1985.

2. Se per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze è compromessa la soddisfacente realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite all'articolo 19.

Articolo 31.

1. Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle sue norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato mem-

bro notifica al Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee l'adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore.

2. Il presente accordo è concluso per la stessa durata della convenzione. Tuttavia esso resta in vigore nella misura necessaria all'esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo della convenzione.

Articolo 32.

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

ALLEGATO I

RIPARTIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEGLI STATI
CHE CONTRIBUISCONO AL FONDO(Articolo 1, paragrafo 2, lettera *b*)

| | (in milioni di ECU) |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Belgio | 296,94 (*) |
| Danimarca | 155,82 (*) |
| Repubblica federale di Germania | 1.954,40 |
| Grecia | 93,03 |
| Francia | 1.768,20 |
| Irlanda | 41,30 |
| Italia | 943,80 |
| Lussemburgo | 14,00 |
| Paesi Bassi | 423,36 (*) |
| Regno Unito | 1.243,20 |
| Spagna } Portogallo } | importo valutato a 565,20 |
| | |

(*) Indicazioni provvisorie (base IVA 1983); la ripartizione definitiva sarà adottata sulla base IVA 1984 (cfr. allegato II, paragrafo 3, lettera *a*)

ALLEGATO II

ORIENTAMENTI CONCERNENTI LA RIPARTIZIONE DEFINITIVA
DELLE PARTECIPAZIONI DEGLI STATI
CHE CONTRIBUISCONO AL FONDO

(Articolo 1, paragrafo 2, lettera *c*)

1. L'importo fissato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *a*) comprende tra i beneficiari l'Angola e il Mozambico, indipendentemente dalla data alla quale sarà realizzata l'accessione di questi due Stati alla convenzione.

2. Questo importo è stato fissato tenendo conto dell'ampliamento della Comunità alla Spagna e al Portogallo. L'articolo 195, paragrafo 2, lettera *b*) della convenzione non si applica quindi all'allargamento alla Spagna e/o al Portogallo.

All'atto dell'ampliamento, gli attuali Stati membri cercheranno quindi di negoziare la partecipazione della Spagna e del Portogallo ad un livello non inferiore al 7,7 per cento.

3. Come già risulta dall'allegato I, l'importo della partecipazione della Spagna e del Portogallo sarà utilizzato per:

a) ridurre la percentuale del contributo del Belgio, della Danimarca e dei Paesi Bassi dei tre quarti del divario tra la loro percentuale IVA (base 1984) e la loro percentuale di contributo Lomé II;

b) ridurre, per il saldo, le partecipazioni della Grecia, della Francia, dell'Irlanda e del Lussemburgo proporzionalmente, in modo che la loro parte in volume si avvicini il più possibile a quella che avrebbero apportato secondo la percentuale di contributo Lomé II nell'ipotesi di un Fondo dotato di 7.000 milioni di ECU.

4. Se i contributi della Spagna e del Portogallo sono fissati globalmente a meno di 7,54 per cento, si procederà ad un adeguamento dei contributi degli attuali Stati membri.

5. I contributi della Repubblica federale di Germania, dell'Italia e del Regno Unito sono fissati rispettivamente a 1.954,4 MECU, 943,8 MECU e 1.243,2 MECU.

6. Se le previsioni concernenti il contributo della Spagna e del Portogallo non si realizzano e ciò può creare gravi squilibri, il problema verrà riesaminato.

INDICE

| | | |
|--|------|-----|
| NOTA INTRODUTTIVA | Pag. | 3 |
| DISEGNO DI LEGGE | » | 10 |
| TERZA CONVENZIONE ACP-CEE | » | 13 |
| PREAMBOLO | » | 15 |
| PARTE PRIMA. — FONDAMENTI DELLA COOPERAZIONE ACP-CEE | | |
| CAPITOLO 1. — Obiettivi e principi della cooperazione | » | 37 |
| CAPITOLO 2. — Obiettivi e orientamenti della convenzione nei principali settori della cooperazione | » | 42 |
| CAPITOLO 3. — Principi applicabili agli strumenti della cooperazione | » | 45 |
| CAPITOLO 4. — Istituzioni | » | 49 |
| PARTE SECONDA. — I SETTORI DELLA COOPERAZIONE ACP-CEE | | |
| Titolo I. — SVILUPPO AGRICOLO E RURALE, CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI | » | 55 |
| CAPITOLO 1. — Cooperazione agricola e sicurezza alimentare | » | 55 |
| CAPITOLO 2. — Lotta contro la siccità e la desertificazione | » | 69 |
| CAPITOLO 3. — Cooperazione in materia di prodotti di base agricoli | » | 74 |
| Titolo II. — SVILUPPO DELLA PESCA | » | 78 |
| Titolo III. — SVILUPPO INDUSTRIALE | » | 84 |
| Titolo IV. — SVILUPPO DEL POTENZIALE MINERARIO E ENERGETICO | » | 100 |
| Titolo V. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI | » | 106 |
| Titolo VI. — SVILUPPO DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI | » | 111 |
| TITOLO VII. — COOPERAZIONE REGIONALE | » | 115 |
| Titolo VIII. — COOPERAZIONE SOCIO-CULTURALE | » | 123 |
| CAPITOLO 1. — Considerazione della dimensione socio-culturale | » | 124 |
| CAPITOLO 2. — Azioni di valorizzazione delle risorse umane | » | 126 |
| CAPITOLO 3. — Promozione delle identità culturali | » | 132 |
| PARTE TERZA. — GLI STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE ACP-CEE | | |
| Titolo I. — COOPERAZIONE COMMERCIALE | » | 137 |
| CAPITOLO 1. — Regime generale degli scambi | » | 137 |
| CAPITOLO 2. — Impegni speciali per il rum e le banane | » | 150 |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | | | |
|---------------|--|------|-----|
| Titolo II | — COOPERAZIONE IN MATERIA DI PRODOTTI DI BASE | Pag. | 151 |
| | CAPITOLO 1. — Stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti agricoli di base | » | 151 |
| | CAPITOLO 2. — Impegni speciali concernenti lo zucchero | » | 173 |
| | CAPITOLO 3 — Prodotti minerari: facilità di finanziamento speciale (SYSMIN) | » | 175 |
| Titolo III | — COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA | » | 183 |
| | CAPITOLO 1. — Disposizioni generali | » | 183 |
| | Sezione 1. — Obiettivi e principi | » | 183 |
| | Sezione 2. — Campo d'applicazione | » | 185 |
| | Sezione 3 — Responsabilità degli Stati ACP e della Comunità | » | 190 |
| | CAPITOLO 2 — Cooperazione finanziaria | » | 197 |
| | Sezione 1 — Mezzi di finanziamento | » | 197 |
| | Sezione 2. — Condizioni dei prestiti | » | 199 |
| | Sezione 3 — Modi di finanziamento | » | 201 |
| | Sezione 4. — Capitali di rischio | » | 205 |
| | Sezione 5 — Cofinanziamenti | » | 208 |
| | Sezione 6 — Microprogetti | » | 211 |
| | Sezione 7 — Aiuto d'urgenza e aiuto ai profughi e ai rimpatriati | » | 213 |
| | Sezione 8. — Piccole e medie imprese | » | 217 |
| | CAPITOLO 3. — Cooperazione tecnica | » | 219 |
| | CAPITOLO 4 — Procedura di attuazione | » | 229 |
| | Sezione 1 — Programmazione, istruzione, esecuzione, valutazione | » | 229 |
| | Sezione 2 — Esecuzione della cooperazione finanziaria e tecnica | » | 240 |
| | Sezione 3. — Concorrenza e preferenze | » | 249 |
| | Sezione 4 — Regime fiscale e doganale | » | 256 |
| Titolo IV | — INVESTIMENTI, MOVIMENTI DI CAPITALI, STABILIMENTO E SERVIZI | » | 257 |
| | CAPITOLO 1 — Investimenti | » | 257 |
| | CAPITOLO 2 — Disposizioni relative ai pagamenti correnti e movimenti di capitali | » | 264 |
| | CAPITOLO 3 — Disposizioni relative allo stabilimento e ai servizi | » | 266 |
| TITOLO V | — DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI GLI STATI ACP MENO SVILUPPATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI | » | 268 |
| | CAPITOLO 1 — Stati ACP meno sviluppati | » | 269 |
| | CAPITOLO 2 — Stati ACP senza sbocco sul mare | » | 272 |
| | CAPITOLO 3 — Stati ACP insulari | » | 274 |
| PARTE QUARTA | — FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI | | |
| | CAPITOLO 1 — Consiglio dei Ministri | » | 279 |
| | CAPITOLO 2. — Comitato degli Ambasciatori | » | 282 |
| | CAPITOLO 3. — Disposizioni comuni al Consiglio dei Ministri e al Comitato degli Ambasciatori | » | 283 |
| | CAPITOLO 4 — Assemblea paritetica | » | 284 |
| | CAPITOLO 5 — Altre disposizioni | » | 285 |
| PARTE QUINTA. | — DISPOSIZIONI FINALI | » | 289 |
| | Dichiarazione di firma da parte della Repubblica popolare di Angola | » | 298 |
| | PROTOCOLLO N 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa | » | 301 |
| Titolo I. | — DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» | » | 301 |
| Titolo II. | — METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA | » | 308 |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | | |
|--|--|----------|
| ALLEGATI | | |
| I. | — Note esplicative | Pag. 330 |
| II. | — Elenco A .. . | » 335 |
| III. | — Elenco B .. . | » 375 |
| IV. | — Elenco C .. . | » 387 |
| V. | — Certificato di circolazione delle merci .. . | » 389 |
| VI. | — Formulario EUR. 2 .. . | » 393 |
| VII. | — Modello di dichiarazione .. . | » 395 |
| VIII. | — Scheda di informazione per ottenere un certificato di circolazione .. . | » 397 |
| <i>PROTOCOLLO N. 2</i> relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte .. . | | » 399 |
| <i>PROTOCOLLO N. 3</i> sui privilegi e sulle immunità .. . | | » 403 |
| <i>PROTOCOLLO N. 4</i> relativo alle banane .. . | | » 411 |
| <i>PROTOCOLLO N. 5</i> relativo al rum .. . | | » 413 |
| <i>PROTOCOLLO N. 6</i> relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità .. . | | » 415 |
| <i>PROTOCOLLO N. 7</i> che riprende il testo del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomè firmata il 28 febbraio 1975 e le relative dichiarazioni allegata a tale convenzione .. . | | » 421 |
| ALLEGATO — Dichiarazioni relative al protocollo n. 7 della convenzione ACP-CEE di Lomè .. . | | » 431 |
| <i>PROTOCOLLO N. 8</i> relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. .. . | | » 433 |
| <i>ATTO FINALE</i> .. . | | » 435 |
| ALLEGATI | | |
| I. | — Dichiarazione comune sull'articolo 4 .. . | » 447 |
| II. | — Dichiarazione comune sull'ubicazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale .. . | » 448 |
| III. | — Dichiarazione comune sull'articolo 34 .. . | » 449 |
| IV. | — Dichiarazione comune sull'articolo 46 .. . | » 450 |
| V. | — Dichiarazione comune sull'articolo 73, paragrafo 3 .. . | » 451 |
| VI. | — Dichiarazione comune sull'articolo 87 .. . | » 452 |
| VII. | — Dichiarazione comune sulla cooperazione tra gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare ed i dipartimenti francesi d'oltremare, vicini .. . | » 453 |
| VIII. | — Dichiarazione comune sulla rappresentazione dei raggruppamenti regionali .. . | » 454 |
| IX. | — Dichiarazione comune sui lavoratori migranti e sugli studenti ACP nella Comunità .. . | » 455 |
| X. | — Dichiarazione comune sui lavoratori cittadini di una parte contraente i quali risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP .. . | » 458 |
| XI. | — Dichiarazione comune sulla definizione dell'espressione « tecnologia appropriata » .. . | » 460 |
| XII. | — Dichiarazione comune sulla presentazione della convenzione al GATT .. . | » 461 |
| XIII. | — Dichiarazione comune sui prodotti agricoli di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), punto ii) .. . | » 462 |
| XIV. | — Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all'articolo 130, paragrafo 2 .. . | » 470 |
| XV. | — Dichiarazione comune sugli articoli 137 e 139 .. . | » 471 |
| XVI. | — Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune .. . | » 472 |
| XVII. | — Dichiarazione comune sull'articolo 140 che riprende il testo della dichiarazione comune del Consiglio dei Ministri ACP-CEE del 19 e 20 maggio 1983 sull'applicazione dell'articolo 13 della seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lomè il 31 ottobre 1979 per quanto riguarda le misure di salvaguardia .. . | » 473 |
| XVIII. | — Dichiarazione comune sugli scambi tra la Comunità economica europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland .. . | » 477 |
| XIX. | — Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione su scala mondiale .. . | » 478 |

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | <i>Pag.</i> | |
|---|-------------|--|
| XX — Dichiarazione comune sull'articolo 150, paragrafo 1, lettera <i>b</i>) | 479 | |
| XXI — Dichiarazione comune sull'articolo 150, paragrafo 1, lettera <i>c</i>) | » 480 | |
| XXII — Dichiarazione comune sull'articolo 166 | » 481 | |
| XXIII. — Dichiarazione comune sulla gestione del SYSMIN | » 482 | |
| XXIV. — Dichiarazione comune sull'utilizzazione dei fondi del SYSMIN | » 483 | |
| XXV. — Dichiarazione comune sui profughi e i rimpatriati | » 484 | |
| XXVI — Dichiarazione comune sull'articolo 243, paragrafo 1 | » 485 | |
| XXVII — Dichiarazione comune sui provvedimenti speciali, in caso di calamità naturali, a favore degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari | » 487 | |
| XXVIII. — Dichiarazione comune sull'articolo 288 | » 488 | |
| XXIX. — Dichiarazione comune sul protocollo n 1 | » 489 | |
| XXX — Dichiarazione comune sull'origine dei prodotti alienici | » 490 | |
| XXXI. — Dichiarazione comune sull'articolo 2 del protocollo n. 2 | » 492 | |
| XXXII. — Dichiarazione comune sul protocollo n. 5 | » 494 | |
| XXXIII — Dichiarazione comune sul protocollo n. 5 | » 495 | |
| XXXIV. — Dichiarazione comune sull'articolo 1 del protocollo n 5 | » 496 | |
| XXXV — Dichiarazione comune sull'articolo 4 del protocollo n 5 | » 497 | |
| XXXVI. — A) Dichiarazione della Comunità e degli Stati membri sugli articoli 86, 87, 88, 90 e 91 | » 498 | |
| B) Dichiarazione degli Stati ACP sulla dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri sugli articoli 86, 87, 88, 90 e 91 | » 498 | |
| XXXVII. — A) Dichiarazione della Comunità sugli articoli 194 e 195 | » 499 | |
| B) Dichiarazione degli Stati ACP in merito alla dichiarazione della Comunità sugli articoli 194 e 195 | » 499 | |
| XXXVIII — Dichiarazione della Comunità sulla liberalizzazione degli scambi | » 500 | |
| XXXIX — Dichiarazione della Comunità sull'articolo 96, paragrafo 3 | » 501 | |
| XL. — Dichiarazione della Comunità sull'articolo 136, paragrafo 2, lettera <i>a</i>) | » 502 | |
| XLI. — Dichiarazione della Comunità sull'articolo 139, paragrafo 3 | » 503 | |
| XLII. — Dichiarazione della Comunità sull'articolo 148 e sull'articolo 150, paragrafo 2 | » 504 | |
| XLIII — Dichiarazione della Comunità sull'articolo 150, paragrafo 3 | » 505 | |
| XLIV. — Dichiarazione della Comunità sull'articolo 194 | » 506 | |
| XLV. — Dichiarazione della Comunità sull'articolo 248 | » 507 | |
| XLVI. — Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi | » 508 | |
| XLVII. — Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione | » 509 | |
| XLVIII — Dichiarazione della Comunità sugli articoli 30 e 31 del protocollo n 1 | » 510 | |
| XLIX. — Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n 1 sull'estensione delle acque territoriali | » 511 | |
| L. — Dichiarazione della Comunità sul protocollo n. 2 | » 512 | |
| LI. — Dichiarazione della Comunità sul protocollo n 2 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte | » 513 | |
| LII — Dichiarazione della Comunità sul protocollo n. 3 | » 514 | |
| LIII. — Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 130 | » 516 | |
| LIV. — Dichiarazione degli Stati ACP sull'origine dei prodotti alienici | » 517 | |
| ACCORDO INTERNO relativo alle misure da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della terza convenzione ACP-CEE | » 519 | |
| ACCORDO INTERNO del 1985 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità | » 523 | |
| ALLEGATI | | |
| I — Ripartizione delle partecipazioni degli Stati che contribuiscono al Fondo | » 538 | |
| II — Orientamenti concernenti la ripartizione definitiva delle partecipazioni degli Stati che contribuiscono al Fondo | » 539 | |